

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
GIUSTIZIA (II)	»	25
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	40
DIFESA (IV)	»	44
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	49
FINANZE (VI)	»	57
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	84
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	96
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	119
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	136
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	156

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI); Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	163
AGRICOLTURA (XIII)	»	184
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	224
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	»	226
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	227
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	228

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Seguito dell'esame di una questione relativa alla disciplina dei cosiddetti interventi di fine seduta	3
ALLEGATO 1 (<i>Intergrazione del parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1996</i>)	12
Esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n. 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati), Doc. II, n. 11 (Articoli 1- <i>bis</i> e 12, comma 2- <i>bis</i> : nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati) e Doc. II, n. 13 (Articolo 12: previsione del Codice per la trasparenza e la garanzia dell'autonomia dei deputati)	4
ALLEGATO 2 (<i>Obblighi di condotta per i deputati previsti da disposizioni vigenti</i>)	14
Esame di questioni relative alle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti	10

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza della Presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 14.

Seguito dell'esame di una questione relativa alla disciplina dei cosiddetti interventi di fine seduta.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, dopo aver informato che il deputato Catania ha comunicato di non poter intervenire alla riunione odierna della Giunta a causa di concomitanti impegni istituzionali, ricorda che nella seduta del 7 luglio scorso, il Presidente Pisciocchio — incaricato come relatore — ha presentato una relazione sul tema, sollevato dal Vicepresidente Baldelli, di una nuova disciplina dei cosiddetti interventi di fine seduta, sottoponendo una proposta di integrazione del parere della Giunta del 24 ottobre 1996. Nella stessa seduta del 7 luglio si è svolta una prima discussione che ha fatto emergere alcuni spunti di riflessione. In assenza di altri interventi, invita quindi il collega Pisciocchio a riferire alla Giunta su quali siano le sue

considerazioni sugli aspetti già emersi nel dibattito.

Pino PISICCHIO, *Relatore*, come già ricordato dalla Presidente, ricorda che la sua ipotesi di disciplina sperimentale della fase degli interventi di fine seduta è finalizzata ad apportare alcuni correttivi agli inconvenienti registratisi negli ultimi tempi, evidenziati, in particolare, nella lettera del presidente Baldelli che ha dato spunto a questa riflessione. Ne è seguita una approfondita discussione nella quale molti colleghi hanno manifestato apprezzamento sull'ipotesi da lui formulata: alcuni hanno posto alcune interessanti questioni e suggerimenti, ai quali intende in questa sede dare una risposta.

In particolare, il deputato Catania ha suggerito di inserire una premessa al parere tesa ad evidenziare la natura in sé del tutto eccezionale ed *extra ordinem* dell'intervento di fine seduta, sul presupposto che nel nostro ordinamento non può giuridicamente configurarsi, a suo avviso, un diritto di ciascun deputato a parlare di qualunque argomento al di fuori dell'ordine del giorno della seduta.

In termini logici appare certamente comprensibile il punto di vista dal quale muove il collega Catania e cioè che il diritto di parola dei deputati possa essere esercitato – nei limiti stabiliti dal Regolamento – all'interno dei procedimenti previsti per l'esame dei punti all'ordine del giorno. Sotto questo punto di vista rilevano l'articolo 36, che disciplina le iscrizioni a parlare dei deputati che intendono intervenire in una discussione, e l'articolo 43, che pone un principio generale sui limiti al diritto di intervento dello stesso deputato nelle discussioni. Al riguardo, tuttavia, osserva che gli interventi di fine seduta non possono essere considerati propriamente interventi *extra ordinem*, ma costituiscono, invece, una species degli interventi di cui all'articolo 41 del Regolamento (interventi per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori, etc...), interventi la cui disciplina si è quindi specificata in via di prassi e per effetto di pronunce della Giunta (il parere del 1996, in particolare). L'obiettivo dell'ipotesi di disciplina proposta, quindi, dà un ordine maggiore ad una tipologia di interventi comunque prevista da una specifica norma regolamentare.

Per quanto riguarda l'osservazione della collega Lenzi, relativa all'opportunità di escludere dall'ipotizzato contingentamento degli interventi di fine seduta gli interventi per fatto personale, osserva che si tratta di un'osservazione senz'altro pertinente in astratto, perché tiene conto della particolare natura degli interventi per fatto personale (quando sono autenticamente tali). Tuttavia, sul piano pratico, non ha ritenuto opportuno riformulare il parere in tal senso, perché si rischierebbe così di aprire una breccia per la quale gli interventi indiscriminati di fine seduta, usciti dalla porta, rientrerebbero dalla finestra *sub specie* di interventi per fatto personale (come tali qualificati dai deputati richiedenti la parola per eludere i limiti di tempo stabiliti nel parere).

Infine, si sofferma sul dubbio avanzato dal Presidente Baldelli circa l'opportunità di specificare a chi spetti la titolarità all'iscrizione a parlare a fine seduta, se cioè al singolo deputato o al Gruppo. In

proposito ritiene che tale specificazione non possa essere preventivamente sancita in modo assoluto: fermo restando che gli interventi di fine seduta, per loro stessa natura, sono dei singoli deputati e che quindi in linea teorica e di principio la titolarità al diritto di iscrizione non può che spettare ad essi, potrà accadere nei fatti che i Gruppi esercitino un potere ordinatorio, allo stesso modo in cui avviene ad es. nelle discussioni sulle linee generali di un provvedimento quando i tempi siano contingentati. Per questi motivi non ritiene di apportare una specifica previsione sul punto e rimettere il tutto allo sviluppo della prassi, ferme restando le considerazioni di carattere generale sopra esposte.

Conclusivamente conferma la proposta di parere nel testo già presentato nella precedente seduta (*vedi allegato 1*).

Danilo TONINELLI esprime una posizione di totale contrarietà all'ipotesi di disciplina proposta, a suo avviso riconducibile esclusivamente ad una personale idiosincrasia di uno dei Vicepresidenti della Camera. Considera gli interventi svolti dai deputati a fine seduta una forma di espressione della rappresentanza popolare e, anche laddove sono poste questioni di carattere localistico (circostanza che pure qualche dubbio pone in ordine alla loro ammissibilità), ravvisa in questo tipo di interventi una modalità per riavvicinare l'istituzione parlamentare ai cittadini.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere già presentata nella riunione del 7 luglio, che risulta approvata con il voto contrario dei due componenti della Giunta appartenenti al Gruppo MoVimento 5 Stelle.

Esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n. 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati), Doc. II, n. 11 (Articoli 1-bis e 12, comma 2-bis: nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta

dei deputati) e Doc. II, n. 13 (Articolo 12: previsione del Codice per la trasparenza e la garanzia dell'autonomia dei deputati).

Laura BOLDRINI, *Presidente*, nella seduta del 7 luglio scorso si è avviata la discussione delle proposte di modifica al Regolamento concernenti l'introduzione di un codice di condotta dei deputati (Binetti n. 2, Nicoletti n. 11, Melilla n. 13). A queste proposte si aggiunge quella sulla regolamentazione delle attività di *lobbying* (Sereni n. 12), che riguarda un tema distinto ma connesso al precedente, da valutare se debba essere discussa congiuntamente alle altre.

All'esito di un primo giro di tavolo, che ha visto confrontarsi posizioni diverse fra loro, al collega Pisicchio è stato conferito una sorta di mandato esplorativo, ossia il compito di procedere ad un lavoro istruttorio preliminare rispetto alla redazione di un testo, al fine di consentire ai Gruppi ed ai membri della Giunta di disporre di un primo materiale su cui esprimersi, auspicando che la Giunta possa definire una proposta il più possibile condivisa.

Poiché il Presidente Pisicchio ha comunicato di aver effettuato questa prima istruttoria, lo invita a riferirne gli esiti alla Giunta.

Pino PISICCHIO, come già rammentato dalla Presidente, lo scorso 7 luglio ha ricevuto una sorta di « mandato esplorativo » in vista della possibilità che la Camera si doti di un Codice di condotta per i propri componenti, mandato nell'ambito del quale ha proceduto ad effettuare una prima attività istruttoria avendo a riferimento, in particolare, gli aspetti di diritto comparato. Ha riassunto i risultati della ricognizione di questi profili in alcune schede – relative agli ordinamenti più significativi (e cioè Parlamento europeo, Francia, Germania e paesi anglosassoni) – di cui i colleghi potranno disporre, ove intendano approfondire il tema.

Sintetizzando, si può dire che la preoccupazione di assicurare trasparenza e moralità dei comportamenti dei parlamentari è un tema consolidato e diffuso nel mondo

occidentale: all'interno dei singoli ordinamenti si possono rinvenire soluzioni diversificate, ciascuna delle quali si sposa con le tradizioni e le specificità di ciascun paese. Per questo motivo – e questa è una considerazione di carattere generale valida anche al di là del tema trattato oggi – ritiene che non sia possibile importare *sic et simpliciter* strumenti stranieri, ma questi, al tempo stesso, costituiscono un indispensabile elemento di conoscenza per individuare quali siano le misure più appropriate nel nostro contesto ordinamentale per soddisfare esigenze che, come detto, sono condivise da tutte le moderne democrazie occidentali.

Sotto questo punto di vista considera comunque l'esperienza del Parlamento europeo un imprescindibile punto di riferimento, che ci può validamente orientare in questa ricerca.

Al contempo l'istruttoria si è altresì soffermata sulla normativa italiana per individuare quali siano le norme e gli strumenti già vigenti comunque finalizzati ad assicurare trasparenza, correttezza ed onestà dei comportamenti dei rappresentanti delle Assemblee elettive. Nell'ambito di queste misure sono sicuramente da ricomprendersi tutte le disposizioni normative che recano cause di ineleggibilità, incompatibilità, di decadenza ed incandidabilità. Queste ultime sono state introdotte in attuazione della normativa più recente in materia di contrasto alla corruzione (l. n. 190 del 2012, c.d. legge Severino). Analoga *ratio* ispira anche le disposizioni che regolano il finanziamento della politica, alcune delle quali si rivolgono specificamente ai singoli parlamentari.

Gli obblighi dei deputati già previsti, a diversi livelli, dalla normativa italiana (che ho raccolto in apposito fascicolo con alcune notazioni su possibili interventi integrativi) possono essere così raggruppati:

1) Cariche ed attività professionali: I deputati italiani, attualmente nell'ambito del procedimento di verifica dei titoli e delle elezioni svolto dalla Giunta delle elezioni, sono tenuti a dichiarare tutte le cariche da essi ricoperte in qualunque tipo

di ente, pubblico o privato, nonché le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte;

2) Redditi e interessi economici e finanziari: La legge n. 441 del 1982, e i successivi interventi legislativi (v. decreto legge n. 149 del 2013), hanno previsto obblighi di trasparenza pressoché integrali rispetto alle situazioni patrimoniali ed economiche, estesi anche al coniuge e ai parenti più stretti, per i quali tali obblighi valgono se essi vi consentono. L'apparato sanzionatorio per la violazione degli obblighi previsti dalla legge n. 441 si presenta piuttosto ridotto: la legge prevede, infatti, direttamente solo la sanzione della comunicazione della mancata osservanza di questi obblighi all'Assemblea, ma rinvia espressamente alla potestà sanzionatoria regolamentare delle Camere;

3) Contributi, finanziamenti e spese elettorali: anche su questo aspetto la legislazione italiana contempla plurimi obblighi di trasparenza e un limite generale nelle spese elettorali sostenibili da ciascun candidato. Per quanto riguarda i contributi, anche ricevuti dai deputati a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, devono essere dichiarati e pubblicati su Internet quando siano superiori a 5000 euro l'anno.

Dalla ricognizione effettuata si possono trarre alcuni utili elementi di valutazione. Innanzitutto è da rilevare che in Italia certamente non siamo all'anno zero in materia di disposizioni normative finalizzate ad assicurare moralità e trasparenza dei comportamenti dei titolari di cariche pubbliche ed elettive e quindi di contrasto alla corruzione. Esistono, infatti, plurimi obblighi che impongono ai parlamentari italiani di esporre il loro statuto economico e finanziario e le posizioni ricoperte in organismi sociali, alla stessa stregua degli obblighi previsti da altri ordinamenti (si pensi alla corrispondenza con l'obbligo di dichiarazione di interessi finanziari previsto dal Parlamento europeo); più sfumato è invece l'apparato sanzionatorio, la cui individuazione è in parte rimessa dalla

legge alla fonte regolamentare delle Camere e che non pare particolarmente stringente.

Si tratta tuttavia di un *corpus* di norme disorganico e asistemato, disperso in una pluralità di fonti; sembrerebbe quindi emergere l'opportunità di una loro riaggregazione – a fini conoscitivi – che permetterebbe anche di individuare più facilmente gli aspetti meritevoli di ulteriori interventi o specificazioni.

Un settore nel quale la normativa italiana appare carente è certamente quella della attività di *lobbying*, non essendo disciplinata in alcuna sede. La materia è in corso di esame da parte della Commissione Affari costituzionali del Senato. In materia si segnalano anche alcune proposte di legge presentate alla Camera (tra cui la proposta di legge Pisicchio n. 188 e la proposta Sereni n. 724).

Sulla base di questi elementi un primo passo che si potrebbe compiere è quello di elaborare una sorta di « testo unico » allo scopo di ricompattare in un unico documento – a fini di chiarezza e in funzione ricognitiva, senza novazione della fonte giuridica – il complesso delle norme che stabiliscono obblighi di comportamento dei deputati. Questa operazione consentirebbe, infatti, innanzitutto una pronta individuazione degli obblighi di trasparenza che già adesso vincolano i parlamentari e che troverebbero nel documento della Camera una risistemazione organica di particolare importanza.

A tale funzione potrebbe quindi fare seguito sia l'introduzione di norme generali riassuntive dei principi deontologici al cui rispetto sono tenuti i deputati italiani, sia una puntuale individuazione di quegli aspetti della materia che risultino ancora sprovvisti di disciplina e sui quali la fonte regolamentare sarebbe legittimata ad intervenire, integrando e quindi specificando ulteriori doveri comportamentali nonché individuando, ove necessario, le conseguenze di tipo sanzionatorio-disciplinare, riconducendo sostanzialmente le violazioni degli obblighi di condotta all'articolo 60 del Regolamento ai fini dell'applicazione di sanzioni tipiche ed atipiche, a tal pro-

posito facendo anche leva sulla pubblicità delle informazioni rese ed eventualmente degli obblighi non adempiuti (se la Giunta dovesse convenire, si riserva di formulare una proposta normativa). Sotto questo punto di vista conferma di considerare il codice di condotta del Parlamento un documento normativo particolarmente apprezzabile.

Inoltre va valutato se prevedere, sempre tramite l'intervento di questo tipo di fonte, una prima forma di disciplina dell'attività di *lobbying* – considerato che si tratta di un aspetto del tema di particolare importanza e sul quale tuttavia in nessuna sede normativa è stato finora raggiunto un primo *step* di regolazione – ovvero se rimettere la disciplina di tale aspetto integralmente alla fonte legislativa. La disciplina interna alla Camera potrebbe avere carattere sperimentale e convenzionale, per dotare la Camera di un primo tassello normativo in attesa di una eventuale più compiuta disciplina che il legislatore o la stessa Giunta in futuro vorranno adottare: personalmente si dichiara favorevole a questa opzione, ma si tratta di questione sulla quale la Giunta dovrà decidere.

Espone dunque, in via sintetica e a titolo esemplificativo, il contenuto delle norme già vigenti da prendere in considerazione (*vedi allegato 2*), avvertendo di non aver formulato una specifica proposta di disciplina e riservandosi di farlo ove gli fosse conferito un mandato pieno in tal senso.

Gianni MELILLA dichiara di condividere ed apprezzare le proposte avanzate dal collega Pisicchio. Rammenta che, stante l'intervento di verifica del GRECO, previsto per il 2016, il tempo a disposizione della Giunta per porre ordine alla materia, verificare le lacune ed allinearsi quindi ai più avanzati *standard* di normazione europea con la predisposizione di un Codice di condotta, non appare eccessivo, evidenziando in particolare, anche alla luce di recenti episodi di cronaca, la necessità di disciplinare l'attività di *lobbying* condotta da ex parlamentari.

Danilo TONINELLI, riservandosi ulteriori valutazioni dopo la lettura dei documenti prodotti dal collega Pisicchio, considera fondamentale definire prioritariamente il metodo che si intende adottare per disciplinare il tema in questione, in particolare con riferimento alla questione della disciplina dell'attività di *lobbying*: un conto è infatti se tale tema risulterà disciplinato da un testo normativo da allegare al Regolamento, come accade al Bundestag, altro se ci si limita a intervenire con delibere dell'Ufficio di Presidenza, cui si delega l'esercizio del potere normativo in materia, con i rischi di un'eccessiva discrezionalità in capo all'organo delegato.

Per quanto riguarda i contenuti del Codice di condotta, nell'ambito delle proposte di modifica regolamentare presentate quella più convincente gli appare la proposta n. 13 del collega Melilla, della quale apprezza in particolare la previsione di un organo di garanzia, i cui componenti sono esterni al Parlamento.

Raccomanda comunque una particolare attenzione nella formulazione delle eventuali proposte normative, in quanto la declinazione concreta di principi generali totalmente condivisibili potrebbe portare a risultati tutt'altro che soddisfacenti.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, osserva che in questa fase della discussione occorre essenzialmente definire il tema sul quale impegnare l'ulteriore attività istruttoria del collega Pisicchio, che dovrà certamente riguardare la riagggregazione organica delle disposizioni vigenti a diversi livelli su questa materia e, quindi, una volta proceduto in tal senso, avere ad oggetto la valutazione se limitare l'intervento alla questione dei canoni deontologici dei deputati o se includere una forma di regolazione anche dell'attività di *lobbying*.

Raffaello VIGNALI, espresso apprezzamento per l'approfondito lavoro istruttorio svolto dal collega Pisicchio, ritiene innanzitutto opportuno procedere alla redazione di una sorta di testo unico esclusivamente compilativo degli obblighi già vi-

genti, riservandosi un'ulteriore valutazione per la fase successiva nella quale comunque si deve privilegiare l'intervento con la fonte autonoma interna della Camera, mentre per quanto riguarda l'attività di *lobbying* ritiene preferibile mantenere il binario legislativo già intrapreso al Senato.

Marina SERENI, *Vicepresidente della Camera*, ritiene che l'intervento odierno del collega Pisicchio abbia evidenziato tre diverse questioni all'attenzione della Giunta. La prima è quella costituita dalla necessità di mettere ordine ad una certa selva di disposizioni vigenti su plurimi livelli e dunque procedere alla redazione di un testo meramente compilativo e ricognitivo dell'esistente.

La seconda è quella di verificare la possibilità di intervenire, nell'ambito di quello che è consentito all'autonomia normativa della Camera, a colmare le lacune, incluso il piano sanzionatorio, di obblighi già previsti da disposizioni vigenti. In questo senso, metodologicamente si propone di fare riferimento al Codice di condotta del Parlamento europeo, anziché alle specifiche proposte di modifica regolamentare presentate, data la valenza generale che esso dispiega nei confronti di deputati provenienti da tutti i paesi dell'Unione europea e dato che esso contiene anche la previsione di uno specifico organo competente in materia.

Infine c'è il tema della disciplina dell'attività di *lobbying*, che non è contenuta nel Codice di condotta del Parlamento europeo, e sul quale si confrontano in Italia opzioni normative diverse, alcune delle quali – ad es. quella proposta dal collega Misiani con la proposta di legge a sua prima firma – presentano carattere generale e sono particolarmente articolate ed analitiche.

Ferma restando quindi l'adozione tempestiva di un Codice di condotta per i deputati, occorre considerare questo ultimo tema con particolare attenzione, affidando al relatore il compito di valutare se sia possibile ed eventualmente in che misura intervenire su entrambi gli aspetti (codice di condotta e *lobbying*), ovvero se

sia opportuno prevedere due binari distinti, con la previsione di una disciplina delle *lobbies* di carattere generale a livello legislativo. Personalmente ritiene che gli aspetti della disciplina delle *lobbies* in chiave parlamentare possano essere presi in considerazione nell'ambito di questa istruttoria che si sta svolgendo in seno alla Giunta per il Regolamento.

Andrea GIORGIS, dopo aver manifestato un sentito ringraziamento per il lavoro svolto dal collega Pisicchio, dichiara di reputare certamente utile ed opportuno disporre di una sorta di testo unico di carattere esclusivamente compilativo, che riepiloghi in modo organico gli obblighi già vigenti per i parlamentari italiani, con l'indicazione delle relative fonti che li prevedono; analogamente concorda nell'individuazione del Codice di condotta del Parlamento europeo quale documento di riferimento, alla stregua del quale valutare anche le eventuali lacune normative. Conviene altresì sull'esigenza di addivenire ad una regolamentazione della attività di *lobbying*: si tratta tuttavia di definire con certezza attraverso quale procedimento e con quale strumento normativo sia utile e corretto disporre i diversi interventi e provvedere alle necessarie integrazioni.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, richiamando quanto osservato dal collega Giorgis, ritiene che la Giunta, senza tralasciare di considerare i contenuti delle proposte di modifica al Regolamento al suo esame, dovrebbe trarre interessanti spunti anche dalla disciplina vigente nel Parlamento europeo. Si riferisce in particolare al divieto, vigente per i deputati europei, di accettare doni o benefici analoghi di valore superiore ad un certo importo, contenuto nel relativo Codice di condotta e non previsto nel nostro ordinamento, che resta così anche sprovvisto delle strutture e dei mezzi tecnici necessari per ottemperarvi, come, ad esempio, un soggetto o un organo competente a stabilire il valore delle donazioni.

Alfredo D'ATTORRE, nell'apprezzare anch'egli il lavoro svolto dal collega Pisic-

chio, esprime, a titolo personale, un certo disincanto rispetto alle concrete possibilità che la disciplina ipotizzata realmente avrebbe di contrastare l'attività corruttiva.

A tal fine, ciò che infatti a suo avviso si renderebbe – sul piano dell'ordinamento generale – indispensabile è una regolamentazione dell'attività di *lobbying* (sul versante dei requisiti necessari per poterla espletare e delle relative modalità di esercizio) e una regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero professionale da parte degli eletti al Parlamento. L'introduzione di eventuali forme di incompatibilità, oltre che tutelare le aspettative degli elettori rispetto al pieno esercizio del mandato parlamentare da parte degli eletti, gioverebbe grandemente alla trasparenza delle attività parlamentari.

Dopo che Laura BOLDRINI, *Presidente*, ha precisato che anche quest'ultimo aspetto dovrebbe essere verificato alla luce della disciplina europea, Simone BALDELLI, *Vicepresidente della Camera*, ritiene che il dibattito in corso sia, a suo avviso, surreale. Richiama in prima battuta le considerazioni testé svolte sull'opportunità che i deputati in carica rinuncino, durante l'esercizio del mandato parlamentare, allo svolgimento dell'attività liberoprofessionale: tale ragionamento non considera il contesto attuale in cui, per mera propaganda politica, da più parti si propongono la riduzione delle indennità di carica e l'abolizione dei vitalizi dei parlamentari. Ritiene inoltre ridicolo che si debbano apprestare mezzi e strumenti per valutare gli importi delle donazioni ricevute dai deputati. Soprattutto, l'odierna discussione tralascia di considerare che i parlamentari italiani sono soggetti alle disposizioni del codice civile, del codice penale, a tutte le disposizioni che disciplinano il finanziamento dell'attività politica e che hanno introdotto obblighi di trasparenza, i quali sono strumenti certamente più efficaci per combattere corruzione e malcostume di quelli qui prefigurati: ne è a suo avviso la riprova il fatto che, per sessantacinque anni, l'esigenza di introdurre un codice etico non sia stata avvertita.

Il dibattito odierno tralascia poi di considerare che una legislazione elettorale che comprende il voto di preferenza è uno strumento che agevola moltissimo lo sviluppo di fenomeni corruttivi, clientelari e la proliferazione del cosiddetto voto di scambio e che quindi agire su questo versante potrebbe essere molto più efficace. Peraltro, le riforme approvate o in via di definizione nella presente legislatura, che vanno dalla trasformazione del bicameralismo perfetto in un monocameralismo imperfetto all'eliminazione del finanziamento pubblico ai partiti, dalla mancata regolamentazione delle *lobbies* alla mancata regolamentazione dei finanziamenti dei privati alla politica, che ha messo in crisi le strutture che un tempo erano i partiti, rendono ancora più insensato l'odierno lavoro della Giunta.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, dopo aver ricordato che il nostro Paese non è affatto sprovvisto di strumenti normativi volti ad assicurare la trasparenza, l'onestà e la correttezza dei rappresentanti delle Assemblee elettive, ritiene tuttavia necessario verificare se questa disciplina sia in linea con gli altri ordinamenti e, nel formulare un *corpus* organico di tali discipline, verificare se non vi siano delle lacune da colmare. E ciò anche in considerazione del fatto che l'Italia sarà a breve sottoposta alla valutazione ad opera del GRECO, organismo al quale l'Italia ha aderito.

Gregorio GITTI, replicando al collega Baldelli, fa presente che la nuova disciplina del finanziamento dei partiti e, in particolare, l'abolizione del finanziamento pubblico diretto, si riconnette a misure delle quali il GRECO ha richiesto l'adozione ai Paesi aderenti. In particolare, il GRECO aveva invitato gli Stati a munirsi di normative volte ad assicurare l'adozione, da parte dei partiti politici, di statuti democratici: non si può quindi dimenticare che, in base alla nuova normativa, l'accesso alle forme di contribuzione tutt'ora previste è condizionato, tra l'altro, all'adozione, da parte dei partiti, di statuti recanti necessari elementi procedu-

rali e sostanziali che ne garantiscano la democrazia interna.

Richiamando poi il dibattito in seno alla Commissione Affari costituzionali in occasione dell'esame dei provvedimenti di riforma del sistema di finanziamento dei partiti politici, ricorda come il gruppo cui appartiene il Presidente Baldelli era restio a distinguere tra gli aspetti privatistici e quelli pubblicistici dell'organizzazione dei partiti, allo scopo di sottoporre interamente la vita alla disciplina codicistica delle associazioni non riconosciute. Evidentemente, quindi, è sulla base di questo approccio che oggi il collega si oppone all'introduzione di una disciplina che regoli il versante istituzionale dell'attività politica dei partiti attraverso l'introduzione di un codice di condotta che salvaguardi le Istituzioni e soprattutto regolamenti i comportamenti e le condotte di rappresentanti della Nazione.

Danilo TONINELLI, sull'ordine dei lavori, ritiene che, prima che la Giunta proceda al conferimento di un formale incarico ad un relatore, dovrebbe essere individuata la fonte deputata ad introdurre la disciplina in discussione e definita la relativa procedura di adozione. Per tali ragioni, pur concordando sull'opportunità, condivisa dalla Giunta, di affiancare alla redazione di un « testo unico » sugli obblighi di condotta dei deputati anche una disciplina dell'attività di *lobbying* (nei limiti di competenza della fonte regolamentare), preannuncia un orientamento di astensione del suo gruppo sul conferimento dell'incarico al relatore di redigere una proposta da sottoporre alla Giunta, paventando il rischio che questa possa di fatto introdurre una delega in bianco all'Ufficio di Presidenza.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, concludendo, osserva che, all'esito del dibattito, è emerso un orientamento prevalente favorevole ad affidare al deputato Pisicchio, in qualità di relatore, la definizione di un testo secondo i criteri da lui indicati, che tenga conto sia degli elementi desumibili dalle proposte di modifica al Regolamento

all'esame della Giunta, sia della disciplina vigente presso il Parlamento europeo. Si tratta dunque di completare il percorso istruttorio, comprendendovi anche l'attività di *lobbying* per gli aspetti che interessano la condotta dei parlamentari, al fine di disporre di un quadro più completo, che consenta alla Giunta di individuare con precisione i temi oggetto di decisione.

Invita il relatore a procedere in questo senso, riservandosi di riconvocare la Giunta per proseguire la discussione.

La Giunta concorda.

Esame di questioni relative alle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti.

Laura BOLDRINI, *Presidente*, ricorda che nella Conferenza dei Capigruppo del 1° ottobre è stata esaminata la questione dei tempi molto ristretti a disposizione per l'istruttoria sui testi delle interpellanze urgenti: infatti il Regolamento prevede che quelle da svolgere nella settimana (per prassi, il giovedì pomeriggio o il venerdì mattina) devono essere presentate entro la seduta del martedì.

Di fatto, le interpellanze giungono anche nella tarda serata del martedì e spesso si tratta di testi molto lunghi e complessi. Questo rende particolarmente complicato lo svolgimento, in tempi molto brevi, del vaglio di ammissibilità, senza il quale non si può procedere alla pubblicazione delle interpellanze nell'allegato al resoconto della seduta del martedì stesso.

Nella citata Conferenza dei Capigruppo è emerso un orientamento prevalentemente contrario alla anticipazione del termine di presentazione al pomeriggio del martedì, come proposto dalla Presidenza.

Il Presidente del Gruppo Forza Italia, Renato Brunetta, ha invece ipotizzato di prevedere, quale requisito di ricevibilità, un limite massimo di caratteri del testo delle interpellanze urgenti, che – a tal fine – dovrebbero essere presentate necessariamente in via informatica, utilizzando la firma digitale (oggi facoltativa). In pratica,

ove il testo digitato oltrepassasse il limite di caratteri previsto, il sistema dovrebbe impedirne l'inoltro.

Alla proposta del Presidente Brunetta si sono dichiarati favorevoli i Capigruppo di SEL Scotto, del PD Rosato e del Misto, Pisicchio. Questi ha anzi proposto di estendere lo stesso modello anche alle interrogazioni. In senso contrario si è espresso invece il Presidente del Movimento 5 Stelle Sorial, preferendo l'anticipo del termine di presentazione delle interpellanze alle 17 del martedì (come proposto dalla Presidenza in prima battuta).

Al riguardo, ricorda che un riferimento alla formulazione concisa delle interrogazioni e interpellanze è già presente nel nostro ordinamento: infatti il Regolamento stabilisce che le interrogazioni consistono in una « semplice domanda »; le interpellanze, invece, consistono in una « domanda ». Queste espressioni rendono evidente che tali atti dovrebbero essere formulati in modo sintetico e incisivo: e ciò è confermato anche dalla circolare del Presidente della Camera del 21 febbraio 1996, la quale prevede che « *eventuali motivazioni o premesse sono ammesse nei limiti in cui siano strettamente funzionali all'identificazione o alla costruzione dei quesiti posti al Governo* ».

Un riferimento esplicito alla concisione degli atti di sindacato ispettivo è contenuto anche nello schema di riforma regolamentare adottato come testo-base. Il relatore Melilla ha, tra l'altro, presentato un emendamento per prevedere, di regola, la presentazione degli atti in formato digitale. Fa infine presente che il limite di lunghezza è conosciuto in altre esperienze parlamentari: nel Parlamento europeo, per le interrogazioni a risposta scritta, si richiede che siano presentate in formato elettronico, siano concise, contengano una domanda comprensibile e non superino le 200 parole; riferimenti alla concisione degli atti di sindacato ispettivo sono previsti anche al Bundestag, nella House of Commons, nell'Assemblea nazionale e al Senato francesi.

Poiché comunque la disciplina ipotizzata in sede di Conferenza dei Capigruppo inciderebbe sulle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti (come anche degli altri atti di sindacato ispettivo, se estesa a tutti), la proposta deve essere oggetto di esame da parte della Giunta al fine di pervenire ad una precisazione della disciplina vigente. Si tratta cioè di contemperare il pieno diritto dei deputati e dei Gruppi di presentare e vedere svolti nei termini regolamentari gli atti con l'esigenza di assicurarne – nel rispetto dei principi generali – un adeguato vaglio di ammissibilità e la piena rispondenza della struttura di ciascun atto alla sua funzione.

In relazione all'introduzione di questa nuova disciplina, il Presidente Brunetta avanzava anche il suggerimento di individuare modalità di pubblicazione del tasso di risposta, distintamente per ciascun Ministero, al fine di stimolare il Governo a dare risposte tempestive. In effetti i dati statistici vedono, in questa legislatura, una netta flessione nelle percentuali di risposta agli atti di sindacato ispettivo diversi da quelli caratterizzati da tempi certi. In particolare, ciò si evidenzia in relazione alla percentuale di risposta alle interrogazioni a risposta scritta (*rapporto tra quelle presentate e quelle concluse*), che è scesa dal 28,9 per cento al 22,2 per cento del corrispondente periodo della precedente legislatura, e a quella relativa alle interrogazioni a risposta in Commissione, scesa dal 56,2 per cento al 36,4 per cento. Per le interpellanze ordinarie la flessione è più contenuta (dal 27 per cento al 26,3 per cento), mentre per le interrogazioni a risposta in Aula il dato appare sostanzialmente costante (dal 32,2 per cento al 32,6 per cento).

Ritene, alla luce degli elementi ricordati, di incaricare il collega Ermini di approfondire la questione e di avanzare una specifica proposta da esaminare in una successiva seduta.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO 1

Integrazione del parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1996.

1. Come già precisato nei punti 1.1 e 1.3 del parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1996, gli interventi sull'ordine dei lavori o per richiamo al Regolamento sono ammessi soltanto quando vertono in modo diretto e univoco sulla procedura che, nel momento in cui vengono proposti, è in corso di svolgimento (ad esempio, interventi per proporre una inversione dell'ordine del giorno, o per proporre il rinvio in Commissione di un provvedimento o l'accantonamento di un emendamento o il voto per parti separate, ovvero interventi per chiarire gli effetti preclusivi di una votazione).

2. Tutti gli altri richiami e interventi potranno svolgersi solo al termine della seduta. In via sperimentale e per ragioni di economia procedurale, al fine di contenere entro limiti ragionevoli la durata complessiva della fase degli interventi collocati a fine seduta ciascun intervento non potrà eccedere di regola i due minuti. Al medesimo fine, la Presidenza potrà ridurre ulteriormente tale tempo o differire lo svolgimento degli interventi ad altra seduta ove necessario in relazione al numero delle richieste o alle circostanze concrete (ad esempio, l'ora di conclusione della seduta). Il tempo complessivo destinato a tale fase, comunque non superiore a trenta minuti, è ripartito fra i Gruppi in misura proporzionale alla rispettiva consistenza numerica, assicurando comunque a ciascun Gruppo un tempo minimo pari a due minuti.

3. Ferma restando l'ammissibilità degli interventi di fine seduta per sollecitare lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo

già presentati, non potranno essere ammessi, neppure a fine seduta, interventi per la posizione di questioni attinenti all'indirizzo politico o al sindacato ispettivo per le quali debbono essere utilizzati gli strumenti parlamentari e le procedure (anche di Commissione) appositamente previsti: non si può, infatti, dare luogo surrettiziamente alla trattazione di temi che richiederebbero l'iscrizione di uno specifico punto all'ordine del giorno o che anticipino la discussione di argomenti suscettibili di iscrizione nel calendario dei lavori; e ciò anche per consentire ai deputati interessati di essere preventivamente informati del dibattito e di poterlo seguire.

4. Al fine di consentire alla Presidenza una valutazione circa l'ammissibilità dell'intervento e di rendere conoscibile l'oggetto delle richieste di intervento, è necessario che le richieste siano preventivamente comunicate alla Presidenza, con indicazione del relativo oggetto, entro due ore dall'inizio della fase pomeridiana della seduta ovvero, in caso di seduta solo antimeridiana, entro due ore dal suo inizio. Il Presidente o il Vicepresidente di turno potranno eccezionalmente consentire richieste di intervento tardive, in relazione al loro oggetto. Il Presidente o il Vicepresidente di turno negheranno la parola ove la richiesta non sia riferibile ai criteri sopra esposti o la toglieranno se, nel corso dell'intervento, i deputati se ne discostano.

5. Deroghe a questi criteri potranno essere ammesse soltanto previa consultazione (anche informale) dei Capigruppo, in presenza di ragioni di particolare urgenza

o rilevanza politica o di questioni d'interesse generale (ad esempio, per commemorazioni di particolare rilievo). Vale comunque il principio in base al quale può prendere la parola solo un deputato per

ciascun Gruppo. Resta altresì confermata l'inammissibilità di interventi volti a sindacare o esprimere comunque valutazioni sull'operato di altri organi costituzionali e dei loro membri.

ALLEGATO 2

Obblighi di condotta per i deputati previsti da disposizioni vigenti.**I*****(Dichiarazioni di cariche a fini di verifica di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza)***

(Art. 15 Regolamento della Giunta delle elezioni)

Obbligo: Entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, ovvero dalla data di proclamazione e comunque ogni volta che sia richiesto dalla Giunta **ciascun deputato deve dichiarare al Presidente della Camera le cariche e gli uffici di ogni genere che ricopriva alla data della presentazione della candidatura e quelle che ricopre in enti pubblici o privati, anche di carattere internazionale, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali comunque svolte.** Qualora un deputato assuma una carica o un ufficio successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione entro il termine di trenta giorni.

II***(Finanziamenti ai deputati – divieti).***

(articolo 4 della l. n. 659/1981 e articolo 7 della l. n. 195/1974)

Obbligo: I deputati **non possono ricevere finanziamenti o contributi**, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte **di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime**, ferma restando la loro natura privatistica. Il divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate

da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società diverse dalle precedenti, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Sanzione: In caso di violazione dei divieti è prevista la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate.

III***(Finanziamenti ai deputati – obblighi di dichiarazione).***

(articolo 4 della l. n. 659/1981)

Obbligo: I deputati che ricevano un **finanziamento o contributo per un importo annuo superiore a cinquemila euro** sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, **devono farne dichiarazione** congiunta con il soggetto erogatore, sottoscrivendo un unico **documento, depositato presso la Presidenza della Camera** dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati.

Sanzione: La violazione degli obblighi è punita con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena

accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.

IV

(Obblighi di dichiarazione delle situazioni patrimoniali dei deputati e relativa pubblicità)

(artt. 2-4, 7, 8, 9 della l. n. 441/1982 e articolo 5 del D.l.n. 149 del 2013)

Entro **tre mesi dalla proclamazione** i deputati devono depositare presso l'ufficio di presidenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero»;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero».

Alla dichiarazione debbono essere allegate **le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali finanziamenti o contributi ricevuti previste dalla legge n. 659 del 1981**. I deputati devono corredare le stesse dichiarazioni con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, comunque denominati, a titolo di liberalità per ogni importo superiore alla somma di 5.000 euro l'anno.

Gli adempimenti indicati concernono anche la **situazione patrimoniale** e la **dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela**, se gli stessi vi consentono.

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i deputati **sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale** intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. Anche tale adempimento si estende al coniuge non separato, nonché ai figli e ai parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

Entro **tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio** i deputati sono tenuti a depositare una **dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione**. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

I dati relativi alla **situazione patrimoniale e di reddito dei parlamentari sono pubblicati nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano**, dando evidenza **specifica dei contributi ricevuti, direttamente o a mezzo di comitati costituiti a loro sostegno, superiori a 5.000 euro l'anno**.

Sanzione: Nel caso di **inadempienza** degli obblighi il Presidente della Camera **diffida il deputato ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare**, nel caso di **inosservanza della diffida** il Presidente della Camera **ne dà notizia all'Assemblea**.

V

(Spese elettorali).

(articolo 7 della l. n. 515/93)

Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare

l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta.

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti

correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

La dichiarazione sulle spese sostenute e sulle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale prevista dalla legge n. 441 del 1982 deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione al Presidente della Camera e al Collegio regionale di garanzia elettorale che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste dalla legge n. 441 del 1982, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a cinquemila euro, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 novembre 2015.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo, C. 1751 Businarolo e C. 3433 Ferranti (*Seguito dell'esame e conclusione*)

18

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza della presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo, C. 1751 Businarolo e C. 3433 Ferranti.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 novembre 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, informa che il deputato Colletti ha inviato questa mattina una lettera, nella quale lo stesso comunica alla presidenza di rinunciare all'incarico di relatore del provvedimento in discussione, chiedendo, al contempo, che venga designata quale relatrice per la II Commissione la collega Businarolo, che nel corso della prossima setti-

mana potrà riprendere a partecipare ai lavori parlamentari. Nel prendere atto di tale richiesta, designa, anche a nome del Presidente della XI Commissione, onorevole Cesare Damiano, quale relatrice per la II Commissione la deputata Francesca Businarolo. Comunica, quindi, che sono pervenuti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, salvo il parere della V Commissione, che sarà reso all'Assemblea. Fa presente, in particolare, che la I Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni, che le Commissioni VIII, X e XIV hanno espresso un parere favorevole e che la XII Commissione ha, infine, espresso un nulla osta.

Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, Francesca Businarolo, per la II Commissione, e Floriana Casellato, per la XI Commissione, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. Emendamenti C. 3220 Sorial 19

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. Atto n. 218 (*Seguito dell'esame e rinvio*) 19

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. Nuovo testo C. 3365 Businarolo ed abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XI) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 20

ALLEGATO (*Parere approvato*) 23

COMITATO DEI NOVE

Giovedì 19 novembre 2015.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.

Emendamenti C. 3220 Sorial.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 8.50 alle 9.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva

2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.

Atto n. 218.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2015.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che sono stati trasmessi i rilievi della V Commissione. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. Nuovo testo C. 3365 Businarolo ed abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e XI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che la proposta di legge in esame detta una disciplina volta alla protezione da discriminazioni del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Il nuovo testo della proposta di legge – risultante dall'esame degli emendamenti, profondamente modificato rispetto all'impianto originario del provvedimento che era stato assunto come testo base (la proposta di legge C. 3365 Businarolo) – composto da 2 articoli – detta una disciplina sulla protezione dei dipendenti che segnalano illeciti, che si applica sia al settore pubblico sia a quello privato.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 54-*bis* del TU pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) e concerne la tutela del dipendente pubblico. La riforma prevede, anzitutto, che colui che denuncia in buona fede al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente (individuato, di norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio; negli enti locali, è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della legge n. 190 del 2012) ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione, all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro non può essere – per motivi collegati alla segnalazione – soggetto a sanzioni, licenziato o sottoposto a misura comunque discriminatoria che abbia effetto sulle condizioni di lavoro. L'ambito della segnalazione – comunque

sottratta al diritto d'accesso agli atti previsto dalla legge 241 del 1990 – risulta più ampio rispetto a quello di cui al vigente articolo 54-*bis* del TU pubblico impiego, che si riferisce a « condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza » il dipendente pubblico (mentre l'illiceità della condotta sembra prefigurare un rilievo penale o amministrativo, il riferimento all'abuso appare connotato da un'estensione – se non da genericità – senz'altro maggiore). Anche in tal caso, l'adozione eventuale delle misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati più rappresentativi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che, a sua volta, ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia per le determinazioni di competenza. L'ANAC, se le misure sono adottate dall'ente, applica al responsabile una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro; analoga sanzione (da 5.000 a 20.000) è irrogata se la gestione e l'inoltro della segnalazione non è conforme al citato divieto di accesso agli atti, di cui alla legge 241 del 1990. In particolare, rispetto al vigente articolo 54-*bis*, la disciplina si applica alle segnalazioni fatte dal dipendente pubblico in buona fede, ritenendo tali quelle circostanziate per le quali sia altamente probabile la verifica dell'illecito o dell'abuso; la stessa buona fede è comunque esclusa ove il dipendente abbia agito con colpa grave. Oltre a fornire una definizione di dipendente pubblico, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, è prevista l'estensione della norma ai collaboratori, consulenti con ogni tipologia di incarico o contratto (pur nel silenzio della disposizione è da ritenere che ne debba essere parte in ogni caso la P.A.) nonché ai lavoratori o collaboratori di imprese appaltatrici di opere o di beni e servizi in favore della amministrazione pubblica.

L'articolo 1 prevede poi il divieto di rivelare l'identità del segnalante. Mentre nel procedimento penale la segretezza dell'identità è coperta in relazione e nei limiti del segreto degli atti d'indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura

penale, nel processo contabile, l'identità non può essere rivelata fino alla fine della fase istruttoria; nel procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso (sempre che la contestazione disciplinare sia basata su elementi diversi da quelli su cui si basa la segnalazione); tuttavia, se la contestazione disciplinare è fondata, anche solo parzialmente, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. Va osservato che non si prevede, in ogni caso, la possibilità di segnalazioni in forma anonima. Il comma 5, dell'articolo 1 affida poi all'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la predisposizione di linee guida per la presentazione e gestione delle segnalazioni che garantiscano la riservatezza del dipendente segnalante (si prevedono a tal fine modalità informatiche e strumenti di crittografia). Il comma 6 prevede meccanismi sanzionatori. In primo luogo, qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro. Inoltre, qualora venga accertata l'assenza ovvero la adozione di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni non conformi, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.

Viene poi prevista una clausola di esclusione, secondo cui le nuove disposizioni non si applicano alle segnalazioni che costituiscano reati di calunnia o diffamazione o comunque reati connessi con la denuncia, accertati anche solo da sentenza di condanna in primo grado. Disposizione di analoga finalità è contenuta nell'articolo 54-*bis* del TU pubblico impiego (ma è necessaria la definitività della sentenza). Analogamente, le tutele sono escluse in caso di accertamento, anche con sentenza di primo grado, della responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Se, inoltre, al termine

del procedimento (penale, civile o contabile) o all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC, risulti l'infondatezza della segnalazione e la carenza della buona fede da parte del segnalante, questi è sottoposto a procedimento disciplinare, che può concludersi anche con il licenziamento senza preavviso. In relazione ai profili di compensazione connessi alla segnalazione fondata, il comma 9 prevede, genericamente, che siano riconosciute « forme di premialità » in favore del dipendente; tali forme possono riguardare anche la valutazione della professionalità, da definirsi in sede contrattuale.

L'articolo 2 riguarda la tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato. È modificato a tal fine il decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica: in particolare, è modificato il vigente articolo 6 del decreto legislativo, con riguardo ai modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; l'adozione di tali modelli esclude la responsabilità dell'ente medesimo. Il provvedimento introduce, all'articolo 6 del decreto legislativo 231, tre nuovi commi (2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*), in base ai quali i modelli di organizzazione e gestione debbono prevedere: *a*) a carico dei vertici degli enti o di soggetti da loro vigilati o di coloro che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di illeciti che, in buona fede, ritengano altamente probabile si siano verificati, rilevanti ai sensi del decreto o le violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; *b*) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; *c*) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riserva-

tezza siano opponibili per legge; *d*) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. È fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi, qualora siano accertate in capo al segnalante, anche con sentenza di primo grado, responsabilità di natura penale per i reati di calunnia o diffamazione, o comunque per altri reati connessi con la segnalazione, ovvero responsabilità di natura civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, derivanti dalla falsità della segnalazione; *e*) nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante. È inoltre previsto che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dalla organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Inoltre il licenziamento ritorsivo o

discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. In tali casi, quando risultano elementi di prova della natura ritorsiva e discriminatoria delle misure adottate, spetta al datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza di legittime ragioni a fondamento della stessa.

Osserva, infine, che il contenuto della proposta di legge può essere ricondotto alle materie di potestà legislativa esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *g*) ed *l*), della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. (Nuovo testo C. 3365 Businarolo ed abb.).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3365 Businarolo ed abb., recante, recante « Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » e « ordinamento civile » che rientrano nella potestà legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *g*) ed *l*), della Costituzione;

evidenziato che l'articolo 1 sostituisce l'articolo 54-*bis* del Testo unico sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo che colui che denuncia in buona fede al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione, all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro non può essere – per motivi collegati alla segnalazione – soggetto a sanzioni, licenziato o sottoposto a misura comunque discriminatoria che abbia effetto sulle condizioni di lavoro;

rilevato, al riguardo, che l'ambito della segnalazione risulta più ampio e generico rispetto a quello di cui al vigente articolo 54-*bis* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che si riferisce esclusivamente a « condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza » il dipendente pubblico;

sottolineato che la disciplina recata dal provvedimento si applica alle segnalazioni fatte dal dipendente pubblico in buona fede e che, ai fini della relativa applicazione, l'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 54-*bis*, comma 2, prevede l'estensione della norma, tra gli altri, ai collaboratori, consulenti con ogni tipologia di incarico o contratto in cui, pur nel silenzio della disposizione, sembra potersi ritenere debba essere parte, in ogni caso, la Pubblica amministrazione;

preso atto che l'articolo 1, capoverso articolo 54-*bis*, comma 7, e l'articolo 2, comma 1, capoverso 2-*bis*, lettera *d*), sanciscono una clausola di esclusione delle tutele previste dal provvedimento, secondo cui le stesse non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;

ricordato che una disposizione di analoga finalità è contenuta nel vigente articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001 ai sensi del quale, tuttavia, la clausola di esclusione delle garanzie opera in caso di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile;

rilevato che l'esclusione delle garanzie previste per chi segnali illeciti, a seguito di sua condanna di primo grado per taluni reati, potrebbe essere valutata alla

luce della presunzione di non colpevolezza sino alla condanna definitiva *ex* articolo 27, secondo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, capoverso articolo 54-*bis*, comma 7, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare me-

glio la condotta di abuso che, ai sensi del nuovo articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, può essere oggetto di segnalazione;

b) valutino le Commissioni di merito le disposizioni di cui all'articolo 1, capoverso Art. 54-*bis*, comma 7, e all'articolo 2, comma 1, capoverso 2-*bis*, lettera *d*), alla luce del principio della presunzione di non colpevolezza *ex* articolo 27, secondo comma, della Costituzione.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali. Atto n. 205 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	25
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	32

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni e C. 3384 Marotta (<i>Esame e rinvio</i>)	27
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
---	----

INTERROGAZIONI:

5-06653 Camani: Sui ricorsi contro le decisioni di diniego alle domande di protezione internazionale	30
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	34
5-06648 Tripiedi: Sull'utilizzo dell'immobile ove aveva sede il tribunale di Desio	31
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	38
AVVERTENZA	31

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.05

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali. Atto n. 205.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2015.

Sofia AMODDIO (PD), *relatrice*, rammenta che il collega Colletti, nella seduta dell'11 novembre scorso, aveva manifestato perplessità sulle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, dello stesso provvedimento, dove è previsto che i candidati possano portare per le prove d'esame esclusivamente testi di legge stampati e pubblicati a cura di un editore, ivi incluso l'Istituto Poligrafico e la Zecca dello Stato. Al riguardo, ritenendo di non accogliere i rilievi espressi dal collega, evidenzia che la norma ha lo scopo di scongiurare il rischio che siano introdotti, nella forma di copie

o fotocopie, testi non ammessi. Ritiene, invece, che possa essere accolta l'osservazione, dello stesso collega Colletti, relativa alla necessità di prevedere che, in caso di valutazione negativa del candidato, nel processo verbale se debba dare conto attraverso una adeguata motivazione. Quanto ai rilievi formulati dal collega Dambruoso nella seduta del 17 novembre scorso, ritiene condivisibile la richiesta di inserire, all'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, la previsione dell'obbligo per i consigli dell'ordine di consentire l'iscrizione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione attraverso la posta elettronica certificata. Non ritiene, invece, di poter accogliere i rilievi relativi all'articolo 5, comma 5, dal momento che le disposizioni comunque prevede che la commissione e le sottocommissioni distrettuali procedano alla correzione di tutti gli elaborati nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove. Osserva, infatti, come nello schema di decreto non possa essere inserita una disposizione che preveda un tempo minimo di correzione per ciascun elaborato, né che dello stesso si possa dare conto nel relativo processo verbale. Parimenti, non ritiene condivisibili i rilievi riferiti all'articolo 7, comma 1, dal momento che l'eventuale introduzione nel *data base* anche delle risposte idonee ad una valutazione positiva dei candidati determinerebbe, di fatto, il concreto rischio di esporre gli esaminandi ad un giudizio eccessivamente discrezionale delle commissioni esaminatrici, ove le risposte rese, seppur soddisfacenti, fossero non del tutto conformi a quelle preventivamente inserite del predetto *data base*.

Ciò premesso, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una osservazione e con alcune condizioni (*vedi allegato 1*).

Alessia MORANI (PD) stigmatizza fortemente il fatto che non sia consentito, nel corso dello svolgimento delle prove scritte dell'esame di Stato per l'abilitazione dell'esercizio della professione forense, l'utilizzo, da parte dei candidati, dei codici

commentati, sottolineando come tale limitazione non tenga conto che i codici commentati con la giurisprudenza sono degli ordinari strumenti di lavoro per gli avvocati.

Franco VAZIO (PD), nell'associarsi alle considerazioni testé espresse dalla collega Morani, sottolinea che il candidato, prima dell'esame di abilitazione, è chiamato a svolgere un periodo di praticantato, il cui obiettivo non è certamente lo studio e la conoscenza della giurisprudenza prevalente e consolidata. Sottolinea, infatti, che all'avvocato viene richiesto di svolgere il mandato con professionalità, non dovendo lo stesso, nell'elaborazione degli atti, necessariamente aderire alla prevalente giurisprudenza, che, per altro, può subire frequenti e notevoli mutamenti nel corso degli anni. Nel ricordare che il nostro non è un sistema di *Common law*, nel quale le sentenze costituiscono precedenti insuperabili, osserva l'impostazione dello schema di decreto in discussione, che prevede che il candidato debba dimostrare la conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali, di fatto, sembra presupporre la frequenza di studi e di scuole non prevista dalla legge di delega n. 247 del 2012. Evidenzia, in fine, che la conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali non è prevista quale requisito necessario dalla suddetta legge.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che l'articolo 46, comma 7, della legge n. 247 del 2012 dispone che le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense si svolgano con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Osserva, quindi, che la Commissione, in questa sede, non può procedere alla modifica della richiamata disposizione, essendo chiamata ad esprimere il parere di competenza sullo schema di decreto ministeriale attuativo della delega. Quanto alle modalità di valutazione delle prove scritte ed orali, richiama l'attenzione sul fatto che il medesimo articolo 46, al comma 7, prevede che i candidati debbano

dare dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici. Al riguardo, ritiene tale impostazione del tutto condivisibile, dal momento che i professionisti, nell'esercizio della loro attività, non possono prescindere dalla conoscenza dei principali orientamenti giurisprudenziali.

Andrea COLLETTI (M5S), rileva, preliminarmente, la necessità di procedere alla modifica dell'articolo 46, comma 7, della legge n. 247 del 2012, ritenendo che nel corso dello svolgimento delle prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense debba essere consentito ai candidati l'utilizzo dei codici annotati con la giurisprudenza. Quanto alla proposta di parere testé illustrata dalla relatrice, ribadisce le osservazioni già formulate in merito all'articolo 4, comma 2, ritenendo opportuno procedere, nel corso dello svolgimento delle prove scritte, anziché alla dettatura della traccia del tema, alla stampa e alla distribuzione della stessa ai candidati.

Franco VAZIO (PD) rileva l'opportunità, prima che la Commissione proceda all'espressione del parere di competenza, di avviare una approfondita riflessione in ordine alle questioni evidenziate nel corso del dibattito.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.

C. 2892 Molteni e C. 3384 Marotta.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, prima di svolgere la relazione sulle proposte di legge abbinata ritiene opportuno ricordare che la proposta di legge C. 2892 a sua firma è stata iscritta nel calendario dei lavori della Commissione in quota opposizione su richiesta del gruppo della Lega Nord e Autonomie. Ritiene che tale precisazione sia necessaria considerato che a tale proposta di legge è stata abbinata la proposta di legge C. 3384, presentata dal deputato Antonio Marotta, appartenente ad un gruppo di maggioranza, il quale peraltro è stato nominato correlatore dei due provvedimenti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, assicura l'onorevole Molteni che ai fini della quota opposizione e delle conseguenze regolamentari che ne derivano, è del tutto irrilevante la circostanza che alla proposta di legge del gruppo della Lega Nord e Autonomie sia stata abbinata una proposta di legge presentata da un deputato della maggioranza e che un deputato sempre di maggioranza sia correlatore dei due provvedimenti.

Nicola MOLTENI (LNA), *relatore*, dopo aver ringraziato la Presidente del chiarimento, rileva che le proposte di legge all'esame della Commissione, che constano di un unico articolo, recano modifiche all'articolo 52 del codice penale, in materia di legittima difesa.

In particolare, sottolinea che la proposta di legge C. 2892, come si evince dalla relazione illustrativa, è stata presentata dal gruppo della Lega a seguito dei noti recenti fatti di cronaca relativi a violente aggressioni in abitazioni private a scopo di furto e a rapine presso attività commerciali quali la rivendita di tabacchi, di

prodotti petroliferi o di preziosi, che impongono al legislatore di verificare che il nostro ordinamento sia adeguato per contrastare e prevenire tali fenomeni. Uno degli strumenti di tutela dei cittadini è proprio la legittima difesa. Alla luce di questi recenti fatti, l'istituto della legittima difesa ha presentato alcune lacune che finiscono di ripercuotersi negativamente sui cittadini che difendono la loro vita o propri beni.

In ragione di tale motivazione, prima di passare alla disamina dei contenuti della predetta proposta di legge, ritiene opportuno procedere, preliminarmente, ad una sintetica illustrazione del quadro normativo di riferimento e della relativa giurisprudenza. Al riguardo, rammenta che l'istituto della legittima difesa si colloca tra le cause di giustificazione del reato e trova il suo fondamento nella necessità di autotutela della persona che si manifesta nel momento in cui, in assenza dell'ordinaria tutela apprestata dall'ordinamento, viene riconosciuta, entro determinati limiti, una deroga al monopolio dello Stato dell'uso della forza (*vim vi repellere licet*).

Come stabilito dal primo comma del richiamato articolo 52, ricorda che i requisiti della legittima difesa appaiono quindi: l'esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui); la necessità della difesa; l'attualità del pericolo; l'ingiustizia dell'offesa; il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.

Segnala che il secondo e terzo comma dell'articolo 52 sono stati aggiunti dalla legge n. 59 del 2006 che ha introdotto la cd. legittima difesa domiciliare (o legittima difesa allargata). Mediante il riferimento all'articolo 614 codice penale (violazione di domicilio) è stabilito il diritto all'autotutela in un domicilio privato (secondo comma), oltre che in un negozio o un ufficio (terzo comma). In tali ipotesi, è autorizzato il ricorso a « un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo » per la difesa legittima della « propria o altrui incolumità » o dei « beni propri o altrui ». In relazione alla difesa dei beni patrimoniali, ai fini della sussistenza della scriminante, il reo non deve avere desistito

(dall'azione illecita) e deve sussistere il pericolo di aggressione. Fa presente che, in presenza delle indicate condizioni, è stata introdotta una sorta di presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa. La scriminante prevista dalla legge n. 59 del 2006 è apparsa, a parte della dottrina, caratterizzata da autonomia rispetto all'ipotesi base del primo comma dell'articolo 52, risultando la scriminante da legittima difesa domiciliare assimilata a quella dell'uso legittimo delle armi (articolo 53 codice penale); autonomia che si sostanzia nella deroga alla disciplina generale sulla legittima difesa prevista dalla presunzione di proporzionalità. La corrente di pensiero maggioritaria ritiene, invece, l'ipotesi di cui all'articolo 52, secondo e terzo comma, codice penale, una ipotesi speciale di legittima difesa con la conseguenza che, per la sussistenza della scriminante, devono ricorrere gli altri requisiti di liceità di cui al comma 1 dello stesso articolo 52.

Quanto alla giurisprudenza successiva alla riforma del 2006, segnala che la stessa ha, in definitiva, dimostrato come la presunzione legale introdotta per la violazione di domicilio non sia stata in grado di superare i rigorosi limiti di liceità della legittima difesa previsti dall'articolo 52, primo comma, del codice penale. Tale presunzione, secondo giurisprudenza consolidata, incidendo solo sul requisito della proporzione, non fa venir meno la necessità da parte del giudice di accertare la sussistenza degli altri requisiti, il pericolo attuale, l'offesa ingiusta e la necessità, ed inevitabilità, della reazione difensiva a mezzo delle armi. Come previsto dall'articolo 52, secondo comma, del codice penale, nell'ipotesi in cui l'agredito agisca per difendere beni patrimoniali necessita il duplice requisito della non desistenza e del pericolo di aggressione. Secondo la giurisprudenza, la non desistenza ha bisogno della persistente attualità dell'aggressione al patrimonio; sostanzialmente, il requisito manca se, ad esempio, il ladro si dia alla fuga abbandonando la refurtiva. Al contrario, non vi è desistenza se il ladro si sia dato alla fuga con la refurtiva

(l'aggressione ai beni patrimoniali è, quindi, in corso); in tal caso, di regola, per la sussistenza della legittima difesa manca l'ulteriore requisito del pericolo di aggressione alla vita e all'incolumità del proprietario che solo potrebbe legittimarlo all'uso delle armi. Proprio la legittimità della difesa dei beni patrimoniali è stata oggetto di pronunce che, ferma restando la necessità del doppio citato requisito (non desistenza e pericolo di aggressione), ha sempre valutato rigorosamente anche la presunzione del rapporto di proporzionalità tra difesa e offesa di cui al secondo comma dell'articolo 52. Importanza dirimente continua ad avere, ai fini del giudizio di proporzione, il confronto tra il bene dell'agredito (posto in pericolo dall'aggressore) e il bene dell'aggressore (posto in pericolo dalla reazione dell'agredito). In tale direzione, le posizioni giurisprudenziali (oltre che dottrinarie) in materia appaiono consolidate fin dai primi casi sottoposti al giudizio della Cassazione dopo la riforma del 2006.

Ricorda che, secondo i giudici di legittimità, anche dopo la novella legislativa del 2006, non viene meno il rapporto di proporzione di cui al primo comma dell'articolo 52 codice penale e si concretizza l'esimente quando l'uso di un'arma ha come fine ultimo quello di « difendere la propria o altrui incolumità », ovvero « i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione » (*Cass. sentenza n. 32282 del 29 settembre 2006*). Per la Cassazione, l'uso di un'arma, legittimamente detenuta, per integrare la scriminante della legittima difesa, deve essere vagliato secondo il criterio della proporzione di cui al primo comma articolo 52 codice penale e tale valutazione deve pur sempre operare in relazione alla situazione concreta sussistente nel momento in cui si faccia uso dell'arma. Analoghe posizioni sono state confermate più recentemente: la Cassazione, con la sentenza n. 28802 del 3 luglio 2014, ha ritenuto che, anche la presunzione legale di proporzionalità nella legittima difesa domiciliare non potrà giustificare l'uccisione con uso legittimo delle armi di un

ladro introdottosi in casa quando sia messo in pericolo soltanto un bene patrimoniale dell'agredito (anche nel caso in oggetto, il proprietario, dopo aver sorpreso il ladro in casa, gli aveva sparato dalla finestra della propria abitazione per impedire il furto della propria autovettura).

Segnala che le disposizioni di cui all'articolo 52 del codice penale appaiono, pertanto, del tutto insufficienti a garantire una possibilità di difesa da aggressioni violente, soprattutto nella parte in cui richiedono, affinché ricorra la legittima difesa, la proporzionalità tra difesa e offesa. Esse, infatti, anche alla luce della richiamata interpretazione giurisprudenziale, si sono tradotte nella sostanziale inapplicabilità dell'esimente in esame, finendo, di fatto, con il giovare agli aggressori e penalizzare invece i soggetti aggrediti, che non sempre sono nelle condizioni di poter effettivamente valutare i potenziali connotati offensivi della condotta criminosa.

Ciò premesso, nel passare all'esame dei provvedimenti in discussione, fa presente che la proposta di legge A.C. 2892, sulla falsariga di un'analogia previsione del codice penale francese, introduce una nuova presunzione legale in materia di legittima difesa domiciliare.

In particolare, osserva che la causa di non punibilità dell'articolo 52 ricorre quando l'agredito compie atti volti a respingere l'ingresso (in una abitazione privata o in ogni altro luogo ove sia esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale) mediante effrazione o contro la volontà del proprietario con violenza o minaccia di uso di armi da parte di persona travisata o di più persone riunite. I requisiti sulla cui base opera la presunzione legale riguardano quindi: le modalità del tentativo di ingresso abusivo (con effrazione o comunque con violenza o minaccia di uso di armi o contro la volontà del proprietario); il necessario travisamento dell'imputato o la circostanza che l'ingresso abusivo sia tentato da due o più persone. Oltre che per i citati specifici requisiti, la presunzione legale in esame si caratterizza, rispetto a quella introdotta

dalla legge 59 del 2006, per il mancato riferimento all'uso legittimo delle armi legittimamente detenute e, soprattutto, per il mancato, esplicito riferimento al rapporto di proporzionalità tra offesa e difesa.

Conclusivamente, auspica il contributo costruttivo di tutte le forze politiche, al fine di adottare i necessari correttivi alle disposizioni introdotte nel 2006, che, allo stato, appaiono inadeguate a far fronte all'incremento del tasso di criminalità che si è registrato negli ultimi anni. Al riguardo, evidenzia come il tema relativo alla cosiddetta « legittima difesa domiciliare » debba essere affrontato, prima ancora che in termini squisitamente politici o sull'onda dell'emotività suscitata dai più recenti fatti di cronaca, soprattutto sotto un profilo tecnico-giuridico. Sottolinea che, infatti, l'obiettivo della sua proposta di legge non è quello di legittimare una logica da autentico « *Far West* », bensì quello di garantire un'adeguata tutela ai cittadini a fronte di un'insufficiente risposta da parte dello Stato. Rileva, infine, la necessità che sui contenuti dei provvedimenti in discussione, sia avviato dalla Commissione un articolato ciclo di audizioni, allo scopo di acquisire il contributo di esperti della materia.

Antonio MAROTTA (AP), *relatore*, osserva, preliminarmente, come l'obiettivo delle proposte di legge in discussione non certamente quello di « armare » i cittadini, ma di prevedere significative modifiche, in senso migliorativo, alle disposizioni introdotte a seguito della riforma del 2006. In particolare, rileva come la proposta di legge C. 3384, nel modificare l'articolo 52 del codice penale, è volta a chiarire i limiti di esigibilità, in concreto, del principio di proporzionalità della difesa alla offesa ingiusta, stabilendo che dello stesso non debba tenersi conto nei casi in cui l'offesa sia in concreto imprevedibile o sia arrecata approfittando di condizioni di minorata difesa.

In particolare, precisa come, a tale riguardo, la prospettata modifica dell'articolo 52 del codice penale riguarderebbe

le ipotesi in cui, per circostanze concrete di imprevedibilità delle condotte offensive o per condizioni obiettive di minorata difesa (come nel caso di introduzione notturna nel proprio domicilio in condizioni di scarsa visibilità) il soggetto offeso non si trovi nelle condizioni di valutare l'effettiva potenzialità offensiva della condotta che è costretto a fronteggiare.

Donatella FERRANTI, *presidente*, concorda in merito alla necessità di procedere ad un ciclo di audizioni sulla materia oggetto dei provvedimenti in discussione, secondo modalità che saranno definite in un successivo Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.50 alle 14.55.

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della Giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 15.

5-06653 Camani: Sui ricorsi contro le decisioni di diniego alle domande di protezione internazionale.

Il Viceministro Costa risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vanessa CAMANI (PD), nel dichiararsi soddisfatta della risposta ricevuta dal rappresentante del Governo, esprime particolare apprezzamento per l'avvenuta introduzione, nell'ambito del decreto legge

n. 83 del 2015, di una specifica disposizione volta a prevedere la predisposizione da parte del Consiglio superiore della magistratura di un piano straordinario di applicazioni extra distrettuali, diretto a fronteggiare l'incremento del numero dei procedimenti giurisdizionali connessi alle richieste di accesso a regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti. Esprime, parimenti, apprezzamento per l'avvio di sistemi di digitalizzazione dei procedimenti giurisdizionali, volto a conferire agli stessi maggiore efficienza e rapidità. Sottolinea, in fine, l'importanza, soprattutto nell'attuale contesto storico ed internazionale, di dotare gli uffici giudiziari degli strumenti organizzativi necessari al potenziamento dell'attività istruttoria ed investigativa.

5-06648 Tripiedi: Sull'utilizzo dell'immobile ove aveva sede il tribunale di Desio.

Il Viceministro Costa risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Davide TRIPIEDI (M5S), nel prendere atto della risposta del rappresentante del

Governo, della quale si dichiara non soddisfatto, richiama l'attenzione sulla necessità di adottare urgenti misure in relazione alla grave problematica prospettata nell'atto di sindacato ispettivo in discussione. Auspica, pertanto, che un'adeguata soluzione possa individuarsi nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.

Atto n. 203.

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali. Atto n. 205.**PROPOSTA DI PARERE**

La Commissione Giustizia,

esaminato il provvedimento in oggetto;

premesso che:

il presente schema di regolamento, in attuazione dell'articolo 46, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la « nuova disciplina della professione forense », persegue lo scopo di assicurare, al massimo grado, la regolarità dello svolgimento delle prove dell'esame di Stato per l'esercizio della professione forense e di garantire la serietà delle selezioni dei candidati;

l'impostazione del predetto provvedimento è da ritenersi condivisibile, anche alla luce dei dati statistici riportati nella relazione illustrativa;

rilevato che:

l'articolo 2, al comma 1, prevede che, con decreto del Ministro della Giustizia, vengano indetti gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e siano fissati il termine e le modalità di presentazione delle domande;

il predetto decreto dovrebbe prevedere l'obbligo per gli ordini forensi territorialmente competenti di consentire la presentazione della domanda anche in via telematica, attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata;

ritenuto che:

l'articolo 3, al comma 1, dispone che i temi relativi alle prove di diritto civile e di diritto penale debbano essere formulati in modo da consentire al candidato di sviluppare un parere motivato in relazione ad un caso concreto, affrontando gli eventuali profili di interdisciplinarietà, approfondendo i fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati, e « analizzando » i principali orientamenti giurisprudenziali;

piuttosto che l' « analisi » (termine troppo specifico), dovrebbe essere richiesta al candidato la capacità di argomentare, in via più generale, in ordine agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti; ciò, anche in considerazione del fatto che l'articolo 46, comma 7, della legge n. 247 del 2012 prevede che le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge, senza commenti o citazioni giurisprudenziali;

osservato che:

il medesimo articolo 3, al comma 2, dispone che la formulazione del tema relativo alla redazione dell'atto giudiziario debba consentire al candidato di dimostrare, oltre che la conoscenza del diritto processuale, la sua applicazione pratica e le tecniche di redazione dell'atto, anche « la padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione »;

la norma, che appare formulata in termini quanto mai ambigui e generici, risulta di non agevole applicazione, specie con riferimento alla redazione dell'atto

amministrativo, per il quale risulta difficile ipotizzare modalità di formulazione del tema idonee a consentire al candidato la dimostrazione del possesso di « tecniche di persuasione »;

anche in relazione a tale ipotesi, analogamente a quanto già rilevato con riferimento alle disposizioni di cui al comma precedente, sarebbe necessario, pertanto, prevedere che il candidato possa dimostrare, in luogo della padronanza delle predette « tecniche di persuasione », il possesso di un'adeguata capacità argomentativa;

considerato che:

l'articolo 5, al comma 3, dispone che, in sede di correzione delle prove scritte, la commissione e le sottocommissioni distrettuali siano tenute a verificare, oltre che la coerenza dell'elaborato con il tema assegnato e la corretta applicazione delle regole processuali, anche la conoscenza da parte del candidato degli orientamenti giurisprudenziali;

tale ultimo requisito non dovrebbe, tuttavia, essere considerato quale elemento essenziale della valutazione del candidato, al quale dovrebbe invece essere richiesta, principalmente, la cognizione degli istituti giuridici trattati e delle norme di diritto sostanziale;

evidenziato che:

l'articolo 5, al comma 7, e l'articolo 6, al comma 8, nel disciplinare, rispettivamente, le modalità di correzione degli elaborati scritti e di svolgimento delle prove orali, prevedono che, in caso di valutazione negativa del candidato, se ne debba riportare, nel processo verbale, « succinta » motivazione;

in base ai principi generali dell'ordinamento, ogni provvedimento amministrativo deve essere adeguatamente motivato;

andrebbe, quindi, espunto dalle disposizioni sopra richiamate il termine « succinta » e, in via di stretta correlazione, previsto espressamente che dalla motivazione debbano risultare gli elementi posti alla base della valutazione negativa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: « analizzando i » con le seguenti: « argomentando in ordine ai »;

2) all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: « della padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione » con le seguenti: « di una adeguata capacità argomentativa »;

3) all'articolo 5, comma 3, sostituire la parola: « degli » con le seguenti: « del diritto sostanziale anche con riferimento agli »;

4) all'articolo 5, comma 7, ultimo periodo, sopprimere la parola: « succinta », e dopo la parola: « motivazione » aggiungere le seguenti: « dalla quale risultano gli elementi posti a base del giudizio »; conseguentemente, all'articolo 6, comma 8, ultimo periodo, sopprimere la parola: « succinta », e dopo la parola: « motivazione » aggiungere le seguenti: « dalla quale risultano gli elementi posti alla base del giudizio »;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo, valuti il Governo l'opportunità aggiungere il seguente: « I consigli dell'ordine devono prevedere la possibilità di presentare la domanda anche attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata ».

ALLEGATO 2

5-06653 Camani: Sui ricorsi contro le decisioni di diniego alle domande di protezione internazionale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto ispettivo in oggetto, l'onorevole Camani ripropone il delicato tema su cui questo Ministero è stato chiamato ad esprimersi in occasione delle mozioni presentate lo scorso 28 ottobre.

Ci sia permesso ripercorrere, con alcuni dettagli più specifici, l'impianto argomentativo illustrato in quella sede.

Il tema in esame rappresenta una delle questioni più complesse ed urgenti che il nostro Paese e la comunità internazionale sono chiamati ad affrontare ed è una priorità dell'azione di Governo, tanto sotto il profilo dell'adeguamento della normativa vigente che sotto quello delle misure organizzative necessarie a fronteggiare nella maniera più efficace le connesse esigenze.

Il Ministro della Giustizia ha, peraltro, da tempo riservato al tema estrema attenzione.

L'esame della materia in questione, di indubbia ed evidente delicatezza, impone in via preliminare la ricostruzione dell'attuale stato della normativa e delle competenze dei soggetti chiamati – a vario titolo e nelle diverse fasi del procedimento – alla verifica dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria.

È opportuno preliminarmente ricordare che l'adozione del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015 – che novellando integralmente il decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008, ha dato attuazione alle direttive dell'Unione Europea n. 32 e n. 33 del 2013 – e l'emanazione del relativo regolamento di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica

n. 21 del 12 gennaio 2015, entrambi in vigore dal 15 settembre 2015, hanno profondamente innovato il procedimento amministrativo, allo scopo di introdurre, all'interno degli Stati membri, procedure comuni con riguardo al riconoscimento e alla revoca dello *status* di protezione internazionale.

Si è in tal modo previsto che lo straniero che intenda ottenere protezione debba presentare la domanda di asilo, all'ufficio di polizia di frontiera o alla Questura competente, i quali informano il richiedente della procedura da seguire, dei suoi diritti e dei suoi doveri. Ove la domanda sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospende il procedimento e dà immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni, nonché al giudice tutelare per la nomina del tutore.

Come è noto, gli organi di prima istanza sono le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, la cui presenza sul territorio italiano è stata più che raddoppiata, portandoli dai 20 iniziali agli attuali 41, con provvedimenti emessi da questo Governo nel corso del 2014, proprio per rispondere al consistente aumento delle domande.

Come riferito dal Ministero dell'Interno tali misure hanno già prodotto apprezzabili risultati: infatti, dall'inizio dell'anno alla data del 10 ottobre, le istanze definite dalle Commissioni territoriali sono state 46.490, con un aumento di circa il 70 per cento rispetto all'analogo periodo del 2014 e si attendono risultati ancora più significativi nel prosieguo, considerato che le

neoistituite Commissioni e sezioni stanno operando solo ora a pieno ritmo e che ancora non è stato ancora raggiunto il tetto massimo di 50, essendo per ora operative – come detto – 41 Commissioni.

La Commissione territoriale istruisce la pratica e provvede al colloquio personale con il richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide entro i tre giorni feriali successivi, prorogabili solo in casi eccezionali.

All'esito dell'istruttoria, la Commissione territoriale riconosce lo *status* di rifugiato o la protezione sussidiaria, ovvero rigetta la domanda per manifesta infondatezza o per mancanza dei presupposti. Avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Merita essere evidenziato, a tal riguardo, che sono stati oggetto di specifica considerazione i casi in cui il ricorrente sia stato raggiunto da un provvedimento di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione, ed è stata in tal caso prevista una riduzione dei termini della metà, al fine di rendere ancora più tempestiva la procedura.

Quanto al procedimento giurisdizionale, il giudice dell'opposizione decide con rito camerale e il suo sindacato, peraltro, investe il diritto assoluto dello straniero ad ottenere la forma di protezione che l'ordinamento gli riconosce in relazione alla sua condizione individuale e alla situazione del suo Paese di provenienza. Anche per questo è previsto che il cittadino straniero sia assistito da un avvocato, con possibilità di ammissione al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni di legge.

La competenza per queste controversie è attribuita al Tribunale in composizione monocratica del capoluogo del distretto di Corte di Appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento impugnato e, nel caso in cui il ricorrente sia ospitato in una struttura del sistema di protezione o trattenuto in un centro di identificazione ed espul-

sione, al Tribunale del capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro.

In tale quadro normativo, come anticipato, al fine precipuo di contenere la durata dei procedimenti giurisdizionali, questo Governo, con il decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015, ha introdotto un termine di sei mesi, dalla presentazione del ricorso, per la decisione da parte del Tribunale, ed analogo termine per il giudizio di appello e per quello avanti la Suprema Corte.

Ciò premesso, con riguardo al quadro normativo di riferimento, occorre sottolineare che l'emergenza rappresentata dal consistente incremento dei ricorsi presentati ai Tribunali avverso le decisioni di diniego alla domande di protezione internazionale assunte dalle Commissioni territoriali competenti ha indotto il Governo e il Ministero della Giustizia ad assumere una serie di misure volte a dotare gli uffici giudiziari maggiormente interessati di più adeguate risorse umane e strumentali.

Com'è noto, in sede di conversione del decreto legge n. 83 del 2015, è stata introdotta una specifica disposizione – articolo 18-*ter* – con cui si prevede che il Consiglio superiore della magistratura predisponga « un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione ».

Il Ministro della Giustizia ha, peraltro, offerto all'organo di autogoverno la più ampia collaborazione al fine dare completa e tempestiva attuazione alla nuova previsione normativa. Il Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 23 settembre scorso, ha già avviato il monitoraggio finalizzato alla pubblicazione degli interpelli rivolti ai magistrati da destinare agli uffici giudiziari che hanno registrato i maggiori incrementi del numero di procedimenti giurisdizionali.

Il Ministero, per la parte di propria competenza, si è impegnato ad assicurare la spedita definizione delle procedure di applicazione extradistrettuale e, al contempo, sta elaborando nuove strategie per affrontare le criticità che i considerevoli flussi di migranti inevitabilmente comportano. E chiaro, infatti, che la portata epocale del fenomeno impone, in modo ineludibile, la necessità di esaminare strumenti nuovi ed ulteriori che consentano di fronteggiare l'emergenza mediante una gestione tempestiva ed efficace, che passi anche attraverso una sensibile riduzione dei tempi di esame delle domande di asilo.

Sul punto, però, un dato deve essere adeguatamente evidenziato: le modifiche legislative più recenti sono già andate complessivamente nella direzione della riduzione dei tempi processuali.

È proprio di questi giorni la notizia che nell'ultima edizione del rapporto « Doing Business » l'Italia ha registrato un miglioramento davvero notevole anche nel comparto giustizia, scalando così ben 37 posizioni, anche grazie alle riforme introdotte in materia di processo civile e di digitalizzazione dello stesso che stanno avendo effetti anche sui tempi di definizione dei processi.

Ed è sempre nell'ambito delle scelte sinora compiute da questo Governo in materia di Giustizia – le quali, come appena rilevato, stanno già dimostrando la loro efficacia – che si è provveduto a stabilire, con l'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011, così come modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera a), nn. 1), 2) e 3), decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che alle controversie giurisdizionali in materia di riconoscimento della protezione internazionale si applichi il rito sommario di cognizione, che è un rito deformalizzato, anche in fase istruttoria.

La fase giurisdizionale prende, dunque, avvio con l'impugnazione avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale

sulla revoca o sulla cessazione dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria.

Al fine di apprestare la massima tutela all'interessato, la proposizione del ricorso giurisdizionale sospende, automaticamente ed *ex lege*, l'efficacia esecutiva del provvedimento della Commissione impugnato, salvo che in alcune ipotesi tipiche, nelle quali si ravvisi un *fumus* di manifesta infondatezza o della strumentalità del ricorso.

È anche importante ricordare che il Disegno di legge delega sulla riforma del processo civile, attualmente all'esame della Camera, prevede l'attribuzione delle controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale disciplinate dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 alle Sezioni della famiglia, istituite presso il Tribunale ordinario. Ciò consentirà una maggiore concentrazione della materia, rispetto all'attuale frammentazione, nonché, un complessivo accrescimento della specializzazione dei magistrati addetti a tale sezione.

Sono, inoltre, allo studio ulteriori proposte normative di modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011, sempre finalizzate ad accelerare i tempi di definizione e a semplificare i procedimenti giurisdizionali, anche attraverso l'istituzione di una sezione specializzata per la protezione internazionale, sul modello del Tribunale delle imprese.

In attesa della evoluzione di tali iniziative sono già in atto diversi interventi, di natura organizzativa, non meno importanti dei primi, finalizzati ad assicurare sin dall'immediato una adeguata gestione dei flussi procedurali in materia. È stata infatti già data indicazione alla competente Direzione Generale dei sistemi informativi di valutare le soluzioni di digitalizzazione dei flussi relativi a tale procedura, specie nella fase di trasmissione dalla sede amministrativa alla fase giurisdizionale.

Come noto, la digitalizzazione comporta non solo una maggiore efficienza dei

procedimenti, ma anche una progressiva contrazione dei tempi, specie perché elimina alcune fasi di lavorazione delle cancellerie.

Tale processo di innovazione partirà necessariamente da alcune sperimentazioni.

Presso il Tribunale di Catania – che, notoriamente, registra un imponente contenzioso in materia – è già stato avviato un progetto innovativo finalizzato alla digitalizzazione dei flussi di comunicazione e di accettazione con le Commissioni Territoriali, proprio allo scopo di risolvere le criticità finora rilevate, relative per lo più alla acquisizione in sede giurisdizionale delle informazioni e dei documenti già in possesso delle predette Commissioni nella fase amministrativa.

È, inoltre, allo studio della competente articolazione del Ministero della Giustizia l'estensione di tale modello a tutti gli uffici giudiziari.

Con riferimento alle misure organizzative, si fa presente come il programmato ingresso di nuove risorse di personale amministrativo destinati agli uffici giudiziari, possa costituire valido supporto alla più celere definizione anche di tipologie di procedimenti nella materia oggi in discussione. In questi giorni si stanno, infatti, completando le procedure relative al bando per mobilità di 1031 posti – pubblicato nel novembre 2014 ed integrato nel 2015 – e ulteriori previsioni di assunzione di personale in mobilità provinciale sono contenute nella legge di stabilità 2015 e nel disegno di legge di stabilità 2016.

ALLEGATO 3

5-06648 Tripiedi: Sull'utilizzo dell'immobile ove aveva sede il tribunale di Desio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mediante l'atto ispettivo in oggetto, l'onorevole interrogante individua talune criticità strutturali della ASL di Desio con particolare riguardo agli accessi per persone con disabilità e, dopo aver segnalato una serie di attività poste in essere dalla stessa ASL per la riorganizzazione della rete territoriale delle proprie strutture, chiede di conoscere quali siano i motivi per i quali, nonostante le iniziative intraprese in tal senso, non sia ancora stata rilasciata l'autorizzazione da parte del Ministro della giustizia in merito all'utilizzazione dell'immobile dell'ex tribunale di Desio, attualmente dismesso.

Premessa doverosa per una corretta definizione del tema proposto è quella che ricorda come l'opera di razionalizzazione territoriale intrapresa con il decreto legislativo n. 155 del 2012 abbia comportato, tra l'altro, l'estinzione delle articolazioni distaccate di Tribunale, con conseguente dismissione degli edifici in precedenza destinati a sede di uffici giudiziari.

Tale situazione, che ha interessato l'intero territorio nazionale, ha infatti determinato, così come per l'ex tribunale di Desio, la temporanea dismissione di alcuni immobili, in attesa di una loro diversa utilizzazione.

In tale contesto si è, quindi, esplicitata ed attualmente prosegue l'attività di riordino e riorganizzazione della competente Direzione generale per le risorse materiali del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria di questo Dicastero la quale, non ha mancato di indagare le diverse realtà territoriali ed interloquire con le autorità locali al fine di puntualizzare gli aspetti di

opportunità circa la valorizzazione dell'impiego degli immobili interessati dalla riforma della geografia giudiziaria.

Anche nel caso che qui occupa tale complessa attività non è stata in alcun modo trascurata o rallentata, trattandosi di un immobile che è di proprietà comunale, ma che risulta attualmente gravato da vincolo di utilizzo per ragioni di giustizia.

Ciò che piuttosto appare opportuno segnalare è come l'attualità dell'interesse alla destinazione del predetto edificio a sede dell'ASL di Monza e Brianza risulti temporalmente recente, collocandosi in epoca successiva non soltanto al menzionato protocollo di intesa tra ASL e Comune di Desio approvato in data 26 novembre 2013, ma anche alla richiesta di finanziamento, che è stata presentata in data 4 aprile 2014 dalla Direzione dell'ASL alla Regione Lombardia per ottenere i fondi necessari alla riqualificazione ed adeguamento della sede dell'ex Tribunale di Desio, ma che è stata respinta in data 8 maggio 2014 per mancato rispetto del termine perentorio di presentazione fissato alla data dell'8 novembre 2013.

Dalla istruttoria compiuta e dalle informazioni acquisite dalla Regione Lombardia risulta, infatti, che in merito alla istanza di accesso all'utilizzo dei fondi per la riqualificazione dell'edificio ex sede del Tribunale di Desio, di proprietà del Comune di Desio e da destinare alla sede dell'ASL Monza e Brianza, la Regione Lombardia ha espresso parere negativo, argomentando il diniego in quanto « istanza di finanziamento estemporanea

non rientrante nell'ambito di una cornice programmatica », segnalando, altresì, la possibilità di riproporre il progetto in coerenza con le regole e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, nell'ambito della programmazione 2014, oggetto di specifico provvedimento regionale.

Si precisa, tuttavia, che l'ASL Monza e Brianza non ha dato seguito ad ulteriori richieste di finanziamento.

Come riferito dalla competente Direzione generale, allo stato l'immobile in precedenza destinato alla soppressa sezione distaccata di Desio, risulta essere di proprietà comunale ma, in quanto interessato da interventi edilizi finanziati con fondi statali, è ancora gravato da vincolo di utilizzo per ragioni di giustizia.

È in tale vincolo e nelle ragioni sottese alla sua permanenza e, non certo in una ipotizzata inerzia di questa Amministrazione, che va rinvenuta la ratio della necessaria autorizzazione da parte della competente Direzione Generale ad una diversa destinazione dell'immobile. Vale al riguardo segnalare che il vincolo suddetto persiste su tale immobile indipendente-

mente dall'attualità o meno del mutuo ottenuto dal Comune di Desio ai sensi dell'articolo 19 legge n. 119 del 1981 da parte della Cassa Depositi e Prestiti ed oggi integralmente estinto da parte del Comune stesso.

L'esame della questione dovrà peraltro tenere conto degli esiti dell'iter del DDL stabilità 2016, dal momento che alcuni emendamenti presentati proprio in questi giorni possono avere alcune ricadute sulla tematica generale degli immobili con vincolo di utilizzo per ragioni di giustizia che il sindacato ispettivo proposto dall'onorevole Tripiedi ha posto oggi in rilievo.

Fatte, quindi, le doverose precisazioni del caso, si assicura che sarà prestata la massima attenzione alle valorizzate esigenze del Comune e dell'ASL di Desio, fermo restando che il rilascio dell'autorizzazione dell'immobile per finalità estranee a quelle normativamente previste, dovrà essere necessariamente oggetto di un accurato accertamento – attualmente in corso – quanto alla assoluta non utilità della sede ai fini dei servizi di competenza del Ministero della giustizia.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07042 Manlio Di Stefano: Sui rapporti tra Italia e Siria	40
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	42

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Mario Giro.

La seduta comincia alle 14.30.

5-07042 Manlio Di Stefano: Sui rapporti tra Italia e Siria.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Manlio DI STEFANO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, osservando che si tratta di un tema di grande interesse ed attualità, già oggetto di attenzione sia in Assemblea sia in Commissione. Nel ricor-

dare che, come peraltro rilevato da importanti attori internazionali, quali il mediatore Staffan de Mistura, la soluzione della questione siriana non possa prescindere dal coinvolgimento del governo siriano, e ciò anche con riferimento all'espansione del *Daesh* sul territorio, e all'imponente ondata migratoria conseguente la crisi stessa, chiede al Governo quali iniziative intenda intraprendere per ripristinare i rapporti diplomatici con la Siria, anche attraverso un impegno in sede europea finalizzato alla rimozione dell'*embargo* verso il governo di Assad, sottolineando che tale richiesta del Movimento 5 Stelle muove in particolare dalla necessità di aiutare la popolazione siriana, vittima non solo della guerra in corso, ma anche delle stesse drammatiche conseguenze delle sanzioni decretate contro il regime di Assad, che si sono peraltro dimostrate del tutto inefficaci.

Il sottosegretario Mario GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Manlio DI STEFANO (M5S), replicando, ribadisce l'inefficacia delle sanzioni

decretate contro il governo di Assad, che hanno causato grandi sofferenze al popolo siriano. Invita pertanto il Governo a riconsiderare la strategia in atto, anche per non ripetere gli errori commessi rispetto alla gestione della crisi libica, facendo pressione anche sugli alleati francesi e statunitensi allo scopo di individuare una soluzione alla crisi in atto che possa garantire il cessate il fuoco e la fine della

«fornace siriana». Richiama pertanto la necessità del ristabilimento di relazioni diplomatiche con il governo di Bashar al-Assad.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO

5-07042 Manlio Di Stefano: Sui rapporti tra Italia e Siria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito dello scoppio della crisi siriana e della repressione attuata dal Governo di Damasco contro l'opposizione abbiamo deciso in sintonia con i nostri *partner* della UE di porre in essere, fin dal gennaio 2012, un articolato *corpus* normativo (Regolamento 36/2012) contenente misure sanzionatorie contro le persone fisiche e giuridiche associate al regime siriano, e le attività a vario titolo connesse al finanziamento di quest'ultimo.

A seguito dell'acuirsi della repressione in Siria – al riguardo vorrei ricordare che il dittatore Assad è il responsabile della più drammatica crisi umanitaria degli ultimi anni, che ha causato 250.000 morti e milioni di rifugiati –, l'Italia, dalla prima metà del 2012, ha sospeso il dialogo politico con il governo di Damasco, come peraltro hanno fatto i nostri principali *partner* internazionali. Da parte siriana è stata successivamente decisa la chiusura unilaterale dell'Ambasciata siriana a Roma. L'Italia a tutt'oggi ha un Incaricato d'affari formalmente accreditato a Damasco, che svolge dal Libano una limitata serie attività di carattere consolare e amministrativo.

Nonostante questa situazione, l'Italia continua a lavorare con grande impegno affinché il dialogo e la diplomazia possano in futuro prevalere. Per questo abbiamo contribuito in modo convinto alla recente istituzione del Gruppo Internazionale di Sostegno alla Siria, che ha dato nuovo impulso al *volet* politico-diplomatico, riunendo per la prima volta attorno a uno stesso tavolo i principali attori regionali (incluso l'Iran, escluso dai precedenti formati). Oggi sempre più i

Paesi convergono sulla posizione fatta propria dall'Italia già da tempo e che il Ministro Gentiloni ha più volte avuto modo di ribadire anche in questo Parlamento: l'opzione militare non può essere risolutiva, ed è diventata ormai prioritaria e improcrastinabile una soluzione politica credibile e inclusiva del conflitto in Siria che conduca ad una transizione senza vuoti di potere a Damasco.

In questo spirito, nella riunione del Gruppo di Sostegno svoltasi a Vienna lo scorso 14 novembre, sono stati definiti i contorni di un percorso politico inclusivo, sotto egida ONU, in cui possano trovare un'adeguata espressione tutte le forze politiche siriane che aderiscono ai principi guida identificati dalle consultazioni di Vienna, e segnatamente un impegno alla unità, indipendenza, integrità territoriale, carattere non settario della Siria e l'impegno a preservare le istituzioni statali del Paese nonché a garantire la protezione dei diritti di tutti i siriani a prescindere dall'etnia o dalla confessione religiosa. Tale percorso prevede l'elaborazione di una nuova Costituzione, e che si tengano entro 18 mesi libere elezioni, sotto la supervisione dell'ONU. Parallelamente al processo politico, il percorso avviato a Vienna si prefigge come obiettivo il raggiungimento di un cessate-il-fuoco, promuovendo misure di *confidence building* a carattere umanitario, e impegnandosi a far adottare in Consiglio di Sicurezza una Risoluzione per il cessate il fuoco.

In questo quadro, una ripresa del dialogo politico con la Repubblica araba siriana non è per il momento all'ordine del

giorno, così come non lo sono eventuali modifiche del quadro sanzionatorio vigente. Ci riserviamo di valutare tempi e modi per cambiare orientamento, sulla base di quella che sarà l'evoluzione del processo politico sopra delineato. È al momento prematuro esprimersi sulla percorribilità della *road map* definita a Vienna o sulla possibilità di pervenire ad

un cessate il fuoco. Il Governo tuttavia farà tutto il possibile, in coordinamento con i principali *partner* europei e internazionali, per favorire un esito positivo di tale percorso, con l'obiettivo di aiutare il popolo siriano a voltare definitivamente pagina sul passato, e ritrovare al più presto una durevole prospettiva di pace e prosperità.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2015 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 224 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ... 44

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 45

5-07040 Frusone: Sulle notizie riguardanti l'acquisizione di parti di velivolo F-35 nella versione a decollo verticale 45

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 46

5-07041 Artini: Sulle iniziative atte a garantire la sicurezza del personale italiano operante sui velivoli *Eurofighter Typhoon* 45

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 47

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2015 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.

Atto n. 224.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli im-

pianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda, quindi, che nella precedente seduta il relatore, deputato Zanin, introducendo l'esame del provvedimento, ha formulato una richiesta di chiarimenti e che il rappresentante del Governo si è riservato di renderli in una successiva seduta.

Il sottosegretario Domenico ROSSI informa la Commissione che il dicastero della difesa sta predisponendo una nota di risposta recante i chiarimenti chiesti dal relatore e dagli altri commissari.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.10.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-07040 Frusone: Sulle notizie riguardanti l'acquisizione di parti di velivolo F-35 nella versione a decollo verticale.

Luca FRUSONE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come la notizia relativa alla costruzione, da parte della BAE Systems, della prima sezione della coda di un velivolo F-35 a decollo verticale da consegnare all'Aeronautica militare italiana appaia in contrasto con quanto comunicato al Parlamento dalla ministra della difesa in merito all'acquisto di tali aerei da parte dell'Italia.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luca FRUSONE (M5S) prende atto che il Governo conferma che corrisponde al vero che la BAE Systems ha preparato parti di un velivolo F-35B destinato all'Aeronautica militare italiana. Quanto poi al fatto che non ci sarebbe un impegno all'acquisto da parte dell'Italia e che l'azienda agirebbe a proprio rischio in funzione di una prevista acquisizione, oc-

corre domandarsi se la BAE Systems sia così sprovvista da avviare la produzione di componenti dell'F-35B anche in assenza di un ordine oppure se sia sicura che l'ordine di acquisto verrà presto perfezionato. Ritiene questa seconda ipotesi più realistica, anche in considerazione del fatto che dall'ultimo Documento programmatico pluriennale (DPP) del Ministero della difesa risulta che il costo finale complessivo del programma relativo all'acquisto dei velivoli F-35 sarà di circa 13 miliardi di euro. Si dichiara, quindi, soddisfatto della risposta, rammaricandosi tuttavia per gli elementi di conferma che questa fornisce riguardo alla volontà del Governo di proseguire nel programma di armamento.

5-07041 Artini: Sulle iniziative atte a garantire la sicurezza del personale italiano operante sui velivoli *Eurofighter Typhoon*.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come questa prenda le mosse dalla decisione del Ministero della difesa tedesco di sospendere temporaneamente le consegne degli aerei *Eurofighter Typhoon* in considerazione della emersione di difetti strutturali tali da rappresentare un rischio per la navigazione aerea e per i piloti.

Il sottosegretario Domenico ROSSI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) si dichiara soddisfatto della risposta, che giudica ampia, dettagliata e pertinente. In particolare, reputa interessante l'informazione fornita riguardo alla decisione presa dall'Italia, insieme ad altri Paesi partner del consorzio, di avvalersi degli strumenti contrattuali a disposizione per trattenere una quota del pagamento dei velivoli al momento in consegna fino alla definitiva soluzione del problema riscontrato.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-07040 Frusone: Sulle notizie riguardanti l'acquisizione di parti di velivolo F-35 nella versione a decollo verticale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero rappresentare, in premessa, che nel Documento programmatico pluriennale 2015 sono state fornite ampie indicazioni sullo stato di avanzamento e sugli impegni assunti per il programma F-35, sui ritorni economici e occupazionali previsti nonché sugli indirizzi governativi. Mi preme ribadire ancora una volta che le comunicazioni in materia sono sempre state improntate alla massima trasparenza, correttezza d'informazione e onestà d'intenti.

Ciò detto, dal profilo di acquisizione previsto e in linea con quanto approvato in sede parlamentare, si conferma che gli unici impegni contrattuali sino ad ora assunti dall'Italia riguardano 8 velivoli. Tale fatto è chiaramente evidenziato anche nella « Nota Aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l'anno 2016 » (trasmessa dal Ministero della Difesa al Parlamento il 9 novembre 2015).

Nel merito delle questioni poste, va detto che le lavorazioni svolte dalla BAE a

cui si fa riferimento con l'atto in discussione, riguardano componenti del velivolo, i cosiddetti *long lead items*, che devono essere ordinati con notevole anticipo. Tali parti sono realizzate in funzione di una presunta pianificazione di acquisizione.

In presenza di una variazione di pianificazione o di una rimodulazione dei quantitativi da ordinare, come già accaduto in passato, queste parti possono essere destinate ad altre nazioni *partner* del programma che abbiano priorità diverse.

È utile evidenziare, inoltre, che le ditte e i relativi fornitori, per evitare l'interruzione della linea di produzione, tendono – a proprio rischio – a proseguire le lavorazioni pur in assenza di un impegno contrattuale definitivo di acquisizione dei velivoli. È evidente che tali attività addizionali, qualora non venisse firmato il citato contratto, rimarrebbero a carico delle ditte che, in alcun modo, potrebbero rivalersi sul potenziale cliente.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-07041 Artini: Sulle iniziative atte a garantire la sicurezza del personale italiano operante sui velivoli *Eurofighter Typhoon*.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'F2000 è un programma quadri-nazionale costituito da Italia, Germania, Spagna e Regno Unito.

La produzione dei velivoli è suddivisa tra le rispettive EPC (*European Partner Company*), ovvero l'italiana AleniaAermacchi, la BAE System britannica e Airbus Defence & Space tedesca e spagnola.

In particolare, la sezione di coda, menzionata nel quesito, è prodotta dalla BAE System.

Il velivolo F2000, in dotazione all'Aeronautica Militare dal 16 marzo del 2004, ha totalizzato più di 65.000 ore di volo in Italia e più di 300.000 in Europa, se si considera l'attività svolta dalle altre Forze Aeree.

Venendo ai quesiti dell'interrogante, in virtù dei processi di controllo e qualità, che vengono regolarmente svolti all'interno delle industrie, è stato riscontrato che la cianfrinatura dei fori di alloggiamento di alcuni bulloni posti alla base del timone direzionale è risultata essere stata effettuata con un raggio di svasatura più ampio di quello necessario.

Queste evidenze raccolte dall'industria sono state correttamente e prontamente riportate all'attenzione delle Nazioni e delle autorità responsabili per la certificazione e l'aeronavigabilità.

Tutte le Nazioni, quindi, compresa la Germania, sulla base delle evidenze rese disponibili dall'industria, hanno valutato che l'inconveniente riscontrato non compromette la sicurezza del volo e, pertanto, non sono state imposte limitazioni all'utilizzo dei velivoli, prevedendo, tuttavia, a

titolo precauzionale, ispezioni periodiche atte a verificare l'integrità dell'accoppiamento.

La decisione della Germania di sospendere temporaneamente l'accettazione dell'ultima *tranche* di velivoli, attualmente in consegna, riguarda i processi di natura Tecnico/Amministrativa disciplinati da normative di quella nazione.

L'Italia, congiuntamente alla Spagna e al Regno Unito si è avvalsa degli strumenti contrattuali procedendo a trattenerne, per i velivoli al momento in consegna, una quota parte del pagamento (definita contrattualmente « ritenzione ») fino a soluzione certificata del problema, tenuto conto, comunque, che sui velivoli attualmente in produzione il problema è stato sanato.

Inoltre, sui velivoli attualmente in linea, come detto, considerato che l'inconveniente non compromette la sicurezza del volo, saranno le ispezioni cadenzate periodicamente a verificare il persistere dell'integrità della parte strutturale in questione e sarà cura dell'industria porvi, eventualmente, rimedio.

In conclusione, si ribadisce l'efficacia e l'importanza dei processi di controllo di qualità dell'industria aerospaziale europea, e degli enti nazionali preposti per la certificazione e l'aeronavigabilità che hanno consentito di riscontrare l'inconveniente tecnico riportato dall'interrogante.

Relativamente all'inconveniente verificatosi in Germania per lo sgancio accidentale di una tanica di carburante in

fase di rullaggio, si rappresenta, come riferito dallo Stato maggiore dell'Aeronautica, che:

l'evento non ha alcuna correlazione con i profili di qualità delle bullonature in oggetto dell'interrogazione;

l'investigazione condotta dall'industria ha escluso che l'evento potesse essere

attribuito a fattori tecnici, individuando come causa dell'incidente, errori manutentivi durante la fase d'installazione. Pertanto, in via precauzionale, la ditta ha raccomandato procedure addizionali di controllo finalizzate a garantire la corretta installazione delle taniche. Tali raccomandazioni sono già state recepite in ambito nazionale.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Atto n. 211 (Rilievi alla X Commissione) (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Valutazione favorevole*) .. 50

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 221 (Rilievi alla VII Commissione) (*Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Valutazione favorevole*) 50

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015. C. 3332 Governo. (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 51

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014. C. 3302 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 52

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004. (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 52

INTERROGAZIONI:

5-06356 Senaldi e altri: Sulla disciplina relativa al corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà 54

ALLEGATO (*Testo della risposta*) 56

5-06038 Grillo e altri: Sulle criticità finanziarie del bilancio del comune di Catania 55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 55

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. —

Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

Atto n. 211.

(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della relazione in oggetto, rinviato nella seduta del 17 novembre 2015.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, nella precedente seduta, la relatrice aveva chiesto alla rappresentante del Governo alcuni chiarimenti riguardanti la relazione in esame.

Il Viceministro Luigi CASERO assicura che l'ulteriore stanziamento del disegno di legge di stabilità 2016 (A.S. 2111), che prevede in Tabella E il rifinanziamento della legge n. 808 del 1985 per 25 milioni di euro per il 2018 e per complessivi 700 milioni di euro nel periodo dal 2019 fino al 2032, è sufficiente a consentire l'integrale finanziamento dei progetti interessati fino alla loro conclusione.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminata, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, la Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale (atto n. 211);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'ul-

teriore stanziamento del disegno di legge di stabilità 2016 (A.S. 2111), che prevede in Tabella E il rifinanziamento della legge n. 808 del 1985 per 25 milioni di euro per il 2018 e per complessivi 700 milioni di euro nel periodo dal 2019 fino al 2032, è sufficiente a consentire l'integrale finanziamento dei progetti interessati fino alla loro conclusione;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

la relazione ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.

Atto n. 221.

(Rilievi alla VII Commissione).

(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 16, comma 2, della legge n. 240 del 2010 – reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari.

In merito ai profili di quantificazione del suddetto provvedimento, non ha osservazioni da formulare nel presupposto –

sul quale appare opportuna una conferma – che gli atenei interessati dalla procedura possano effettivamente svolgere le funzioni previste, come ridelineate dal provvedimento, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque nell’ambito dei fondi assegnati in sede di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario per le università statali e del contributo per le università non statali legalmente riconosciute.

Il Viceministro Luigi CASERO conferma che gli atenei interessati dalla procedura relativa al conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari potranno svolgere le funzioni concernenti la procedura medesima, come ridefinite dal provvedimento in oggetto, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari (atto n. 221);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che gli atenei interessati dalla procedura relativa al conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso al ruolo dei professori universitari potranno svolgere le funzioni concernenti la procedura medesima, come ridefinite dal provvedimento in oggetto, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro per l’economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015.

C. 3332 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica dell’Accordo, e del Protocollo che ne costituisce parte integrante, firmato il 26 febbraio 2015 tra l’Italia e il Principato del Liechtenstein in materia di scambio di informazioni fiscali.

Passando alle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che, come affermato dalla relazione tecnica, le attività connesse allo scambio di informazioni sono svolte utilizzando le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel presupposto – sul quale giudica opportuna una conferma – che eventuali costi straordinari, per procedure per le quali l'Italia sia parte richiedente, possano essere sostenuti nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio.

Il Viceministro Luigi CASERO conferma che eventuali costi straordinari, per procedure per le quali l'Italia sia parte richiedente, potranno essere sostenuti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3332 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che eventuali costi straordinari, per procedure per le quali l'Italia sia parte richiedente, potranno essere sostenuti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da

parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.

C. 3302 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, reca la ratifica dell'Accordo tra Italia e Uruguay, fatto a Roma il 26 agosto 2014.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare con riguardo alle disposizioni dell'Accordo in esame che, in base alle indicazioni della relazione tecnica, non appaiono suscettibili di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica. Sul punto prende, altresì, atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa il fatto che l'applicazione dell'Accordo non comporta nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti amministrazioni.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

C. 2004.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre 2015.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, sulla base della relazione tecnica depositata dalla rappresentante del Governo nella seduta del 14 ottobre scorso, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2004, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011;

preso atto della relazione tecnica depositata agli atti della Commissione dal rappresentante del Governo il 14 ottobre 2015, da cui si evince che:

appare necessario modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 per aggiornare l'entità degli oneri e l'autorizzazione di spesa al triennio in corso, facendo riferimento ai fondi speciali di parte corrente relativi al bilancio triennale 2015-2017;

al predetto articolo 3 appare altresì necessario aggiornare la clausola di salvaguardia di cui al comma 2, individuando puntualmente le missioni e i programmi degli stati di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale oggetto di riduzione in caso di attivazione della stessa clausola di salvaguardia;

al medesimo articolo 3 appare inoltre necessario inserire la corretta denominazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

ritenuto che all'articolo 3, comma 1, recante la clausola di copertura finanziaria, il riferimento ai fondi speciali 2015-

2017 appare idoneo nel presupposto che il provvedimento venga approvato, in via definitiva, entro il 31 dicembre 2015,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 8, 10 e 15 e da quota parte delle spese di cui agli articoli 5, 6 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 33.840 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e in euro 37.740 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle spese di cui agli articoli 3 e 12 e da quota parte delle spese di cui agli articoli 5, 6 e 13 del medesimo Accordo, pari a euro 443.500 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le previsioni di spesa di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione,

nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma di spesa « Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata » della missione « Ricerca e innovazione » e i programmi « Istituti di alta cultura » e « Diritto alla studio nell'istruzione universitaria » della missione « Istruzione universitaria e formazione post-universitaria 1 » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; del programma « Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », del programma « Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », del programma « Tutela e valorizzazione dei beni archivistici » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », del programma « Tutela dei beni archeologici » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » e del programma « Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale » della missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici » dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; del programma « Promozione del Sistema Paese » della missione « L'Italia in Europa e nel mondo » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ».

Il Viceministro Luigi CASERO, considerata la complessità della proposta di parere del relatore, si riserva di esprimersi su di essa in una successiva seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.40.

5-06356 Senaldi e altri: Sulla disciplina relativa al corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Angelo SENALDI (PD), replicando, pur dichiarandosi soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, che chiarisce l'interpretazione dell'articolo 1, comma 392, della legge di stabilità per il 2015, agevolando in tal modo lo sblocco delle procedure per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, osserva che la minore possibilità di abbattimento del prezzo per tale trasformazione potrebbe limitare il numero di procedure che saranno concluse, con conseguenti minori introiti in favore dei comuni. Conclude evidenziando che un'eventuale riduzione degli introiti derivanti dallo svincolo oneroso delle aree in diritto di superficie comprimerebbe le risorse che i comuni possono utilizzare per la manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e per nuove edificazioni di edilizia popolare e convenzionata.

5-06038 Grillo e altri: Sulle criticità finanziarie del bilancio del comune di Catania.

Il Viceministro Luigi CASERO chiede di rinviare ad altra seduta lo svolgimento dell'interrogazione in oggetto per poter completare i necessari approfondimenti istruttori.

Giulia GRILLO (M5S), prendendo atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo, chiede che lo svolgimento dell'interrogazione a sua prima firma

possa avvenire nel più breve tempo possibile.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO

5-06356 Senaldi e altri: sulla disciplina relativa al corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono un chiarimento interpretativo in merito alle nuove disposizioni di cui all'articolo 31, commi 45 e seguenti della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), come modificato dall'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), che consentono ai comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei piani di zona approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, già concesse in superficie, nonché di eliminare i vincoli di inalienabilità nascenti dalla sottoscrizione delle convenzioni stipulate ai sensi della menzionata legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Giova precisare, preliminarmente, che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria non rilevano aspetti di competenza in merito al chiarimento richiesto, trattan-

dosi di procedimenti in materia di edilizia residenziale pubblica, rientranti nella competenza degli Enti Locali ed inerenti aree destinate ad alloggi di proprietà degli stessi, e temuto conto del fatto che i corrispettivi di tali trasferimenti costituiscono entrate proprie dei comuni.

Circa la modalità di calcolo dei corrispettivi per la trasformazione dei diritti di superficie in diritto di proprietà, di cui all'articolo 31, comma 48, della citata legge n. 448 del 1998, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rileva l'opportunità di attenersi all'interpretazione fornita dalla Corte dei conti e richiamata dallo stesso onorevole interrogante.

Il Dicastero ritiene, altresì, auspicabile che le maggiori risorse a disposizione degli enti locali derivanti dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà possano essere destinate, anche in quota parte, ai programmi di edilizia economica e popolare.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06876 Sottanelli: Uniformazione del regime normativo tra i diversi sistemi di carte di pagamento	58
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	68
5-06934 Paglia: Prospettive industriali in relazione all'acquisto da parte di alcuni fondi di investimento del gruppo Istituto centrale delle banche popolari	58
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	70
5-06935 Marco Di Maio: Iniziative per correggere la disciplina IVA dello <i>split payment</i> relativamente alle prestazioni rese da cooperative socie di un consorzio allo stesso consorzio	58
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	73
5-06936 Sandra Savino: Mancata fruizione del <i>bonus</i> degli 80 euro a causa di errori nel modello 730 precompilato	59
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	74
5-06937 Alberti: Iniziative per chiarire l'assoggettamento alle imposte immobiliari locali delle piattaforme petrolifere	59
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	76

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	78

SEDE REFERENTE:

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria. C. 3369, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
<i>ALLEGATO 7 (Emendamenti)</i>	79

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi. Atto n. 226 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	62
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO.

— Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

La seduta comincia alle 14.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06876 Sottanelli: Uniformazione del regime normativo tra i diversi sistemi di carte di pagamento.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

5-06934 Paglia: Prospettive industriali in relazione all'acquisto da parte di alcuni fondi di investimento del gruppo Istituto centrale delle banche popolari.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita, la quale, come spesso avviene per i quesiti che interessano le competenze della Banca d'Italia, non appare esaustiva. Sottolinea infatti come, attraverso la cessione del gruppo Istituto centrale delle banche popolari (ICBPI), si trasferirà sostanzialmente il comparto nazionale della moneta elettronica a una società neocostituita, avente sede in un paradiso fiscale, la quale finanzia tale acquisto attraverso

un'emissione obbligazionaria sottoscritta dai suoi soci, con rendimento garantito dell'8 per cento. Evidenzia quindi come le caratteristiche di tale operazione suscitino notevoli preoccupazioni, sia in quanto essa renderà difficilmente raggiungibile l'obiettivo di abbattimento dei costi per l'uso della moneta elettronica da tutti auspicato, atteso che circa la metà degli utili del gruppo ICBPI dovranno essere impiegati per remunerare i soggetti che sottoscriveranno le obbligazioni destinate a finanziare l'acquisto del gruppo stesso, sia sotto il profilo della sostenibilità finanziaria dell'intera operazione.

5-06935 Marco Di Maio: Iniziative per correggere la disciplina IVA dello *split payment* relativamente alle prestazioni rese da cooperative socie di un consorzio allo stesso consorzio.

Marco DI MAIO (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco DI MAIO (PD) ringrazia il Sottosegretario per l'articolata risposta, che si riserva di approfondire. Rileva, al riguardo, come il gruppo del PD intenda intervenire ulteriormente sull'argomento affrontato dall'interrogazione, che è molto avvertito dal mondo delle piccole e medie imprese. Sottolinea quindi come, nel quadro del disegno di legge di stabilità, che tiene in grande considerazione le esigenze del mondo delle PMI, ci sia lo spazio per venire incontro alle necessità di tali soggetti imprenditoriali, i quali hanno incontrato alcune difficoltà, segnatamente in termini di cassa, a causa dell'applicazione del meccanismo dello *split payment*, che pure ha effetti positivi sotto il profilo del contrasto all'evasione IVA.

5-06936 Sandra Savino: Mancata fruizione del bonus degli 80 euro a causa di errori nel modello 730 precompilato.

Simone BALDELLI (FI-PdL) illustra brevemente l'interrogazione, di cui è co-firmatario, la quale intende sostanzialmente chiedere al Governo quale sia il numero dei contribuenti, i quali, dopo aver ricevuto il suddetto *bonus* degli 80 euro, hanno scoperto di doverlo restituire in quanto non in possesso dei requisiti prescritti, indicati in modo erroneo nel modello 730 precompilato.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Simone BALDELLI (FI-PdL) rileva innanzitutto come, in base alla risposta del Governo, risulti evidente che la misura del *bonus* degli 80 euro si è tradotta, in concreto, in un pasticcio ai danni dei contribuenti. Sottolinea infatti come, a causa degli errori dovuti al nuovo sistema di dichiarazioni precompilate, un numero elevato di cittadini, il quale risulterà certamente ancor più elevato a seguito del completamento dei riscontri sulle dichiarazioni fiscali, si sia trovato nella situazione di doverlo restituire.

Tale vicenda dimostra che il *bonus* degli 80 euro, presentata dal Governo come misura a sostegno dei redditi più bassi, rappresentasse invece un'operazione di natura puramente elettorale, compiuta sulla pelle dei contribuenti i quali, dopo aver ricevuto gli 80 euro in più *tranche*, saranno oltretutto costretti a restituirlo in un'unica soluzione.

In tale contesto invita pertanto il Governo a risolvere le problematiche relative al funzionamento, spesso farraginoso e inefficiente, dei sistemi informatici, in particolare nel settore fiscale e previdenziale, al fine di evitare che i cittadini, oltre alla « giungla » della burocrazia, si vedano costretti ad affrontare anche una « giungla » informatica, che li costringe a rivolgersi ai CAF o ai professionisti per svolgere le relative pratiche, con conseguente aggravio economico a loro carico.

5-06937 Alberti: Iniziative per chiarire l'assoggettamento alle imposte immobiliari locali delle piattaforme petrolifere.

Dino ALBERTI (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Dino ALBERTI (M5S), nel ringraziare il Sottosegretario, si dichiara non soddisfatto per la risposta.

Sottolinea infatti come essa dia esclusivamente conto del quesito relativo alla tassabilità delle piattaforme petrolifere, ai fini IMU, rispetto alla quale il Governo, dopo aver chiarito che l'unico ostacolo alla tassabilità di tali immobili è costituito dal fatto che attualmente le piattaforme stesse non hanno l'obbligo di iscrizione al Catasto, si è impegnato a superare tale ostacolo di tipo prettamente normativo.

Rileva tuttavia come il Governo non abbia dato risposta all'altro quesito posto dalla sua interrogazione, relativo alla possibilità di assoggettare le predette piattaforme anche al pagamento della TASI e della TARI, le quali ritiene si fondino sui medesimi presupposti giuridici. Con particolare riferimento alla TARI, sottolinea come l'ostacolo concreto all'imponibilità delle piattaforme petrolifere sia dovuta al parametro in base al quale essa viene calcolata. Ritiene infatti che l'imposta sui rifiuti, ad oggi calcolata in base ai metri quadri occupati dagli immobili, dovrebbe essere, più correttamente, parametrata alla quantità di rifiuti prodotti negli immobili stessi.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.

Nuovo testo unificato C. 1454 e abb.

(Parere alla X Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, nella seduta di ieri, il relatore, Carella, ha illustrato il provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*) la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, rilevando come il provvedimento, sebbene basato su principi condivisibili, non sia in grado di realizzare effettivamente l'esigenza di creare un sistema efficace di tracciabilità dei prodotti, a tutela del consumatore.

In tale ambito sottolinea altresì come, al fine di rendere il provvedimento stesso più efficace, il suo gruppo abbia presentato, nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Attività produttive, diverse proposte emendative, che tuttavia non sono state accolte dalla maggioranza.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

La seduta comincia alle 14.35.

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria.

C. 3369, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che sono stati presentati 6 emendamenti (*vedi allegato 7*), tra cui l'emendamento 1.4 del relatore.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, nel ribadire l'esigenza, già manifestata nelle precedenti sedute di esame, di giungere a una rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento, propone di procedere già nella seduta odierna all'esame e al voto sugli emendamenti. In tale prospettiva ritiene che eventuali questioni che non fosse possibile risolvere nel corso dell'esame in sede referente potrebbero essere affrontate nell'ambito del Comitato dei nove, facendo in modo che il provvedimento non sia poi ulteriormente modificato dall'altro ramo del Parlamento.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Villarosa 1.1 e 1.2, a condizione che essi siano riformulati nei seguenti termini: «Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: "La CONSOB stabilisce con il regolamento di cui al secondo periodo:

1) i requisiti di onorabilità e professionalità dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

2) i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e patrimoniali dei consulenti finanziari in regime di esenzione;

3) i requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria e i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria;

4) i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza dei componenti degli organi dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari." ».

Esprime invece parere contrario sull'emendamento Villarosa 1.3, rilevando inoltre come gli emendamenti Villarosa 1.5 e 1.6 risulterebbero assorbiti dagli emendamenti Villarosa 1.1 e 1.2, come eventualmente riformulati, esprimendo altrimenti su di essi parere contrario.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 1.4 del relatore.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), pur ringraziando il relatore per la sua disponibilità, non accoglie la proposta di riformulazione dei suoi emendamenti 1.1 e 1.2, rilevando come gli emendamenti presentati dal gruppo M5S intendano salvaguardare il più possibile l'attuale assetto normativo sulla vigilanza dei consulenti e dei promotori finanziari, che la proposta di legge in esame pregiudicherebbe.

Sottolinea, infatti, come, sebbene l'albo delle persone fisiche consulenti finanziari e il relativo organismo non siano stati ancora costituiti, sussistano tutte le condizioni normative per procedere a tale istituzione.

In tale contesto ritiene che le modifiche recate dalla proposta di legge avrebbero effetti negativi analoghi a quelli determinati dall'intervento legislativo che, alcuni anni fa, ha riformato la disciplina dei mediatori creditizi e degli agenti in attività

finanziaria. Tale riforma ha infatti comportato effetti devastanti, assicurando un trattamento più favorevole, anche sotto il profilo economico, agli agenti in attività finanziaria, che sono legati da rapporti di dipendenza con le banche e gli altri intermediari creditizi e distruggendo conseguentemente il mercato dei mediatori creditizi, che sono stati indotti a trasformarsi in agenti in attività finanziaria.

Sussiste dunque il fondato timore che la proposta di legge in esame possa anch'essa determinare conseguenze deprecabili, in particolare laddove si trasferiscono i poteri di vigilanza sui consulenti finanziari e sui promotori finanziari, attualmente attribuiti alla CONSOB, all'organismo di tenuta del nuovo albo unico, consegnando in tal modo tale importante funzione nelle mani delle banche e rischiando di far scomparire tutti i consulenti non legati da rapporti di mandato con queste ultime.

Sottolinea pertanto la necessità di non proseguire ulteriormente in tale direzione, auspicando che si possa compiere un'ulteriore riflessione su questi temi in vista della discussione in Assemblea del provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villarosa 1.1 e 1.2.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra il suo emendamento 1.3, sottolineando come esso sia volto a mantenere in capo alla CONSOB competenze in materia di vigilanza sull'albo unico dei consulenti finanziari, da esercitarsi di concerto con l'organismo istituito dal comma 2 dell'articolo 1 della proposta di legge. A tale riguardo ritiene infatti che la natura di istituto di diritto pubblico della CONSOB costituisca una garanzia a presidio della correttezza nello svolgimento di tali delicate funzioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Villarosa 1.3, approva l'emendamento 1.4 del re-

latore e respinge gli emendamenti Villarosa 1.5 e 1.6.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dall'approvazione dell'emendamento 1.4 del relatore, verrà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del Presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi.

Atto n. 226.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Marco DI MAIO (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a de-

terminate operazioni a rischio di frodi (Atto n. 226).

Rammenta in via preliminare che il *reverse charge* o inversione contabile costituisce un particolare meccanismo di applicazione dell'IVA, finalizzato a combattere le frodi IVA, in forza del quale una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'IVA sono trasferiti dal cedente di beni e servizi (come previsto dalla disciplina IVA ordinaria) all'acquirente di tali beni o servizi. In tal modo, l'acquirente risulta allo stesso tempo creditore e debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti sia in quello delle fatture.

Per quanto riguarda le direttive oggetto di recepimento ricorda innanzitutto che la direttiva 2013/42/UE, introducendo l'articolo 199-ter nella disciplina comunitaria sull'IVA contenuta nella direttiva 2006/112/CE, prevede un nuovo meccanismo di reazione rapida (detto *Quick Reaction Mechanism* – QRM), permette agli Stati membri di applicare temporaneamente il meccanismo dell'inversione contabile per un breve periodo a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi. In casi di particolare urgenza e al fine di combattere la «frode improvvisa e massiccia» che potrebbe condurre a perdite finanziarie gravi e irreparabili, uno Stato membro può applicare, per una durata non superiore a nove mesi, il meccanismo dell'inversione contabile in deroga all'articolo 193 della citata direttiva 2006/112/CE.

Rammenta inoltre che la direttiva 2013/43/UE dispone invece, in attesa di soluzioni legislative a più lungo termine intese a rendere il sistema IVA più resiliente di fronte a casi di frode in materia di IVA, l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi.

In particolare la direttiva 2013/43/UE aggiunge nuovi beni e servizi all'elenco prestabilito di beni e servizi ai quali può essere applicata l'inversione contabile, in

particolare in alcuni settori nei quali si sono registrati significativi fenomeni di frode.

A tal fine la direttiva modifica l'articolo 199-*bis*, primo paragrafo, della direttiva di rifusione IVA (la già citata direttiva 2006/112/CE), allargando l'ambito applicativo del meccanismo di *reverse charge*, fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni.

In particolare tale meccanismo potrà applicarsi anche:

alle cessioni di telefoni cellulari, ossia dei dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

alle cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;

alle cessioni di certificati relativi a gas ed energia elettrica;

alle prestazioni di servizi di telecomunicazione;

alle cessioni di *console* di gioco, *tablet* PC e *laptop*;

alle cessioni di cereali e colture industriali, fra cui semi oleosi e barbabietole, che non sono di norma destinati al consumo finale senza aver subito una trasformazione;

alle cessioni di metalli grezzi e semilavorati, fra cui metalli preziosi.

Inoltre la direttiva prevede che gli Stati membri, in caso di applicazione del meccanismo di inversione contabile, informino il comitato IVA e forniscano specifiche informazioni concernenti:

l'ambito di applicazione della misura che applica il meccanismo, unitamente al tipo e alle caratteristiche della frode, nonché una descrizione dettagliata delle mi-

sure di accompagnamento, inclusi gli obblighi in materia di comunicazione applicabili ai soggetti passivi e qualsiasi misura di controllo;

le azioni adottate per informare i pertinenti soggetti passivi dell'introduzione dell'applicazione del meccanismo;

i criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i beni e i servizi elencati prima e dopo l'applicazione del meccanismo, le attività fraudolente che interessano altri beni e servizi prima e dopo l'applicazione del meccanismo ed eventuali aumenti di altri tipi di attività fraudolente prima e dopo l'applicazione del meccanismo;

la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo.

In tale contesto normativo ricorda che il sistema del *reverse charge* è già applicabile nell'ordinamento italiano in una serie di ipotesi specifiche.

L'ultimo intervento legislativo in tale settore è stato operato con l'articolo 1, commi da 629 a 632, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), il quale, integrando l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ha incrementato il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile, estendendolo al settore edile ed energetico, alla grande distribuzione alimentare ed alle operazioni relativi ai *pallet*.

Il comma 631 della legge di stabilità 2015, prevede che le nuove ipotesi di *reverse charge* riferibili al settore edilizio, alle cessioni di energia e alla grande distribuzione si applicano per un periodo di quattro anni.

Per quanto riguarda il settore della grande distribuzione le stesse norme hanno subordinato l'efficacia dell'estensione del *reverse charge* ad un'apposita autorizzazione UE, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di IVA.

In merito a tali disposizioni della legge di stabilità 2015, il 22 maggio 2015 la Commissione europea ha trasmesso al Consiglio una Comunicazione (COM(2015)214 final) con la quale si oppone alla richiesta italiana di deroga, rilevando che un'applicazione indistinta e globale del *reverse charge* ad un alto numero di prodotti, destinati essenzialmente al consumo finale non può essere considerata una misura speciale prevista dall'articolo 395 della direttiva IVA (2006/112). Inoltre, la Commissione UE ha ritenuto che non ci siano prove sufficienti del fatto che la misura richiesta possa contribuire a contrastare le frodi; al contrario, ha reputato che la misura in questione implichi seri rischi di frode a scapito del settore delle vendite al dettaglio e a scapito di altri Stati membri. Infine, la Commissione non ha condiviso la stima di impatto positivo effettuata dalle Autorità italiane, perché la misura in questione non risulterebbe utile alla prevenzione di tutte le tipologie di frodi alla base dell'evasione dell'imposta, ma principalmente delle « frodi carosello », ovvero le forme di evasione realizzate cedendo o prestando più volte gli stessi beni o servizi tra vari Stati membri senza alcun versamento di IVA all'erario.

A seguito della presa di posizione della Commissione europea, l'articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2015 ha disattivato gli effetti della clausola di salvaguardia disposta dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge n. 190 del 2014) introdotta per fornire adeguata copertura finanziaria alle minori entrate derivanti dal mancato rilascio, da parte dell'UE, dell'autorizzazione alle misure di deroga in materia di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile a fini IVA alla grande distribuzione alimentare. Viene disposto, a tal fine e per il solo anno 2015, che alle minori entrate derivanti dalla mancata autorizzazione si provveda, in luogo dell'aumento delle accise sui carburanti, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di *voluntary disclosure* per la regolarizza-

zione dei capitali detenuti all'estero. L'aumento dell'accisa sui carburanti slitta, conseguentemente, all'anno 2016. A tale ultimo riguardo, rammenta che l'articolo 3, comma 3, del disegno di legge di stabilità 2016, attualmente all'esame del Senato (A.S. 2111), disattiva tale aumento di accisa previsto per il 2016.

Più in generale, sintetizzando la disciplina nazionale in materia di *reverse charge*, rileva come l'articolo 17 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 sancisca che l'inversione contabile si applica alle cessioni imponibili di oro da investimento, nonché alle cessioni di materiale d'oro e a quelle di prodotti semilavorati aventi specifiche caratteristiche di purezza; in tal caso al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'annotazione « inversione contabile » e l'eventuale indicazione della norma di riferimento, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nei registri fatture nei registri corrispettivi entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro acquisti.

Il meccanismo del *reverse charge* opera inoltre anche nei seguenti settori:

per le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore: il meccanismo però non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;

alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;

alle cessioni di cellulari, nonché dei loro componenti ed accessori: tale previsione è subordinata all'autorizzazione del Consiglio europeo (non avvenuta);

alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori: tale previsione è subordinata all'autorizzazione del Consiglio europeo (non avvenuta);

alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere: tale previsione è subordinata all'autorizzazione del Consiglio europeo (non avvenuta);

ai trasferimenti delle quote di emissione di gas-serra operati nell'ambito del sistema europeo di *emission trading* (EU ETS);

ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;

alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore;

alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, supermercati e *discount* alimentari (come ricordato in precedenza a tale ipotesi non è stata concessa la deroga da parte dell'Unione europea).

Rammenta inoltre che l'articolo 74, comma 7, del già richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 prevede ulteriori ipotesi nelle quali al pagamento dell'IVA è tenuto il cessionario (invece del cedente), se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. Se-

gnala come si tratti, in particolare, delle cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (*pallet*) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura.

Per quanto riguarda lo schema di decreto legislativo, ricorda che esso è stato predisposto ai sensi della delega generale conferita dall'articolo 1, comma 1, della legge di delegazione europea 2013 relativa al secondo semestre (legge n. 154 del 2014), il quale, tra le altre, ha delegato il Governo ad attuare le predette direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE, contenute nell'allegato B alla legge, rinviando, per quanto riguarda le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dalla legge n. 234 del 2012, la quale detta, all'articolo 32, i principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.

Passando quindi a illustrare il contenuto dello schema di decreto, che si compone di tre articoli, l'articolo 1 apporta alcune modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

In dettaglio, la lettera *a*) modifica la rubrica dell'articolo 17, sostituendo la vigente rubrica « Soggetti passivi » con quella « Debitore di imposta », in quanto la disciplina ivi contenuta è volta ad individuare più precisamente il soggetto passivo in capo al quale sorge il debito d'imposta.

La lettera *b*), modificando la lettera *b*) dell'articolo 17, sesto comma, elimina dall'ambito applicativo dell'inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari, in quanto l'estensione a tale tipo di cessione non è stata concessa dagli organismi europei.

La lettera *c*), sostituendo la lettera *c*) dell'articolo 17, comma 6, prevede che il regime dell'inversione contabile si applica

anche alle cessioni di *console* da gioco, *tablet PC* e *laptop*, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

Al riguardo ricorda che l'attuale lettera *c)* dell'articolo 17, comma 6, contempla unicamente le cessioni di *personal computer* e dei loro componenti ed accessori, ma che anche in questo caso il Consiglio europeo all'autorizzazione non ha concesso la necessaria autorizzazione per applicare il *reverse charge* in materia. La modifica proposta intende pertanto adeguare l'ordinamento nazionale a tale pronunciamento del Consiglio, nonché recepire il dettato della direttiva 2013/43/UE, la quale prevede invece che le cessioni di *console* da gioco, *tablet PC* e *laptop*, nonché di dispositivi a circuito integrato (quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale) sono incluse tra le ipotesi in cui può operare il meccanismo del *reverse charge* fino al 31 dicembre 2018.

La lettera *d)* abroga le lettere *d)* e *d-quinquies)* dell'articolo 17, comma 6, le quali prevedono che il meccanismo dell'inversione contabile si applichi anche alle cessioni di materiali e prodotti lapidei (lettera *d)* ed alle cessioni effettuate nei confronti della grande distribuzione commerciale (lettera *d-quinquies)*: anche in tal caso la modifica proposta è legata al fatto che queste due disposizioni non hanno trovato applicazione per il mancato rilascio della misura speciale di deroga a livello UE.

La lettera *e)* aggiorna la norma che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze il potere di individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare al regime dell'inversione contabile, includendovi le nuove ipotesi previste dagli articoli 199 e 199-*bis* della direttiva 2006/112/CE.

Negli altri casi il Ministro può, con decreto di natura regolamentare, individuare

le relative operazioni, previo rilascio di una misura speciale di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE.

La lettera *f)* stabilisce la scadenza del 31 dicembre 2018 per l'applicazione dell'inversione contabile alle fattispecie recate dall'articolo 17, comma 6, lettere *b)*, *c)*, *d-bis)*, *d-ter)* e *d-quater)*; segnala come si tratti, in particolare, delle operazioni relative:

ai telefoni cellulari;

a *console*, *tablet*, *laptop*, *microchip*;

alle quote di emissione di gas-serra;

ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;

alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Per tali operazioni il regime dell'inversione contabile può essere introdotto in conformità a quanto previsto dall'articolo 199-*bis* della direttiva 2006/112/CE, che prevede, oltre ai descritti obblighi informativi, anche la scadenza sopra indicata del 31 dicembre 2018.

Con la stessa lettera *f)* viene inoltre inserito nell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 un ultimo comma, con il quale si prevedono alcuni obblighi informativi concernenti i dati necessari per le richieste di rilascio di misure speciali di deroga in materia di *reverse charge*, di cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, anche in applicazione del meccanismo di reazione rapida.

In tale ambito segnala come tali obblighi informativi vengano previsti anche ai fini delle informazioni da produrre al Comitato IVA in sede di introduzione del meccanismo dell'inversione contabile, nonché delle relazioni da presentare a posteriori alla Commissione in caso di individuazione di frodi relativi ai beni oggetto dello stesso meccanismo.

Illustra quindi l'articolo 2, il quale reca la disciplina transitoria, prevedendo che la decorrenza del regime dell'inversione contabile per le cessioni di *console* da gioco, *tablet PC*, *laptop* e *microchip*, sia fissata nel sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e l'articolo 3, che regola l'entrata in vigore del provvedimento.

Si riserva quindi di formulare a compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-06876 Sottanelli: Uniformazione del regime normativo tra i diversi sistemi di carte di pagamento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Sottanelli pone quesiti in ordine alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carte e il relativo regime dei massimali (*caps*), da ultimo introdotto dal Regolamento (UE) 2015/751.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che, al fine di armonizzare e ridurre a livello europeo i costi delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, il 19 maggio 2015 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (*Regulation on Interchange Fees for card-based payment transactions – IFR*). Il citato Regolamento – entrato in vigore nel giugno 2015 – nasce da una proposta della Commissione europea, in linea con la strategia Europa 2020 e con l'Agenda digitale europea, al fine di promuovere l'efficienza e l'innovazione nel campo degli strumenti di pagamento cosiddetta «*card-based*», tenuto conto anche delle potenzialità di sviluppo del commercio elettronico connesse con tali strumenti.

In particolare, il Regolamento inciderà direttamente sui pagamenti con carta (di debito, credito e prepagata) riducendo le commissioni interbancarie (*interchange fees*) pagate dal soggetto che convenziona l'esercente (*acquirer*) al soggetto che emette la carta (*issuer*), consentendo così all'esercente di negoziare tariffe di accettazione delle carte (*merchant fees*) più convenienti. Saranno, inoltre, rese più tra-

sparenti le prassi tariffarie a favore dell'esercente (in quanto l'*acquirer* dovrà specificare le diverse commissioni applicate per ciascuna categoria di carte di pagamento), il quale potrà scegliere di accettare gli strumenti considerati più efficienti.

Altrettanto rilevanti, inoltre, sono le norme volte ad accrescere l'apertura internazionale del mercato consentendo agli intermediari bancari e finanziari di operare dall'estero o all'estero a condizioni più vantaggiose per gli esercenti.

Nello specifico, per le carte di credito viene stabilito un «*cap*» alle *interchange fees* pari allo 0,3 per cento del valore della singola transazione; per le carte di debito (incluse le prepagate) il *cap* è pari invece allo 0,2 per cento.

Con riferimento alle carte di debito, sono previste alcune opzioni attivabili a livello nazionale che consentono di coniugare efficienza e flessibilità, tenendo conto di specificità dei circuiti delle carte di debito che per le operazioni domestiche potranno combinare una tariffa fissa e/o una tariffa variabile, purché l'*interchange fee* trasferita sia contenuta al di sotto del *cap* dello 0,2 per cento del valore delle transazioni annue. La flessibilità concessa dal Regolamento nel calibrare i *cap* su base nazionale consentirà per le transazioni di debito domestiche sia di ridurre i costi interbancari, che di abbassare i costi di accettazione, creando incentivi a utilizzare le carte anche presso quei segmenti di mercato più resistenti al cambiamento rispetto all'uso del contante. Le norme sui *cap* alle *interchange fees* saranno applicabili sei mesi dopo l'entrata in vigore del

Regolamento. Sono, comunque, escluse dal regime sui *cap* le carte commerciali (utilizzate da soggetti che non agiscono in qualità di consumatori), di cui viene data una definizione restrittiva, e le carte emesse dagli schemi di carte di pagamento cosiddetto « a tre parti » (intermediario, consumatore, esercente) dove non vi è una commissione interbancaria dato che il soggetto *issuer* coincide con il soggetto *acquirer*. Le commissioni interbancarie vengono di regola corrisposte dal soggetto che convenziona l'esercente (*acquirer*) a quello che ha emesso la carta di pagamento (*issuer*); queste due figure sono distinte solo nello schema di carte di pagamento cosiddetto « a quattro parti » e non, invece, nel cosiddetto schema a « tre parti », dove si concentrano nello stesso soggetto.

Pertanto, le disposizioni relative alla struttura tariffaria delle commissioni interbancarie si applicano esclusivamente alle operazioni effettuate con carte emesse dai cosiddetti schemi a quattro parti. Sono invece escluse dal relativo ambito di applicazione i cosiddetti schemi a tre parti

« puri », data la coincidenza che in questa ipotesi si determina tra il soggetto *issuer* e il soggetto *acquirer*. Tuttavia, il Regolamento consente a ciascuno Stato membro la possibilità – limitatamente alle operazioni di pagamento nazionali – di esentare dagli obblighi relativi all'applicazione dei massimali gli schemi di carte di pagamento a tre parti anche nel caso in cui questi, avendo concesso una licenza a un *issuer* o ad un *acquirer*, possano essere assimilati a uno schema a quattro parti.

Tale esenzione può essere prevista solo per un periodo di tempo limitato (fino all'8 dicembre 2018) e previa verifica della relativa quota di mercato (le operazioni di pagamento effettuate nell'ambito di tale schema non devono superare annualmente il 3 per cento del valore di tutte le operazioni di pagamento effettuate nello Stato membro).

Si soggiunge che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 novembre 2015 ha esaminato la citata legge di delegazione, la quale sarà sottoposta all'approvazione del Parlamento.

ALLEGATO 2

5-06934 Paglia: Prospettive industriali in relazione all'acquisto da parte di alcuni fondi di investimento del gruppo Istituto centrale delle banche popolari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Giovanni Paglia, in relazione alla decisione delle grandi banche popolari di cedere le azioni del Gruppo ICBPI (Istituto Centrale delle Banche Popolari), si chiede quali siano le prospettive industriali e i motivi che hanno indotto ad autorizzare tale operazione.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che il procedimento amministrativo di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione di controllo nel capitale dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari (ICBPI) da parte di una cordata di fondi (*Advent, Bain Capital e Clessidra*) è ancora in corso.

In particolare, nell'ambito del *framework* regolamentare che disciplina il funzionamento del *Single Supervisory Mechanism* (SSM), la Banca Centrale Europea (BCE) è responsabile del rilascio dell'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni di controllo o qualificate (ovvero superiori a soglie predeterminate) nel capitale delle banche, sulla base dell'istruttoria predisposta dall'Autorità nazionale competente (ANC). La proposta di decisione dell'Autorità Nazionale è sottoposta dapprima al Consiglio di Vigilanza (Organo collegiale al quale partecipano esponenti della stessa BCE ed esponenti di vertice di tutte le Autorità di vigilanza nazionali dell'SSM), e quindi autorizzata in via definitiva dal Consiglio Direttivo, principale organo decisionale della BCE, al quale partecipano i Governatori delle banche centrali nazionali dei 19 Paesi del-

l'area dell'euro, oltre ai sei membri del Comitato esecutivo (tra i quali, il Presidente e il Vice presidente della BCE).

Le valutazioni da parte dell'Autorità nazionale competente (Banca d'Italia) e della Banca Centrale Europea si fondano su principi e criteri definiti dalla normativa europea e nazionale di riferimento, nonché sulle linee guida dell'Autorità Bancaria Europea (articolo 23 della Direttiva 2013/36/UE, articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), circolare 229 della Banca d'Italia, circolare 285 della Banca d'Italia, Regolamento ministeriale n. 161 del 1998, Comunicazione di Banca d'Italia del 12 maggio 2009 (Direttiva 2007/44/CE) in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento, Delibera CICR n. 675 del 2011 e *Draft Joint Guidelines for prudential assessment of acquisition and increases in holding in the financial sector required*).

In particolare, assumono rilievo i seguenti profili: la reputazione e la capacità finanziaria dei potenziali acquirenti, l'integrità dei nuovi organi sociali nominati a seguito del cambio della proprietà, la capacità, attuale e prospettica, dell'intermediario di rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa di vigilanza (anche in condizioni di stress), di mantenere l'equilibrio economico/finanziario e, infine, di rispettare la normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

L'Autorità di vigilanza deve accertare principalmente che l'operazione non condizioni la sana e prudente gestione del-

l'intermediario e non crei ostacoli all'esercizio dell'attività di supervisione. Tale valutazione tiene conto, tra l'altro, dei contenuti del piano industriale presentato dai potenziali acquirenti e della sostenibilità del debito attraverso cui sarà parzialmente finanziata l'operazione.

A quest'ultimo proposito, si fa presente che non di rado operazioni della specie sono state realizzate mediante utilizzo della leva finanziaria. Un esempio è l'acquisizione di *Worldpay* da parte degli stessi *Advent* e *Bain Capital* nel 2010, il cui prezzo di acquisto (sterline 2,025 milioni) fu finanziato con un prestito di circa 1 miliardo di sterline da un *pool* di banche. La società è stata recentemente quotata.

La Banca d'Italia ha, inoltre, precisato che il mercato del sistema dei pagamenti è destinato a diventare sempre più competitivo con l'ingresso di nuovi *players* quali *Paypal*, *Google*, eccetera; per reggere tale concorrenza, anche in termini di prezzo, occorrono costanti e consistenti investimenti in tecnologia che gli attuali azionisti di banche italiane di medie e piccole dimensioni potrebbero non essere in grado di garantire, anche a seguito del rilevante impatto determinato dalla crisi economica degli ultimi anni.

In tale contesto, molti intermediari hanno rivisto i propri piani strategici con l'obiettivo di focalizzarsi su modelli di

business sostenibili, di dismettere attività « *non-core* » e di rafforzare i propri livelli di capitalizzazione. La cessione delle partecipazioni detenute dagli attuali azionisti in ICBPI si inserisce in tale ambito: da un lato, infatti, assicura rilevanti plusvalenze alle banche cedenti, con positivi effetti sui livelli di capitale, dall'altro non pregiudica la continuità del servizio attualmente fornito da ICBPI alle banche socie, come previsto nell'accordo siglato fra le banche cedenti e i potenziali acquirenti.

Diverse banche azioniste conserverebbero, comunque una quota di partecipazione pari a circa l'8 per cento nel capitale dell'Istituto e, in veste di azionisti di minoranza, manterrebbero la possibilità di intervenire nella definizione dei piani industriali e nella gestione della banca.

Infine, la Banca d'Italia ha fatto presente che l'operazione di fusione fra *Worldline* (gruppo ATOS) e la società olandese *Equens*, che rappresenta uno dei *partner* tecnologici di ICBPI è indipendente dalla cessione della partecipazione di controllo in ICBPI da parte degli attuali azionisti. La decisione è stata presa dagli azionisti di *Equens*, che comprendono, oltre a ICBPI, banche olandesi e tedesche. A conclusione dell'operazione ICBPI manterrà una partecipazione del 6 per cento, a fronte di quella attuale pari al 20 per cento.

ALLEGATO 3

5-06935 Marco Di Maio: Iniziative per correggere la disciplina IVA dello *split payment* relativamente alle prestazioni rese da cooperative socie di un consorzio allo stesso consorzio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti lamentano che con l'introduzione del meccanismo dello *split payment* ai fini IVA, qualora l'impresa abbia come principale committente la pubblica amministrazione, non avrà modo di compensare l'IVA che dovrà pagare ai fornitori con quella che invece non riceverà più per il pagamento delle fatture da parte della pubblica amministrazione, creando con ciò un flusso di cassa fortemente sbilanciato, ciò anche in considerazione del fatto che il rimborso IVA richiede tempistiche non sempre prevedibili.

In particolare, gli Onorevoli prospettano la possibilità che dall'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, derivi una sorta di doppia imposizione « temporanea » in cui l'Erario incassa due volte l'IVA sulla stessa operazione.

È questo il caso dei consorzi di imprese in cui, ad esempio, un consorzio fattura in regime di *split payment* un servizio alla P.A. che tratterrà e verserà l'IVA all'erario e la cooperativa consorziata, che è in *General Contractor* con il Consorzio, fattura il medesimo servizio al Consorzio (reso alla stessa P.A.) con IVA che a sua volta verserà all'erario.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono al Ministro dell'Economia e delle Finanze, se non ritenga opportuno – allo scopo di limitare gli evidenti rischi di liquidità dovuti ai tempi di rimborso dei crediti a seguito di operazioni *split payment*, che rischiano di destabilizzare l'equilibrio eco-

nomico di molti consorzi d'impresa – adottare specifici provvedimenti che permettano a una cooperativa, socia di un consorzio, di fatturare allo stesso con IVA, la cui esigibilità però sarà differita al momento in cui l'erario provvederà al rimborso nei confronti del consorzio.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Il meccanismo di scissione dei pagamenti è stato indicato nell'ambito del libro verde sul futuro dell'IVA (documento COM(2010)695, del 1° dicembre 2010, con allegato un documento di lavoro SEC(2010)1455), tra i meccanismi che possono migliorare il sistema della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, evitando frodi ed evasioni dell'IVA.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti deroga all'ordinario meccanismo di funzionamento dell'IVA caratterizzato dallo schema della rivalsa-detrazione con conseguente neutralità dell'imposta per l'operatore economico.

L'introduzione di questa misura di deroga, finalizzata dall'esigenza di contrasto ai fenomeni di frode, nell'ordinamento nazionale è stata autorizzata, ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con decisione del Consiglio 2015/1401/UE del 14 luglio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 217/7 del 18 agosto 2015.

Al fine di limitare gli effetti finanziari negativi per i fornitori della PA che, a seguito della disposizione in commento, non incasseranno l'Iva dovuta sulle operazioni rese agli enti pubblici, la lettera *c*) del comma 629, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) ha modificato la disciplina dei rimborsi di cui all'articolo 30, secondo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Detta disposizione, nell'individuare i contribuenti che possono chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile (se di importo superiore a 2.582,28 euro), include l'ipotesi in cui questi esercitino esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, quinto, sesto e settimo comma, « nonché », nella nuova formulazione, « a norma dell'articolo 17-ter ».

Inoltre, in attuazione del comma 630, del citato articolo 1, della legge di stabilità 2015, l'articolo 8 del decreto ministeriale del 23 gennaio 2015, ha previsto che siano individuati, tra i soggetti nei confronti dei quali il rimborso è eseguito in via prioritaria, i fornitori della PA, limitatamente al credito rimborsabile relativo alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti.

La predetta disciplina pertanto è finalizzata a garantire la « neutralità » dell'imposta, escludendo che possano verificarsi fenomeni di « doppia imposizione » prospettati dagli onorevoli interroganti.

Riguardo, infine, alla specifica problematica sollevata dagli onorevoli interroganti giova evidenziare che l'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nell'indicare i soggetti destinatari della norma, ha riproposto il contenuto della disposizione recata dall'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, concernente l'applicazione dell'esigibilità differita dell'IVA.

In merito alla portata di quest'ultima disposizione, con risoluzione n. 242/E del 27 agosto 2009, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il differimento dell'esigibilità dell'imposta, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per le fatture emesse nei confronti degli enti pubblici ivi indicati, rappresenta un'agevolazione soggettiva che trova applicazione solo nelle ipotesi tassativamente indicate e, quindi, non può essere estesa anche ai rapporti tra consorziati e consorzio.

Pertanto, non sembra possibile estendere in via interpretativa la predetta agevolazione nei confronti delle cooperative socie di consorzi che effettuano operazioni nei confronti della PA, cui torna applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti.

ALLEGATO 4

5-06936 Sandra Savino: Mancata fruizione del *bonus* degli 80 euro a causa di errori nel modello 730 precompilato.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti nel rilevare che taluni contribuenti che hanno ottenuto il cosiddetto *bonus* degli « 80 euro », a causa della scarsa attendibilità del modello 730 precompilato, avrebbero dovuto addirittura restituire il *bonus* percepito, chiedono di conoscere i dati relativi al numero dei beneficiari del *bonus* di 80 euro, nonché quanti di detti beneficiari siano stati costretti a restituire detto *bonus* a causa degli innumerevoli errori dovuti alla compilazione della dichiarazione semplificata.

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.

Giova premettere, che un'analisi completa dei beneficiari del *bonus*, incluso l'esame di eventuali casi di restituzione, sarà contenuta nelle consueta analisi statistica sulle dichiarazioni fiscali effettuate da parte del Dipartimento delle Finanze, pubblicate sul proprio sito internet, entro il mese di marzo 2016.

Allo stato, sulla base dei dati parziali attualmente disponibili, riscontrati dall'analisi provvisoria dei modelli di Certificazione Unica 2015, risulta che i soggetti che nel 2014 hanno percepito il *bonus* direttamente in busta paga dal proprio datore di lavoro sono circa 11,7 milioni.

Al momento, non è possibile comunicare dati su eventuali casi di restituzione del *bonus* che, come detto, si potranno conoscere entro marzo 2016.

Per quanto attiene le ulteriori richieste degli Onorevoli interroganti concernenti la mancata indicazione nella dichiarazione precompilata del numero di giorni per i

quali spetta la detrazione per lavoro dipendente o di pensione, si fa presente che i dati inseriti nel modello 730 precompilato sono stati elaborati dall'Agenzia sulla base delle certificazioni uniche trasmesse nei termini dai sostituti d'imposta all'Amministrazione finanziaria.

Con riferimento ai contribuenti per i quali sono pervenute più certificazioni uniche, si evidenzia che in alcune ipotesi l'Agenzia, sulla base delle informazioni disponibili al momento della compilazione della dichiarazione, non ha potuto calcolare con esattezza il numero dei giorni per i quali spettavano le detrazioni per lavoro dipendente o pensione, potendosi essere determinati, nel corso del 2014, una sovrapposizione dei periodi di lavoro prestati presso più sostituti d'imposta, tenuto anche conto della possibile presenza di interruzioni del rapporto di lavoro, per effetto, ad esempio, di periodi di aspettativa. In tali ipotesi, per evitare di inserire nella dichiarazione dati non corretti, è stata demandata al contribuente l'integrazione della dichiarazione, fornendo appositi visibili avvisi nella procedura *software* di compilazione e nel foglio informativo. Tra l'altro, per agevolare gli utenti che avevano già trasmesso una dichiarazione, è stata concessa la possibilità ai contribuenti che avessero riscontrato solo successivamente all'invio un errore nel modello 730 precompilato, di inviare entro il 29 giugno un nuovo modello 730 precompilato per l'annullamento e la sostituzione di quello precedentemente presentato.

Giova ricordare che il riconoscimento del cosiddetto « *bonus* Irpef » è ancorato al reddito complessivo del contribuente, mentre il datore di lavoro, in sede di riconoscimento del *bonus* « in busta paga », ha valutato esclusivamente il reddito di lavoro dipendente. Si sono, pertanto, verificati casi in cui il sostituto ha attribuito il *bonus* che, in sede di presentazione della dichiarazione annuale (nella quale confluiscono tutte le tipologie reddituali previste dal TUIR), è risultato non spettante a seguito della liquidazione della dichiarazione. Le eventuali restituzioni dei *bonus* non sono, pertanto, ricollegabili al modello 730 precompilato, ma alla determinazione del reddito complessivo del contribuente in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Con riferimento all'invio della dichiarazione precompilata presso la residenza

del contribuente, si rappresenta che la predisposizione di un modello cartaceo da recapitare avrebbe comportato costi ingenti nonché notevoli criticità nell'acquisizione e nella gestione delle dichiarazioni. La dichiarazione è stata, pertanto, messa a disposizione dei cittadini in via telematica, tramite i servizi *on line* dell'Agenzia delle entrate, in coerenza con il processo di informatizzazione dei servizi che caratterizza l'azione dell'Amministrazione finanziaria da oltre quindici anni.

In ogni caso il contribuente che ha necessitato di assistenza fiscale o con scarsa dimestichezza con gli strumenti informatici ha avuto la possibilità di rivolgersi al proprio sostituto d'imposta, ad un Caf o a un professionista abilitato, al fine di prendere visione del modello 730 precompilato, accettarlo o modificarlo.

ALLEGATO 5

5-06937 Alberti: Iniziative per chiarire l'assoggettamento alle imposte immobiliari locali delle piattaforme petrolifere.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla problematica concernente l'imponibilità ai fini ICI e IMU delle opere costruite in mare, con particolare riferimento alle piattaforme petrolifere.

Gli Onorevoli segnalano che vari comuni costieri hanno chiesto alle società petrolifere la corresponsione dell'ICI e dell'IMU sull'intero « complesso opificio », costituito dalle centrali di smistamento site sulla terraferma, dalle piattaforme e dalle condotte, uniformandosi al dettato della sentenza n. 13794 risalente al 21 febbraio 2005 con cui la Suprema Corte ha precisato che « sull'intero territorio dello Stato, ivi compreso il mare territoriale, convivono e si esercitano i poteri dello Stato contestualmente ai poteri dell'Ente regione e degli Enti locali... Non è configurabile, quindi, che su una porzione “del territorio inteso in senso lato su cui si esercita la sovranità dello Stato” non convivano i poteri delle autorità regionali e locali ».

A tal riguardo, gli Onorevoli rilevano che, a fine luglio 2015, è stato redatto dalla Guardia di finanza del nucleo di Polizia tributaria di Ragusa e dalla sezione operativa navale di Siracusa un verbale di constatazione a carico della Edison S.p.A in cui si contesta il mancato versamento di ICI e IMU per circa 30 milioni di euro dal 2010 al 2013, in relazione alla piattaforma marina Vega, la più grande piattaforma petrolifera dell'*offshore* italiano.

Pertanto, gli Onorevoli chiedono un intervento normativo che chiarisca defini-

tivamente la questione dell'assoggettamento alle imposte locali delle piattaforme petrolifere.

La questione prospettata dagli Onorevoli interroganti è stato oggetto di analoga interrogazione a risposta orale presentata dal Senatore Giroto e discussa in Aula Senato nella seduta del 22 ottobre 2015.

Come già evidenziato in quella sede, preliminarmente è opportuno affrontare la questione concernente la sussistenza dell'obbligo delle dichiarazioni in catasto da parte di soggetti titolari di diritti reali sulle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale.

In tema di iscrizione in Catasto delle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale, la ex Agenzia del Territorio si è espressa nel recente passato con una lettera circolare del 1° dicembre 2008, indirizzata alle Direzioni Regionali ed agli Uffici provinciali, rappresentando che, alla luce delle disposizioni normative che regolano il vigente sistema catastale, per tali cespiti non sussiste l'obbligo di dichiarazione in Catasto.

In particolare, viene richiamato l'articolo 1 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, in base al quale « ... è disposta l'esecuzione a cura dello Stato per l'accatastamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al catasto rustico ... », nonché l'articolo 6 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, in base al quale « ... la terminazione dei territori comunali sarà

fatta per cura delle Amministrazioni comunali. La terminazione delle proprietà comprese nei singoli comuni sarà eseguita dai rispettivi possessori... ».

Sotto il profilo tecnico l'attività di « terminazione » consiste nell'operazione di infissione nel suolo di « cippi » che materializzano un confine amministrativo o di una proprietà e presuppongono necessariamente l'esistenza del suolo da riferirsi nella mappa catastale.

Detta attività non include il mare territoriale, per il quale risulta competente l'Istituto Idrografico della Marina, che nella legge 2 febbraio 1960, n. 68, è individuato, come uno degli Organi cartografici dello Stato, al pari dell'Amministrazione catastale.

Pertanto, a parere dell'Agenzia delle entrate Area Territorio, deve ritenersi che le piattaforme petrolifere non sono oggetto di inventariazione negli atti del catasto, e, per le stesse non sussiste conseguentemente l'obbligo della dichiarazione ai sensi degli articoli 20 e 28 del citato decreto legge n. 652 del 1939.

L'orientamento interpretativo espresso dall'Agenzia delle entrate è stato condiviso

da talune Commissioni tributarie ma sulla questione, come evidenziato dai Senatori interroganti, è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, che, nella citata sentenza n. 13794 risalente al 2005 ha riconosciuto il potere impositivo ICI dei comuni sulle opere site nel mare territoriale, considerando irrilevante ai fini impositivi che l'allocazione sia in mare territoriale appartenendo questo al territorio dello Stato Italiano.

Occorre rilevare, in definitiva, che allo stato attuale in merito alla tassabilità ai fini dell'imposizione locale delle piattaforme petrolifere il quadro ermeneutico resta incerto.

Pertanto si ritiene opportuno attendere che l'orientamento interpretativo della giurisprudenza si consolidi prima di dar seguito ad iniziative, anche normative, nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti.

In questo senso, sarà cura di questa amministrazione seguire gli sviluppi della problematica segnalata ed effettuare i necessari approfondimenti tecnici per dare soluzione alla stessa.

ALLEGATO 6

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore (Nuovo testo unificato C. 1454 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1454 e abbinate, recante « Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

condivisi gli obiettivi dell'intervento legislativo, che intende promuovere il diritto all'informazione dei consumatori e tutelarne gli interessi, assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori,

contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori, nonché migliorare l'accesso alle informazioni che consentano la tracciabilità dei prodotti;

condivisa altresì l'opportunità di prevedere agevolazioni creditizie per incentivare l'introduzione dei sistemi di tracciabilità dei prodotti, in un'ottica di trasparenza e di modernizzazione del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

**Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria
(C. 3369, approvata dal Senato).****EMENDAMENTI**

ART. 1.

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « è aggiunto il seguente » con le seguenti: « sono aggiunti i seguenti »;

b) al comma 1, dopo le parole: « n. 58. » aggiungere le seguenti: « 8-ter. Iscrizione agli albi di cui agli articoli 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

c) sopprimere i commi 2, 3 e 4;

d) al comma 5 sostituire le parole: « di cui al comma 2 » con le seguenti: « di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

e) sopprimere il comma 6;

f) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. I consulenti finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. Gli esponenti degli organi elettivi di amministrazione e controllo ed il direttore generale delle società di consulenza finanziaria iscritte all'Albo di cui all'articolo 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono intrat-

tenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. I componenti ed il personale dell'Organismo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è sanzionata con l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 640 del codice penale e 167 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

1. 1. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: « è aggiunto il seguente » con le seguenti: « sono aggiunti i seguenti »;

b) al comma 1, dopo le parole: « n. 58. » aggiungere le seguenti: « 8-ter. Iscrizione agli albi di cui agli articoli 8-bis e 8-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

c) sopprimere i commi 2, 3 e 4;

d) al comma 5 sostituire le parole: « di cui al comma 2 » con le seguenti: « di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

e) sopprimere il comma 6;

f) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. I consulenti finanziari iscritti all'Albo di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. Gli esponenti degli organi elettivi di amministrazione e controllo ed il direttore generale delle società di consulenza finanziaria iscritte all'Albo di cui all'articolo 18-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. I componenti dell'Organismo di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è sanzionata con l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 640 del codice penale e 167 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

1. 2. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

Al comma 2 sostituire le parole: « sono trasferite all'organismo » con le seguenti: « sono esercitate di concerto all'organismo ».

1. 3. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sostituire la parola: « indipendenti » con le seguenti: « in regime di esenzione »;

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

« 3-bis. Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell'albo di cui al comma 3, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera definisce, in coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui alla presente legge e gli agenti di assicurazione di cui al presente comma sono soggetti alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati termini e modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell'attività degli agenti di assicurazione, persone fisiche, iscritti nell'albo di cui al comma 3 quando gli stessi operano in forma societaria. »;

c) al comma 4 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: « indipendente » e « indipendenti » con le seguenti: « in regime di esenzione »;

d) al comma 5 sostituire le parole: « del predetto provvedimento » con le seguenti: « della presente legge »;

e) al comma 6, sostituire la parola: « indipendenti » con le seguenti: « in regime di esenzione » e dopo il primo periodo inserire il seguente: « I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, all'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, sono iscritti di diritto all'albo unico dei consulenti finanziari. »;

f) sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

« 7. Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 affluiscono, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, al fondo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

8. All'articolo 190-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere b) e c) del comma 1 sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei prov-

vedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti. ».

g) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

« 8-bis. L'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 8.

(Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori).

1. Al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 1-bis del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, la CONSOB istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori. Il Fondo di cui al primo periodo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura nonché, per la eventuale parte residua, l'adozione da parte della CONSOB di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché, nei limiti di 0,25 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2016, con l'importo derivante dal pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998. L'impiego delle somme affluite al citato Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla Parte II del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, è condizionato all'accertamento, con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo di cui al presente comma, resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5-ter dell'articolo 2 del presente decreto. La CONSOB adotta le occorrenti misure affinché gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo affluiscono, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della CONSOB, per essere destinate al citato Fondo di cui al comma 1.

8-ter. Nelle more del coordinamento da effettuarsi ai sensi del comma 1, lettera u), dell'articolo 9 della legge 9 luglio 2015, n. 114, ed allo scopo di assicurare tempestivamente ai risparmiatori e agli investitori una procedura di effettiva tutela stragiudiziale delle controversie, la CONSOB, rispetto agli oneri attualmente sostenuti per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 2, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, provvede alle maggiori spese di funzionamento occorrenti per rendere operativo l'organismo di cui all'articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179 del 2007, mediante il ricorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dal comma 8-bis della presente legge, alle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché agli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. ».

8-quater. Gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui ai commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007. Il Regolamento della CONSOB indicato al citato comma 5-ter dell'articolo 2 del medesimo decreto prevede, altresì, le disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data in cui diviene operativo l'organo indicato al primo periodo. »

1. 4. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. I consulenti finanziari indipendenti di cui al precedente comma 3 non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. Gli esponenti degli organi elettivi di amministrazione e controllo ed il direttore generale delle società di consulenza finanziaria di cui al precedente comma 3 non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma è sanzionata con l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 640 del codice penale e all'articolo 167 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

1. 5. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

« 5-bis. I componenti ed il personale dell'Organismo di cui al precedente

comma 5 non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti che svolgono professionalmente nei confronti del pubblico i servizi e le attività di investimento. La violazione delle disposizioni di cui al presente

comma è sanzionata con l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 640 del codice penale e all'articolo 167 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ».

1. 6. Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Fico.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02750 Vacca: Sulle contestazioni al libro di M. Mazzucco « Sei come sei » presso il liceo classico statale « Giulio Cesare » di Roma	84
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	88
5-04502 Marzana: Sulle esternalizzazioni dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche	85
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	90
5-06488 Rubinato: Sui contenuti della prova INVALSI presso l'istituto tecnico agrario « G.B. Cerletti » di Conegliano (TV)	85
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	92
SEDE REFERENTE:	
Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
<i>ALLEGATO 4 (Proposte emendative presentate)</i>	93
<i>ALLEGATO 5 (Emendamenti approvati)</i>	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale), audizione di rappresentanti della Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) e dei professori Astolfo Di Amato, Giulio Enea Vigevani, Alberto Mattiacci e Marco Gambaro	87
<i>ERRATA CORRIGE</i>	87

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Bruno MOLEA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 9.

5-02750 Vacca: Sulle contestazioni al libro di M. Mazzucco « Sei come sei » presso il liceo classico statale « Giulio Cesare » di Roma.

Bruno MOLEA, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di

attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Avverte che l'interrogazione è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Maria Marzana, che replicherà in qualità di cofirmataria.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria MARZANA (M5S), replicando, si riserva di approfondire i contenuti della risposta.

5-04502 Marzana: Sulle esternalizzazioni dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria MARZANA (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta.

5-06488 Rubinato: Sui contenuti della prova INVALSI presso l'istituto tecnico agrario «G.B. Cerletti» di Conegliano (TV).

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Simonetta RUBINATO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta.

Bruno MOLEA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

La seduta comincia alle 14.05.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2015.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative presentate (*vedi allegato 4*), ad eccezione dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.2 – subordinatamente all'inserimento della parola « materiali » dopo le parole « valorizzazione dei siti » – e dell'emendamento Cristian Iannuzzi 1.5, sui quali esprime parere favorevole. Dopo aver illustrato la *ratio* di tale parere, invita il presentatore degli emendamenti Cristian Iannuzzi 2.4 e 2.5 a valutare l'opportunità di trasformarli in ordini del giorno da presentare in Assemblea.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Cristian IANNUZZI (Misto) accetta la proposta di riformulazione del suo emendamento 1.2.

Ritira poi i suoi emendamenti 1.1, 1.4, 2.4 e 2.5.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, a integrazione di quanto illustrato dalla relatrice, ricorda che è stata aggiunta la categoria dei geoparchi tra i beni riconosciuti dall'UNESCO, tra i quali rientrano anche i geoparchi della Liguria.

Luisa BOSSA (PD) dopo aver illustrato il suo emendamento 2.3, lo ritira, in base ai chiarimenti forniti dalla relatrice.

Luigi GALLO (M5S) sottoscrive l'emendamento 2.3, testé ritirato. Chiarisce che ad esso è sottesa la medesima *ratio* dell'emendamento a sua prima firma 2.2.

Massimiliano MANFREDI (PD) dopo aver ringraziato la relatrice, chiarisce che il riconoscimento della qualità di bene riconosciuto dall'UNESCO, quale patrimonio dell'umanità, non è perenne, in quanto può essere revocato nel caso non vengano più rispettate quelle caratteristiche qualificanti che hanno determinato il

riconoscimento iniziale. Aggiunge che le disposizioni della proposta di legge in esame non solo ampliano i finanziamenti nazionali destinati *ad hoc* per tali beni, ma determinano anche una preferenza nell'attribuzione di ulteriori risorse di natura comunitaria, in particolare per le regioni del Mezzogiorno.

La Commissione approva l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.2, così come riformulato (*vedi allegato 5*). Respinge poi l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.3. Approva successivamente l'emendamento Cristian Iannuzzi 1.5 (*vedi allegato 5*).

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra la sua proposta emendativa 2.1 e la ritira.

Luigi GALLO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.2, evidenziando che esso è teso a specificare come saranno ripartite le risorse tra diversi progetti e quante risorse saranno assegnate per ciascuno scopo. Auspica che non si rimanga nell'incertezza sui criteri e parametri seguiti per la destinazione di finanziamenti pubblici, come è avvenuto la scorsa estate in occasione dell'esame del riparto di fondi per le fondazioni culturali.

Chiara DI BENEDETTO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Luigi Gallo 2.2, anche in ragione della limitata entità delle risorse a disposizione, che devono essere distribuite in maniera trasparente tra i diversi aventi diritto.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) osserva che, pur essendo comprensibile la richiesta di criteri oggettivi per l'attribuzione di fondi pubblici, alla fine la decisione deve tener conto di diverse variabili non sempre predeterminabili. Suggerisce, quindi, di valutare l'opportunità di imporre un obbligo di motivazione per il decisore, in modo da limitare la possibilità che l'esercizio della discrezionalità amministrativa si trasformi in arbitrio.

La Commissione respinge l'emendamento Luigi Gallo 2.2.

Luisa BOSSA (PD) invita i colleghi del Movimento 5 Stelle a non insistere per la votazione dell'emendamento 2.3, da lei ritirato e fatto proprio dal collega Gallo.

Luigi GALLO (M5S) insiste per la votazione dell'emendamento 2.3. Paventa che, in assenza di una norma come quella contenuta nella predetta proposta emendativa, taluni beni UNESCO, non « sponsorizzati » da padrini politici locali, possano ricevere molto meno di quanto in realtà meriterebbero.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) si asterrà e chiede se il collega Luigi Gallo sia disposto a fare a scambio con la sua zona di riferimento che è priva di siti Unesco, ma abbonda di padrini politici.

Giulia NARDUOLO (PD), *relatrice*, chiarisce che l'approvazione di una norma di rango legislativo, come quella contenuta nell'emendamento 2.3, che fa riferimento ad una circolare del MIBACT, che le risulta stia per essere superata dall'emanazione di un prossimo provvedimento amministrativo, creerebbe un problema di conflitto tra norme di rango diverso.

La Commissione respinge l'emendamento 2.3, sottoscritto, da ultimo, dal deputato Luigi Gallo.

Luigi GALLO (M5S) illustra il suo articolo aggiuntivo 2.01, raccomandandone l'approvazione. Evidenzia, in particolare, che lo stesso è teso ad assegnare le risorse destinate a sostegno dei siti italiani UNESCO direttamente a soggetti pubblici, piuttosto che a soggetti privati accreditati, assicurando una maggiore trasparenza del procedimento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Luigi Gallo 2.01.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra la sua proposta emendativa 2.02 e la ritira. Si

riserva comunque di presentare un ordine del giorno in Assemblea.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che il nuovo testo del provvedimento in esame, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, verrà trasmesso alle Commissioni competenti ai fini dell'espressione dei pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 19 novembre 2015.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale), audizione di rappresentanti della Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) e dei professori Astolfo Di Amato, Giulio Enea Vigevani, Alberto Mattiacci e Marco Gambaro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 543 del 18 novembre 2015, a pagina 101, prima colonna, ventinovesima riga, la parola: « Oxford » è sostituita dalla seguente « Cambridge ».

ALLEGATO 1

5-02750 Vacca: Sulle contestazioni al libro di M. Mazzucco « Sei come sei » presso il liceo classico statale « Giulio Cesare » di Roma.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione cui si risponde riguarda un episodio accaduto nell'anno scolastico 2014/2015 all'interno del Liceo « Giulio Cesare » di Roma, ove alcuni docenti sono ricorsi, a scopo didattico, al libro di Melania Mazzucco « Sei come sei » suscitando una serie di polemiche che hanno trovato ampia eco anche sulla stampa.

Proprio attraverso i mezzi di informazione la vicenda è giunta a conoscenza del Ministero, che ha svolto in proposito tutti gli accertamenti del caso.

L'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha fornito, su richiesta del Ministero, una dettagliata relazione con ampia documentazione a supporto, da cui è emerso che la lettura del libro citato è stata prevista nell'ambito di un progetto denominato « *Invito alla lettura* », condiviso tra studenti, professori e famiglie, iniziato già da due anni, e che fino a quel momento erano stati proposti 21 testi tra classici, moderni e contemporanei. Tale progetto affrontava, in particolare, tutte le situazioni di diversità, ivi comprese le differenze di nazionalità e quelle religiose.

Atteso ciò, nessuna altra iniziativa è stata assunta dall'Amministrazione, essendo stato chiarito il contesto in cui si è sviluppata la vicenda portata all'attenzione della pubblica opinione.

Gli onorevoli interroganti traggono spunto dalla vicenda per sollecitare iniziative finalizzate a garantire la libertà di insegnamento e a tutelare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, facendo cor-

rettamente riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 4 del decreto, con riferimento all'autonomia didattica, contempla parimenti il « rispetto della libertà d'insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema ».

L'autonomia didattica rappresenta, quindi, una particolare espressione del principio della libertà d'insegnamento e si esplicita nella facoltà della singola scuola e dei docenti di scegliere metodologie, strumenti didattici, modalità e tempi dell'insegnamento « *nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale* », come stabilito dall'articolo 21, comma 7, della legge n. 59 del 1997.

Il concetto di autonomia, dunque, richiama un sistema organizzativo che fa della scuola una comunità educante, nell'ambito di *standard* di qualità fissati a livello nazionale. Esso non va, pertanto, inteso come modello caratterizzato da assenza di regole.

Tale autonomia, se da un lato comporta da parte delle singole istituzioni scolastiche la costante interazione con tutte le altre componenti del processo educativo (personale della scuola, studenti, genitori) in linea con i principi delle Carte fondamentali e con le disposizioni nazionali, dall'altro le impegna al rispetto dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico definito, nel caso dei licei, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010.

In definitiva, la libertà di insegnamento e l'autonomia scolastica trovano adeguata tutela nel nostro ordinamento. Si può affermare che il personale della scuola, in grandissima maggioranza, svolge con il

necessario senso di responsabilità la propria funzione, che consiste soprattutto nel formare nelle giovani generazioni il senso critico necessario per una civile convivenza.

ALLEGATO 2

5-04502 Marzana: Sulle esternalizzazioni dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento ai quesiti posti dagli onorevoli interroganti si fa rappresenta quanto segue.

Riguardo alla questione degli istituti scolastici capofila, occorre precisare che l'individuazione degli stessi si rende necessaria soltanto per i servizi di manutenzione del decoro degli edifici e non già per tutte le scuole ove vengono svolti i servizi esternalizzati di pulizia secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013. Infatti, le istituzioni scolastiche, per le quali sono accantonati posti di collaboratore scolastico in organico di diritto, acquistano direttamente i servizi di pulizia tramite convenzione Consip ovvero, nei territori ove la convenzione non è attivata, tramite le imprese previste dall'articolo 1, comma 174, della legge n. 107 del 2015.

La partecipazione ai programmi di manutenzione del decoro degli edifici, invece, si rivolge a tutte le scuole, anche a quelle che non hanno attivato la convenzione Consip. Poiché l'accordo del 28 marzo 2014 ha stabilito che dette attività rientrano tra quelle acquistabili nell'ambito della convenzione, soltanto le scuole che aderiscono alla convenzione medesima possono acquistare servizi e, dunque, curare la necessaria attività amministrativa.

Ad ogni assegnazione di risorse si individuano, tramite i rispettivi Uffici scolastici regionali competenti per territorio, le istituzioni capofila delle reti di istituzioni scolastiche che, destinatarie dei finanziamenti per le attività di decoro, non potrebbero altrimenti acquistare i servizi in questione perché, non rientrando nei re-

quisiti di cui al citato articolo 58 del decreto-legge n. 69 del 2013, non sono dotate di Convenzione Consip attiva.

In ottemperanza a quanto disposto dall'accordo del 28 marzo 2014, ogni nuova assegnazione di risorse, effettuata sia agli istituti capofila che a quelli indipendenti, viene condivisa tra le parti sociali, le aziende e i competentiUSR, assicurando di fatto la pubblicità del piano.

In merito alle iniziative che questo Ministero intende assumere per velocizzare le procedure di sottoscrizione dei contratti con l'azienda appaltatrice da parte dei dirigenti scolastici si specifica quanto segue. Al momento dell'assegnazione delle risorse finalizzate al decoro degli edifici adibiti ad istituzioni scolastiche, il MIUR, tramite le sue articolazioni territoriali a livello regionale, organizza conferenze di servizio a cui partecipano i referenti dell'USR, i referenti delle aziende competenti per territorio e i dirigenti scolastici delle istituzioni interessate. Ciò al fine di far incontrare le parti coinvolte nel processo e facilitare le sottoscrizioni dei contratti, fornire indicazioni, istruzioni e linee-guida utili per lo svolgimento delle attività inerenti al programma.

Inoltre, il MIUR si è dotato, fin dall'inizio del programma, di un'apposita piattaforma informatica che consente di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e la dichiarazione di termine degli stessi. Con le ulteriori estensioni della piattaforma, che in questo periodo sono in corso di rilascio, il sistema di monitoraggio verrà esteso ad una logica multilivello che comprende gli istituti capofila, gli Uffici scolastici regionali e l'amministrazione

centrale. Ciò consentirà di rendere sempre più efficiente l'attività di monitoraggio e di supporto, in un'ottica di risoluzione dei problemi che potrebbero causare ritardi all'ordinato svolgimento delle attività del programma.

Passando più nello specifico all'accordo sottoscritto in data 28 marzo 2014 (denominato «Piano Nazionale per la formazione e riqualificazione del lavoratori ex LSU e Appalti storici operanti nel settore di pulizia delle scuole»), è noto che, nell'ambito di esso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è impegnato ad attivare percorsi di formazione e di riqualificazione professionale *ad hoc*, avvalendosi del ruolo e dell'autonomia dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, individuando, primariamente nell'ambito di questi ultimi, la principale fonte di finanziamento degli interventi di riqualificazione e formazione del personale ex LSU e appalti storici.

Tuttavia, nel corso delle sedute della Cabina di regia e monitoraggio istituita presso il citato Ministero, è emersa l'impossibilità di finanziare alcuni Piani formativi presentati da aziende aderenti ad alcuni fondi interprofessionali (Fonarcom, Fondimpresa e Forte) da parte di questi ultimi per carenza di risorse. Ciò stante, il Ministero del lavoro ha provveduto, con decreto direttoriale n. 27 del 6 agosto 2015, a stanziare le risorse necessarie, pari

ad euro 276.770,96, gravanti sul fondo di rotazione per la formazione professionale e per la realizzazione dei piani formativi non coperti dalle risorse dei fondi interprofessionali suindicati.

Inoltre, si informa che in data 30 luglio 2015 è stato siglato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Accordo quadro con cui il Governo si è impegnato a portare a conclusione positivamente il programma denominato «scuole belle», per un importo complessivo pari a 170 milioni di euro a copertura del periodo 1° luglio 2015 – 31 marzo 2016.

Con successiva intesa intervenuta in data 6 agosto 2015 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato previsto il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga a decorrere dal 1° luglio 2015 per i casi in cui le società interessate si siano trovate nella necessità di sospendere i lavori.

In data 3 settembre 2015 sono state acquisite dal Ministero del lavoro – Direzione generale per gli ammortizzatori sociali e gli incentivi all'occupazione – le istanze delle singole aziende, finalizzate all'autorizzazione della cassa integrazione in deroga, nei limiti del citato accordo del 6 agosto 2015, per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2015. La citata Direzione, anche al fine di quantificare celermente l'ammontare delle risorse necessarie a garantire la copertura dei trattamenti di cig in deroga richiesti, sta procedendo all'esame istruttorio delle istanze.

ALLEGATO 3

5-06488 Rubinato: Sui contenuti della prova INVALSI presso l'istituto tecnico agrario « G.B. Cerletti » di Conegliano (TV).**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole interrogante sollecita l'assunzione di iniziative finalizzate ad assicurare la coerenza dei contenuti delle prove INVALSI con le competenze acquisite dagli studenti dei diversi indirizzi scolastici. Riporta l'esempio dell'Istituto tecnico agrario « Cerletti » di Conegliano (TV), i cui operatori avrebbero rilevato, nel corso delle prove svoltesi negli ultimi anni, incongruenze di sostanza e di forma nei quesiti proposti per la verifica finale.

Al riguardo, si ricorda che il decreto interministeriale del 7 settembre 2011, recante norme generali concernenti i diplomi degli istituti tecnici superiori e le relative figure nazionali di riferimento, nonché la verifica e la certificazione delle competenze, disciplina, all'articolo 6, le prove di verifica delle competenze acquisite. In particolare, il comma 1, lettera *b*), prevede una prova scritta, predisposta dall'INVALSI in collaborazione con la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tesa a valutare « competenze e abilità nell'applicazione di principi e metodi scientifici nello specifico contesto tecnologico cui si riferiscono le competenze tecnico professionali nazionali del percorso ITS.... ».

In applicazione della citata norma è stato affidato all'INVALSI, sulla base di apposita convenzione del 2013 – anno di avvio dei primi esami – rinnovata poi nel 2014, l'incarico di procedere alla predisposizione e alla somministrazione delle prove di esame, con riferimento alle 29 figure nazionali e ai 17 ambiti in cui sono articolate le sei aree tecnologiche cui afferiscono gli ITS.

Dall'esperienza acquisita nella concreta applicazione della norma e dalle puntuali osservazioni formulate sia dagli operatori delle fondazioni ITS sia da alcuni presidenti di commissioni d'esame nelle relazioni finali inviate al Ministero è emersa l'esigenza di procedere alla revisione della norma stessa.

Tale esigenza è stata recepita dal legislatore. Infatti, la legge n. 107 del 2015 offre, con la previsione contenuta nel comma 47 dell'articolo unico, l'opportunità di sanare le criticità rilevate dall'On.le interrogante. Detta normativa prevede, infatti, l'emanazione di apposite linee-guida finalizzate a semplificare e snellire le procedure delle prove conclusive dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.

Il MIUR sta predisponendo il provvedimento concernente la proposta di modifica delle vigenti disposizioni. Per quanto concerne la prova scritta, la modifica prevede un maggiore coinvolgimento del comitato tecnico-scientifico dell'ITS nella predisposizione della prova stessa, facendo comunque sempre riferimento ad una griglia di indicatori costruiti secondo una struttura organizzativa riferita a sezioni o nuclei tematici.

L'attuazione della nuova normativa comporterà, altresì, a regime costi inferiori a quelli risultanti dal mantenimento dell'attuale procedura, consentendo una maggiore efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso lettera d) con il seguente:

d) alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti materiali e delle rappresentazioni immateriali del patrimonio culturale italiano riconosciuto dall'UNESCO, alla diffusione della loro conoscenza e alla loro riqualificazione; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attività culturali delle scuole in collaborazione con gli enti pubblici ed associazioni locali;

1. 1. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera d), primo periodo, sostituire le parole: alla tutela e alla valorizzazione dei siti e delle parti del patrimonio culturale immateriale con le seguenti: ; alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti e delle rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale;

1. 2. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera d), dopo la parola: conoscenza aggiungere le seguenti: , anche attraverso la creazione di banche dati accessibili e digitali,.

1. 3. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in

collaborazione con gli enti pubblici ed associazioni locali;

1. 4. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dopo la parola: « siti », ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: « e le rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale ».

1. 5. Cristian Iannuzzi.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole da: Per sostenere fino a: culturale immateriale con le seguenti: Per sostenere gli interventi volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale italiano tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco).

2. 1. Russo.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, previo parere della Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i criteri oggettivi di assegnazione delle succitate risorse che tengano conto della qualità e quantità degli interventi sui beni tutelati.

2. 2. Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma precedente i soggetti previsti nella Circolare n. 6 del Direttore generale per la Valorizzazione del patrimonio culturale del Ministero per i beni e le attività culturali, pubblicata in data 8 marzo 2012, che stabilisce Criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alle misure di sostegno previste dall'articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, recante Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del patrimonio mondiale, posti sotto la tutela dell'Unesco.

2. 3. Bossa.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le provvidenze della presente legge non possono comunque essere erogate per pratiche o tradizioni che ledono la dignità o l'integrità degli esseri umani e animali.

2. 4. Cristian Iannuzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le provvidenze della presente legge non possono comunque essere erogate per pratiche o tradizioni religiose.

2. 5. Cristian Iannuzzi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. Le risorse destinate a sostegno degli interventi volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, sono assegnate agli enti pubblici di riferimento e da questi gestite per il perseguimento delle succitate finalità, i quali hanno l'obbligo di rendicontazione al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo delle spese sostenute, assicurando, in ogni caso, la massima trasparenza e pubblicità delle procedure adottate.

2. 01. Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. All'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 2. A decorrere dall'anno 2016 una quota non inferiore al 30 per cento degli oneri di cui al comma 1 deve essere destinato a progetti e interventi volti alla riqualificazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale italiano ».

2. 02. Russo.

ALLEGATO 5

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), capoverso lettera d), primo periodo, sostituire le parole: alla tutela e alla valorizzazione dei siti e delle parti del patrimonio culturale immateriale con le seguenti: ; alla promozione, tutela e valorizzazione dei siti materiali e delle rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale;

1. 2. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) dopo la parola: « siti », ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: « e le rappresentazioni del patrimonio culturale immateriale ».

1. 5. Cristian Iannuzzi.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	97
Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazione di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. Nuovo testo C. 3365 Businarolo ed abb. Alle Commissioni II e XI (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	104

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE. Atto n. 222 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	98
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06938 Castiello: Sulle iniziative per risanare il disastro ambientale provocato dall'incendio al deposito di fitofarmaci denominato Agrimonda a Mariglianella (NA)	100
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	105
5-06939 Pastorelli: Sulle iniziative per la salvaguardia della salute del Lago di Bolsena, in particolare nel rispetto delle direttive comunitarie	101
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	106
5-06940 Zaratti: Sulle iniziative per sanare il deficit attuale di <i>governance</i> dei Parchi nazionali .	101
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	108
5-06941 Mazzoli e Borghi: Sulle iniziative per la messa in sicurezza e bonifica dei siti di ripristino ambientale del viterbese contaminati da traffici illeciti di rifiuti	101
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	109
5-06942 Matarrese: Sulla capacità complessiva degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani assimilati presenti nella regione Puglia	101
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	110
5-06943 Terzoni: Sull'attuazione e operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti .	102
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	111

INTERROGAZIONI:

5-05805 Valiante: Sul rispetto dei principi costituzionali e giurisprudenziali delle procedure di nomina di organi direttivi e presidenziali degli Enti Parco	102
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	112
5-06371 Terzoni: Sull'aggiornamento dell'Albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di Enti Parco	102
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	114

5-06001 Liuzzi: Sulle procedure concorsuali per l'individuazione di specifiche professionali presso l'Ente Parco dell'Appennino Lucano-Val d'Agri Lagonegrese	103
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	115
5-06873 Giovanna Sanna: Sulla vicenda dell'isola di Budelli dell'arcipelago della Maddalena ..	103
ALLEGATO 11 (Testo della risposta)	117

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

La seduta comincia alle 9.05.

Variatione nella composizione della Commissione.

Tino IANNUZZI, *presidente*, comunica che per il gruppo del Partito Democratico è entrato a far parte della Commissione il deputato Dario Franceschini, sostituito dal deputato Marco Bergonzi. Comunica, altresì, che il deputato Luigi Dallai cessa di far parte della Commissione.

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazione di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. Nuovo testo C. 3365 Businarolo ed abb. Alle Commissioni II e XI.

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sulla proposta di legge Businarolo C. 3365 e abbinata, recante disposizioni per la protezione degli autori di segnalazione di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, assegnate in sede referente alle Commissioni riunite II e XI. Segnala, in primo luogo, che, a seguito dello svolgimento di un ampio ciclo di audizioni, nel corso della seduta del 29 ottobre 2015, la proposta di legge Businarolo C. 3365 è stata adottata dalle Commissioni di merito come testo base ed è

stata modificata a seguito dell'approvazione di emendamenti. Il provvedimento, composto da 2 articoli, è diretto principalmente a perfezionare la disciplina relativa a uno strumento di tutela della legalità ancora poco conosciuto in Italia, il cosiddetto *whistleblowing*, termine anglosassone che, letteralmente, significa « soffiare nel fischiello » e con il quale si indica la segnalazione di un illecito, riscontrato in ambito lavorativo, lesivo dell'interesse pubblico. A tale proposito, ricorda che la legge n. 190 del 2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, cosiddetta « legge Severino », ha introdotto nell'ordinamento, sia pure in relazione alla sola pubblica amministrazione, una prima generale disciplina sulla protezione del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico. La legge ha introdotto nel testo unico del pubblico impiego, il decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54-*bis*, che, come poi modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014, prevede che « fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia ». Rileva che il nuovo testo, come risultante dagli emendamenti approvati, all'articolo 1 modifica il citato articolo 54-*bis* del testo unico sul pubblico

impiego, dettando una nuova disciplina sulla protezione dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti. Si prevede, in particolare, che il pubblico dipendente che in buona fede denuncia al responsabile della prevenzione della corruzione, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite o di abuso di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. Viene altresì previsto che l'identità del segnalante non può essere rivelata e che, nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Segnala, inoltre, che si prevede che, qualora al termine del procedimento penale, civile o contabile ovvero all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC, risulti l'infondatezza della segnalazione e che la stessa non è stata effettuata in buona fede, il segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare dall'ente di appartenenza, al termine del quale può essere irrogata la misura sanzionatoria anche del licenziamento senza preavviso. Nel caso in cui, invece, si riveli fondata la segnalazione da parte del dipendente, allo stesso sono riconosciute forme di premialità, anche in relazione alla valutazione della professionalità secondo i rispettivi ordinamenti, da definirsi in sede contrattuale. Segnala, inoltre, che l'articolo 2 reca norme volte a tutelare il dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato, apportando modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in particolare introducendo all'articolo 6, che reca disposizioni relative ai soggetti in posizione apicale e ai modelli di organizzazione dell'ente, dopo il comma 2, il comma 2-bis che introduce nuovi modelli rispetto a quelli già previsti. Viene altresì introdotto il comma 2-ter, che prevede che l'adozione di misure discriminatorie nei

confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dalla organizzazione sindacale indicata dal medesimo; infine, al comma 2-quater, si prevede la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile e di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. Nel valutare, quindi, positivamente il provvedimento, sottolineato che tra le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro il pubblico dipendente o il lavoratore privato vanno sicuramente ricompresi i fatti o le condotte suscettibili di arrecare un danno all'ambiente, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La seduta termina alle 9.15.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE.

Atto n. 222.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, comunica che la Commissione oggi inizia l'esame dello schema di decreto legislativo volto al recepimento della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio. Ricorda preliminarmente che lo schema di decreto è stato adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), in quanto la direttiva 2013/56/UE è contenuta nell'allegato B di tale legge, e che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 1° luglio 2015. Dà quindi conto del contenuto dello schema, rinviando per un'analisi più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici. Segnala che lo schema di decreto è composto da due articoli, che rispettivamente modificano in più punti il decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, che ha attuato la direttiva 2006/66/CE, e contengono disposizioni transitorie e finali. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema interviene, in primo luogo, sulle deroghe previste nella direttiva 2006/66, finalizzate ad escludere determinati prodotti dall'applicazione del divieto di immissione sul mercato di pile o accumulatori. Viene soppresso il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 188 del 2008, che esclude le pile a bottone con tenore di mercurio non superiore al 2 per cento in peso dal divieto di immissione sul mercato di tutte le pile o accumulatori, anche incorporati in apparecchi, contenenti più di 0,0005 per cento di mercurio in peso (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 188 del 2008). Viene, altresì soppressa la lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 188 del 2008, che esclude le pile e gli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili dal divieto di immissione sul mercato di pile o accumulatori portatili,

compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002 per cento di cadmio in peso (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 188 del 2008). Evidenzia quindi che, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva, si prevede che le suddette deroghe ai divieti di immissione sul mercato continuino ad applicarsi fino al 1° ottobre 2015, per le pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e fino al 31 dicembre 2016 per le batterie portatili e gli accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili. In proposito, rileva che sarebbe opportuno tenere conto, ai fini della definizione del regime transitorio, del decorso del termine del 1° ottobre 2015, comunque fissato dalla direttiva, conseguente al tardivo recepimento della direttiva medesima. L'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema consente la prosecuzione della commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, delle pile e degli accumulatori, che non soddisfano i requisiti previsti dal citato decreto legislativo n. 188, ma che sono stati legalmente immessi sul mercato prima della data di applicazione dei divieti di cui al citato articolo 3 del medesimo decreto legislativo. L'articolo 1, comma 1, lettera f), dello schema è volto a introdurre l'obbligo per il produttore di progettare gli apparecchi in modo da consentire la facile rimozione dei rifiuti di pile ed accumulatori in essi incorporati, da parte di professionisti qualificati indipendenti dai produttori, nel caso in cui tali rifiuti non possano essere prontamente rimossi dall'utilizzatore finale, nonché a corredare gli apparecchi, in cui sono incorporati pile o accumulatori, di istruzioni che indicano come anche i professionisti qualificati indipendenti possano rimuoverli senza pericolo. L'articolo 1, comma 1, lettera i), dello schema disciplina l'obbligo di iscrizione telematica al Registro nazionale presso la Camera di commercio competente, a cui sono soggetti i produttori che immettono per la prima volta sul mercato nazionale pile e accumulatori, precisando che i pro-

duttori soddisfano tale obbligo di registrazione un'unica volta. L'articolo 1, comma 1, lettera I), dello schema di decreto interviene sul regime sanzionatorio al fine di tenere conto della soppressione delle predette deroghe ai divieti di immissione sul mercato che attualmente sono fatte salve nell'applicazione delle sanzioni amministrative. L'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 1), dello schema demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione delle tariffe per la copertura degli oneri previsti al comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 188, relativi all'istituzione ed al funzionamento del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, all'espletamento delle attività del Comitato di vigilanza e controllo, ivi incluse le attività ispettive, e alle attività dell'ISPRA. L'articolo 2, comma 4, dello schema prevede che il citato decreto sia adottato entro sessanta giorni dalla sua data di entrata in vigore e che, fino alla suddetta adozione, alla copertura degli oneri di funzionamento del Centro di coordinamento si provvede in conformità al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi del citato articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, che attua la direttiva sui cosiddetti RAEE. In proposito, oltre alla necessità di uniformare le modalità di finanziamento degli organi di controllo sulla gestione dei RAEE e dei rifiuti delle pile e degli accumulatori, peraltro rilevata anche nella relazione illustrativa, segnala l'esigenza più generale di un coordinamento delle due discipline. L'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 2), dello schema prevede la riassegnazione ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi derivanti dalle tariffe per la copertura degli oneri. Lo schema, interviene, infine, sul decreto legislativo n. 188 del 2008 al fine di espungere i riferimenti al

decreto legislativo n. 151 del 2005, in quanto è stato abrogato in gran parte dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, con cui è stata attuata la direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito dei rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Ermete REALACCI *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 12 novembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.10.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-06938 Castiello: Sulle iniziative per risanare il disastro ambientale provocato dall'incendio al deposito di fitofarmaci denominato Agrimonda a Mariglianella (NA).

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paolo RUSSO (FI-PdL), replicando in qualità di cofirmatario, nel ringraziare la sottosegretaria Velo per la risposta, sotto-

linea come, a seguito della richiesta di aggiornamento sullo stato dell'attività, inviata dalla competente Direzione del Ministero dell'ambiente agli uffici regionali il 28 ottobre scorso, gli uffici regionali abbiano prontamente comunicato lo stato della procedura di gara e il cronoprogramma stabilito. Auspica, quindi, che il Governo vigili attentamente sul rispetto della tempistica delineata per lo svolgimento dei lavori di bonifica.

5-06939 Pastorelli: Sulle iniziative per la salvaguardia della salute del Lago di Bolsena, in particolare nel rispetto delle direttive comunitarie.

Oreste PASTORELLI (Misto) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Oreste PASTORELLI (Misto) ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta e per le informazioni circa le attività previste al fine di assicurare la salvaguardia dei comuni che circondano il lago di Bolsena. Auspica, quindi, che il Governo garantisca lo svolgimento dei lavori di manutenzione dell'impianto di depurazione nel rispetto dei tempi che sono stati stabiliti, in considerazione dell'elevato grado di inquinamento delle zone interessate, che rappresenta un grave rischio per la salute pubblica.

5-06940 Zaratti: Sulle iniziative per sanare il deficit attuale di governance dei Parchi nazionali.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Filiberto ZARATTI (SI-SEL), pur ringraziando la sottosegretaria Velo, si dichiara insoddisfatto della risposta da lei

fornita, lamentando il persistente stato di precarietà della *governance* in cui, ancora oggi, versano numerosi parchi nazionali, che ne mina l'autorevolezza e funzionalità e compromette fortemente la funzione di promozione e conservazione della biodiversità che queste aree sono chiamate a tutelare. Stigmatizza, altresì, la mancata destinazione di risorse a favore dei Parchi nazionali, che rivestono un ruolo fondamentale nella strategia di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e di incremento dei livelli occupazionali e costituiscono un indispensabile presidio della legalità, in territori in cui spesso si rilevano reati contro la natura e l'ambiente.

5-06941 Mazzoli e Borghi: Sulle iniziative per la messa in sicurezza e bonifica dei siti di ripristino ambientale del viterbese contaminati da traffici illeciti di rifiuti.

Alessandro MAZZOLI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessandro MAZZOLI (PD) si dichiara soddisfatto per la risposta resa dalla sottosegretaria Velo, che ringrazia, ricordando che, a distanza di dieci anni dalla scoperta del traffico illecito di rifiuti smaltiti in tre siti di ripristino ambientale del viterbese, occorrerebbe, una volta accertate le responsabilità, attivarsi per pervenire a forme di intesa con le autorità regionali, al fine di individuare le risorse necessarie per gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti in questione.

5-06942 Matarrese: Sulla capacità complessiva degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani assimilati presenti nella regione Puglia.

Salvatore MATARRESE (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Salvatore MATARRESE (SCpI) si dichiara soddisfatto per la puntuale risposta fornita dalla rappresentante del Governo e, pur confidando nell'esattezza del calcolo relativo al fabbisogno di incenerimento della regione Puglia, auspica che il Ministero svolga attente verifiche sugli elementi e sui dati tecnici forniti dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome sulla base della nota del Ministero dell'ambiente del 15 settembre 2015.

5-06943 Terzoni: Sull'attuazione e operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Patrizia TERZONI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Patrizia TERZONI (M5S) si dichiara insoddisfatta per la risposta resa dalla sottosegretaria Velo, stigmatizzando il fatto che i contributi di iscrizione al Sistri, che a suo giudizio costituiscono oneri indebitamente versati, siano dovuti a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio al momento dell'iscrizione e che degli stessi non si possa richiedere il successivo rimborso, in mancanza del servizio al quale si riferiscono.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 novembre 2015 — Presidenza del presidente Ermete REALACCI — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'am-

biente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 15.

5-05805 Valiante: Sul rispetto dei principi costituzionali e giurisprudenziali delle procedure di nomina di organi direttivi e presidenziali degli Enti Parco.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Simone VALIANTE (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta resa dalla sottosegretaria Velo, che giudica surreale. Ritiene, infatti, che il soggetto che ricopre la carica di presidente dell'Ente parco debba possedere i medesimi requisiti dei membri del consiglio direttivo, ossia debba essere individuato tra « esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità », come, peraltro, confermato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73, recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero dell'ambiente. Ricorda, in proposito, che lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4468 del 2007, aveva posto l'accento sulla concretezza e il rilievo dell'attività svolta, evidenziando la differenza tra attività che possono considerarsi rilevanti e foriere di impegno effettivo da quelle che, al contrario, si configurano solo apparentemente come tali. Auspica, infine, che il presidente della Commissione si faccia garante del rispetto delle funzioni parlamentari, soprattutto laddove le risposte dell'Esecutivo alterino palesemente la realtà e contraddicano quanto più volte ribadito sia dal Governo medesimo sia dal più alto organo della giustizia amministrativa.

5-06371 Terzoni: Sull'aggiornamento dell'Albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di Enti Parco.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Patrizia TERZONI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta della sottosegretaria Velo, prendendo atto del fatto che, dopo ben otto anni dall'ultimo bando, il Ministero abbia finalmente provveduto a inviare al Consiglio di Stato, per il parere, lo schema di decreto recante il regolamento dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale.

5-06001 Liuzzi: Sulle procedure concorsuali per l'individuazione di specifiche professionali presso l'Ente Parco dell'Appennino Lucano-Val d'Agri Lagonegrese.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Mirella LIUZZI, replicando, prende atto della risposta della sottosegretaria Velo, segnalando che continuerà a vigilare sulla vicenda. Fa presente, in proposito, l'anomalia legata al fatto che, a distanza di pochi mesi, siano state avviate per la medesima qualifica due procedure concorsuali e che il soggetto risultato vincitore dell'ultima di tali procedure sia stato poi distaccato presso gli uffici della regione.

5-06873 Giovanna Sanna: Sulla vicenda dell'isola di Budelli dell'arcipelago della Maddalena.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Giovanna SANNA (PD), replicando, ringrazia la rappresentante del Governo per la risposta, evidenziando la necessità che il Ministero monitori affinché il piano del Parco, finalmente predisposto lo scorso 30 ottobre, sia celermente trasmesso alla Giunta regionale, ai fini della sua adozione e dell'avvio della successiva fase di consultazione pubblica. Chiede altresì al Governo di vigilare attentamente, anche alla luce delle ipotesi, recentemente avanzate, di un possibile esproprio dell'isola, affinché sia celermente avviato il progetto di bonifica e sia restituito all'isola il patrimonio di bellezze naturalistiche e paesaggistiche che l'hanno resa famosa in tutto il mondo.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazione di reati o irregolarità nell'interesse pubblico.
Nuovo testo C. 3365 Businarolo ed abb.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3365 Businarolo ed abb., recante « Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato »;

valutata positivamente la finalità del provvedimento diretto principalmente a perfezionare la disciplina relativa a un prezioso strumento di tutela della legalità,

quale la segnalazione di un illecito riscontrato in ambito lavorativo;

sottolineato che tra le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro il pubblico dipendente o il lavoratore privato vanno senza dubbio ricompresi i fatti o le condotte suscettibili di arrecare un danno all'ambiente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

5-06938 Castiello: Sulle iniziative per risanare il disastro ambientale provocato dall'incendio al deposito di fitofarmaci denominato Agrimonda a Mariglianella (NA)**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel Comune di Mariglianella (NA) è ubicato il sito denominato « Ex deposito fitofarmaci Agrimonda », interessato nel 1995 da un incendio che ha provocato la completa distruzione dello stesso, il quale ricadeva all'interno del perimetro del (SIN) Sito di Bonifica Nazionale del « Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano » e successivamente declassificato a Sito di Interesse Regionale (SIR).

In considerazione della situazione sanitaria ed ambientale venutasi a determinare nel sito, questo Dicastero, la Regione Campania ed il Comune di Mariglianella hanno sottoscritto, in data 18 dicembre 2012, un apposito Accordo di Programma al fine di finanziare, con risorse disponibili a valere sul bilancio ministeriale per euro 962.090,90, gli interventi più urgenti, fermo restando l'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente responsabile dell'inquinamento – individuato dal Comune di Mariglianella nell'azienda « Agrimonda » ai sensi della normativa vigente.

Tale Accordo individua la Regione Campania ed il Comune di Mariglianella quali Soggetti attuatori degli interventi ivi previsti, disciplinati con apposito atto convenzionale tra gli stessi soggetti attuatori. La Regione Campania competente alla bonifica dei SIR, a partire dal 2013, ha avviato le necessarie interlocuzioni con le Amministrazioni pubbliche e gli Enti interessati (Comune, ARPAC, ASL) al fine di concordare le modalità di espletamento delle attività di rimozione dei rifiuti e

messa in sicurezza previste in Accordo nonché di quelle propedeutiche, quali la caratterizzazione del sito.

In particolare, la Regione Campania ha provveduto a nominare il responsabile unico del procedimento relativo all'intervento e a costituire un apposito gruppo al fine di elaborare un progetto preliminare posto, in seguito, a base di gara pubblica, i cui termini sono scaduti il 4 maggio 2015.

Per quanto di competenza del Ministero dell'Ambiente, si segnala che in data 28 ottobre 2015 è stato richiesto, dalla competente Direzione, un puntuale aggiornamento sullo stato delle attività, considerati le tempistiche indicate nella relazione, il cronoprogramma dei lavori e la chiusura del bando di gara. A fronte di tale richiesta, gli uffici regionali in data 10 novembre 2015 hanno comunicato che la procedura di gara è attualmente in corso e sono in atto le valutazioni dell'offerta tecnica attraverso l'esame dei progetti definitivi presentate dalle Ditte ammesse. Entro il 20 novembre 2015 sarà valutata l'offerta economica e, presumibilmente entro fine mese, sarà emanata la Determina di aggiudicazione provvisoria dell'appalto. Considerati i tempi necessari all'approvazione del progetto definito in sede di Conferenza di Servizi e all'elaborazione del progetto esecutivo, la Regione ha precisato che presumibilmente i lavori avranno inizio nel mese di febbraio/marzo 2016. Sarà cura del Ministero dell'Ambiente vigilare sulla precisa e puntuale tempistica dell'inizio lavori.

ALLEGATO 3

5-06939 Pastorelli: Sulle iniziative per la salvaguardia della salute del Lago di Bolsena, in particolare nel rispetto delle direttive comunitarie**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle problematiche ambientali del Lago di Bolsena si rappresenta quanto segue.

I Comuni che circondano il Lago di Bolsena-Bolsena, Montefiascone, Marta, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, San Lorenzo Nuovo – costituiscono l'agglomerato interamente servito da rete fognaria che convoglia i reflui al depuratore gestito dalla CO.BA.L.B. S.p.A. ubicato nel Comune di Marta. L'impianto in questione effettua il trattamento biologico secondario e la disinfezione finale dei reflui con il conseguente scarico nel fiume Marta, emissario e pertanto a valle del bacino drenante l'area sensibile del lago di Bolsena.

I problemi di inquinamento concernenti i Comuni rivieraschi del Lago di Bolsena dipendono da una presunta inadeguatezza del sistema fognario che convoglia i reflui all'impianto di depurazione e sono stati oggetto del recente Caso EU Pilot 6800/14/ENVI avviato dalla Commissione Europea.

La Regione Lazio, competente della manutenzione degli impianti, consultata più volte da questo Ministero, non da ultimo nel luglio 2015, ha riferito che la rete fognaria e l'impianto di depurazione siti nel Comune di Marta sono stati oggetto di continui investimenti tali da garantire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Negli anni 2012 e 2013 sono stati effettuati lavori di sostituzione di elettropompe ed adeguamento dei quadri elettrici e gruppi elettrogeni.

La manutenzione dell'impianto garantisce il corretto funzionamento e i rapporti analitici mensili mostrano la conformità dei reflui ai limiti di legge. La Regione ha previsto un intervento, pari a circa euro 2 milioni, per la sostituzione delle parti vetuste; per tale operazione si svolgerà una gara con procedura aperta con inizio dei lavori previsto per il mese di aprile 2016 e conclusione degli stessi per novembre 2016. Gli interventi previsti in progetto garantiranno la piena conformità alla Direttiva 91/271/CEE e l'eliminazione degli sversamenti accidentali di reflui urbani nel lago.

Relativamente allo stato di qualità ecologica delle acque del lago, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sullo stesso viene eseguito un monitoraggio di tipo operativo, che prevede quindi campionamenti annuali. Le pressioni che insistono sul lago sono di natura prevalentemente agricola (colture erbacee ed arboree lungo la sponda del lago) e in parte dovute a scarichi di reflui civili non intercettati dal collettore circumlacuale. In base ai risultati del monitoraggio 2011-2013 Arpa Lazio ha definito buono lo stato di qualità delle acque di Bolsena.

Sulla base delle informazioni assunte dalla stessa Arpa Lazio risulta che nel corso della stagione balneare 2015 si sono verificati 2 episodi di chiusura temporanea di aree di balneazione per il superamento dei limiti previsti dalla normativa. Tutti gli altri controlli effettuati, circa n. 50, hanno messo in evidenza valori di escherichia

coli e streptococchi fecali inferiori a quanto previsto dalla normativa in materia di acque di balneazione.

Il buono stato ecologico del lago viene mantenuto anche grazie alla progressiva

riduzione della somministrazione di fertilizzanti a base di azoto e fosforo destinati alle colture agricole che insistono lungo le sponde del lago e comunque presenti nelle vicinanze dello stesso.

ALLEGATO 4

5-06940 Zaratti: Sulle iniziative per sanare il deficit attuale di governance dei Parchi nazionali**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministro dell'ambiente Gian Luca Galletti, fin dalla sua nomina si è adoperato al fine di garantire la piena funzionalità degli Organi dei Parchi nazionali.

Sono stati nominati dal Ministro il Presidente del Parco d'Abruzzo, del Lazio e del Molise, nonché i Direttori dei Parchi dell'Appennino Tosco Emiliano, dell'Arcipelago Toscano, dell'Asinara, delle 5 Terre, del Circeo, delle Foreste Casentinesi e del Gran Sasso, 15 Consigli Direttivi su 23 parchi nazionali.

Per quanto riguarda la situazione della *governance* dei parchi richiamati si evidenzia quanto segue:

per il Cilento Vallo di Diano e Alburni e per il Vesuvio, il Ministro ha richiesto fin dal 16 aprile 2015 un incontro con la Regione Campania al fine di pervenire all'individuazione dei nuovi Presidenti, così come, ha avviato le necessarie interlocuzioni con la Regione Calabria relativamente al parco della Sila. Ad oggi, tuttavia, le intese non sono state raggiunte pertanto allo stato non è possibile procedere alla nomina dei Consigli Direttivi;

per le Dolomiti Bellunesi il Ministro fin dal 23 aprile 2015 ha richiesto un incontro al Presidente della Regione Veneto al fine di pervenire all'individuazione del nuovo Presidente;

per il Gran Sasso e Monti della Laga il Ministro con più note ha richiesto un incontro ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio e Marche.

In tutti questi casi, considerato che sono in corso le necessarie interlocuzioni, non si è ancora potuto procedere alla

nomina in quanto non è stata ancora raggiunta l'intesa prevista dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Si fa presente che si tratta di un passaggio procedimentale indispensabile, confermato, da ultimo, dalle pronunce della Corte Costituzionale n. 255/2011 e n. 264/2011, che hanno ribadito la necessità di raggiungere l'intesa anche « attraverso reiterate trattative volte a superare le divergenze che ostacolano il raggiungimento di un accordo ».

Si segnala invece che per la Val Grande è stata acquisita l'intesa ed è stata avviata la procedura di nomina, richiedendo il prescritto parere a codesta commissione.

Per quanto riguarda il Consiglio Direttivo dell'Alta Murgia, il Ministro ha reiterato la richiesta di parere in ordine ai componenti designati al Presidente della Regione Puglia, così come, la stessa richiesta è stata avanzata per il Consiglio Direttivo del Pollino nei confronti delle Regioni Calabria e Basilicata.

Per quanto riguarda infine la nomina dei Direttori dei Parchi si precisa che, ad oggi, ne sono stati nominati 7 sulla base delle proposte dei Consigli Direttivi secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e che non vi sono procedimenti sospesi.

Ad ogni modo si segnala che, considerata la necessità di procedere all'aggiornamento della disciplina per l'ammissione alla procedura concorsuale per l'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio di tale attività, è stato avviato l'iter procedurale concernente l'adozione del nuovo regolamento, allo stato, trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

ALLEGATO 5

5-06941 Mazzoli: sulle iniziative per la messa in sicurezza e bonifica dei siti di ripristino ambientale del viterbese contaminati da traffici illeciti di rifiuti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito di operazioni dei Carabinieri per la tutela ambientale è stato scoperto un importante traffico illecito di rifiuti prodotti in impianti delle regioni Lombardia, Veneto, Toscana e Campania e destinato verso siti di ripristino ambientale localizzati presso Vetralla, Castel Sant'Elia e Capranica nella provincia di Viterbo.

Le indagini, condotte anche da tecnici di ARPA, hanno accertato che tali rifiuti, costituiti da fanghi di cartiera, non solo non venivano sottoposti alle operazioni di trattamento necessarie a stabilizzare e trasformare la sostanza organica in essi contenuta, ma venivano scaricati, praticamente tal quali, senza procedere neppure alla necessaria miscelazione con il terreno.

Il mancato completamento di tali operazioni avrebbe determinato fenomeni di fermentazione della sostanza organica e il conseguente inquinamento delle falde acquifere.

Al riguardo si deve rappresentare che i tre siti del viterbese sono stati oggetto di campionamento ai fini della successiva caratterizzazione.

Ad ogni modo, pare necessario evidenziare in questa sede che le competenze predisposte dall'ordinamento per affron-

tare casi quali quello in oggetto sono affidate agli enti territoriali specificamente interessati.

In particolare spettano alla Regione, in base all'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, le competenze concernenti la doverosa attività di provvedere del soggetto inquinatore, mentre, ai sensi del successivo articolo 250, ove quest'ultimo non si attivi, le procedure e gli interventi necessari sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente, ovvero, in via sostitutiva per il caso in cui il comune si renda inadempiente, dalla Regione.

Infine, attiene alla provincia la responsabilità dei controlli concernenti gli interventi di bonifica nonché il monitoraggio ad essi conseguenti, così come la responsabilità di quelli in materia di gestione illecita di rifiuti.

Il Ministero dell'ambiente si farà carico comunque di monitorare adeguatamente lo svolgimento della vicenda, anche al fine dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi previsti dell'ordinamento nei confronti degli enti territoriali competenti, nel caso in cui si rendano inadempienti.

ALLEGATO 6

5-06942 Matarrese: sulla capacità complessiva degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani assimilati presenti nella regione Puglia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito allo stato attuativo dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, si rappresenta che lo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato sottoposto alla valutazione della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, come da ultimo nella riunione tecnica del 9 settembre 2015.

In particolare lo schema di decreto, a seguito degli esiti della predetta riunione, è in fase di completa revisione al fine di accogliere alcune proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome.

Al riguardo si fa presente che si terrà conto nella nuova stesura di d.P.C.M. delle autorizzazioni ad oggi aggiornate dalle Regioni ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, nonché delle previsioni dei piani regionali di gestione e di prevenzione dei rifiuti, con particolare riferimento, tra l'altro, alle previsioni concernenti la raccolta differenziata anche tenendo conto che il dato di produzione del 65 per cento di CSS è un dato medio nazionale rilevato dall'ISPRA per gli impianti di pre-Trattamento nel decreto ministeriale 27 gennaio 2007 sulle

migliori tecniche disponibile (BAT) e confermato dallo stesso Istituto nell'ultimo rapporto rifiuti urbani 2015.

Pertanto, al fine di dare seguito alle richieste formulate dalle regioni – Puglia compresa – e delle province autonome nel corso dell'ultima riunione della Conferenza in sede tecnica del 9 settembre 2015, volte ad ottenere la rettifica di alcuni dati riportati nello schema di DPCM, la competente Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente, con nota del 15 settembre 2015, ha invitato tutte le amministrazioni regionali e le province autonome a trasmettere gli elementi e dati tecnici utili per l'aggiornamento del medesimo provvedimento.

Tenuto conto degli elementi forniti all'uopo dalla Regione Puglia, il calcolo del fabbisogno di incenerimento relativo alla stessa è stato rideterminato considerando gli impianti di coincenerimento di Massafra e Manfredonia, dell'unico impianto di incenerimento di Taranto nonché gli ulteriori impianti di Taranto e Barletta.

Lo schema di decreto così rivisto sarà nuovamente inviato all'esame della Conferenza Stato-Regioni.

ALLEGATO 7

5-06943 Terzoni: sull'attuazione e operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti**TESTO DELLA RISPOSTA**

In ordine ad alcune problematiche del SISTRI, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente si ritiene utile fornire un quadro dello stato di attuazione del bando di gara relativo all'affidamento in concessione del servizio SISTRI.

In data 11 novembre 2015 la Consip SpA, ha inviato le lettere di invito per la presentazione di una offerta nella procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio SISTRI, a cui seguiranno gli ulteriori procedimenti amministrativi dettati dal Codice dei contratti pubblici con le specifiche tempistiche e modalità.

All'interno del Capitolato tecnico sono stati elencati i criteri in base ai quali dovrà essere sviluppato il nuovo sistema di tracciabilità che prendono spunto, tra l'altro, dagli esiti della consultazione pubblica svolta dalla Consip nell'ambito delle attività di predisposizione del bando di gara. Sul punto occorre precisare che il criterio di estensione del sistema a tutte le tipologie di rifiuti rendendolo obbligatorio per tutti i soggetti, oltre all'eliminazione degli strumenti realizzati ad hoc (blackbox) deriva dalle risultanze pervenute dalle Associazioni che ritengono necessari tali aspetti al fine di garantire una completa tracciabilità del flusso dei rifiuti.

In merito al giudizio promosso avanti il TAR da parte dell'attuale gestore, si fa

presente che la Società non ha chiesto la sospensione cautelare della gara; pertanto non si ritiene ci possano essere influenze sulla tempistica del procedimento di gara.

Circa le forme di rimborso per le imprese che hanno versato il contributo SISTRI negli anni 2010, 2011 e 2012 di cui all'ordine del giorno accolto come raccomandazione del Governo il 24 ottobre 2013 si precisa che la raccomandazione prevedeva l'adozione di un piano di intervento destinato alla restituzione o compensazione dei contributi versati. Tali soluzioni potranno essere valutate e applicate, nei limiti consentiti dall'autonomia negoziale, in sede di attuazione della disciplina dettata dall'articolo 11 del decreto-legge 101 del 2013. Si rappresenta che nelle more dell'individuazione delle citate soluzioni, è vigente la norma di legge secondo cui il contributo è dovuto a prescindere dall'effettiva fruizione del servizio e deve essere versato al momento dell'iscrizione. In tal senso infatti si è espressa la Commissione tributaria precisando che il contributo versato non può essere considerato il corrispettivo del servizio e quindi non può essere equiparato ad una tassa di cui chiedere il successivo rimborso in mancanza del servizio a cui si riferisce.

ALLEGATO 8

5-05805 Valiante: Sul rispetto dei principi costituzionali e giurisprudenziali delle procedure di nomina di organi direttivi e presidenziali degli Enti Parco**TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione alle procedure di designazione degli Organi degli Enti Parco, si rappresenta che – come già evidenziato in occasione della risposta alla precedente interrogazione 2-0174, discussa il 18 settembre 2015 – l'articolo 9, della legge n. 394 del 1991 non prevede il possesso di alcun requisito specifico per essere destinatari della nomina alla carica di Presidente.

In particolare, non può essere accolta la tesi, sposata dall'On. Interrogante, secondo la quale il Presidente deve essere necessariamente individuato «tra esperti particolarmente qualificati in materia di aree protette e biodiversità». È vero che, in base al citato articolo 9 della legge n. 394 del 1991, tali requisiti sono richiesti per la designazione dei membri del Consiglio direttivo, e che tale organo è formato da otto componenti oltre al Presidente. E tuttavia la lettura completa e attenta della disposizione sopra menzionata conduce chiaramente alla conclusione secondo la quale i menzionati requisiti devono necessariamente essere posseduti solo da parte dei membri del Consiglio direttivo diversi dal Presidente.

In base all'articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991, la individuazione dei membri del Consiglio direttivo aventi i richiamati requisiti, infatti, deve avvenire «secondo (...) modalità» tali per cui 4 membri vengano designati dalla «Comunità del Parco», e gli altri 4 membri siano designati, uno per ciascuno, dalle «associazioni di protezione ambientale» di cui

all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero delle politiche agricole e dall'ISPRA. Per di più l'articolo 9, comma 4, primo periodo, distingue, tra i membri del Consiglio il «Presidente» e gli otto «componenti» e solo in relazione a questi ultimi il successivo terzo periodo impone il possesso di specifici requisiti.

Da quanto appena esposto risulta chiaramente che la disposizione in questione è volta a disciplinare esclusivamente i criteri e le procedure di individuazione dei membri del Consiglio direttivo diversi dal Presidente. La medesima, dunque, non si applica alla nomina di quest'ultimo.

Ad ulteriore riprova di tale conclusione, peraltro, si può osservare che la designazione del Presidente del Parco trova la sua disciplina non già nel menzionato comma 4 dell'articolo 9, bensì del precedente comma 3, nel quale non è contenuta indicazione alcuna circa il possesso di specifici requisiti in materia di aree protette e biodiversità. Ciò, del resto, si sposa felicemente con le funzioni che il medesimo comma 3 affida al Presidente, le quali si sostanziano innanzi tutto nella legale rappresentanza dell'Ente e nel generale coordinamento dell'attività, dovendo comunque operare, in relazione alla adozione di specifici atti, sempre in stretto raccordo con l'organo collegiale.

Proprio in ragione di tale previsione normativa, infatti, l'individuazione del soggetto più adatto a ricoprire la carica di

Presidente è sempre condotta ricercando innanzi tutto una personalità in grado di assicurare al meglio lo svolgimento della funzione rappresentativa, tenuto conto anche della rilevanza nazionale dell'Ente, e ricercando altresì l'intesa con la Regione interessata, al fine di rafforzare la sinergia tra le istituzioni centrali e regionali.

Del resto, nel senso fatto proprio dall'On. Interrogante non possono essere invocate le due sentenze della magistratura amministrativa dal medesimo citate. Tali decisioni, infatti, riguardano il diverso caso della nomina dei Presidenti e degli Enti Parco e delle Riserve naturali regionali, disciplinato — nello specifico caso

oggetto delle richiamate pronunce — dalle leggi regionali Campania n. 33 del 1993 e n. 17 del 1996.

Infine, con riguardo al fatto che la revisione della legge n. 394 del 1991, attualmente all'esame della Commissione Ambiente, propone la modifica dell'articolo 9 prevedendo che il Presidente del Parco sia « scelto tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura, gestione delle aree protette, economia dei beni ambientali, diritto amministrativo e ambientale », non può che darsi assicurazione dell'applicazione delle norme contenute nella legge n. 394 del 1991 revisionata successivamente alla sua entrata in vigore.

ALLEGATO 9

5-06371 Terzoni: Sull'aggiornamento dell'Albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di Enti Parco.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Le esigenze fatte presenti dall'Interrogante sono di grande importanza.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

In data 9 novembre 2015, il Ministero dell'Ambiente ha inviato al Consiglio di Stato, per il previsto parere, lo schema di decreto recante «Regolamento dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Tale regolamento ha lo scopo di ridefinire i requisiti per l'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di Parco nazionale e ridefinire le modalità di svolgimento delle relative procedure concorsuali, anche alla luce del mutato assetto legislativo in materia di dirigenza pubblica, in correlazione con le più recenti disposizioni normative adottate in materia di produttività e di efficienza del lavoro pubblico, in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, nonché in tema di inconfiribilità e incompatibilità con riguardo agli incarichi dirigenziali.

La procedura concorsuale contenuta nel menzionato regolamento con riferimento all'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco, considerati gli elevati livelli di qualificazione professionale e di responsabilità connessi alla stessa funzione, prevede meccanismi di reclutamento fondati sul riconoscimento del merito, a garanzia del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché assicurare un'adeguata differenziazione dei requisiti e dei titoli previsti per la funzione di Direttore di parco rispetto ai diversi ruoli e competenze a vario livello presenti nell'assetto organizzativo degli Enti Parco nazionali.

Lo schema di decreto in oggetto prevede all'articolo 1 che il Ministero con cadenza triennale, indice una sessione di esame attraverso un apposito bando pubblicato anche sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si prevede altresì all'entrata in vigore del suddetto regolamento, la cessazione di efficacia del decreto del Ministero dell'ambiente del 10 agosto 1999.

ALLEGATO 10

5-06001 Liuzzi: Sulle procedure concorsuali per l'individuazione di specifiche professionali presso l'Ente Parco dell'Appennino Lucano-Val d'Agri Lagonegrese.

TESTO DELLA RISPOSTA

A seguito della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013 di attuazione della « Spending Review », il Presidente dell'Ente Parco dell'Appennino Lucano, con delibera del 9 agosto 2013, ha rideterminato la dotazione organica dell'Ente Parco approvando contestualmente sia il programma triennale del fabbisogno di personale 2014/2016 che il piano annuale delle assunzioni per il 2014.

Conseguentemente, con nota del 10 dicembre 2013, l'Ente Parco ha inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica, la comunicazione di cui all'articolo 34-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Disposizioni in materia di mobilità del personale), relativamente ai seguenti profili:

Area C-livello economico C1 (Funzionario Amministrativo per le attività istituzionali e giuridiche dell'Ente);

Area C-livello economico C1 (Funzionario Tecnico per le attività tecniche e pianificatorie dell'Ente);

Area B-livello economico B1 (Collaboratori Amministrativi per tutte le attività istituzionali dell'Ente).

Con determinazione dell'11 dicembre 2013, il Direttore dell'Ente Parco indice le procedure concorsuali per la copertura dei profili suddetti e, con successiva determinazione del 19 dicembre 2013, approvava inoltre gli avvisi di concorso dando man-

dato al Responsabile del personale di procedere alla pubblicazione decorso il termine di 15 giorni sancito dal comma 2 del citato articolo 34-*bis*. Tutte le procedure concorsuali suddette risultano terminate.

La determinazione dell'11 dicembre 2013, peraltro, evidenziava che l'Ente avrebbe proceduto ad una ulteriore e distinta procedura concorsuale per la copertura di 1 unità di Area C – Funzionario Amministrativo per le attività afferenti la gestione del personale e tecnico-contabile dell'Ente, in ragione di un eventuale e potenziale conflitto di interessi del responsabile *pro tempore* dell'area interessata.

Quest'ultima procedura concorsuale, avviata con distinta procedura in data 14 gennaio 2014, veniva revocata in autotutela dal medesimo ente a causa del mancato adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 34-*bis*, comma 1, citato, ossia la comunicazione dei profili messi a concorso al Dipartimento della Funzione pubblica.

Per quanto attiene il rispetto delle procedure adottate dall'Ente Parco in relazione ai commi 418 e seguenti della legge di stabilità 2015, il Direttore dell'Ente ha chiarito che la circolare n. 1/2015 della funzione Pubblica, alla pagina 15, « ha previsto di vincolare (comma 425) le risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni afferenti al budget 2015-2016 » e che « il posto messo a concorso è afferente al budget 2014 ».

Circa i motivi che hanno portato alla differenziazione dei punteggi da attribuire ai titoli « per prestazioni lavorative », si tratta di determinazioni affidate alla discrezionalità amministrativa da parte del

Dirigente cui compete l'adozione dell'atto, fermo restando il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, come evidenziato dallo stesso interrogante.

ALLEGATO 11

5-06873 Giovanna Sanna: Sulla vicenda dell'isola di Budelli dell'arcipelago della Maddalena.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Preliminarmente appare opportuno richiamare una recente riunione tecnica tenutasi il 27 ottobre scorso presso il Ministero dove i rappresentanti del sig. Harte hanno illustrato una prima idea progettuale per l'isola di Budelli e proposto la costituzione di una apposita Fondazione *onlus* denominata «La Maddalena – Osservatorio per la vita marina», dotata di risorse proprie, richiedendo all'Ente Parco di farne parte. Detta riunione è stata convocata allo scopo di promuovere il confronto tra le parti, tenendo così alta e costante l'attenzione sul rispetto delle prerogative ambientali dell'isola, avendo riguardo alla procedure che hanno interessato l'intera vicenda. Al riguardo, si fa presente che è in corso il procedimento per l'esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato, nonché l'*iter* per l'approvazione del Piano del Parco, per la cui definizione il Ministero ha già convocato l'Ente Parco l'8 settembre 2015 sollecitando il riscontro alle osservazioni formulate al Piano dalla Regione Sardegna. Si evidenzia inoltre che, ai fini dell'adozione del Piano, l'articolo 12 della legge n. 394/91 prevede una competenza dell'Ente Parco e della Regione Sardegna. Quanto all'esigenza di garantire la totale e rigorosa tutela ambientale dell'isola, manifestata dall'On. Interrogante, si fa presente che quest'ultima troverà comunque piena tutela in occasione della approvazione del regolamento del Parco – nel quale è disciplinato

l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del medesimo – attribuita dall'articolo 11 della medesima legge al Ministero dell'ambiente.

Quanto alla possibilità di ulteriori iniziative giurisdizionali si fa presente che bisogna prendere atto della pronuncia del Consiglio di Stato. Si evidenzia, comunque, che la tutela dell'isola di Budelli prescinde dal fatto che essa sia di proprietà pubblica o privata rilevando invece ai fini della tutela del valore ambientale e paesaggistico dell'isola la corretta applicazione della disciplina di tutela individuata nel Piano del Parco e definita con il Regolamento del Parco.

Per quanto riguarda lo specifico impegno del Governo, si rassicura l'onorevole collega che la situazione è ampiamente seguita e che il Ministero vigilerà sulla procedura. In particolare, si ricorda che le risorse autorizzate con la legge n. 147 del 2013 (stabilità 2014) al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'Ente Parco della Maddalena per l'acquisto dell'isola di Budelli, sono state appostate su apposito capitolo del MEF ed assegnate al medesimo parco senza passare per lo stato di previsione della spesa del MATTM. Pertanto, considerato inoltre che il Parco della Maddalena ha provveduto al versamento delle risorse per l'esercizio del diritto di prelazione nell'ambito del procedimento civile per l'esecuzione presso il Tribunale di Tempio Pausania, si dovrà

attendere la definizione della procedura che ha visto il riconoscimento del diritto di prelazione in capo a Signor Harte e solo dopo la riassegnazione di dette risorse al bilancio dello Stato il Ministero

dell'ambiente potrà agire anche attraverso un intervento normativo volto a garantire le operazioni di bonifica nella zona di mare antistante l'ex arsenale militare della Maddalena.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
RISOLUZIONI:	
7-00404 Dell’Orco: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative.	
7-00846 Franco Bordo: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	120
INTERROGAZIONI:	
5-01689 Dell’Orco: Vigilanza sul livello di sicurezza dei <i>guardrail</i> sulla rete autostradale, con particolare riguardo alle cause dell’incidente verificatosi il 28 luglio 2013 sull’autostrada A16	121
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	124
5-05551 Bonaccorsi: Interventi volti alla promozione dell’efficienza e della competitività del sistema portuale italiano	122
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	127
5-05815 De Maria: Autocertificazione dei requisiti necessari per l’esenzione dal pedaggio autostradale per i veicoli degli organismi senza scopo di lucro	122
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	128
5-06145 Burtone: Utilizzo delle stazioni dismesse lungo la tratta Potenza-Metaponto per progetti di pubblica utilità	122
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	130
5-06391 Romanini: Stato di attuazione del piano di soppressione dei passaggi a livello sulla tratta Parma-La Spezia	122
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	132
5-06510 Ginefra: Disservizi sulle tratte pugliesi gestite da Ferrovie del Sud Est	123
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	134
5-06582 Crivellari: Disagi derivanti dalla riduzione da parte di Trenitalia dei treni Intercity sulla tratta Trieste-Roma, con particolare riferimento ai collegamenti tra il Polesine e la Capitale	123
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	135
AVVERTENZA	123

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

RISOLUZIONI

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00404 Dell'Orco: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative.

7-00846 Franco Bordo: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in oggetto.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, avverte che le risoluzioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno discusse congiuntamente.

Così rimane stabilito.

Donatella AGOSTINELLI (M5S), a titolo di cofirmataria della proposta di risoluzione 7-00404, ne illustra i contenuti. In via preliminare ricorda che i problemi derivanti dal progetto di RFI Spa relativo

al collegamento Orte-Falconara con la linea adriatica – Nodo di Falconara sono state ampiamente illustrate e discusse nel corso dell'esame da parte della Commissione della petizione popolare n. 380 del 2013, con la quale si chiede la revisione del suddetto progetto. Alcuni di tali problemi hanno trovato conferma nell'audizione informale dei dirigenti di ENAC competenti per materia, che la Commissione ha svolto il 17 novembre scorso.

Segnala infatti che il *bypass* ferroviario progettato da RFI è soltanto un'opera complementare e secondaria del più ampio progetto di intervento strategico di completamento del raddoppio ferroviario della linea Orte-Falconara e della linea adriatica. Nonostante tali caratteristiche di opera secondaria, il *bypass* ferroviario ha costi ingentissimi e sproporzionati rispetto alla sua effettiva utilità. I costi stimati, inoltre, non potranno che aumentare in fase di realizzazione.

Oltre alle considerazioni di carattere finanziario, l'opera presenta altrettanto gravi criticità, per quanto attiene alla sua realizzazione. In primo luogo infatti essa insiste su un'area a rischio idrogeologico elevato. In secondo luogo essa comporta, come è stato ribadito nell'audizione dei dirigenti ENAC sopra richiamata, l'esigenza di modificare il sentiero luminoso di avvicinamento degli aerei all'aeroporto delle Marche; tale esigenza di per sé non potrà non determinare costi aggiuntivi. In terzo luogo l'opera verrebbe ad essere interamente realizzata all'interno di un'area ad elevato rischio di crisi ambientale e andrebbe ad interferire con il sito ex Montedison di Falconara, vale a dire con un sito inquinato di interesse nazionale, che dovrebbe essere sottoposto in via preventiva a bonifica.

Sottolinea altresì che già nel 2004 la provincia di Ancona aveva presentato un progetto alternativo che porterebbe essere realizzato con una spesa di gran lunga minore e offrirebbe una soluzione assai più efficace e funzionale.

Per queste ragioni con la proposta di risoluzione, nel ribadire la priorità del raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara, attualmente realizzata solo al

35 per cento, si richiede, in linea con quanto sollecitato dalla petizione popolare, da un lato, una valutazione di fattibilità del progetto alternativo proposto dalla provincia di Ancona e condiviso dalla provincia di Pesaro, e, dall'altro, una seria e puntuale analisi del rapporto tra costi e benefici del progetto di RFI di *bypass* ferroviario, prima che sia presa qualunque ulteriore iniziativa rivolta alla sua realizzazione.

Franco BORDO (SI-SEL) dichiara di non soffermarsi sulle premesse della proposta di risoluzione di cui è primo firmatario, dal momento che condivide interamente le critiche avanzate al progetto di *bypass* ferroviario predisposto da RFI. Proprio sulla base delle criticità di tale progetto, l'atto di indirizzo chiede in primo luogo una revisione complessiva del progetto stesso e una verifica della fattibilità del progetto alternativo proposto dalle province di Ancona e di Pesaro. In secondo luogo sollecita il Governo a dare di nuovo priorità al progetto di raddoppio della tratta Orte-Falconara, che attualmente risulta ancora a binario unico per il 65 per cento del tracciato, destinando al completamento del raddoppio le risorse che sarebbero necessarie per il *bypass* ferroviario, e, in particolare, i 174 milioni di euro previsti come costo per la realizzazione del solo primo lotto funzionale.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Vincenzo GAROFALO. — Interviene il sottosegretario di

Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.20.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

5-01689 Dell'Orco: Vigilanza sul livello di sicurezza dei guardrail sulla rete autostradale, con particolare riguardo alle cause dell'incidente verificatosi il 28 luglio 2013 sull'autostrada A16.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Carlo SIBILIA (M5S) replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soltanto parzialmente soddisfatto, in quanto la risposta non affronta le questioni politiche sollevate nell'interrogazione. In primo luogo non si risponde sul tema del conflitto di interessi, che emerge dal momento che il soggetto che effettua i controlli, vale a dire il Direttore della struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è la stessa persona di cui si dovrebbe controllare l'operato, in quanto precedentemente responsabile delle attività di vigilanza sulle concessionarie autostradali che facevano capo all'ANAS. Ritiene che il Governo dovrebbe avvertire l'esigenza di adottare tutte le iniziative utili per evitare simili situazioni di conflitto di interesse. In secondo luogo osserva che le barriere in questione non sono state sostituite dal 1989 ovvero sono state sostituite con barriere non a norma, che si sono rivelate del tutto inadeguate e inefficaci sotto il profilo della sicurezza. In terzo luogo sottolinea che sono in corso indagini da cui emergono enormi criticità sul sistema dei subappalti, utilizzato per ottenere ingenti ribassi. Sottolinea altresì

che, come emerge dalla risposta, non sono stati effettuati controlli analoghi a quelli auspicati nell'interrogazione sugli autobus con telaio Volvo della stessa serie di quello dell'autobus coinvolto nel tragico incidente che il 28 luglio 2013 si è verificato sull'autostrada A 16 presso il viadotto Acqualonga. In conclusione auspica pertanto che il Governo voglia rimediare alle gravi carenze del quadro normativo che risultano dalla dinamica dell'incidente e, in particolare, proceda, come si indica nell'interrogazione, all'istituzione e alla tenuta di un registro dei *guardrail*, ricordando in proposito le efficaci iniziative adottate dal proprio Gruppo a livello comunale per l'installazione, sulle strade di competenza dei comuni, di barriere protettive appropriate in relazione alle esigenze di sicurezza.

5-05551 Bonaccorsi: Interventi volti alla promozione dell'efficienza e della competitività del sistema portuale italiano.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lorenza BONACCORSI (PD), replicando, segnala che l'interrogazione risale a qualche mese fa, prima della presentazione del Piano strategico nazionale della portualità e la logistica. Si dichiara pertanto soddisfatta della risposta ricevuta.

5-05815 De Maria: Autocertificazione dei requisiti necessari per l'esenzione dal pedaggio autostradale per i veicoli degli organismi senza scopo di lucro.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea DE MARIA (PD), replicando, si dichiara soddisfatto perché la risposta chiarisce in modo puntuale il quadro normativo vigente rispetto alla questione se-

gnalata nell'interrogazione. Si impegna altresì a portare a conoscenza dei soggetti interessati con cui è in contatto i contenuti della risposta

5-06145 Burtone: Utilizzo delle stazioni dismesse lungo la tratta Potenza-Metaponto per progetti di pubblica utilità.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Giovanni Mario Salvino BURSTONE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto. Ricorda che la propria interrogazione è stata presentata nella seconda metà del luglio scorso in una situazione di emergenza. Per questo nell'interrogazione stessa si prospettavano anche alcune ipotesi di soluzione, pur comprendendo le difficoltà di attuazione di tali ipotesi. Rivela altresì che è facile prevedere che il problema degli incendi si ripresenterà nella stagione estiva, per cui, quando sarà il momento e prima che gli incendi provochino danni e situazioni di grande difficoltà, si riserva di sollecitare di nuovo il Governo ad assumere tutte le iniziative volte a prendere efficaci misure di precauzione.

5-06391 Romanini: Stato di attuazione del piano di soppressione dei passaggi a livello sulla tratta Parma-La Spezia.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giuseppe ROMANINI (PD), replicando, ringrazia per la completezza e la tempestività della risposta. Osserva che i lavori indicati nella interrogazione hanno avuto o stanno avendo tempi di attuazione molto lunghi. Ricorda altresì che i lavori sulla tratta Parma-Collecchio-Fornovo Taro sono stati inseriti dalla regione Emilia

Romagna come opera prioritaria nel piano delle opere da finanziare.

In conclusione auspica che il proprio atto induca RFI a completare in tempi rapidi gli interventi indicati. Si impegna altresì ad adottare iniziative utili a sollecitare anche gli altri soggetti, come SNAM, che risultano coinvolti nelle situazioni che hanno determinato i ritardi lamentati nell'interrogazione.

5-06510 Ginefra: Disservizi sulle tratte pugliesi gestite da Ferrovie del Sud Est.

Salvatore CAPONE (PD) chiede, in accordo con il presentatore, di sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Salvatore CAPONE (PD), replicando in qualità di cofirmatario, ringrazia per la risposta. Prende atto di quanto indicato nella risposta fornita dal rappresentante del Governo sui disagi segnalati nell'interrogazione. Osserva che in una situazione straordinaria di criticità del trasporto ferroviario, come è quella che si registra in Puglia, i disagi creano per gli utenti condizioni particolarmente pesanti. Rileva altresì che la risposta all'interrogazione conferma le indicazioni sull'entità delle spese contenute nell'atto di sindacato ispettivo; segnala altresì che la regione Puglia si troverà costretta a effettuare un ulteriore versamento nei confronti di Ferrovie del Sud-Est. Sottolinea infine che, da quanto indicato nella risposta, il Ministero avvierà un nuovo percorso il 24 novembre prossimo, data in cui è previsto che si terrà l'assemblea della società Ferrovie del Sud-Est e tale percorso sarà decisivo per le prospettive del trasporto ferroviario nella regione, per quanto concerne gli investimenti nella rete e nei servizi, con parti-

colare riferimento alla metropolitana di superficie. Nelle ipotesi di intervento che saranno definite a partire da tale data, la regione Puglia avrà un ruolo importante e di conseguenza anche una forte responsabilità rispetto alle prospettive di futuro dell'azienda.

5-06582 Crivellari: Disagi derivanti dalla riduzione da parte di Trenitalia dei treni Intercity sulla tratta Trieste-Roma, con particolare riferimento ai collegamenti tra il Polesine e la Capitale.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Diego CRIVELLARI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto, comprendendo le difficoltà indicate in relazione al contratto di servizio e, al tempo stesso, auspicando iniziative per assicurare un adeguato livello di servizi di trasporto ferroviario sulla tratta Trieste-Roma, con particolare riferimento ai collegamenti tra il Polesine e la capitale.

Vincenzo GAROFALO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00782 Garofalo: Problematiche per il settore della locazione dei veicoli senza conducente, derivanti dall'applicazione dell'articolo 94, comma 4-bis del codice della strada.

ALLEGATO 1

5-01689 Dell'Orco: Vigilanza sul livello di sicurezza dei guardrail sulla rete autostradale, con particolare riguardo alle cause dell'incidente verificatosi il 28 luglio 2013 sull'autostrada A16.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito al tragico incidente del 28 luglio 2013 sull'Autostrada A16 presso il viadotto Acqualonga gestita dalla società concessionaria Autostrade per l'Italia (ASPI), la competente Procura della Repubblica di Avellino ha avviato le indagini di rito con la massima collaborazione del MIT che, anche per non sovrapporsi a quelle delle autorità competenti, ha ritenuto di non dover costituire una commissione di indagine ministeriale sull'accaduto. Anche la verifica tecnica immediata sul viadotto da parte del MIT non ha avuto luogo in quanto il sito era stato posto sotto sequestro.

Circa la presenza dell'architetto Coletta al primo sopralluogo, ricordo che lo stesso era a capo della Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali, subentrata, nell'ottobre 2012, ad ANAS nelle funzioni di concedente per tutte le convenzioni di concessione, costruzione e gestione delle autostrade.

Relativamente all'eventuale fermo degli autobus Volvo per verificarne lo stato di usura di freni e trasmissione da parte dei competenti uffici del MIT, non risultano segnalazioni per la specifica tipologia di autobus da ricondursi all'omologazione e quindi tali da determinare l'avvio delle prescritte procedure di verifica e controllo. Peraltro, ogni problematica connessa all'usura dei veicoli e alla relativa attività di manutenzione rientra nella esclusiva responsabilità del proprietario e dell'abituale utilizzatore.

Quanto, poi, alla richiesta di una revisione straordinaria di tutti gli autobus certificati dalla stessa officina del mezzo

coinvolto nell'incidente, evidenzio che le officine di operatori privati, se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore, possono essere autorizzati a revisionare esclusivamente autoveicoli capaci di contenere al massimo sedici persone, compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t.

Per quanto concerne, invece, le barriere laterali bordo ponte presenti lungo il viadotto Acqualonga, la direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali ha riferito quanto segue.

Le barriere sono state installate con interventi che si sono conclusi il 1° settembre 1989. Trattasi di barriere *new jersey* in calcestruzzo, previste al punto C.3.1 del catalogo generale del Ministero dei lavori pubblici e approvato con voto n. 321 del 26 maggio 1988 dalla Commissione di Studio presso la V sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Al riguardo, è necessario precisare che il primo provvedimento normativo disciplinante le caratteristiche tecniche che devono avere le barriere è il decreto ministeriale del 18 febbraio 1992; con tale provvedimento è stato introdotto l'obbligo di utilizzare barriere omologate, mentre dal 2011 tali dispositivi di sicurezza devono essere dotati di marcatura CE. L'articolo 2 del citato decreto, tuttavia, non impone l'adeguamento delle barriere esistenti alle nuove tipologie previste se non in occasione dell'adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti. Si precisa anche che il Codice della Strada prevede, per le società concessionarie quali gestori dell'arteria autostradale e

sotto la loro esclusiva responsabilità, di garantire la sicurezza della circolazione, per la quale intervengono anche le barriere di sicurezza ma non solo (usura, segnaletica, illuminazione, idraulica, operazioni invernali, dissesti, ecc.). In particolare, l'articolo 14, comma 1, stabilisce che gli enti proprietari delle strade – e quindi nel caso di autostrade in concessione, le società concessionarie – provvedono, tra l'altro, alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, delle attrezzature, impianti e servizi, nonché al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze.

Infatti, tra gli obblighi convenzionali che le società assumono quando diventano gestori di un'infrastruttura, vi è appunto quello di attuare ogni intervento per garantire *standard* di sicurezza adeguati; per far fronte a tutte le necessità di manutenzione della rete, le società presentano annualmente alla competente direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali presso il MIT il piano delle manutenzioni per l'anno successivo, nel quale indicano gli interventi di manutenzione ritenuti necessari per garantire la sicurezza richiamata dal Codice della Strada; successivamente la medesima direzione generale svolge una verifica a campione delle manutenzioni programmate effettuate dalle società.

Dunque, se una società ritiene necessario, ad esempio, sostituire le barriere di sicurezza su un determinato tratto di un'autostrada, la direzione per la vigilanza non può entrare nel merito della scelta chilometrica effettuata, scelta propria del gestore, ma, in sede di approvazione del progetto di sostituzione delle barriere, verifica il rispetto della normativa vigente in materia e, successivamente, la corrispondenza tra quanto realizzato e quanto approvato a mezzo del collaudo dell'opera.

Nel periodo compreso tra il 2000 e il 2015, su tutta la rete nazionale sono stati investiti oltre 730 milioni di euro per opere di sicurezza, comprese le barriere, nello stesso periodo, sulla rete gestita da

Autostrade per l'Italia sono stati riqualificati 1.154 km di spartitraffico e 2.136 km di bordo laterale.

Nella propria funzione di vigilanza e controllo, la predetta direzione generale ha nel tempo emanato varie circolari tese a sensibilizzare il gestore sulla sicurezza delle opere d'arte, ivi comprese le barriere di sicurezza. In particolare, con circolari del 3 giugno 2009, del 14 novembre 2013 e da ultimo del 10 luglio 2014, le società concessionarie sono state invitate ad effettuare specifiche e puntuali ispezioni e verifiche straordinarie sulle opere d'arte insistenti lungo le tratte di propria competenza, comprese le barriere di sicurezza, e a tenerne debitamente conto nell'ambito della programmazione degli interventi di manutenzione. Tutte le società concessionarie hanno informato del costante monitoraggio delle opere ai fini della valutazione delle condizioni di sicurezza, allegando la documentazione relativa a metodologia e tipologia dei controlli effettuati periodicamente su tutte le opere d'arte.

Si ricorda, inoltre, che le venti convenzioni di concessione prevedono, nei Piani Economici Finanziari, gli importi che il concessionario deve destinare annualmente alla manutenzione ordinaria dell'infrastruttura.

Anche in riferimento alle indagini per i cedimenti strutturali verificatisi nel 2011, la direzione per la vigilanza ha impartito specifiche disposizioni alle società concessionarie (nota circolare 30 dicembre 2011) circa l'effettuazione di tutti i controlli necessari previsti dalla vigente normativa in merito alle opere metalliche. Le società hanno quindi trasmesso i dati risultanti dalle attività di ispezione e monitoraggio delle opere metalliche (portali, segnaletica, ponti e cavalcavia metallici, pensiline, ecc.), anche al fine di programmare i relativi interventi manutentori assicurandone il costante monitoraggio.

In merito all'invito contenuto nella direttiva ministeriale n. 3065 del 25 agosto 2004 di verificare, lungo la rete stradale di competenza, le condizioni di efficienza e di manutenzione dei dispositivi di ritenuta, la medesima direzione per la vigilanza fa

presente che trattasi di raccomandazioni rivolte alle società concessionarie per le quali la direttiva stessa non prevede controlli da parte del concedente.

Passando al Piano nazionale della sicurezza stradale, approvato con delibera CIPE del 29 novembre 2002, questo è articolato in cinque programmi di attuazione. Gli interventi realizzati sono suddivisibili in misure appartenenti alle seguenti categorie: misure infrastrutturali e strategiche, di comunicazione e formazione, di rafforzamento del governo della sicurezza stradale. Le misure infrastrutturali riguardano la costruzione, il ripristino, la messa in sicurezza di infrastrutture viarie e la riqualificazione di centri urbani. Tra queste sono compresi interventi specifici di sostituzione e/o adeguamento delle barriere stradali per un finanziamento, a carico dei fondi statali, pari a circa 10 milioni di euro. Se a questi interventi aggiungiamo anche quelli che, insieme alle barriere, comprendono il rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale, la realizzazione o il completamento dei marciapiedi e l'adeguamento funzionale della pavimentazione nei tratti interessati, si arriva ad un totale di circa 24 milioni di euro.

Quanto agli aspetti di merito relativi ai lavori di manutenzione eseguiti lungo la tratta autostradale in argomento, le risul-

tanze dell'indagine avviate dall'allora Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, oggi ANAC, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità – Delibera numero CP 30 del 22 dicembre 2014.

Per gli aspetti normativi, invece, anche il Consiglio superiore dei lavori pubblici – Quinta Sezione, nel parere 14/2013 in merito al decreto dirigenziale relativo all'aggiornamento delle istruzioni tecniche inerenti l'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale, ha evidenziato la necessità di un aggiornamento del quadro normativo, che ha perso nel tempo la sua iniziale unitarietà a seguito delle successive modifiche intervenute, comprese quelle rese necessarie per le modifiche introdotte dalle disposizioni comunitarie sui prodotti da costruzione.

Nella fase di revisione del quadro normativo per le barriere di sicurezza stradale si potranno certamente prendere in esame le osservazioni di ordine tecnico riferite nell'atto in discussione, come la proposta di creare un registro aggiornato a cura degli enti proprietari e gestori.

Tuttavia, allo stato, ogni ulteriore valutazione e considerazione appare inopportuna, le indagini penali sono tuttora in corso e la magistratura farà senz'altro chiarezza sulle cause e sulle responsabilità di questo gravissimo incidente stradale.

ALLEGATO 2

5-05551 Bonaccorsi: Interventi volti alla promozione dell'efficienza e della competitività del sistema portuale italiano.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La *ratio* sottesa all'adozione dell'articolo 29 del decreto-legge n. 133/2014 muove dalla necessità di migliorare l'efficienza del sistema portuale e logistico nazionale, affrancando lo stesso da logiche territoriali settoriali e riconducendolo a una visione strategica d'insieme attraverso strumenti di reale innovazione.

Le possibilità di crescita e di sviluppo della portualità e dell'offerta logistica generalmente considerata sono indissolubilmente legate alle opzioni praticate dagli operatori del settore in base alla misurabile convenienza di scegliere una serie di *facilities* offerte non solo dall'approdo ma da tutta una famiglia di elementi che, direttamente o indirettamente, costituiscono la filiera dei vantaggi: reti stradali e ferroviarie, scali intermodali, offerte di servizi di accesso e di uscita efficienti ed efficaci.

In estrema sintesi, i livelli di competitività dell'intero comparto portuale e logistico sono determinati, sotto il profilo infrastrutturale e trasportistico, dalla presenza simultanea di tre fattori: una buona accessibilità nautica in grado di garantire servizi adeguati al vettore marittimo, ampie aree portuali e interportuali per l'efficiente movimentazione delle merci, connessioni ferroviarie, stradali e di navigazione interna capaci e adeguate, sì da assicurare l'occorrente fluidità delle catene logistiche intermodali.

Sulla base di tali considerazioni, e tenuto conto degli indirizzi resi in sede comunitaria e afferenti alla costituzione della rete di trasporto transeuropea TEN-T, le iniziative del Ministero delle infrastrutture e trasporti si sono concen-

trate sull'adozione di un Piano Strategico Nazionale dei Porti e della Logistica, quale atto di indirizzo strategico per la definizione dell'assetto della rete portuale e logistica nazionale.

Detto Piano – approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto scorso e pubblicato sul sito internet del MIT – rappresenta senz'altro l'indispensabile volano per la « crescita dei traffici di merci e persone ».

Sul punto occorre evidenziare che la fase di pianificazione infrastrutturale e logistica comprenderà non solo aspetti di assetto del territorio, ma soprattutto obiettivi di promozione e sviluppo della cosiddetta *logistica integrata*, accompagnati dal sicuro snellimento delle procedure amministrative ad essa collegate.

L'intero processo di riorganizzazione della portualità e della logistica sarà tarato in maniera tale da intercettare l'evoluzione attesa dei traffici commerciali – anche con riferimento al peculiare settore delle merci containerizzate – individuando le occorrenti iniziative per la risoluzione dei *gap* di competitività verso altri Paesi europei e verso l'area vasta del Mediterraneo, e quantificando i benefici economici derivanti dalla riduzione del divario competitivo. Tale processo è teso a definire il potenziale di specializzazione della rete portuale e logistica nazionale, con particolare riferimento al tema della distribuzione delle merci trasportate via mare in un'ottica, come detto, di integrazione con le reti transeuropee TEN-T. In prospettiva, il Piano costituirà uno dei piani di settore che andranno a confluire in un documento programmatico più ampio, plurisetoriale e plurimodale.

ALLEGATO 3

5-05815 De Maria: Autocertificazione dei requisiti necessari per l'esenzione dal pedaggio autostradale per i veicoli degli organismi senza scopo di lucro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli organismi simili non aventi scopo di lucro richiamati dall'Onorevole interrogante, al fine di ottenere l'esenzione del pagamento del pedaggio autostradale, sono tenuti al rispetto della circolare interpretativa del Ministero dei lavori pubblici n. 3973 del 5 agosto 1997, la quale chiarisce i contenuti dell'articolo 373, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. Tali disposizioni prevedono espressamente che l'esenzione viene concessa esclusivamente quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

il veicolo è immatricolato a nome di Associazioni di volontariato o di Organismi simili non aventi scopi di lucro, legittimati ai sensi della legge quadro sul volontariato (legge n. 266 dell'11 agosto 1991);

il veicolo è adibito al soccorso, con equipaggiamento e attrezzature che identificano con evidenza tale destinazione;

il veicolo è impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizio;

il veicolo è provvisto dell'apposito contrassegno, di cui al decreto ministeriale 15 aprile 1994, emanato dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

La mancanza di una sola delle condizioni sopra dette fa decadere il diritto all'esenzione.

Inoltre, nella citata circolare è testualmente specificato che l'intento del legislatore è evidente: si vuole favorire un 'atti-

vità di volontariato in evidenti condizioni di emergenza e nel contempo evitare possibili situazioni di abuso che si potrebbero tradurre in un danno economico per le società che gestiscono l'autostrada.

Come è noto, il 18 settembre 2014 il MIT ha emanato la circolare n. 378 di modifica e integrazione della citata circolare n. 3973, al fine di meglio disciplinare l'esenzione dal pedaggio autostradale.

In particolare, ferme restando le predette disposizioni normative, la nuova circolare estende l'esenzione del pagamento del pedaggio anche alle attività di trasporto malati effettuate a titolo completamente gratuito, quindi né oggetto di rimborso né di fatturazione.

Resta dunque dovuto il pagamento del pedaggio autostradale in tutti gli altri casi in cui l'attività di trasporto malati sia effettuata dietro pagamento di un corrispettivo o rimborso a qualsiasi titolo riconosciuto, che si intende sempre comprensivo del pedaggio.

Il successivo 2 ottobre, con nota inviata a tutte le società concessionarie, il MIT ha dettagliatamente declinato il concetto di soccorso di emergenza, che ricomprende anche le seguenti attività in ambito servizio SSN o SSR e similari: servizio 118, trasporto organi, trasporto sangue ed emoderivati in condizioni di emergenza, trasporto sanitario assistito (medico o infermiere a bordo), trasporto neonatale/pediatrico, trasporto pazienti oncologici, trasporto pazienti dializzati che necessitano dell'ambulanza come da attestazione del centro dialitico. Resta fermo il dettato normativo che riconosce l'esenzione del pedaggio ai veicoli

delle associazioni di volontariato [...] adibiti al soccorso nell'espletamento dello specifico servizio. Dunque, la casistica elencata riguarda transiti effettuati sui veicoli adibiti al soccorso, quali ambulanze di tipo A e/o veicoli muniti di specifica attestazione regionale o di ASL che certifichi l'utilizzo del mezzo per l'espletamento di attività di soccorso.

Per godere delle previste esenzioni, tali associazioni, munite di apparato *telepass*,

devono effettuare la registrazione nell'apposita piattaforma *web* disponibile sul sito della Società Telepass (www.telepass.it) e autocertificare, sempre per via informatica, i transiti avvenuti in emergenza e quindi esenti, che saranno successivamente stornati dal gestore Telepass senza aggravio di costi per le associazioni aderenti; le specifiche modalità di autocertificazione e l'accesso alle stesse sono gestite dalla medesima società.

ALLEGATO 4

**5-06145 Burtone: Utilizzo delle stazioni dismesse lungo la tratta
Potenza-Metaponto per progetti di pubblica utilità.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Soprattutto nel periodo estivo, gli incendi possono interessare/interferire con le linee ferroviarie e quindi causare la sospensione della circolazione dei convogli almeno fino alla messa in sicurezza dell'area da parte delle squadre dei VV.F.; la problematica è ben nota a Rete Ferroviaria Italiana che ha fornito informazioni al riguardo.

Solitamente si verificano due fattispecie: incendi con origine nelle aree private adiacenti alla sede ferroviaria, che si espandono fino a interessare i binari mettendo in crisi la circolazione ferroviaria e incendi molto più rari rispetto ai precedenti con origine direttamente all'interno del sedime ferroviario (scarpata ferroviaria) a seguito di scintille provocate dal transito dei treni per effetto del blocco accidentale degli assili dei convogli o dal blocco dei ceppi dei freni in fase di frenatura.

In entrambi i casi, la presenza dell'incendio viene tempestivamente segnalata alle Sale Operative delle Ferrovie, presenziate H24, direttamente dal personale di condotta dei convogli in transito, consentendo quindi l'immediata attivazione delle squadre di emergenza di RFI, anch'esse reperibili H24, che intervengono sia per valutare lo stato dell'incendio, e verificare quindi l'interferenza e la pericolosità rispetto alla circolazione ferroviaria, sia per assistere i VV.F. per lo spegnimento dei focolai a ridosso dei binari o in prossimità delle linee elettriche in tensione se l'incendio si è propagato fino ai binari e ai suoi impianti.

Da tempo RFI ha attivato, di concerto e in collaborazione con gli enti territoriali

preposti alla prevenzione incendi e alla gestione delle emergenze (Comuni, Prefetture, VV.F., Corpo Forestale dello Stato, ecc.), specifiche azioni di prevenzione e di presidio al fine di limitare, per quanto possibile, sia la possibilità di innesco dell'incendio che per fronteggiare al meglio gli incendi che si attivano sulle proprietà adiacenti alla sede ferroviaria e che si possono poi propagare fino ad interferire con la sede stessa.

Nello specifico, nell'ambito dell'attività di prevenzione, vengono normalmente attivate le Prefetture e le Regioni per l'emissione di specifiche Ordinanze per richiamare tutti i proprietari dei terreni adiacenti i tracciati ferroviari affinché siano mantenuti puliti e privi di vegetazione facilmente infiammabile e per lo sgombero delle predette aree da materiale pericoloso e infiammabile, nonché per mantenere alle prescritte distanze minime i boschi e le piantumazioni che possono risultare pericolose per la circolazione ferroviaria.

Per quanto riguarda invece gli incendi che possono innescarsi direttamente all'interno della sede ferroviaria, RFI ha attivato, sull'intero territorio nazionale, specifici contratti di appalto per lo sfalcio e la pulizia dalla vegetazione infestante di una fascia normalmente pari ad un minimo di 4.00 ml per entrambi i lati del binario, affinché, soprattutto nel periodo estivo, risulti priva da vegetazione in modo da ridurre drasticamente il pericolo di innesco degli incendi causati dal transito dei convogli.

In conclusione, fermo restando che unica struttura preposta e strutturata per effettuare lo spegnimento delle fiamme e

dichiarare poi l'assenza di focolai ancora pericolosi per la ripresa della circolazione dei treni è quella del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, appare di ben poca utilità il dislocamento di squadre di volontari in edifici ferroviari dismessi, seppure ubicati a ridosso dei binari; queste squadre, infatti, sarebbero prive di mezzi adeguati per contribuire alle azioni di spegnimento normalmente attivate dai VV.F. Similar-

mente, rispetto all'attivazione dell'allarme incendio, appare molto più efficace e tempestiva l'azione del macchinista dei treni in transito lungo la linea.

RFI assicura, infine, di essere disponibile a collaborare con eventuali, specifici tavoli istituzionali per la valutazione di altre iniziative volte a limitare al massimo il pericolo degli incendi per la circolazione ferroviaria.

ALLEGATO 5

5-06391 Romanini: Stato di attuazione del piano di soppressione dei passaggi a livello sulla tratta Parma-La Spezia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Circa lo stato di avanzamento delle lavorazioni sulla tratta ferroviaria in argomento, sono state assunte informazioni presso Rete Ferroviaria Italiana.

A seguito di procedura negoziale, il 28 marzo 2011, sono stati consegnati all'impresa appaltatrice (A.T.I Consorzio Stabile Modenese, C.S.M. Edili Baraldini Quirino S.p.A., F.lli Baraldi S.p.A. – Lami Costruzioni S.r.l. – Reggiani Costruzioni S.p.A. – Frantoio) le prestazioni relative all'adeguamento della progettazione definitiva alle prescrizioni pervenute in sede di Conferenza di Servizi, nonché alla progettazione esecutiva e all'esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione di:

un cavalcaferrovia al km 3+724, un sottovia carrabile al km 5+848 e della viabilità di collegamento ed un sottovia carrabile al km 6+933 e della viabilità di collegamento in Comune di Parma;

un sottovia carrabile al km 8+088 e della viabilità di collegamento con il km 8+615, un sottovia carrabile al km 10+119, un sottovia carrabile al km 13+420 e l'allargamento del ponte sul torrente Scodogna sulla stessa via Campirolo, un sottovia carrabile al km 14+607, un sottovia carrabile al km 16+590, un sottovia carrabile al km 17+766 ed un sottovia carrabile al km 19+720 e di un sottopasso ciclo pedonale al km 19+230 in Comune di Collecchio.

Tutte queste opere sono funzionali, ovvero sostitutive, dei passaggi a livello (PL) siti ai km 4+812, km 5+804, km 6+673, km 7+483 e km 7+828 della linea Parma – La Spezia in Comune di Parma e dei PL ai

km 8+088, km 8+615, km 10+119, km 13+505, km 14+658, km 15+874, km 16+562, km 17+598, ai km 19+168 e km 19+742 della linea Parma – La Spezia in Comune di Collecchio.

Con particolare riferimento allo stato di avanzamento delle opere in Comune di Collecchio, segnalo che:

il sottovia carrabile al km 8+088 e la viabilità di collegamento con il km 8+615 sono opere in fase di consegna all'Amministrazione comunale prevista entro la fine del corrente mese;

per il sottovia carrabile al km 10+119 è stato realizzato, in adiacenza alla linea ferroviaria, lo scatolare (monolite) costituente il manufatto principale del sotto attraversamento, a causa della forte obliquità del sottovia rispetto alla linea ferroviaria; per il suo posizionamento sotto la linea stessa, è necessaria l'interruzione totale della circolazione ferroviaria che è stata pianificata, compatibilmente con le esigenze di esercizio e sicurezza ferroviaria, per il 15 gennaio 2016. Il completamento dell'opera è previsto per ottobre 2016;

per il sottovia carrabile al km 13+420 e l'allargamento del ponte sul torrente Scodogna, la forte e onerosa interferenza con più metanodotti SNAM ha spinto RFI, d'intesa con il Comune, a trovare soluzioni alternative (sottopasso ciclopedonale anziché carrabile) che il Comune stesso ha proposto in una serie di incontri con i residenti, al fine di ridurre le interferenze con SNAM. Appresa la decisione del Comune di voler realizzare comunque

l'opera originariamente prevista, RFI ha richiesto un nuovo preventivo a SNAM lo scorso luglio. Non appena questo perverrà, RFI provvederà al pagamento. Al termine dello spostamento delle condotte interferenti a cura di SMAM, RFI avvierà i lavori per la realizzazione del sottovia. L'intervento sul ponte del torrente Scodogna è invece concluso e consegnato al Comune;

per il sottovia carrabile al km 14+607 è stato realizzato il monolite scatolare e spinto sotto la sede ferroviaria, sono state realizzate anche parte della rampa e dei muri lato SS 63 della Cisa. Attualmente i lavori sono sospesi in quanto l'intera area di cantiere è stata consegnata temporaneamente a SNAM per lo spostamento di metanodotti interferenti. Non appena sarà riconsegnata da SNAM l'area di cantiere,

RFI riprenderà le lavorazioni che potranno concludersi in 8 mesi circa;

per il sottovia carrabile al km 16+590 è stato realizzato il monolite scatolare e spinto sotto la sede ferroviaria. Anche in questo caso i lavori sono sospesi perché ancora in corso i lavori di SNAM e non appena riprenderanno le lavorazioni potranno concludersi in 8 mesi circa;

il sottovia carrabile al km 17+766 è stato consegnato al Comune e aperto al traffico.

Infine, i lavori di realizzazione del sottovia carrabile al km 19+720 e del sottopasso ciclo pedonale al km 19+230 non sono ancora stati consegnati a causa di ricorso al TAR da parte delle proprietà interessate dagli espropri.

ALLEGATO 6

5-06510 Ginefra: Disservizi sulle tratte pugliesi gestite da Ferrovie del Sud Est.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Circa le motivazioni e le cause che hanno determinato le criticità e i disservizi riferiti dall'Onorevole interrogante, la società Ferrovie del Sud Est riferisce che, dalla fine del 2014, è stata letteralmente flagellata dai furti di rame correlati agli interventi di elettrificazione delle linee, con ben 50 eventi furto e con una stima approssimativa dei danni ammontanti a cinque milioni di euro.

Ciò ha comportato un consistente danno economico, oltre ad un pericolo per la circolazione ferroviaria considerato che i ladri, contestualmente alla sottrazione di materiale, danneggiano altri componenti provocando ritardi e soppressioni dei treni che richiedono un servizio sostitutivo automobilistico per l'utenza. Tenuto conto che le linee delle FSE sono a binario unico, i ritardi della circolazione ferroviaria non sono recuperabili nel corso della giornata. Ricordo che la rete ferroviaria di FSE si sviluppa in circa 476 chilometri di linea sulla quale vengono effettuati, complessivamente, circa 270 treni al giorno.

Al fine di contrastare gli eventi criminali, FSE ha attivato un servizio di vigilanza privata e ha interessato Prefettura, Polfer e Questura.

Secondo la FSE, il disservizio lamentato dall'utenza viene talvolta amplificato dalla circostanza che il servizio sostitutivo automobilistico soffre di uno stato di vetustà generalizzata del parco rotabile da cui, recentemente, sono stati dismessi 27 autobus per raggiunta totale obsolescenza tecnica.

Quanto, invece, ai «mezzi non conformi agli *standard* di sicurezza», la società riferisce che tutti i propri veicoli sono sottoposti alle prescritte verifiche tecniche periodiche.

Passando alla situazione economico-finanziaria, a fronte di un credito esposto dalla FSE, nei confronti della regione Puglia, pari a 146 milioni di euro, è stato riconosciuto, dalla medesima regione, un importo di 74 milioni (compreso IVA) di cui 53,4 ancora da erogare, nonché crediti IVA per circa 36 milioni di euro.

Continuano, pertanto, a sussistere materiali problematiche finanziarie e gestionali, per affrontare le quali in data 24 novembre si terrà l'Assemblea dei Soci, al fine di avere un aggiornamento circa lo stato di criticità della gestione aziendale, sulla base del quale saranno assunte le conseguenziali decisioni.

ALLEGATO 7

5-06582 Crivellari: Disagi derivanti dalla riduzione da parte di Trenitalia dei treni Intercity sulla tratta Trieste-Roma, con particolare riferimento ai collegamenti tra il Polesine e la Capitale.

TESTO DELLA RISPOSTA

In via generale, i treni Intercity e Intercity Notte sono parte del Servizio Universale e, pertanto, rientrano nel Contratto di Servizio Media/Lunga Percorrenza (CdS MLP) 2009-2014 stipulato tra MIT, MEF e Trenitalia.

La caratteristica dei treni oggetto di tale Contratto è quella di non essere economicamente sostenibili da parte di Trenitalia e, quindi, lo Stato eroga corrispettivi in coerenza con quanto stabilito nel Piano economico-finanziario, inserito anch'esso nel Contratto.

L'attuale Contratto di Servizio, scaduto il 31 dicembre 2014, è ad oggi in regime di proroga. Trenitalia ha tuttavia assicurato la prosecuzione del servizio, e infatti non risulta la prospettata riduzione di treni Intercity.

In particolare, per garantire il servizio in occasione delle prossime festività nata-

lizie e di fine anno, e quindi per evitare disagi all'utenza, Trenitalia assicura di aver dato corso alla prosecuzione dell'attuale programmazione degli Intercity e Intercity Notte sino alla fine di gennaio 2016.

In detto Contratto rientrano gli Intercity sulla tratta Venezia – Trieste, mentre le due coppie di IC Roma – Trieste rientrano, ad oggi, nei servizi cosiddetti « a mercato », cioè effettuati dalle imprese ferroviarie a proprio rischio e che, non essendo oggetto di alcun corrispettivo pubblico, si sostengono esclusivamente con i ricavi da traffico.

Proprio al fine di scongiurare la paventata soppressione di questi treni da parte di Trenitalia, il MIT si è attivato sin dal 2014 per inserire gli stessi nel perimetro dei servizi del CdS MLP a partire dal 2016.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. Nuovo testo C. 3365 Businarolo e abbinate (Parere alle Commissioni riunite II e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	149

ATTI DEL GOVERNO:

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Atto n. 211 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	142
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	151

INTERROGAZIONI:

5-05186 Tino Iannuzzi: Problematiche connesse alla realizzazione di una centrale a biomasse nel comune di Capaccio	144
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	153
5-06703 Prodani: Strategie organizzative e funzionali dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo.	
5-06779 Cancellieri: Funzioni e attività della nuova Enit-Agenzia nazionale del turismo ...	145
<i>ALLEGATO 4 (Testo congiunto della risposta)</i>	155

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni un « New Deal » per i consumatori di energia COM(2015) 339 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia » COM (2015) 340 final (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	145

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRI-GNANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. Nuovo testo C. 3365 Businarolo e abbinate.
(Parere alle Commissioni riunite II e XI).
(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario GINEFRA (PD), *relatore*, illustra il contenuto del nuovo testo delle proposte di legge in titolo.

Il provvedimento in esame, che risulta profondamente modificato rispetto al contenuto della proposta di legge 3365 adottata inizialmente come testo base, è finalizzato a disciplinare un fenomeno, il c.d. *whistleblowing*, termine anglosassone con

il quale sostanzialmente si indica la segnalazione di un illecito riscontrato in ambito lavorativo pubblico o privato.

Il *whistleblower* è chi testimonia un illecito o un'irregolarità sul luogo di lavoro, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, e decide di segnalarlo a una persona o un'autorità che possa agire efficacemente al riguardo. Pur rischiando personalmente atti di ritorsione a causa della segnalazione, egli svolge un ruolo di interesse pubblico, dando conoscenza, se possibile tempestiva, di problemi o pericoli all'ente di appartenenza o alla comunità. Il *whistleblowing* consiste nelle attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni.

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del *whistleblowing*. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico. Il *whistleblowing* non riguarda le lamentele di carattere personale del segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure.

Per garantire tempestività di azione ed evitare la « fuoriuscita » incontrollata di segnalazioni in grado di compromettere l'immagine dell'ente è preferibile che sia preposto a ricevere le segnalazioni un organo o una persona interna. Caratteristiche essenziali per questo soggetto sono la sua indipendenza (economica e funzionale) nei confronti di altre figure interne nonché la terzietà nei confronti dell'oggetto delle segnalazioni e dei soggetti coinvolti da queste. Nell'attuale sistema il Segretario generale, individuato come figura di responsabile Anticorruzione dalla legge n. 190 del 2012, ma soggetto a nomina fiduciaria da parte del Sindaco a inizio mandato, non gode appieno di queste caratteristiche. Il dipendente del Comune che denuncia all'autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico o al Segretario generale Responsabile Anticorruzione condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione

del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della Funzione Pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Comune utilizza ogni accorgimento tecnico, anche informatico, affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di condotte illecite di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale tutela avviene attraverso l'introduzione di specifici obblighi di riservatezza a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente venissero coinvolti ne processo di gestione della segnalazione. La violazione della riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari. Il Comune prevede al proprio interno canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni.

Si ritiene comunque della massima importanza l'implementazione di un programma informatico che preveda: la possibilità di presentare la segnalazione garantendo l'anonimato del denunciante; la possibilità che il procedimento sia trattato dal responsabile della trasparenza che è tenuto alla massima riservatezza.

Passando all'esame dell'articolato, segnala che il testo che originariamente si componeva di 15 articoli, al termine dell'esame in sede referente si reca 2 soli articoli.

Il testo originariamente presentato dal M5S (Businarolo) è stato successivamente emendato a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti presentati dal gruppo del Partito democratico. Segnala altresì che alle proposte di legge Businarolo C. 1751 e 3365 è stata abbinata anche la proposta di legge della collega Ferranti C. 3433.

Ne risulta una novella di sicuro maggiormente equilibrata, ma non priva di una serie di rilievi, sia sotto il profilo sostanziale sia, soprattutto, in relazione all'aspetto della concreta operatività degli istituti.

In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 54-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Al comma 1, si prevede che il pubblico dipendente che in buona fede denuncia al responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge Severino), ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite o di abuso di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione. È considerato in buona fede il dipendente pubblico che effettui una segnalazione circostanziata ritenendo altamente probabile che la condotta illecita o di abuso si sia verificata. La buona fede è comunque esclusa qualora il segnalante abbia agito con colpa grave. L'identità del segnalante non può essere rivelata.

Per citare le norme più rilevanti, ai sensi del comma 5, l'ANAC, sentito il

Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni in modo da garantire, in particolare, la riservatezza dell'identità del segnalante. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e, ove possibile, promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. In base al comma 6, qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'Ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro.

Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Qualora al termine del procedimento penale, civile o contabile ovvero all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC risulti l'infondatezza della segnalazione e che la stessa non è stata effettuata in buona fede, il segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare dall'Ente di appartenenza, al termine del quale, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi, può essere irrogata la misura sanzionatoria anche del licenziamento senza preavviso.

Qualora si riveli fondata la segnalazione da parte del dipendente, allo stesso sono riconosciute forme di premialità, anche in relazione alla valutazione della professionalità secondo i rispettivi ordinamenti, da definirsi in sede contrattuale.

Quanto agli aspetti problematici cui prima si faceva riferimento, si evidenzia che, i commi 1 e 2 della nuova disposizione introducono il concetto di buona

fede del *whistleblower*. In particolare, il comma 2 pone delicati problemi interpretativi sia con riferimento alla individuazione concreta dello stato soggettivo generale (bisogna valutare che il dipendente abbia denunciato ritenendo «altamente probabile» che la condotta illecita si sia verificata) sia con riguardo alla rinvenibilità dell'elemento soggettivo personale (esclusione della buona fede in caso di «colpa grave»). Infatti, provare che un esposto sia stato presentato ritenendo altamente probabile la commissione di un comportamento in qualche modo corruttivo, esporrebbe il denunciante a indicare una serie di elementi che lo abbiano indotto a fare ciò, in un contesto di eccessiva genericità; e si sa che, in assenza di indicatori precisi diventa difficile che la norma possa conseguire i suoi scopi (tutela del denunciante e garanzia del denunciato). Inoltre, il concetto di «colpa grave» non è configurabile nel contesto di un esposto di questo genere: o ritengo, appunto in buona fede, che la condotta sia illecita e allora l'elemento soggettivo non è configurabile neppure come colposo; oppure sono coscientemente orientato a danneggiare ingiustamente un (ad esempio) mio superiore e allora l'elemento volitivo è qualificabile come doloso.

Sarebbe auspicabile che il legislatore demandi alla competenza dell'ANAC qualsiasi valutazione attinente il comportamento del *whistleblower*: questi dovrebbe dunque presentare qualsiasi tipo di denuncia/esposto all'ANAC, oltre che all'autorità che abbia intenzione di adire. Si potrebbe anche valutare l'opportunità che il denunciante abbia come riferimento esclusivamente l'ANAC e che sia questa a decidere come proseguire nel caso concreto. Da questo punto di vista, bisognerebbe capire se l'Autorità possieda le risorse sufficienti a svolgere questo compito; ritengo che avvalendosi dei responsabili della prevenzione della corruzione, ormai individuati in ogni ente, questa strada sia percorribile (quindi esposto inoltrato all'ANAC e al responsabile della prevenzione nella PA di riferimento: la palla passa totalmente a questi soggetti).

Al comma 3 (ma non è una novità rispetto all'attuale articolo 54-*bis*) viene prevista la possibilità di presentare un esposto anche in sede di giurisdizione contabile. Ebbene, questo punto è errato poiché i comportamenti rilevanti sotto il profilo della responsabilità amministrativo-contabile potenzialmente idonei a concretizzare il danno erariale derivano, nella stragrande maggioranza dei casi concreti, dalla commissione di errori amministrativi, rilevanti sotto il profilo tecnico, ma assolutamente estranei alla logica della prevenzione della corruzione cui tutta la legge n. 190/2012 è orientata. Se un comportamento è illecito ed è astrattamente idoneo a configurarsi come corruttivo (nel senso lato del termine, che significa non solo corruzione e concussione, ma anche peculato, abuso di ufficio, ecc.) allora la Corte dei conti dovrebbe intervenire in conseguenza del giudicato penale poiché l'esposto in sede contabile per una interpretazione errata in materia di contrattazione decentrata non può essere ritenuta compatibile con il concetto di attività di *whistleblowing*.

In definitiva, l'esposto presentato direttamente in Corte dei conti, non dovrebbe ricevere le tutele previste dall'istituto in oggetto poiché può riguardare condotte che nulla hanno a che fare con la corruzione.

Il comma 7 pone problemi in relazione ad una pronuncia eventuale di primo grado che esporrebbe improvvisamente il denunciante ad una serie di misure che, sino alla definitività della sentenza, potrebbero rivelarsi potenzialmente ritorsive. In un ordinamento come il nostro, fondato sul principio della presunzione di non colpevolezza (di innocenza secondo l'interpretazione programmatica e progressista di alcuni costituzionalisti) sino alla definitività della decisione non è mai opportuno collegare conseguenze concrete ad una condotta, comunque qualificata dopo una prima analisi seppure di un organo giurisdizionale. Sotto questo aspetto è molto più coerente il successivo comma 8, che parla di «termine del procedimento

penale, civile o contabile», tenendo presente le osservazioni attinenti il giudice dei conti.

Il comma 9 introduce, per la prima volta, il concetto di premialità ed è già un bene che si sia usciti dalla logica della «taglia» eliminando qualsiasi riferimento ad un premio in denaro. Sembra invece che il comportamento tenuto sia compensato sotto il profilo della valutazione della professionalità ma si teme fortemente per la concreta applicabilità dal momento che la questione andrebbe definita in sede di contrattazione: personalmente mi opporrei a qualsiasi introduzione di questa novità o comunque farei in modo che la sua concreta applicazione sia sostanzialmente irrilevante in sede di accordo contrattuale. Infatti, va stimolata la sensibilità istituzionale del dipendente, il valore pubblico del ruolo al fine di stimolare comportamenti virtuosi che, comunque, presentano effettivamente un margine di rischio: l'idea di procacciarsi premialità, così come suggerito dal comma 9, intacca il prestigio e la dignità stessa che il legislatore vuole attribuire a questo istituto in particolare e all'intero corpo normativo in generale.

L'articolo 2 del testo in esame modifica l'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, attraverso un'integrazione dei modelli organizzativi che i soggetti cui si applica il decreto legislativo sono tenuti ad adottare al fine di prevenire illeciti e fenomeni corruttivi. In particolare tali modelli organizzativi prevedono l'obbligo di presentare segnalazioni circostanziate di illeciti che in buona fede ritengano altamente probabile si siano verificati, o le violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche la riservatezza dell'identità del segnalante; misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informa-

zione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge; il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante, anche con sentenza di primo grado, responsabilità di natura penale per i reati di calunnia o diffamazione, o comunque per altri reati commessi con la segnalazione, ovvero di natura civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, derivanti dalla falsità della segnalazione; sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. In tali casi quando risultano elementi di prova della natura ritorsiva e discriminatoria delle misure adottate, spetta al datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza di legittime ragioni a fondamento della stessa.

Sul piano dei rilievi occorre, evidenziare che l'introduzione dell'istituto del *whistleblowing* nell'ambito del lavoro privato, può essere una positiva novità. Serve infatti a creare cultura della legalità, seppur con gli stessi limiti che rilevavo nel commento al decreto legislativo n. 165. In ogni caso, la norma è giustamente formulata in termini generici poiché lascia al modello di organizzazione e di gestione ideato dall'ente al fine di prevenire la commissione di reati.

In conclusione sottolinea l'estrema ristrettezza dei tempi nei quali la Commissione si trova ad esaminare il provvedimento in sede consultiva e formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Davide CRIPPA (M5S) ritiene per completezza di informazione di precisare che la proposta di legge della presidente Ferranti C. 3433 è stata presentata lo scorso 16 novembre, assegnata alle Commissioni di merito nella seduta di ieri e contestualmente abbinata alle proposte di legge Businarolo C. 3365 e C. 1751, in fase di votazione degli emendamenti. Passando al merito delle modifiche approvate, osserva che svuotano sostanzialmente il provvedimento originario dei suoi contenuti più significativi in quanto si è scelta la strada di apportare modifiche alla normativa vigente senza fornire una definizione chiara dell'istituto del *whistleblowing* non disciplinato nell'ordinamento italiano. Sottolinea così come è stato fatto più autorevolmente da associazioni del settore, quali Transparency, che le modifiche che hanno completamente stravolto il testo originario della collega Businarolo non garantiscono la tutela della riservatezza dell'identità di chi opera le segnalazioni degli illeciti.

Sempre secondo Transparency, una legge sul *whistleblowing* dovrebbe essere unicamente dedicata a questa fattispecie e non orientata a modificare provvedimenti già esistenti, prevedere diversi strumenti di assistenza dei segnalanti, identificare i destinatari delle segnalazioni, prevedere un fondo a supporto dei segnalanti nel caso in cui perdano il lavoro. Ritiene che, sul piano della premialità, non prevedendo incentivi di carattere economico, non si individuino soluzioni sufficientemente idonee a limitare un fenomeno che sta assumendo proporzioni rilevanti sia nel settore pubblico sia nel settore privato. A suo giudizio forme di premialità di carattere economico potrebbero sottrarre il lavoratore che opera le segnalazioni di illeciti da forme di pressioni e consentirgli anche di trovare forme di occupazione alternativa.

Ricorda che anche i rappresentanti di Confindustria chiamati in audizione presso le Commissioni di merito hanno espresso ampie perplessità sulle previste modalità di segnalazione.

Dario GINEFRA (PD), *relatore*, segnala al collega Crippa che proprio l'emendamento richiamato dal collega Crippa non è stato approvato dalle Commissioni.

Davide CRIPPA (M5S) evidenzia come il proprio gruppo abbia deciso di non ritirare il testo del provvedimento, così come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente, nella speranza che durante l'esame in Assemblea si possano apportare nuove modifiche che restituiscano all'articolato l'impostazione originaria con la previsione di alcuni principi cardine che dovrebbero disciplinare l'istituto del *whistleblowing* con modalità del tutto diverse. Osserva infine inoltre che si attribuiscono ulteriori nuove competenze all'Anac senza riconoscerle risorse umane e finanziarie aggiuntive.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nel condividere alcune delle perplessità formulate dal relatore sul trasmesso dalle Commissioni di merito, chiede se sia opportuno prevedere che il meccanismo di premialità operi al termine del procedimento di segnalazione.

Adriana GALGANO (SCpI) nel ringraziare il relatore per il lavoro di analisi svolto in così poco tempo, a differenza del collega Crippa, non ritiene che un sistema di premialità possa essere realmente efficace al fine di contrastare tale fenomeno che anzi potrebbero generare effetti distorsivi che non sono utili né per le aziende né per gli enti pubblici. Osservato che il provvedimento in esame non tiene in alcuna considerazione il carattere dimensionale delle aziende, preannuncia la presentazione di emendamenti nel corso dell'esame in Assemblea volti ad introdurre una disciplina realisticamente applicabile a tutte le aziende.

Gianluca BENAMATI (PD) ringrazia il relatore per il prezioso lavoro svolto in un lasso di tempo realmente ristretto. Nel merito condivide alcune delle riflessioni della collega Galgano e valuta positivamente la finalità del provvedimento volto a contrastare il fenomeno corruttivo che ha assunto dimensioni preoccupanti soprattutto nel settore pubblico. Ritiene tuttavia che il testo in esame dovrà essere migliorato nel corso dell'esame in Assemblea, anche tenendo conto delle considerazioni svolte nelle premesse della proposta di parere. In particolare, ritiene molto delicato il tema della premialità anche se applicato al solo settore pubblico, in quanto potrebbe generare effetti contrari rispetto a quelli che si intendono perseguire. Altro aspetto di rilievo è il rapporto tra il segnalato e il segnalante: ad entrambi si debbono riservare tutele soprattutto in considerazione della lunghezza dei procedimenti amministrativi. Ritiene pertanto opportuno prevedere tutele anche per chi viene ingiustamente segnalato.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, concorda con il collega Benamati sul fatto che è opportuno prevedere meccanismi di tutela anche per il segnalato finché non sia concluso il procedimento.

Stefano ALLASIA (LNP), nel manifestare un orientamento complessivamente contrario al provvedimento in esame, dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di

Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.40.

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale.

Atto n. 211.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 novembre 2015.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore, ricorda preliminarmente che la legge n. 808 del 1985 finanzia programmi di ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale. Si tratta di finanziamenti pluriennali connessi allo sviluppo di tecnologie del settore senza interessi fino al 70 per cento. Sottolinea che l'importo di 800 milioni di euro complessivi ripartito in 20 anni dalla legge di stabilità 2014 è stato poi ripartito in un periodo di 15 anni, a parità di stanziamento, a seguito della rimodulazione disposta dalla legge di bilancio 2015. Sottolinea che il Ministero dello sviluppo economico ha identificato nel 2011 e aggiornato nel 2013 le filiere tecnologiche su cui si basano e si sviluppano le strategie industriali del settore aeronautico. La legge n. 808 del 1985 prevede inoltre un Comitato per l'industria aeronautica, con la funzione di valutazione e di selezione dei progetti industriali da ammettere a finanziamento, regolarmente costituito e la cui composizione è stata aggiornata nel 2015. Ricorda che sono stati presentati 51 progetti, di cui 41 ammessi a finanziamento, nella seduta del Comitato del 15 luglio 2015, per un valore complessivo di 1 miliardo 900 milioni. Ricorda che nel corso dell'esame sono state poste dal

gruppo M5S e dal gruppo del PD alcune questioni relativamente alla quota parte dei finanziamenti destinate alle PMI e alla tipologia e suddivisione dei progetti ammessi a finanziamento, mentre nella seduta successiva, da parte gruppo di Scelta civica, si chiesto di approfondire il tema della definizione della strategia industriale di base alle filiere individuate. Su entrambe le questioni il Ministero, richiesto dal relatore, ha prodotto una documentazione che è a disposizione della Commissione. La documentazione fornisce informazioni in merito ai 41 progetti ammessi a finanziamento, suddivisi per filiera tecnologica e azienda capofila, alla presenza ed al ruolo delle PMI all'interno dei programmi e all'individuazione ed all'aggiornamento delle nove filiere tecnologiche. Richiama infine la questione posta, su sollecitazione di alcuni colleghi, al Governo – pur non condividendola personalmente – sulla focalizzazione dei diversi valori progettuali, sul quale è stato fatto un approfondimento con il Governo stesso. Osserva al riguardo che sussiste un aspetto di confidenzialità rispetto alla valutazione delle strategie industriali di un comparto estremamente competitivo. Per questi motivi non ha ritenuto di insistere su un dato che non ritiene aggiunga elementi qualificanti al dibattito. Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), nella quale in premessa opera una valutazione sulle procedure e sulla coerenza dei progetti ammessi a finanziamento, nella consapevolezza che alle Commissioni parlamentari non spetta analizzare il dettaglio e gli aspetti tecnici dei singoli progetti, ma la coerenza e la correttezza della procedura e del risultato complessivo.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere. Osserva che dalla legge di stabilità per il 2016 si evince che al Ministero della difesa sono destinate somme provenienti da altri Ministeri tra le quali sono ricompresi anche i finanziamenti *ex lege* n. 808 del 1985. Ritiene sarebbe più opportuno prevedere

un capitolo Ricerca e sviluppo presso il Ministero della difesa, anche in considerazione del fatto che parte dei progetti finanziati sono *dual use* e parte presentano finalità unicamente di difesa e sicurezza. Lamenta altresì che la documentazione fornita dal Ministero della difesa in merito alle specifiche dei progetti ammessi a finanziamento non risulta sufficientemente dettagliata.

Adriana GALGANO (SCpI) ringrazia il relatore per l'attenzione riservata alla richiesta formulata dal proprio gruppo di avere una integrazione di documentazione in merito alle filiere industriali al fine di valutare la congruità dei progetti con la politica industriale del comparto aeronautico. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Marco DA VILLA (M5S) chiede, a nome del proprio gruppo, di verificare se la Commissione sia in numero legale.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, constata la presenza del numero di quattro deputati previsto dall'articolo 46, comma 4, del regolamento, dispone la verifica del numero legale.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, comunica che la Commissione è in numero legale.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 14.50.

5-05186 Tino Iannuzzi: Problematiche connesse alla realizzazione di una centrale a biomasse nel comune di Capaccio.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, circoscritta alla posizione del MIBACT nella vicenda specifica. Sottolinea come sia molto importante e significativa la posizione assunta dal Ministero dei beni culturali, con la riconferma congruamente motivata del parere contrario e negativo di quel Ministero, per molteplici e concorrenti ragioni, alla realizzazione di una centrale per la produzione di energia elettrica alimentata a biomasse, in località Sabatella/Sorvella del Comune di Capaccio. Evidenza come le ragioni, contrarie alla autorizzazione dell'impianto e poste a fondamento della sua interrogazione, in questi mesi si sono rafforzate e sono anzi divenute più acute e critiche. La centrale in quel territorio rappresenterebbe una scelta profondamente sbagliata per le ragioni ben indicate dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Salerno ed Avellino e dalla competente Direzione generale del MIBACT perché la zona interessata dal progetto è vicina al sito archeologico di Paestum, iscritto fra l'altro nella lista del Patrimonio mondiale dell'umanità dell'Unesco ed è visitata da rilevanti flussi turistici; inoltre nelle vicinanze ricadono aree naturali protette ed il territorio di quel Comune parzialmente rientra nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni, mentre la restante parte è inserita nel perimetro delle aree contigue del Parco, assimilate alle aree di protezione esterna dei parchi, come tali assoggettate *ex lege* a tutela paesistica. Diversi, pertanto, sono i vincoli che insistono su quel territorio. La zona, altresì, è caratterizzata da produzioni agroalimentari di elevata qualità e dalla presenza di centri di assoluta eccellenza

legati alla filiera lattiero-casearia ed alla produzione di mozzarella di bufala campana DOP. Né gli scarti ed i materiali residui derivanti dalle attività di coltivazione agricola in quel Comune potrebbero mai garantire l'autosufficienza dell'impianto, da non costruire anche per tale ulteriore ragione. La procedura in corso, di cui all'articolo 14-*quater*, comma 3 della legge n. 241/1990, è stata determinata dall'insuperabile dissenso espresso dal MIBACT, ma anche e parimenti da quello espresso dal Sindaco di Capaccio per il profilo assolutamente primario e prioritario della tutela della salute delle persone. Come è emerso anche nella riunione istruttoria dello scorso 29 ottobre presso il Dipartimento per il Coordinamento della Presidenza del Consiglio, l'Istituto Superiore di Sanità si è espresso nel senso che lo studio a base del progetto della centrale, evidentemente per i suoi forti limiti e per le sue obiettive insufficienze e carenze « non permette di valutare il reale impatto ambientale e sanitario dell'impianto » in quel territorio, valutando anche la genericità estrema della specifica relazione. Ancora vanno verificate le potenziali contaminazioni dei suoli che ne potrebbero derivare. Né è stato elaborato il necessario studio sull'impatto meteorologico dell'aria.

Il rispetto del principio di prevenzione e precauzione, di matrice comunitaria e operante nella nostra legislazione, impone, a giudizio dell'interrogante, di fermare e bloccare l'iter della centrale.

Per tutte queste ragioni non è possibile intervenire con integrazioni e/o modifiche singole, frammentate e soprattutto assunte durante l'iter già in corso del procedimento di decisione sull'autorizzazione del progetto; o peggio ancora durante un eventuale esercizio — da scongiurare — dell'impianto. Infatti i rischi ed i pericoli per la tutela della salute e per la salubrità del contesto ambientale e di vita delle persone vanno tutti e contestualmente verificati *ex ante* sul progetto completo di ogni aspetto e di ogni necessario elaborato. Ecco perché pretese integrazioni per ragioni legate alla salvaguardia della salute devono riportare l'intero iter amministra-

tivo alla fase iniziale. In ogni caso occorre assoluta e rigorosa certezza scientifica dell'assenza di qualsivoglia pregiudizio o danno per la salute, come rimarcato più volte a giusta ragione dal comune di Capaccio.

Preannunzia che continuerà, in sede parlamentare e nei rapporti istituzionali, ad opporsi alla realizzazione di un impianto, per una pluralità di ragioni collegate alla difesa della salute ed alla tutela del patrimonio archeologico, storico, culturale e naturalistico; ragioni le quali hanno originato il motivato dissenso in sede di conferenza dei servizi a livello regionale; ma anche considerando la salvaguardia di produzione agroalimentari di assoluto pregio, di attività turistiche e con tante considerevoli e consistenti ricadute negative sui livelli occupazionali della intera zona.

5-06703 Prodanì: Strategie organizzative e funzionali dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo.

5-06779 Cancelleri: Funzioni e attività della nuova Enit-Agenzia nazionale del turismo.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Aris PRODANI (Misto), replicando, fa presente che la Commissione ha svolto ieri un'audizione dei nuovi vertici di Enit-Agenzia nazionale del turismo, in merito alle linee programmatiche, all'organizzazione e alla gestione operativa della struttura. Osserva che la risposta odierna completa il quadro della complessa situazione di Enit. Manifesta la preoccupazione in merito alla difficoltà di ricollocamento del personale estero e alla pianificazione economica. Riterrebbe opportuna una valutazione coraggiosa della situazione di Enit

che consenta di risolvere i nodi principali o pensare a soluzioni diverse per promuovere il turismo in Italia.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta e si associa alle osservazioni del collega Prodanì.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del vicepresidente. Ignazio ABRIGNANI.

La seduta comincia alle 15.15.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni un « New Deal » per i consumatori di energia COM(2015) 339 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia » COM (2015) 340 final.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2015.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), *relatore*, informa i colleghi di non aver ancora predisposto una bozza di documento finale benché sia terminato il ciclo di audizioni programmato sui provvedimenti in esame, in quanto ritiene vi

sia ancora spazio per un confronto aperto fra i gruppi parlamentari sulle principali questioni che le Comunicazioni della Commissione europea sottopongono all'attenzione della Commissione Attività produttive. In questa sede fornirà, alcune indicazioni di massima riguardo alle tematiche che intende affrontare nella proposta di documento finale che intende presentare la prossima settimana. In particolare, sottolinea come le due Comunicazioni si muovano in coerenza con l'obiettivo dell'Unione dell'energia di adottare una strategia organica, coerente e trasversale a livello europeo su diversi aspetti che fino ad oggi sono stati spesso affrontati separatamente e dai singoli Stati membri. Osserva che uno degli obiettivi prioritari che si prefigge l'Unione per l'energia è costituito dal rafforzamento dei diritti dei consumatori, attraverso la promozione dell'autoconsumo di energia rinnovabile, che può assicurare consistenti risparmi in bolletta, la prestazione di maggiori informazioni sulle condizioni praticate e la semplificazione delle procedure per il cambiamento dei fornitori. Rileva altresì che la riduzione dei costi per l'utenza può essere ottenuta anche grazie all'accesso diretto alle informazioni sui consumi in tempo reale con l'introduzione dei cosiddetti contatori intelligenti: disponendo dei propri dati sul consumo, gli utenti possono infatti modificare i comportamenti con significativi vantaggi economici.

Sotto questo aspetto, l'Italia si colloca in una posizione di vantaggio che deve essere valorizzata a livello europeo; d'altro canto, l'aumento della produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili in piccola scala richiede interventi di adeguamento sulle reti elettriche: appaiono, quindi, pienamente condivisibili gli obiettivi indicati dalla Commissione europea di rafforzare e modernizzare le reti anche ai fini di una maggiore sicurezza, di potenziarne le interconnessioni e istituire un efficace sistema su scala UE di scambi infragiornalieri transfrontalieri.

Ritiene innanzitutto occorra garantire che tutte le risorse disponibili, da quelle relative a *Connecting Europe* al Fondo

europeo per gli investimenti strategici, a quelle attivabili da parte della Banca europea degli investimenti, siano destinate all'ammodernamento delle reti, alle loro interconnessioni e al loro adeguamento al fine di consentire lo sviluppo della produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili.

Ritiene, altresì, sia opportuno che l'Unione europea acceleri il processo di armonizzazione dei mercati di bilanciamento, anche in relazione alla discontinuità che contraddistingue la produzione di energia da fonti rinnovabili, eventualmente anche attraverso l'adozione di specifiche misure giuridiche; sottolinea che occorre intervenire, come prospettato dalla Commissione europea, sulle complesse ed onerose procedure amministrative ed autorizzative che ancora rappresentano un ostacolo significativo per la diffusione di progetti di autoconsumo su piccola scala così come per premiare il consumo « flessibile » anche attraverso una variazione dei prezzi in base alle fasce orarie e ai picchi di domanda complessiva.

Evidenzia, inoltre, come sia necessario assumere tutte le iniziative utili a porre i consumatori nelle condizioni di fare scelte consapevoli e attive, garantendo il massimo delle informazioni e favorendo l'utilizzazione di tecnologie, quali i contatori intelligenti, assecondando l'accesso non discriminatorio dei consumatori ai dati e alle informazioni su propri consumi di energia per sviluppare una domanda più attiva e un incontro più maturo domanda-offerta nei mercati *retail*.

In materia di tariffe, ritiene apprezzabile l'approccio bilanciato sin qui seguito relativamente alla modifica del regime di maggior tutela che prevede una tempistica diluita temporalmente in modo da rafforzare al contempo la capacità di orientamento e scelta degli utenti interessati.

Appare inoltre opportuno rafforzare e valorizzare tutte le iniziative di coordinamento in materia di sicurezza regionale anche attraverso le politiche di integrazione e di interconnessione delle infrastrutture: a tal fine, segnala la necessità di dedicare particolare attenzione all'area del

Mediterraneo che non ha trovato adeguato spazio nelle proposte della Commissione ma che riveste invece carattere strategico per l'Italia.

Sottolinea, inoltre, come sia particolarmente necessario un approccio più coordinato tra gli Stati membri per la revisione dei regimi di aiuto a favore delle energie rinnovabili al fine di evitare distorsioni nei mercati e di favorire politiche tendenzialmente univoche che rafforzino la ricerca e l'innovazione tecnologica all'interno dell'UE anche con riferimento alla realizzazione di sistemi innovativi di stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili. Ritiene infine opportuno vengano rafforzate le funzioni dell'ACER, che non può limitarsi a svolgere un ruolo di mero coordinamento tra le autorità nazionali, e potenziarne l'indipendenza giuridica e finanziaria.

Gianluca BENAMATI (PD), nel concordare con le osservazioni del collega Peluffo, sottolinea che, per conseguire l'obiettivo essenziale del mercato unico, è necessario che i 28 mercati nazionali siano uniformati dal punto di vista del rapporto venditore/fornitore-cittadino/utente. A questo fine, sottolinea la rilevanza dello *switching*, aspetto sul quale l'Italia registra qualche ritardo e che deve essere reso ancora più efficiente a livello europeo, in modo tale che i clienti possano facilmente e nella chiarezza cambiare il venditore nell'ottica di un mercato aperto, trasparente e competitivo. In secondo luogo, nel richiamare l'importanza dell'autoconsumo dal punto di vista sia del consumatore sia della sostenibilità delle reti (rappresentando due facce della stessa medaglia) come citato dal collega Peluffo, sottolinea anche l'importanza di una diffusione sempre maggiore della cultura del risparmio energetico del cittadino/utente che può scaturire dalla precisa conoscenza delle proprie abitudini energetiche mediante i propri consumi elettrici (il cosiddetto *energy footprint*). Rileva anche che ci si debba orientare a livello europeo verso una sempre maggiore digitalizzazione nel rapporto venditore-cliente, in modo da

consentire ai consumatori di verificare costantemente i propri consumi nell'ottica dell'efficientamento del servizio e del risparmio energetico e come a questo sia anche propedeutica la diffusione di contatori intelligenti. Diffusione discreta anche nel passato in Italia, pur se l'utilizzo effettuato non è stato probabilmente improntato allo sfruttamento delle massime potenzialità di questi strumenti in termini di conoscenza dei consumi per l'utente.

Adriana GALGANO (SCpI) ringrazia il relatore per le numerose sollecitazioni fornite al dibattito. Sottolinea la penalizzazione dell'Italia rispetto agli altri Stati europei, in particolare, Francia e Germania con riferimento al prezzo all'ingrosso dell'energia. Nell'audizione svolta lo scorso 12 novembre i rappresentanti di Terna hanno dimostrato che nel 2014 il prezzo all'ingrosso dell'energia è stato per la Germania di 38 euro al megawattora e di 52 in Italia.

Osservato che lo sviluppo è una scelta del Paese, sottolinea che per la crescita dell'industria nazionale è assolutamente indispensabile abbassare i prezzi dell'energia. Bisogna pertanto scegliere se l'obiettivo della riduzione dei costi energetici possa essere raggiunto attraverso l'autoconsumo o l'aumento delle interconnessioni che consentono l'acquisto di energia a costi inferiori. Il livello italiano di interconnessione è attualmente al 7 per cento, al di sotto della quota obiettivo del 10 per cento, e dovrà raggiungere il 15 per cento nel 2030. Osserva che il sistema tedesco funziona rispetto alle rinnovabili (nonostante E.On abbia perso nei primi 9 mesi del 2015 circa 5 miliardi di euro) perché ad esse è stata affiancata un'industria che produce e distribuisce in Germania tutto ciò che serve per le loro finalità. In Italia per alimentare le rinnovabili si acquistano tecnologie all'estero; ritiene opportuno verificare se questo obiettivo sia compatibile con i tempi.

Ritiene inoltre necessario verificare se sia possibile ridurre la differenza tra i prezzi all'ingrosso e quelli al dettaglio. Segnala che nel processo di consultazione

pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia, non è inserita l'Italia – che peraltro è sotto media – negli investimenti per le interconnessioni. Ritiene che nel documento finale della Commissione dovrebbe essere inserita un'osservazione volta a sollecitare lo sviluppo delle interconnessioni sul territorio italiano.

Gianluca BENAMATI (PD) precisa che, nella transizione per la decarbonizzazione, il sistema di produzione di energia elettrica italiano basato sulle rinnovabili e sul gas ad alta efficienza è di gran lunga

migliore di quelli tedesco che è basato sulle rinnovabili e sul carbone.

Adriana GALGANO (SCpI) osserva infine che la cifra comune degli atti europei sottoposti alle Commissioni parlamentari è la mancanza di una valutazione del piano costi-benefici e di individuazione delle priorità.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. Nuovo testo C. 3365 Businarolo e abbinato.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge recante: Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico (C. 3365 Businarolo e abbinato), come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni;

osservato che la Commissione europea, nella relazione sulla lotta alla corruzione presentata il 3 febbraio 2014, ha delineato lo stato dell'arte delle azioni adottate dal nostro Paese per contrastare il fenomeno corruttivo;

segnalato che, al netto delle criticità evidenziate sui diversi fronti di intervento, la Commissione europea ha rilevato che in questo campo la strategia italiana era stata per lungo tempo esclusivamente imperniata su un approccio repressivo alla corruzione, che necessita oggi di essere integrato con il ricorso a strumenti di prevenzione che abbiano l'obiettivo di promuovere un cambiamento culturale in grado di sollecitare lo spirito civico individuale, il rispetto delle regole e l'impegno di tutti i consociati a favore del bene comune; in tale prospettiva la Commissione ha espresso la necessità, *inter alia*, di rafforzare la tutela del dipendente pubblico e privato che segnali illeciti; di qui la scelta di presentare una proposta di legge sulla segnalazione degli illeciti (cosiddetto *whistleblowing*);

evidenziato che come è noto, la materia è già stata in parte regolata dalla

legge n. 190 del 2012 (nota come legge Severino), che ha introdotto, all'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, una normativa per la « Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti » la quale interviene nel solo settore pubblico (peraltro con esclusione degli enti di diritto privato sotto controllo pubblico e degli enti pubblici economici), introducendo per la prima volta disposizioni sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti; le disposizioni si applicano ai pubblici dipendenti che segnalano condotte illecite, fuori dei casi di calunnia, diffamazione o violazione della vita privata, al superiore gerarchico, all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, nulla invece è previsto in relazione al settore privato;

rilevata l'opportunità di sopprimere il comma 9 dell'articolo 1, che introduce forme di « premialità » agli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, in quanto il principio di lealtà, di correttezza e servizio al bene comune dovrebbe rappresentare l'essenza stessa del pubblico dipendente, così come prescrive la Costituzione, che impone di svolgere le funzioni pubbliche con « disciplina e onore » (articolo 54, comma 2), con imparzialità (articolo 97) nonché di essere al servizio esclusivo della Nazione (articolo 98) e che questo sarebbe da considerare tra i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare; l'introduzione di una premialità rischierebbe peraltro di « mercificare » tale rapporto collaborativo

rendendolo straordinario ed eventuale. L'esercizio del diritto/dovere di denuncia del « comportamento infedele » dovrebbe rientrare in una funzione propria e collaborativa con l'amministrazione da parte del dipendente secondo il principio basilare di giustizia quale « *constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* » il che comporterebbe per chi opera all'interno di un ufficio pubblico, l'obbligo dell'imparzialità, della correttezza nei confronti sia del datore di lavoro che degli utenti finali del servizio, ovvero i cittadini;

osservato che si dovrebbe meglio definire il punto di equilibrio tra il diritto alla segretezza del segnalante e il diritto di conoscenza delle contestazioni rivoltegli del segnalato, anche al fine di un più pieno esercizio del diritto di difesa di quest'ultimo primo interessato a dimostrare la colpa grave e/o il dolo del *whistleblower*;

sottolineata altresì l'opportunità di chiarire, vista la procedura di segnalazione concorrente, la compatibilità dell'articolo proposto con le prescrizioni del codice di procedura penale vigente e con gli strumenti ad oggi a disposizione dell'Anac;

all'articolo 2, apprezzato il sistema di tutele del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato, con particolare riferimento all'introduzione di misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge e alla previsione della nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, così come del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;

apprezzata altresì la previsione, recata sempre dall'articolo 2, per cui quando risultino elementi di prova della natura ritorsiva e discriminatoria delle misure adottate, spetta al datore di lavoro l'onere della prova della sussistenza di legittime ragioni a fondamento della stessa »,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Atto n. 211.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminata la Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale;

considerato che la legge 24 dicembre 1985, n. 808, sostiene le imprese nazionali finanziando progetti di ricerca e sviluppo nel settore aeronautico;

ricordato che l'articolo 1, comma 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), stabilisce che sull'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo previsti dalla legge n. 808 del 1985 sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare;

preso atto della valutazione favorevole deliberata dalla IV Commissione (Difesa) nella seduta del 17 novembre 2015;

preso atto della valutazione favorevole deliberata dalla V Commissione (Bilancio) nella seduta del 18 novembre 2015;

rilevato che il settore dell'industria aerospaziale genera in Italia un fatturato di poco inferiore ad un punto dell'intero PIL nazionale occupando direttamente 50

mila addetti, mentre altri 200 mila sono occupati nell'indotto, trattandosi, peraltro, di un settore fortemente votato all'esportazione e allo sviluppo tecnologico avanzato;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in relazione ai progetti finanziati, divisi per filiere tecnologiche, individuazione del progetto, azienda capofila e dimensione aziendale coinvolta;

valutato positivamente il ruolo qualitativo delle piccole e medie imprese del settore aeronautico tanto nel numero dei progetti ammessi, quanto nella stima della componente economica a questi riferibile: con il 29 per cento dei progetti ammessi presentati direttamente da PMI e con un valore complessivo stimato pari al 30 per cento dell'ammontare dell'intero finanziamento ad appannaggio di piccole e medie aziende sia come proponenti di progetto, o in quanto associate a progetti di grandi imprese o operando in azioni contigue ai progetti medesimi;

apprezzato come la definizione delle nove filiere tecnologiche rappresenti uno strumento di politica industriale volto a selezionare gli interventi e a concentrare il sostegno pubblico verso progetti ad elevato contenuto innovativo e verso le eccellenze tecnologiche del sistema produttivo, in un settore in cui gli investimenti presentano margini di rischio elevati, con lunghi tempi di realizzazione e tempi ancora maggiori

di ritorno industriale, per rafforzare il sistema nazionale nell'ambito della fortissima competizione internazionale;

verificato come la strategia di politica industriale definita dalle nove filiere tecnologiche sia stata il riferimento dell'attività istruttoria condotta nella selezione dei progetti ammessi al finanziamento dal Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica nella seduta del 15 luglio 2015, dei quali è stata valutata la coerenza rispetto alle stesse filiere tecnologiche prioritarie;

considerato quindi che, come previsto dalla legge e come si evince anche dalle informazioni integrative fornite dal Governo, si tratta di sistemi tecnologici che sono sviluppati in ambito civile, ma che possono avere in parte rilevanza anche per le esigenze di difesa e sicurezza del Paese; valutati questi elementi procedurali e di congruità sulla base delle informazioni del Governo,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

5-05186 Tino Iannuzzi: Problematiche connesse alla realizzazione di una centrale a biomasse nel comune di Capaccio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Iannuzzi chiede quali iniziative il Governo intende assumere in merito alla costruzione dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a biomasse nella località Sabatella nel Comune di Capaccio.

Preliminarmente, vorrei sottolineare che l'interrogazione è stata attribuita all'Amministrazione dei beni culturali ancorché, come sottolineato in altre occasioni, il Ministero dei beni culturali interviene, in questa come in analoghe situazioni, soltanto sotto il profilo della tutela paesaggistica o archeologica dei siti interessati dalla costruzione di tali impianti. La risposta fornita dall'Amministrazione dei beni culturali in questa sede non potrà che essere riferita, pertanto, ai soli profili istituzionali della tutela e non anche al profilo dell'attività produttiva che l'impianto determina.

Premesso quanto sopra riferisco che la competente Soprintendenza belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino aveva espresso parere contrario alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato a biomasse in parola. Il parere contrario al progetto è stato altresì ribadito dalla Direzione Generale belle arti e paesaggio nella riunione interministeriale del 23 settembre scorso presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La stessa Soprintendenza ha rilevato che nel territorio comunale di Capaccio Paestum le componenti culturali e naturalistiche (nei dintorni sono presenti anche

aree naturali protette – ZPS – Area di Protezione Foce Sele Tanagro) sono particolarmente rilevanti per la presenza non solo del sito archeologico di Paestum (iscritto tra l'altro nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO) ma anche di altri siti quali la chiesa medievale di Santa Maria del Granato oltre a diversi manufatti di architettura tradizionale che qualificano il paesaggio culturale dell'area pestana.

In considerazione della particolarità del territorio nell'area in parola insistono già da diversi decenni molti vincoli di tutela, alcuni imposti con la Legge 1497/39; ma il più rilevante è quello imposto ai sensi della Legge n. 220/1957 che sottopone a tutela una fascia del raggio di 1000 (mille) metri intorno alla cinta muraria di Paestum.

Il territorio del Comune di Capaccio-Paestum rientra parzialmente nel perimetro del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Albumi, ma la restante parte del territorio comunale è inserita nel perimetro delle Aree Contigue del Parco Nazionale. Come è noto il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Albumi è inserito dal 1998 nella Lista del Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO nella categoria dei paesaggi culturali, mentre già dal 1997 lo stesso territorio fu inserito nella Riserva Internazionale di Biosfera (MAB – Man and Biosphere).

Peraltro dalla documentazione agli atti del Servizio III della competente Direzione si rileva l'acquisizione agli atti del ricorso al TAR della Campania, Sezione di Napoli, presentato dalla Soc. Biocogin avverso il

verbale della riunione tenutasi il 9 aprile scorso presso il Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione al dissenso espresso dal Comune di Capaccio per « profili sanitari » sull'istanza

di « autorizzazione unica » presentata dalla Biocogein medesima.

Le controdeduzioni fornite al ricorso in parola da parte dell'amministrazione dei beni culturali richiamano le argomentazioni svolte dianzi.

ALLEGATO 4

5-06703 Prodani: Strategie organizzative e funzionali dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo.

5-06779 Cancellieri: Funzioni e attività della nuova Agenzia nazionale del turismo – Enit.

TESTO CONGIUNTO DELLA RISPOSTA

Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Prodani, facendo riferimento ad alcuni articoli, pubblicati nel mese di ottobre dalle testate on line Wire-d.it e Ttg.italia.com., chiede quali iniziative il Ministero intende assumere per accelerare le procedure necessarie al funzionamento a regime dell'ENIT, come si intende tutelare i lavoratori coinvolti e scongiurare che le professionalità acquisite lascino l'Ente privo di risorse umane; con quali modalità e tempistiche si procederà alla selezione del personale necessario; quale tipologia di contratto sia stato previsto per il nuovo inquadramento nell'Enit e quale sia la tempistica relativa alla sottoscrizione.

Vorrei a tale proposito riferire che, così come previsto dall'articolo 16 del decreto-legge del 31 maggio 2014, n. 83, recante « Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo », convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il personale in servizio a tempo indeterminato dopo l'approvazione del piano di riorganizzazione ha potuto optare tra la permanenza in tale ente o per l'assegnazione al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o altra amministrazione pubblica.

Sarà compito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri collocare *ope legis* le unità interessate presso le amministrazioni pubbliche nei limiti delle rispettive dotazioni organiche.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione insediatosi in data 8 ottobre 2015, ha approvato nella seduta del 29 ottobre 2015 un'ipotesi di organigramma proposta dal Consigliere delegato da realizzare nei tempi più brevi possibili subordinandolo alla copertura economica necessaria.

Resta in capo ad ENIT la responsabilità sulla tempistica e modalità di assunzione del personale.

Comunque si evidenzia che al fine di assicurare continuità organizzativa all'Ente, il relativo statuto prevede all'articolo 13 comma 4, che il personale che ha optato per il trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o altra amministrazione potrà essere utilizzato, se in possesso di idonei requisiti e su richiesta di ENIT, dal nuovo ente così come trasformato ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 83 del 2014 per un periodo non superiore a sei mesi decorrenti dalla messa in mobilità e comunque non oltre la collocazione delle stesse unità presso altra Amministrazione.

Espletate le predette formalità, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministero dell'economia e finanza il personale sarà assegnato alle amministrazioni interessate. Ai dipendenti sarà attribuito il trattamento economico previsto dai contratti collettivi in vigore nell'amministrazione di destinazione.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06654 Manlio Di Stefano: Tutela occupazionale dei lavoratori della società D.N.G. s.r.l. .	156
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	159
5-06894 Rostellato: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Michelin.	
5-06897 Gribaudo: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Michelin.	
5-06871 Airaudo: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Michelin.	
5-06912 Dadone: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Michelin	157
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158

INTERROGAZIONI

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 9.

5-06654 Manlio Di Stefano: Tutela occupazionale dei lavoratori della società D.N.G. s.r.l.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Manlio DI STEFANO (M5S), nel ringraziare la sottosegretaria per la sua risposta, fa presente, tuttavia, che, a suo avviso, siamo di fronte alla solita truffa all'italiana in cui, grazie ad un vero e

proprio gioco di scatole cinesi e nonostante lo *slogan* berlusconiano «io non licenzio mai nessuno», settantadue dipendenti di Videotime s.p.a. sono passati alla società, anch'essa berlusconiana, D.N.G. s.r.l. e, dopo poco tempo, nonostante le assicurazioni iniziali, hanno cominciato a subire un vero e proprio *mobbing*. Sono state modificate, infatti, le condizioni lavorative e poi anche le sedi, inducendo i lavoratori a intraprendere diverse iniziative sindacali. Ricorda poi che, in risposta ad una sua interrogazione, il Governo, lo scorso 19 settembre 2014, aveva affermato di non essere stato sollecitato ad intervenire dalla parti sociali, fornendo un quadro dei fatti parzialmente difforme da quello in suo possesso. Oggi, in violazione dell'accordo siglato al momento del passaggio dalla società Videotime alla società D.N.G., si è arrivati a un licenziamento di massa, che riguarda trentadue lavoratori e, soprattutto, trentadue famiglie, in una

zona il cui tasso di disoccupazione è elevatissimo. Si chiede, pertanto, se il Governo sia intenzionato a intervenire incontrando le parti sociali e verificando lo stato di avanzamento dei tavoli delle trattative.

5-06894 Rostellato: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Michelin.

5-06897 Gribaudo: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Michelin.

5-06871 Airaudo: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Michelin.

5-06912 Dadone: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Michelin.

La sottosegretaria Teresa BELLANOVA risponde alle interrogazioni nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gessica ROSTELLATO (PD) ringrazia la sottosegretaria e si dichiara soddisfatta della risposta dalla quale risulta che il Governo è a disposizione per un eventuale tavolo di confronto con le parti sociali, che, si augura, sia richiesto dai lavoratori, anche in considerazione del fatto che l'incontro tra le parti dello scorso 16 novembre non ha sortito risultati. Ricorda che la sua interrogazione riguarda, in particolare, la sede di smistamento della Michelin per la zona del Nord-est, nel comune di Tribano, che occupa ventotto addetti, ma che ha un indotto di più di cento lavoratori che, non essendo dipendenti dell'azienda, rischiano di essere esclusi dalle tutele che saranno attivate.

Chiara GRIBAUDDO (PD) ringrazia il Governo per avere offerto la propria disponibilità a intervenire nella questione. Ricorda l'importanza del problema occupazionale nella zona del cuneese, evidenziando che la chiusura dello stabilimento di Fossano, determinando l'esuberanza di circa 400 dipendenti, senza contare i lavoratori dell'indotto, comporta gravi ri-

percussioni, da affrontare non solo in sede locale ma coinvolgendo anche il Governo, come richiesto dagli amministratori dei territori e dalle rappresentanze sindacali. Auspica che i 400 lavoratori dello stabilimento di Fossano siano riassorbiti da quello di Cuneo, che rimane il più grande stabilimento della Michelin in Europa.

Giorgio AIRAUDO (SEL) apprezza la disponibilità manifestata dal Governo e nota come le decisioni della Michelin abbiano sortito un ricompattamento dei lavoratori sul territorio, come non accadeva da almeno dieci anni, a causa della politica di divisione del fronte sindacale spesso perseguita dalla multinazionale. Sottolinea positivamente come, almeno in questa occasione, il Governo e le amministrazioni locali si siano mossi in anticipo rispetto alla possibile evoluzione della vicenda e si augura che l'Esecutivo non perda l'occasione per studiare con quali strumenti intervenire sulle multinazionali, che fanno profitto in Italia, grazie a prodotti competitivi e tecnologie avanzate, ma le cui politiche occupazionali sono del tutto sganciate da motivazioni riconducibili alla crisi economica in atto, essendo, piuttosto, influenzate dalle logiche di mercato. Ricorda, inoltre, che il caso Michelin è l'ultimo di una serie che ha visto altri casi di dismissione di stabilimenti in Piemonte, come, ad esempio, quello della De Fonseca e quello dell'Azimut, e che potrebbe non esaurirsi in futuro.

Silvia CHIMIANTI (M5S), in qualità di firmataria dell'interrogazione Dadone 5-06912, si associa a quanto affermato dal collega Airaudo ed esprime preoccupazione per i lavoratori della Michelin e per quelli dell'indotto, licenziati pur in assenza di una crisi aziendale. Stigmatizza inoltre l'irritualità con la quale i lavoratori sono venuti a conoscenza dei licenziamenti. Essi sono stati, infatti, informati attraverso la pagina *Facebook* del sindaco di Fossano, prima che mediante un comunicato ufficiale dell'azienda. Si augura, infine, che la vicenda abbia una soluzione positiva, visto

l'impegno dichiarato da parte delle amministrazioni e del Governo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 19 novembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.50.

ALLEGATO 1

**5-06654 Manlio Di Stefano: Tutela occupazionale
dei lavoratori della società D.N.G. s.r.l.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Di Stefano – con il presente atto parlamentare – richiama nuovamente l'attenzione sulle conseguenze occupazionali derivanti dalla cessione, da parte dell'impresa VIDEOTIME spa, di un ramo di azienda all'impresa DNG srl.

Al riguardo, è opportuno ricordare, in via preliminare, che il 1° agosto 2012 i vertici aziendali di DNG srl e di VIDEOTIME spa (entrambe appartenenti al gruppo Mediaset e le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno sottoscritto un accordo di armonizzazione che ha previsto, tra l'altro, l'impegno delle Parti (per il quinquennio agosto 2012 – agosto 2017) di individuare – nel caso di scioglimento della società cessionaria, DNG srl, o di intimazione da parte di quest'ultima di licenziamenti collettivi – soluzioni finalizzate alla salvaguardia occupazionale del personale interessato dalla cessione del ramo di azienda, anche mediante la ricollocazione nell'ambito della stessa VIDEOTIME spa o di altre società del gruppo.

Ricordo anche che, lo scorso 7 gennaio, cinquantaquattro lavoratori della DNG srl hanno adito il giudice del lavoro presso il Tribunale di Milano al fine di far dichiarare illegittimo il trasferimento del ramo di azienda da VIDEOTIME spa a DAG srl e che, nelle more del giudizio (la prossima udienza è fissata per il prossimo 24 novembre), i rapporti di lavoro di alcuni ricorrenti si sono risolti consensualmente.

Rendo noto, inoltre, che lo scorso 14 settembre, la DNG srl ha dato avvio ad una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di trentadue dipendenti su un organico complessivo pari a sessanta

unità lavorative. Le motivazioni di tale scelta, indicate dalla società nella comunicazione di avvio della procedura, sono riconducibili essenzialmente ad uno squilibrio tra costi (tra cui, in particolare, il costo del lavoro) ed effettiva redditività delle attività espletate, nonché alle mutate condizioni del settore merceologico di riferimento.

Conseguentemente, la DNG srl ritiene necessaria l'adozione di un piano di razionalizzazione che preveda la chiusura delle sedi di Ascoli Piceno e di Cagliari (nelle quali sono impiegati in tutto 8 lavoratori), nonché il ridimensionamento delle attività espletate nelle sedi di Bari, Genova, Napoli, Palermo e Venezia. DNG srl ha, in ogni caso, manifestato la propria disponibilità a discutere con le rappresentanze sindacali dei lavoratori in ordine alla possibilità di ricorrere a misure alternative al licenziamento sebbene difficilmente percorribili in considerazione della natura strutturale degli esuberanti.

Tanto premesso, informo che lo scorso 30 ottobre all'esito di un precedente incontro, le Segreterie sindacali nazionali hanno diffuso un comunicato congiunto con il quale hanno contestato le motivazioni dei licenziamenti, ritenendo che l'andamento del bilancio della DNG srl – sebbene negativo alla chiusura dell'esercizio 2014 – non sia tale da giustificare la drastica riduzione di personale prospettata.

Informo altresì che lo scorso 5 novembre – nell'ambito della fase sindacale della procedura di licenziamento collettivo – si è tenuto, presso la sede di Confindustria Radio TV, un ulteriore incontro nel corso

del quale le parti hanno tentato di individuare eventuali soluzioni volte a limitare, ove possibile, l'impatto della procedura di licenziamento collettivo. Nel corso dell'incontro, in particolare, è stata valutata la possibilità di un ricorso ad incentivi economici in favore di quei lavoratori intenzionati a interrompere volontariamente il proprio rapporto di lavoro (al fine di consentire la ricollocazione dei lavoratori impiegati presso le sedi oggetto di chiusura), nonché il ricorso ad eventuali strumenti di sostegno al reddito, anche in deroga, previsti dalla normativa vigente. In tale sede, inoltre, DNG srl, dopo aver ribadito la necessità di chiudere le sedi di Cagliari e di Ascoli Piceno, ha convenuto con quanto sostenuto dalle rappresentanze sindacali nel comunicato dello scorso 30

ottobre in ordine alla necessità di una organizzazione del lavoro più flessibile e di una rimodulazione di alcuni istituti economici previsti dall'accordo integrativo aziendale per le società del gruppo Mediaset.

La fase sindacale della procedura si è conclusa, nella giornata dell'11 novembre, con la sottoscrizione di un verbale di mancato accordo tra le parti le quali, pertanto, hanno convenuto di proseguire il confronto nella successiva fase amministrativa della procedura, nell'ambito della quale, ricordo, il Ministero che rappresenta svolgerà il proprio ruolo istituzionale di mediazione finalizzato al raggiungimento di una soluzione condivisa tra le parti.

ALLEGATO 2

5-06894 Rostellato: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Michelin.

5-06897 Gribaudo: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Michelin.

5-06871 Airaudo: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Michelin.

5-06912 Dadone: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Michelin.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le interrogazioni vertono tutte sulle ricadute occupazionali conseguenti al nuovo piano industriale annunciato dalla società Michelin Italia, pertanto fornirò per esse una trattazione congiunta.

Preliminarmente, faccio presente che la società Michelin Italia è stata interessata negli ultimi anni da una profonda ristrutturazione aziendale realizzata attraverso investimenti da parte della medesima società e il ricorso agli ammortizzatori sociali. In particolare con decreto del Ministero del lavoro del 12 novembre 2009 è stato autorizzato il trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2011. Successivamente, in conseguenza della complessità dei processi produttivi e della continua evoluzione tecnologica del mercato che hanno reso molto difficoltosa la completa realizzazione del predetto programma di ristrutturazione, la società ha richiesto la proroga del trattamento di integrazione salariale per ulteriori due anni. La proroga è stata autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prima con il decreto n. 64585 del 5 marzo 2012 per il periodo dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012 e, poi, con il decreto n. 76542 del 31 ottobre 2013 per il periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013.

Lo scorso 3 novembre, Michelin Italia, al fine di migliorare la competitività delle sedi del gruppo presenti in Europa, ha annunciato la presentazione di un nuovo piano strategico, per il periodo 2016-2020. Tale piano, che prevede un investimento in Italia di 180 milioni di euro, è focalizzato su tre principali obiettivi:

- 1) migliorare la competitività e l'efficienza dell'attività produttiva;
- 2) razionalizzare l'attività dei prodotti semi-finiti;
- 3) migliorare il servizio al cliente attraverso una riorganizzazione dell'attività logistica.

Tale piano, tuttavia, determinerà:

l'interruzione dell'attività di ricopertura degli pneumatici svolta nel sito di Alessandria che coinvolge circa 80 dipendenti;

la chiusura dello stabilimento di Fossano (CN) dove viene prodotto un rinforzo metallico per gli pneumatici che coinvolge circa 400 dipendenti;

la chiusura dello stabilimento di Tribano (PD) che svolge attività di logistica

e coinvolge, oltre a 28 dipendenti della società, circa 100 lavoratori dell'indotto;

la soppressione del magazzino dello stabilimento di Torino dove sono impiegati 120 dipendenti, a fronte del rafforzamento di centri di smistamento più piccoli.

Nel rilevare che, ad oggi, non è stato richiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, faccio presente che il Ministero dello sviluppo economico – interessato della questione – ha assicurato la più ampia disponibilità ad aprire un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte. A tale proposito sono stati avviati i necessari contatti con i rappresentanti delle parti al fine di concordare le modalità del confronto che, come richiesto da società e organizzazioni sindacali, si

svolgerà, in una prima fase, nelle opportune sedi sindacali e poi, ove richiesto, presso il Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo, informo che nel corso del primo incontro, che si è svolto lo scorso 16 novembre presso l'Unione industriale di Torino, le parti sociali hanno avviato il confronto sul predetto piano industriale ed hanno concordato di rinviarne il prosieguo alle date del 24 novembre e del 2 dicembre.

Da ultimo, posso assicurare la massima attenzione e la presenza costante del Ministero che rappresento, in occasione dell'eventuale tavolo di confronto ministeriale in ordine alla vicenda posta all'attenzione con gli odierni atti parlamentari, al fine di individuare le soluzioni più idonee per salvaguardare i livelli occupazionali della società in parola.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	164
ALLEGATO 1 (<i>Proposta approvata dalla Commissione</i>)	175
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Atto n. 212 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	164
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	176
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	177
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	166
ALLEGATO 4 (<i>Subemendamenti a proposte emendative del Relatore</i>)	178
ALLEGATO 5 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	185
Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 3115 Baroni (<i>Esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 913 Biondelli</i>)	168
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00792 D'Incecco: Iniziative in materia di vaccinazioni	174
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero e C. 3191 Causin	174

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 19 novembre 2015.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.05.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite II e XI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 novembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, per esprimere il parere alle Commissioni riunite II e XI, sul nuovo testo della proposta di legge C. 3365 Businarolo, recante « Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico ». Ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione.

Dà, quindi, la parola al deputato Capone per l'illustrazione della proposta di parere da lui predisposta.

Salvatore CAPONE (PD), *relatore*, formula una proposta di nulla osta (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco

e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Atto n. 212.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì 17 novembre la relatrice, deputata Amato, ha presentato una proposta di parere favorevole, con una condizione e un'osservazione, e che il gruppo MoVimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere, con condizioni e osservazioni, che verrà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Comunica altresì che la V Commissione (Bilancio) non ha ancora espresso i rilievi di ordine finanziario di propria competenza, il cui termine è scaduto il 3 novembre scorso. Considerato che non risulta opportuno rinviare ulteriormente l'espressione del parere da parte della XII Commissione, il cui termine scade il 23 novembre 2015, avverte che, nella seduta di ieri, a seguito delle richieste avanzate dalle deputate Lenzi e Colonnese, si è convenuto di procedere comunque alla deliberazione del parere.

Maria AMATO (PD), *relatrice*, illustra una riformulazione del parere proposto nella seduta precedente, recante un'integrazione che fa salvi gli eventuali rilievi della V Commissione (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sulla riformulazione della proposta di parere.

Vega COLONNESE (M5S), pur giudicando positivamente il fatto che il parere proposto dalla relatrice includa la previsione del mantenimento del contrassegno

di Stato per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati, ricorda che il proprio gruppo ha presentato una proposta di parere più articolata e stringente. Nel rilevare che il parere espresso dalla Commissione XIV ha tenuto conto dei rilievi avanzati dal suo gruppo, auspica che ciò possa accadere anche per il parere che dovrà esprimere la V Commissione.

Preannuncia, in conclusione, il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Gero GRASSI (PD), dando atto dell'equilibrio mostrato dalla relatrice nella redazione della proposta di parere, ritiene che in esso vada inserita una precisazione circa il divieto di pubblicità per i prodotti del tabacco di nuova generazione.

Andrea CECCONI (M5S), richiamandosi all'intervento del collega Grassi, rileva che sarebbe auspicabile trasformare in condizione l'osservazione relativa ai prodotti del tabacco di nuova generazione. Ricorda che la direttiva disciplina con un unico articolo tali prodotti e le sigarette elettroniche, mentre lo schema di decreto in esame prevede due distinti articoli, favorendo di fatto i prodotti del tabacco di nuova generazione con una normativa meno stringente e facendo così, di fatto, un regalo alla Philips Morris, che detiene il monopolio di tali prodotti. Sottolinea che ciò appare meno giustificabile in ragione del fatto che le sigarette elettroniche non contengono tabacco, a differenza dei prodotti di nuova generazione. Ritiene, quindi, che la XII Commissione, al fine di tutelare la salute di tutti i cittadini, ed in particolare dei minori, debba richiedere un divieto di pubblicità generalizzato per tutti questi prodotti.

Maria AMATO (PD), *relatrice*, riformula la proposta parere, nel senso di accogliere la richiesta volta a vietare che nella pubblicità dei prodotti del tabacco di nuova generazione si faccia un riferimento al loro « non rischio », così come la medesima proposta prevede già per il loro confezionamento (*vedi allegato 3*).

Reputa in ogni caso preferibile mantenere il rilievo come osservazione, osservando che i prodotti diversi dal tabacco da fumo sono spesso utilizzati in positivo nei percorsi per uscire dalla dipendenza. Sottolinea che in ogni caso lo Stato deve indicare chiaramente quali sono i danni provocati dal fumo, invitare alla prudenza e cercare di dissuadere i fumatori senza però stabilire cosa sia il bene o il male.

Paola BINETTI (AP) propone di inserire nel parere un rilievo in relazione alla mancanza di trasparenza nell'indicazione degli ingredienti dei prodotti da fumo.

Maria AMATO (PD), *relatrice*, segnala che il tema sollevato dalla collega Binetti è ampiamente disciplinato sia dalla direttiva europea sia dallo schema di decreto in esame, anche in ragione del fatto che è ormai accertato che un importante fattore di dipendenza è rappresentato dai prodotti additivi.

Andrea CECCONI (M5S), pur manifestando apprezzamento per l'integrazione proposta dalla relatrice, insiste sull'opportunità di prevedere un divieto generalizzato di pubblicità anche per i prodotti del tabacco di nuova generazione, evitando così di agevolare una singola impresa, peraltro già dominante nel settore. Ribadisce, quindi, il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI indi del vicepresidente Marco RONDINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella giornata di ieri, alle ore 15, è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 10.50 del relatore, con riferimento al quale sono stati presentati 15 subemendamenti (*vedi allegato 4*).

Avverte, inoltre, che alle ore 12.30 di oggi è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 9.50 del relatore, in relazione al quale è stato presentato un subemendamento (*vedi allegato 4*).

Invita, quindi, il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sul subemendamento riferito all'emendamento 9.50 del relatore.

Federico GELLI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sul subemendamento Fucci 0.9.50.1, purché sia riformulato nei seguenti termini: « Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della presente legge ». Raccomanda altresì l'approvazione del proprio emendamento 9.50.

Francesco Paolo SISTO (FI-PDL) manifesta perplessità sul contenuto della riformulazione del subemendamento Fucci 0.9.50.1, ritenendo costituzionalmente dubbia e inopportuna una discriminazione temporale tra i diversi soggetti danneggiati.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PDL) accetta la riformulazione proposta dal relatore del proprio subemendamento 0.9.50.1, rilevando comunque che l'emen-

damento 9.50 del relatore si discosta fortemente dall'articolo 9 del testo base.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sulla nuova formulazione del subemendamento Fucci 0.9.50.1 e sull'emendamento 9.50 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Fucci 0.9.50.1 (*Nuova formulazione*) e l'emendamento 9.50 del relatore, nel testo risultante dal subemendamento approvato (*vedi allegato 5*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 9.50 del relatore, risultano preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 9 e che l'articolo aggiuntivo Fucci 9.01 è stato ritirato. Invita, quindi, il relatore e il Governo ad esprimere i pareri di rispettiva competenza sui subemendamenti riferiti all'emendamento 10.50 del relatore.

Federico GELLI (PD), *relatore*, raccomandando l'approvazione del proprio emendamento 10.50 ed esprime parere favorevole sui subemendamenti Lenzi 0.10.50.13, Sisto 0.10.50.9, Fucci 0.10.50.8 e Sisto 0.10.50.10. Esprime, altresì, parere favorevole sul subemendamento Fucci 0.10.50.6, riformulandolo nel senso di mantenere solo la seconda delle modifiche proposte ovvero all'aggiunta delle parole: « che abbia specifica e pratica conoscenza » dopo la parola: « specialista ». Invita al ritiro i presentatori dei restanti subemendamenti riferiti al proprio emendamento 10.50, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario. In relazione al subemendamento Calabrò 0.10.50.14, dichiara di comprenderne la *ratio*, pur rilevando che non appare convincente la formulazione proposta, che rischia di aumentare la discrezionalità dei giudici. Quanto al subemendamento Colletti 0.10.50.5, sottolinea che l'invito al ritiro è accompagnato da un impegno politico ad affrontare il tema sollevato, che

presenta una indubbia complessità giuridica, in una fase successiva nell'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sull'emendamento 10.50 del relatore e parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PDL) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.10.50.15 ed accetta la riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.10.50.6.

Andrea COLLETTI (M5S) chiede chiarimenti sulla portata emendativa del subemendamento Fucci 0.10.50.6.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PDL) chiarisce che in molti casi appare necessaria una concreta esperienza rispetto a determinati settori della sanità oltre alla specializzazione conseguita.

Andrea COLLETTI (M5S) manifesta perplessità sulla concreta applicazione di quanto previsto dal subemendamento Fucci 0.10.50.6.

Francesco Paolo SISTO (FI-PDL) condivide il contenuto del subemendamento Fucci 0.10.50.6, osservando che non si intende introdurre un vincolo stringente, bensì offrire un ulteriore criterio di scelta all'autorità giudiziaria.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, a seguito della riformulazione, il subemendamento Fucci 0.10.50.6 sarà votato dopo il subemendamento Lenzi 0.10.50.13.

Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo sul subemendamento Lenzi 0.10.50.13, valuta positivamente la sostituzione della parola « soluzione » con « valutazione », esprimendo però alcuni dubbi sulla successiva locuzione indicata nella proposta emendativa.

Francesco Paolo SISTO (FI-PDL) esprime il proprio apprezzamento per il subemendamento Lenzi 0.10.50.13, rilevando che attraverso la sua approvazione si eviterebbe un indiretto e non corretto richiamo all'articolo 2236 del codice civile.

Donata LENZI (PD) segnala di avere presentato il proprio subemendamento 0.10.50.13 anche per individuare un punto di equilibrio tra l'emendamento 10.50 del relatore e quanto previsto dall'articolo 10 del testo unificato adottato dalla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Lenzi 0.10.50.13 e Fucci 0.10.50.6 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*).

Andrea COLLETTI (M5S) insiste per la votazione del subemendamento a sua prima firma 0.10.50.1, ritirando i subemendamenti a sua prima firma 0.10.50.2 e 0.10.50.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Colletti 0.10.50.1 ed approva il subemendamento Sisto 0.10.50.9 (*vedi allegato 5*).

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PDL) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.10.50.7.

La Commissione approva il subemendamento Fucci 0.10.50.8 (*vedi allegato 5*).

Andrea COLLETTI (M5S) insiste per la votazione del subemendamento a sua prima firma 0.10.50.4, ritenendo preferibile una soppressione più ampia di quella prevista dal subemendamento Sisto 0.10.50.10, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

Francesco Paolo SISTO (FI-PDL) ritira i propri subemendamenti 0.10.50.12 e 0.10.50.11, alla luce del parere favorevole espresso dal relatore sul suo subemendamento 0.10.50.10.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Colletti 0.10.50.4 ed approva il subemendamento Sisto 0.10.50.10 (*vedi allegato 5*).

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PDL) sottoscrive il subemendamento Calabrò 0.10.50.14 e lo ritira.

Andrea COLLETTI (M5S) insiste per la votazione del subemendamento a sua prima firma 0.10.50.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Colletti 0.10.50.5 ed approva l'emendamento 10.50 del relatore nel testo risultante dai subemendamenti approvati (*vedi allegato 5*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 10.50 del relatore, risultano preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 10 e che si procederà, quindi, alla votazione dell'articolo aggiuntivo Schullian 10.01, essendo stato ritirati gli articoli aggiuntivi Fucci 10.04 e Calabrò 10.05.

Federico GELLI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 10.01.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Schullian 10.01 (*vedi allegato 5*).

Marco RONDINI, *presidente*, ricorda che restano da esaminare due emendamenti accantonati riferiti all'articolo 2, rispetto ai quali il relatore si era riservato di presentare una proposta di riformulazione.

Federico GELLI (PD), *relatore*, propone una riformulazione degli emendamenti Lenzi 2.21 e Fucci 2.11, che consiste nell'aggiungere, alla fine della lettera a) del

comma 2 dell'articolo 2, le seguenti parole: « ai verbali e agli atti conseguenti all'attività di gestione aziendale del rischio clinico, espletati in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica l'articolo 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale ».

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal relatore sugli emendamenti Lenzi 2.21 e Fucci 2.11.

Donata LENZI (PD) accetta la riformulazione del proprio emendamento 2.21, proposta dal relatore.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PDL) accetta la riformulazione del proprio emendamento 2.11, proposta dal relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Lenzi 2.21 (*Nuova formulazione*) e Fucci 2.11 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 5*).

Marco RONDINI, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti presentati, il testo unificato risultante dagli emendamenti approvati verrà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione del parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori.

C. 3115 Baroni.

(Esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 913 Biondelli).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco RONDINI, *presidente*, ricorda che la Commissione inizia oggi l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3115 Baroni, recante « Istituzione e disci-

plina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori ».

Avverte che è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 913 d'iniziativa della deputata Biondelli ed altri, recante « Istituzione dei registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia analoga a quella della proposta di legge in esame, ne propone l'abbinamento.

La Commissione concorda.

Marco RONDINI, *presidente*, dà, quindi, la parola al relatore, on. Baroni, per lo svolgimento della relazione sulla suddetta proposta di legge.

Massimo Enrico BARONI (M5S), *relatore*, sottolinea che il Piano oncologico nazionale 2011-2013 i registri dei tumori, oltre a descrivere il fenomeno neoplastico nelle sue variazioni territoriali e temporali attraverso misure di incidenza e mortalità, sono uno strumento indispensabile per l'organizzazione e la valutazione dell'efficacia degli interventi di prevenzione primaria in aree o popolazioni ad alto rischio e per indicare in modo dinamico quali aree della prevenzione primaria vanno rafforzate. Questo è anche lo scopo precipuo della presente proposta di legge, la quale intende riempire un vuoto normativo non più sostenibile in un Paese che si ritiene civile, soprattutto dal punto di vista della sanità pubblica.

Nonostante la mortalità sia in riduzione e la sopravvivenza in aumento, le malattie oncologiche si confermano un fenomeno estremamente rilevante, con una importantissima domanda di assistenza per il nostro Sistema Sanitario, resa ancora maggiore dall'invecchiamento della popolazione italiana, che contribuisce a rendere più consistente il *burden* di malattia tumorale.

La necessità di affrontare i problemi connessi all'oncologia, dalla prevenzione (universale, secondaria e terziaria) passando poi alla continuità di cura in fase

diagnostica e terapeutica così come all'assistenza domiciliare e alle cure palliative, ha reso evidente la necessità di predisporre un Piano oncologico nazionale, in grado di offrire *standard* diagnostici e terapeutici sempre più elevati, riducendo il divario esistente fra le diverse aree del Paese, e intervenendo nel contenimento della spesa sanitaria grazie ad una sempre maggiore razionalizzazione delle risorse. L'Intesa del 10 febbraio 2011 « Documento Tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro per gli anni 2011-2013 » ha quindi stabilito l'impegno a costituire gruppi di lavoro misti, composti da rappresentanti del Ministero della salute e delle Regioni, al fine di definire delle linee-guida per l'implementazione delle reti oncologiche, un documento di indirizzo dell'uso delle risorse e un documento metodologico *Health Technology Assessment*.

L'Intesa del 30 ottobre 2014 « Documento tecnico di indirizzo per ridurre il *burden* del cancro – Anni 2014 2016 » conferma l'importanza del processo di pianificazione nazionale per l'oncologia e il rafforzamento dell'azione delle Regioni e del Ministero di cui all'Intesa del 2011. Il documento esplicita la cornice teorica di riferimento, le priorità condivise, gli obiettivi comuni e proroga al 31 dicembre 2016 la validità del « Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro anni 2011-2013 » e prevede, in particolare, il recepimento dei tre documenti, prodotti su mandato della stessa Intesa del 10 febbraio 2011, da Gruppi di lavoro istituiti dal Ministero con esperti e rappresentanti del coordinamento delle Regioni e Province Autonome: Guida per la costituzione di reti oncologiche regionali; Buon uso delle risorse in oncologia; *Health technology assessment* e oncologia.

Il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018, approvato con Intesa il 13 novembre 2014 in sede di Conferenza Stato-Regioni, ha sottolineato l'importanza, per quanto concerne la prevenzione oncologica, delle tre aree di interesse fissate dal « Documento Pianificazione nazionale per l'oncologia – Piano nazionale

per la prevenzione tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro – Anni 2011-2013 ». Inoltre, il Piano riconosce l'importanza fondamentale della genesi e fruizione della conoscenza e pertanto riconosce la messa a regime di registri e sorveglianze come elementi infrastrutturali indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di salute. Alla completa attuazione del Piano, come già previsto dal Patto per la salute 2014-2016, le Regioni e Province autonome, per gli anni 2014-2018, hanno destinato 200 milioni di euro, oltre alle risorse previste dagli accordi per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Inoltre, il Patto della salute stabilisce, all'articolo 17, che il cinque per mille della quota vincolata per il Piano nazionale della prevenzione, venga destinato a una linea progettuale per lo svolgimento di attività di supporto al Piano stesso da parte dei *network* regionali dell'Osservatorio nazionale *screening*, dell'Evidence-based prevention e dell'Associazione italiana registri tumori (Airtum).

In Italia, i Registri Tumori (RT) sono nati su base volontaristica per iniziative spontanee di singoli clinici, epidemiologi, patologi o operatori della sanità pubblica che hanno inizialmente portato alla costituzione di nuclei di sorveglianza di dimensioni medio-piccole. Il registro dei tumori infantili del Piemonte è stato il primo registro ad essere costituito nel 1967; successivamente sono sorti i registri di Varese e Parma nel 1976. La loro attività ha ampiamente dimostrato l'utilità di un sistema di sorveglianza della malattia oncologica. Infatti, i Registri Tumori raccolgono, valutano, organizzano e archiviano in modo continuativo e sistematico le informazioni più importanti su tutti i casi di neoplasia e le relative variazioni territoriali e temporali attraverso misure di incidenza, sopravvivenza per le diverse neoplasie e mortalità, fornendo così un indicatore fondamentale della qualità dei servizi diagnostici e terapeutici nei diversi territori. Inoltre, fornendo dati di prevalenza a livello locale e stime di prevalenza a livello nazionale, i Registri Tumori sono strumenti indispensabili per l'organizza-

zione e la valutazione dell'efficacia degli interventi di prevenzione primaria in aree o popolazione ad alto rischio e per indicare in modo dinamico quali aree della prevenzione primaria rafforzare.

Nel 2010 i Registri Tumori presenti in Italia erano 29 e coprivano il 35 per cento della popolazione italiana. Oggi i registri accreditati sono 40, con una copertura del 51 per cento del territorio (altri 2 sono in fase di accreditamento e altri 18 hanno iniziato le attività, per raggiungere una copertura al 70 per cento della popolazione residente in Italia). La percentuale di popolazione coperta è massima nel Nord-Est (69 per cento) e Nord-Ovest (55 per cento), intermedia al Sud (40 per cento) e minima al Centro (26 per cento). Le informazioni raccolte dai Registri Tumori includono dati anagrafici e sanitari essenziali per lo studio dei percorsi diagnostico-terapeutici, la ricerca sulle cause del cancro, per la valutazione dei trattamenti più efficaci, per la progettazione di interventi di prevenzione e per la programmazione delle spese sanitarie. Tutti i Registri Tumori italiani aderiscono all'Associazione Italiana Registri Tumori – AIR-TUM, che centralizza le AIRTUM conserva i dati di tutti i registri tumori accreditati, che hanno dimostrato di seguire procedure che soddisfino gli *standard* qualitativi richiesti a livello internazionale. Da sempre la Rete dei registri beneficia del sostegno del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (CCM) del Ministero della salute.

Tutti i registri europei sono organizzati in una rete: *European Network of Cancer Registries* (ENCR). A livello internazionale, i Registri Tumori sono consociati nell'*International Association of Cancer Registries* (IACR). Entrambe le reti afferiscono all'Organizzazione Mondiale della Sanità attraverso l'*International Agency for Research on Cancer* (IARC). I dati dei Registri tumori dell'AIRTUM sono raccolti e custoditi in una Banca dati Nazionale disponibile per attività di ricerca e programmazione, organizzati secondo un protocollo comune (IARC-IACR-ENCR) e consultabili attraverso il portale ITACAN del

sito AIRTUM. La condivisione delle procedure di registrazione e il controllo rigoroso della qualità dei dati dei registri italiani da parte di AIRTUM sono un elemento fondamentale per la confrontabilità, e quindi per lo studio delle differenze geografiche della malattia oncologica. La garanzia sulla qualità dei dati permette una attiva collaborazione con l'*European Network of Cancer Registries* (ENCR) e l'*International Association of Cancer Registries* (IACR). I dati dei registri accreditati vengono utilizzati per le pubblicazioni della IACR, contribuendo a fornire i dati di incidenza a livello mondiale.

Per la ricostruzione del complesso quadro normativo relativo alla materia rinvia alla corposa documentazione prodotta dagli uffici.

Il disegno di legge in esame si compone di 10 articoli. Obiettivo del provvedimento è quello di istituire un Registro nazionale dei tumori, al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute pubblica e di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi. Il risultato atteso è una mappatura del territorio nazionale riguardo l'andamento dei tumori, i tempi di sopravvivenza, l'indice di mortalità e l'aumento o la diminuzione di una determinata patologia oncologica rispetto agli anni precedenti, tenendo conto che si prevede l'obbligo di istituire un archivio contenente i dati relativi alla diagnosi e alla cura dei tumori. Tale mappatura dovrebbe rendere possibile l'effettuazione di studi epidemiologici di *routine* dei territori e insediamenti esposti a rischio di inquinamento, quali lo studio « Sentieri » effettuato dal Ministero della salute, dall'ISTAT, dall'AIRTUM e coordinato dall'Istituto superiore di sanità – citato nella Relazione – nella Terra dei fuochi e nel SIN di Taranto.

L'articolo 1 (Principi e finalità) prevede che il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, istituisca con proprio regolamento il Registro nazionale dei tumori, al fine di acquisire la conoscenza dei

rischi per la salute pubblica e di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi. Il Registro nazionale è istituito presso il Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità nel rispetto di quanto stabilito in materia dal Codice in materia di protezione dei dati personali (più in particolare articolo 20 del decreto legislativo n. 196 del 2003, che d'ora in poi sarà chiamato « Codice »).

L'articolo 2 (Atti istitutivi) istituisce i registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I registri regionali sono istituiti dalle regioni e dalle province autonome entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento istitutivo del Registro nazionale. Gli atti istitutivi sono adottati in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (ai sensi dell'articolo 154 Compiti del Garante, comma 1, lettera g), del Codice) anche su schemi tipo (comma 1).

Il comma 2 demanda ad un regolamento del Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni, l'individuazione (nel rispetto dei principi degli articoli 22 Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari e 94 Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario del Codice) di: dati personali trattati nell'ambito del Registro nazionale; operazioni che possono essere eseguite sul Registro nazionale; soggetti che possono avere accesso al Registro nazionale e ai registri regionali; dati che i soggetti autorizzati all'accesso possono conoscere; misure per la custodia e la sicurezza dei dati medesimi; modalità con cui è garantito agli interessati in ogni momento l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti del Codice e, in particolare, del diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati che li riguardano.

L'articolo 3 (Attività e compiti) qualifica il Registro nazionale come una struttura che in maniera continuativa e sistematica e mediante l'ausilio di strumenti elettronici raccoglie, organizza ed elabora i dati provenienti dai registri regionali (comma 1). Tali dati devono essere dati personali anagrafici e sanitari di buona qualità e validati scientificamente secondo gli standard qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità relativi a casi diagnosticati di neoplasia, anche in età pediatrica, a fini di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico nell'ambito della finalità di rilevante interesse pubblico (comma 2).

Le finalità di rilevante interesse pubblico previste dall'articolo 98 del Codice sono, relativamente ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici: *a)* per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici; *b)* per scopo statistici se effettuati da soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan); *c)* per scopi scientifici. Il comma 3 specifica che il Registro nazionale, nell'ambito dei fini di studio e di ricerca scientifica, tratta i dati personali allo scopo di: *a)* produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza e prevalenza dei tumori; *b)* descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per genere e per ogni altra variabile di interesse per la ricerca scientifica; *c)* contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socioeconomiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; *d)* effettuare analisi statistico-epidemiologiche dei dati di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*; *e)* fornire un'informazione continua e completa nei confronti della popolazione a livello nazionale e regionale; *f)* monitorare l'efficacia dei programmi di screening oncologici tradizio-

nali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome; *g)* sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane.

L'articolo 4 (Titolari del trattamento dei dati) individua come titolare del trattamento dei dati contenuti nel Registro nazionale il Direttore del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità. Ciascuna regione e provincia autonoma, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento che istituisce il Registro nazionale, nomina il titolare del trattamento dei dati del rispettivo registro regionale. I dati contenuti nel Registro nazionale e nei registri regionali possono essere trattati esclusivamente da personale appositamente individuato dal titolare del trattamento, in conformità agli articoli 29 e 30 del Codice e previa sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe stabilite dal titolare del trattamento dei dati. Il personale accede ai dati secondo logiche di elaborazione strettamente pertinenti ai compiti attribuiti a ciascuno singolarmente. I titolari del trattamento dei dati contenuti nel Registro nazionale e nei registri regionali adottano le misure di sicurezza dei dati e dei sistemi individuate dagli articoli 31 e seguenti del Codice.

L'articolo 5 (Tipi di dati sensibili) impegna i titolari del trattamento dei dati sensibili contenuti nel Registro nazionale e nei registri regionali a trattare i dati mediante l'utilizzo di codici identificativi in modo da tutelare l'identità e la riservatezza degli interessati, rendendo temporaneamente inintelligibili i dati anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettendo di identificare gli interessati solo in caso di necessità, come previsto dall'articolo 22, co. 6, del Codice.

I titolari del trattamento dei dati sensibili trattano i seguenti dati: *a)* diagnosi di ammissione e dimissione relative a ricoveri

e a prestazioni diagnosticoterapeutiche; *b*) modalità di dimissioni relative ai ricoveri; *c*) anamnesi; *d*) interventi chirurgici e procedure diagnostiche e terapeutiche, compresi gli *screening* oncologici; *e*) indagini clinico-strumentali e trattamenti eseguiti; *f*) diagnosi con indicazione di sede, morfologia, grado di differenziazione, comportamento biologico e fattori prognostici della neoplasia; *g*) tecniche di definizione diagnostica; *h*) data e causa della morte e condizioni morbose rilevanti per il decesso.

L'articolo 6 (Fonti dei flussi informativi) indica le fonti prioritarie di flussi informativi in campo sanitario che alimentano il Registro nazionale: le banche dati delle anagrafi degli assistiti delle regioni; l'archivio delle schede di dimissione ospedaliera; il registro nominativo della cause di morte; l'archivio dei referti dei servizi di anatomia patologica; gli archivi ospedalieri delle cartelle cliniche; i registri di esenzione dal ticket per patologia oncologica; le banche dati INPS sulle attività delle commissioni per l'invalidità civile; l'archivio delle prescrizioni appartenenti alla farmaceutica ospedaliera; il sistema informativo dei medici di medicina generale; l'archivio dei referti di radioterapia ospedalieri.

L'articolo 7 (Rapporti di cooperazione dei registri regionali con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta) intende stabilire rapporti di cooperazione tra i medici di medicina generale, prevalentemente in forma associativa, e i pediatri di libera scelta e i registri regionali tumori. Per questo i medici e i pediatri di libera scelta partecipano alle attività dei registri regionali attraverso la trasmissione diretta, privilegiando l'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica, delle informazioni sanitarie contenute nelle proprie banche dati riferite ai pazienti affetti da tumore.

L'articolo 8 (Comitato tecnico-scientifico) istituisce il Comitato tecnico-scientifico del Registro nazionale. Il Comitato è istituito con decreto del Ministro della salute, entro un mese dalla data di en-

trata in vigore del provvedimento in esame. Del Comitato fanno parte: un rappresentante del Ministero della salute; un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; il direttore del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità; i responsabili dei comitati tecnico-scientifici delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nominati entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge dai rispettivi enti.

I membri del comitato tecnico-scientifico del Registro nazionale e dei registri regionali restano in carica tre anni, salvo rinnovo. Il comitato tecnico-scientifico del Registro nazionale garantisce standard di qualità e uniformità operativa, di concerto con i comitati tecnico-scientifici delle regioni e delle province autonome e cura: l'elaborazione di un protocollo tecnico di indirizzo che valuta alla fine di ciascun anno di attività l'adeguamento a eventuali indicazioni contenute in nuove linee guida da parte della IARC, una associazione fondata nel 1966 per incoraggiare gli obiettivi e le attività dei vari Registri tumori a livello mondiale; la redazione di un rapporto annuale sui risultati conseguiti, dopo aver assunto i dati da tutti i comitati tecnico-scientifici delle regioni e delle province autonome da inviare alle Commissioni parlamentari competenti; l'elaborazione di programmi di ricerca scientifica, di studio, di formazione e di aggiornamento.

In caso di interruzione dei flussi informativi per un periodo superiore a due mesi, il comitato tecnico-scientifico del Registro nazionale provvede a inviare un sollecito formale al responsabile del comitato tecnico-scientifico della regione o della provincia autonoma che gestisce la fonte del flusso informativo di cui si è interrotta la trasmissione, fissando un termine non superiore a trenta giorni per ripristinare le procedure informatizzate di trasmissione.

L'articolo 9 (Partecipazione delle associazioni all'attività del Registro nazionale) permette alle organizzazioni di volontariato e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale più rappresentative e attive nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica di richiedere l'accesso, fornire o richiedere i dati relativi all'attività del Registro nazionale e dei registri regionali. Le citate organizzazioni possono, altresì, presentare proposte non vincolanti in relazione a iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attività del Registro nazionale e dei registri regionali e, qualora tali proposte non siano accolte, alle stesse organizzazioni deve essere data risposta scritta e motivata entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.

L'articolo 10 (Trasferimento dei flussi informativi al Registro nazionale) impegna, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, i soggetti pubblici e privati che sono in possesso di flussi informativi relativi ai dati individuali, sanitari o amministrativi degli ammalati di tumore a trasmettere i medesimi dati al Registro nazionale e ai registri regionali.

Marco RONDINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 19 novembre 2015.

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00792 D'Incecco: Iniziative in materia di vaccinazioni.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.40.

COMITATO RISTRETTO

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero e C. 3191 Causin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.40 alle 16.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e abb.**PROPOSTA APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3365 Businarolo e abbinate, recante «Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico», come risultante dagli emendamenti approvati;

considerato che nel nuovo testo non compare l'unica disposizione afferente alle competenze della XII Commissione – recata dall'articolo 2, comma 2, lettera e),

della proposta originaria – che, nel definire la nozione di « segnalazione », elencava, a titolo esemplificativo, alcuni dei casi rientranti in tali segnalazioni, tra cui i fatti o le condotte suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti,

esprime,

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (Atto n. 212).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (Atto n. 212);

fermi restando gli eventuali rilievi di ordine finanziario della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione);

condiviso l'intento dissuasivo delle misure introdotte per limitare il consumo del tabacco e, di conseguenza, le patologie fumo correlate e l'instaurarsi di fenomeni di dipendenza, con particolare attenzione ai minori;

sottolineata la preoccupazione per i rischi potenziali derivanti dall'autoapprovvigionamento dal *web* delle componenti da fumo per i contenitori di liquido ricaricabili;

auspicata la più ampia compatibilità del decreto legislativo in esame con il Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco adottato nel 2013 in attuazione della

convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, la cui conclusione a nome dell'Unione europea è oggetto della proposta di decisione del Consiglio COM(2015) 194 final del 4 maggio 2015, in particolare per quanto riguarda il mantenimento dei contratti di Stato per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

la realizzazione dell'elemento di sicurezza antimanomissione, di cui all'articolo 17, sia affidata ad un soggetto pubblico istituzionalmente deputato alla lotta alla contraffazione;

e con la seguente osservazione:

prevedere precauzionalmente che sui prodotti del tabacco di nuova generazione, ancorché senza combustione, non sia autorizzata alcuna scritta che induca alla percezione di minore rischio e che il loro utilizzo sia limitato agli stessi luoghi in cui è consentito l'utilizzo dei prodotti del tabacco da fumo, fino all'esito delle valutazioni del Ministero della salute previste dall'articolo 20.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (Atto n. 212).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (Atto n. 212);

fermi restando gli eventuali rilievi di ordine finanziario della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione);

condiviso l'intento dissuasivo delle misure introdotte per limitare il consumo del tabacco e, di conseguenza, le patologie fumo correlate e l'instaurarsi di fenomeni di dipendenza, con particolare attenzione ai minori;

sottolineata la preoccupazione per i rischi potenziali derivanti dall'autoapprovvigionamento dal *web* delle componenti da fumo per i contenitori di liquido ricaricabili;

auspicata la più ampia compatibilità del decreto legislativo in esame con il Protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco adottato nel 2013 in attuazione della convenzione quadro dell'Organizzazione

mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, la cui conclusione a nome dell'Unione europea è oggetto della proposta di decisione del Consiglio COM(2015) 194 final del 4 maggio 2015, in particolare per quanto riguarda il mantenimento dei contratti di Stato per la legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

la realizzazione dell'elemento di sicurezza antimanomissione, di cui all'articolo 17, sia affidata ad un soggetto pubblico istituzionalmente deputato alla lotta alla contraffazione;

e con la seguente osservazione:

prevedere precauzionalmente che sui prodotti del tabacco di nuova generazione, ancorché senza combustione, non sia autorizzata alcuna scritta che induca alla percezione di minore rischio, né nella pubblicità né nel prodotto, e che il loro utilizzo sia limitato agli stessi luoghi in cui è consentito l'utilizzo dei prodotti del tabacco da fumo, fino all'esito delle valutazioni del Ministero della salute previste dall'articolo 20.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

SUBEMENDAMENTI A PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE**EMENDAMENTO 9.50 DEL RELATORE
E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI**

All'emendamento 9.50 del relatore, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* da responsabilità sanitaria: *aggiungere le seguenti:* e sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie;

b) *dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Al fine di finanziare i danni di cui alla lettera a) del comma 2, il fondo viene alimentato dal contributo delle strutture sanitarie e degli esercenti la professione sanitaria, nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo stesso »;

c) *al comma 4, sostituire le parole:* da determinarsi *fino a:* predette assicurazioni *con le seguenti:* nel limite massimo del due per cento del premio imponibile delle predette assicurazioni al fine di finanziare i danni di cui alla lettera b) del comma 2.;

d) *dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. Al decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, all'articolo 3, comma 2, lettera a) le parole: « quattro per cento » sono sostituite dalle seguenti: « due per cento »;

7-ter. Il fondo di cui al comma 1 si applica ai sinistri denunciati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della presente legge.

0. 9. 50. 1. Fucci, Ciraci.

**EMENDAMENTO 10.50 DEL RELATORE
E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI**

All'emendamento 10.50 del relatore, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei procedimenti civili, penali e contabili aventi ad oggetto la responsabilità medico-sanitaria, quando occorre svolgere indagini o acquisire dati e valutazioni richiedenti specifiche competenze medicolegali e tecnico scientifiche, l'autorità giudiziaria che proceda a consulenza tecnica o perizia, nomina un medico legale e uno o più specialisti con riferimento alle discipline oggetto del processo.

0. 10. 50. 15. Fucci, Ciraci.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 1, sopprimere le parole: implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà; *dopo la parola:* specialista *aggiungere le seguenti:* che abbia specifica e pratica conoscenza.

0. 10. 50. 6. Fucci, Ciraci.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 1, sostituire le parole: soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà *con le seguenti:* valutazione di problemi tecnici complessi.

0. 10. 50. 13. Lenzi.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 1, dopo le parole: autorità giudiziaria aggiungere le seguenti: con adeguata motivazione,.

0. 10. 50. 1. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 1, dopo le parole: del giudizio aggiungere le seguenti: e della perizia.

0. 10. 50. 2. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 1, dopo le parole: oggetto del giudizio inserire le seguenti: senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

0. 10. 50. 3. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 2, primo periodo, dopo le parole: devono essere indicate aggiungere le seguenti: e documentate.

0. 10. 50. 9. Sisto.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: professionale con la seguente: clinica.

0. 10. 50. 7. Fucci, Ciraci.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, aggiungere le seguenti: e gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui

al regio-decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,.

0. 10. 50. 8. Fucci, Ciraci.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 3, sopprimere le parole da: anche con il coinvolgimento fino alla fine del comma.

***0. 10. 50. 4.** Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 3, sopprimere le parole da: anche con il coinvolgimento fino alla fine del comma.

***0. 10. 50. 12.** Sisto.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 3, sopprimere le parole: anche con il coinvolgimento delle società scientifiche.

0. 10. 50. 10. Sisto.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 3, sopprimere le parole da: tra i quali fino alla fine del comma.

0. 10. 50. 11. Sisto.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando che l'autorità giudiziaria può avvalersi della perizia di uno specialista non iscritto all'albo, la cui consulenza si ritenga necessaria per la particolarità della materia interessata.

0. 10. 50. 14. Calabrò.

All'emendamento 10.50 del relatore, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e con l'avvertimento che costituisce causa di astensione

o di ricusazione l'averne, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il cancelliere deve darne conoscenza alle parti e al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione ».

5. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento ».

0. 10. 50. 5. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

ART. 10.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. (*Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria*). – 1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, l'autorità giudiziaria affida

l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista nella disciplina oggetto del giudizio.

2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 devono essere indicate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero degli incarichi conferiti e di quelli revocati.

3. Gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche, tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

10. 50. Il Relatore.

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Tali atti non possono essere acquisiti o utilizzati in procedimenti giudiziari.

*** 2. 21. (Nuova formulazione)** Lenzi, Amato, Carnevali, Patriarca.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Tali atti non possono essere acquisiti o utilizzati in procedimenti giudiziari.

*** 2. 11. (Nuova formulazione)** Fucci, Ciraci.

ART. 9.

SUBEMENDAMENTO APPROVATO
ALL'EMENDAMENTO 9.50 DEL RELATORE.

All'emendamento 9.50 del relatore, aggiungere, in fine, il seguente comma: Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della presente legge.

0. 9. 50. 1. (Nuova formulazione) Fucci, Ciraci.

EMENDAMENTO 9.50 DEL RELATORE RISULTANTE
DAL SUBEMENDAMENTO APPROVATO.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 9 (Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria). –

1. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese assicuratrici, è istituito il Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.

2. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1, costituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP), risarcisce i danni cagionati da responsabilità sanitaria nei casi in cui: a) il danno sia di importo eccedente rispetto ai massimali previsti dai contratti stipulati dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria; b) la struttura sanitaria ovvero l'esercente la professione sanitaria risultano assicurati presso un'impresa che al momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 provvede al risarcimento del danno nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie del Fondo stesso.

4. Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati da responsabilità sanitaria sono tenute a versare annualmente alla CONSAP – gestione autonoma del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, con le modalità stabilite dal decreto di cui al

comma 1, un contributo da determinarsi in una percentuale del premio incassato per ciascun contratto relativo alle predette assicurazioni.

5. La misura del contributo è determinata e aggiornata con cadenza annuale, con regolamento da adottare secondo la procedura di cui al comma 1.

6. Per la determinazione del contributo di cui al precedente comma la CONSAP – gestione autonoma del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria, è tenuta a trasmettere ogni anno al Ministero dello sviluppo economico un rendiconto della gestione riferito all'anno precedente, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 1.

7. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati, altresì, il funzionamento, le modalità di intervento ed il regresso del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria nei confronti del responsabile del sinistro.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo l'entrata in vigore della presente legge.

9. 50. Il Relatore.

ART. 10.

SUBEMENDAMENTI APPROVATI ALL'EMENDAMENTO 10.50 DEL RELATORE.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 1, sostituire le parole: soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà con le seguenti: valutazione di problemi tecnici complessi.

0. 10. 50. 13. Lenzi.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 1, dopo la parola: specialista aggiungere le seguenti: che abbia specifica e pratica conoscenza.

0. 10. 50. 6. (Nuova formulazione) Fucci, Ciraci.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 2, primo periodo, dopo le parole: devono essere indicate aggiungere le seguenti: e documentate.

0. 10. 50. 9. Sisto.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, aggiungere le seguenti: e gli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio-decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,.

0. 10. 50. 8. Fucci, Ciraci.

All'emendamento 10.50 del relatore, comma 3, sopprimere le parole: anche con il coinvolgimento delle società scientifiche.

0. 10. 50. 10. Sisto.

EMENDAMENTO 10.50 DEL RELATORE RISULTANTE DAI SUBEMENDAMENTI APPROVATI.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 10. (Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, dei consulenti tecnici di parte e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria). – 1. Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria implicanti la valutazione di problemi tecnici complessi, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico legale e a uno specialista che abbia specifica e pratica conoscenza nella disciplina oggetto del giudizio.

2. Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e gli albi dei

consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero degli incarichi conferiti e di quelli revocati.

3. Gli albi dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria

tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

10. 50. Il Relatore.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Clausola di salvaguardia).
– 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

10. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	184
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	187

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele. Atto n. 223 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	185
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio	186
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	186
---	-----

SEDE REFERENTE

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.

Interventi per il settore ittico.

Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 6 ottobre scorso la Commissione ha adottato il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto come testo base. Ricorda altresì che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto il 10 novembre scorso.

Avverte che gli emendamenti presentati saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato*).

Silvia BENEDETTI (M5S), intervenendo sul complesso degli emendamenti, fa presente di aver sollevato in proposte emendative il problema della ricerca scientifica finalizzata a migliorare la gestione della pesca e di aver raccomandato l'uso delle terminologie correnti riferite alle zone di pesca, evitando l'introduzione di diverse

denominazioni con il rischio di creare confusione negli operatori del settore.

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (FI-PdL), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva che la gran parte dei suoi emendamenti sono tesi a facilitare l'attività di pesca professionale e a tutelare la pesca sportiva, che altrimenti uscirebbe penalizzata dall'approvazione della proposta di legge. Ritiene infatti importante che il Governo dedichi maggiore attenzione anche a quelle piccole cose che potrebbero però agire positivamente sul settore, o eviti di innovare in modo punitivo, ad esempio insistendo su un eccessivo importo delle multe, o a altre misure che avrà modo di illustrare nel prosieguo dell'esame.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, comunica che il relatore ha preannunciato che concluderà la ricognizione sui numerosi emendamenti presentati al fine di procedere alla disamina puntuale delle proposte emendative fin dalla prossima settimana.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele.

Atto n. 223.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto del Governo.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che, contestualmente all'assegnazione, la Presidente della Camera ha segnalato che sullo schema di decreto legislativo non è stato acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e che, tuttavia, si è proceduto all'assegnazione, in considerazione del termine stabilito per l'esercizio della delega e al fine di consentire la proroga del medesimo termine ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012. Conseguentemente, il Presidente della Camera ha richiamato l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente prima che sia stato trasmesso il parere della Conferenza.

Intervenendo quindi in sostituzione del relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame, composto da quattro articoli, reca l'attuazione della direttiva del 15 maggio 2015 n. 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva del 20 dicembre 2001 n. 2001/110/UE del Consiglio concernente il miele.

L'articolo 1 modifica in talune parti il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 che ha dato attuazione della direttiva 2001/110/UE concernente la produzione e la commercializzazione del miele, provvedimento che ha previsto che al miele si applicano le disposizioni generali sull'etichettatura di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, fatto salvo quanto previsto, tra l'altro, dal comma 2 (che dispone, conformemente alla direttiva che, ad esclusione del miele filtrato e per uso industriale, le denominazioni possono essere completate da indicazioni riferite all'origine floreale o vegetale o regionale, o, in ultimo, a criteri di qualità previsti dalla normativa comunitaria, che sull'etichetta devono essere indicati il paese o i paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto e che il miele destinato ai consumatori deve

essere confezionato all'origine in contenitori chiusi).

In particolare, l'articolo 1 aggiunge all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179 la lettera *g-bis*) dove si prevede che, essendo una componente naturale specifica del miele, il polline non è considerato un ingrediente. Osserva che la modifica si è resa necessaria poiché il polline, secondo dati scientifici, è presente naturalmente nel miele per l'attività bottinatrice delle api e la sua presenza è indipendente dalla manipolazione che gli operatori alimentari fanno per estrarre o meno tale miele dalle arnie e dai favi. Per contro, osserva che il regolamento n. 1169/2011 definisce come ingrediente qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata e che i residui non sono considerati come ingredienti. Una tale definizione implica un uso intenzionale di una sostanza nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento, fattispecie nella quale non può rientrare il polline.

Ancora, fa presente che l'articolo 1 modifica l'articolo 4, comma 4 del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, prescrivendo il divieto di estrarre polline o qualsiasi altra componente specifica del miele, a meno che ciò sia inevitabile nell'estrazione di sostanze estranee inorganiche o organiche, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*), numero 6), riguardante il miele ottenuto eliminando sostanze organiche o inorganiche estranee in modo da avere come risultato un'eliminazione significativa dei pollini.

Rileva quindi che l'articolo 2 consente che i prodotti immessi sul mercato o etichettati anteriormente al 24 giugno 2015, in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possano essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Da ultimo, fa presente che l'articolo 3 prevede che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 19 novembre 2015.

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO

**Interventi per il settore ittico. Testo unificato delle proposte di legge
C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.**

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Pesca del tonno rosso).

1. Il contingente complessivo di tonno rosso assegnato all'Italia in attuazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, di seguito denominato « regolamento », è ripartito tra i sistemi di pesca in conformità alla tabella 1 allegata alla presente legge.

2. Le quote individuali del contingente di cui al comma 1 sono assegnate a ciascuna unità da pesca autorizzata alla cattura del tonno rosso in proporzione alla quota relativa alla precedente campagna di pesca. In caso di mancato raggiungimento della quota minima prevista dalla tabella 1, a ciascuna unità di stazza lorda pari o superiore a 5 tonnellate è attribuito un contingente aggiuntivo fino al raggiungimento della predetta quota minima, tramite corrispondente riduzione della quota non divisa di cui alla medesima tabella.

3. Il contingente complessivo di tonno rosso assegnato all'Italia in attuazione delle disposizioni del regolamento costituisce un bene pubblico. I contingenti individuali assegnati a ciascuna unità da pesca autorizzata alla cattura del tonno rosso non possono essere trasferiti, tranne che in caso di sostituzione o cessione dell'unità stessa. In caso di cessione, il proprietario dell'unità può cedere il contingente insieme all'unità o trasferirlo a un'altra

unità di sua proprietà. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo, in tutti i casi in cui l'unità non è in grado di utilizzare il contingente individuale a essa assegnato, esso torna nella disponibilità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che provvede alla sua riassegnazione ripartendolo tra le altre unità autorizzate in proporzione ai contingenti già assegnati a ciascuna di esse. I contingenti assegnati alle unità autorizzate in relazione a ciascuno dei sistemi di pesca di cui alla tabella 1, non ancora utilizzati al momento della chiusura della relativa campagna di pesca, sono ripartiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tra le unità autorizzate in relazione agli altri sistemi di pesca la cui campagna non è ancora conclusa, in proporzione ai contingenti già assegnati a ciascuna di esse.

4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, le unità da pesca non espressamente autorizzate alla pesca attiva del tonno rosso possono effettuare catture accessorie entro il limite del 5 per cento del totale delle catture di altre specie, calcolato in peso o in numero di esemplari sbarcati.

5. In conformità a quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento, gli esemplari catturati morti in eccedenza rispetto al limite di cui al comma 4 del presente articolo nei periodi in cui la pesca al tonno rosso è aperta, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 4, sono detenuti a bordo e sbarcati

nei modi previsti dal regolamento stesso, per essere detratti dal contingente complessivo assegnato all'Italia, con imputazione alla quota non divisa di cui alla tabella 1, ovvero, qualora tale quota risulti esaurita, alle quote relative agli altri sistemi di pesca di cui alla medesima tabella. Gli esemplari catturati morti di cui al presente comma sono venduti, con modalità definite dalle autorità marittime competenti, tramite appositi accordi con i commercianti all'ingrosso autorizzati. I relativi ricavi sono ripartiti in misura uguale tra organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dalle autorità competenti e il proprietario dell'unità da pesca che ha effettuato la cattura, a titolo di concorso nelle spese.

6. Nei periodi in cui la pesca al tonno rosso è aperta, l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 3 agosto 2000, relativo al limite massimo di cattura annua accidentale di tonno rosso, non si applica alle catture accessorie effettuate da unità da pesca che praticano esclusivamente il sistema di pesca con palangaro.

7. A decorrere dall'anno 2013, ai sensi dei paragrafi 1 e 6 del regolamento, essendo stato assegnato all'Italia un contingente complessivo di tonno rosso superiore a quello relativo all'anno 2012, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali utilizza la quota aggiuntiva al fine di autorizzare nuove unità alla pesca attiva del tonno rosso con il sistema con palangaro, mediante bando pubblico e secondo un criterio di ripartizione a punteggio, attribuendo:

a) 1 punto, alle unità non autorizzate all'utilizzo di attrezzi trainati, del sistema di pesca a circuizione e della draga idraulica, ovvero a quelle i cui proprietari presentano una previa dichiarazione di rinuncia mediante decurtazione dalla licenza di pesca degli stessi al momento dell'ottenimento delle quote;

b) 1 punto, alle unità che esercitano prevalentemente la pesca al pesce spada con il sistema di pesca con palangaro;

c) 1 punto, alle unità abilitate esclusivamente all'utilizzo degli attrezzi palangaro e lenza;

d) 1 punto, alle unità abilitate esclusivamente all'utilizzo dei sistemi tradizionali di pesca con arpione.

8. In conformità a quanto previsto dagli articoli 12, paragrafo 5, e 13, paragrafo 4, del regolamento, considerato che i sistemi di pesca autorizzati per la pesca ricreativa e sportiva non consentono la cattura di esemplari morti, i soggetti che praticano la pesca ricreativa o sportiva non possono detenere né sbarcare esemplari di tonno rosso, e, in caso di cattura, devono provvedere al loro immediato rilascio, salvo che nell'ambito di competizioni sportive autorizzate, nelle quali sia prevista la pesatura del pescato. In quest'ultimo caso, gli esemplari di tonno rosso catturati sono devoluti in beneficenza.

1. 1. Catanoso, Russo.

Sostituirlo con il seguente:

1. La presente legge reca disposizioni volte a promuovere una gestione razionale delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime, nelle acque lagunari e nelle acque interne.

*** 1. 2.** Catanoso, Russo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Finalità e oggetto).

1. La presente legge reca disposizioni volte a promuovere una gestione razionale delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime, nelle acque lagunari e nelle acque interne.

*** 1. 3.** Rostellato.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. La presente legge reca disposizioni volte a promuovere una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e ad incentivare la crescita delle imprese che esercitano la pesca e l'acquacoltura nelle acque marittime, nelle acque lagunari e nelle acque interne.

1. 4. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 1, dopo la parola: acquacoltura sopprimere le seguenti: nelle acque marittime, nell'ambito di una gestione razionale delle risorse ittiche.

*** 1. 5.** Arlotti.

Al comma 1, dopo la parola: acquacoltura sopprimere le seguenti: nelle acque marittime, nell'ambito di una gestione razionale delle risorse ittiche.

*** 1. 6.** Venittelli.

Al comma 1, dopo le parole: dell'acquacoltura inserire le seguenti: e delle associazioni della pesca ricreativa - sportiva - subacquea.

1. 9. Franco Bordo, Zaccagnini, Ricciatti.

Al comma 1, dopo le parole: acque marittime aggiungere le seguenti: interne e lagunari.

**** 1. 7.** Catanoso, Russo.

Al comma 1, dopo le parole: acque marittime aggiungere le seguenti: interne e lagunari.

**** 1. 8.** Fedriga, Guidesi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

1. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza, e fino a una distanza di 60 miglia dalla costa.

2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

1. 01. Catanoso, Russo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza, e fino a una distanza di 60 miglia dalla costa nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno.

2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

1. 02. Catanoso, Russo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla

terza, e fino a una distanza di 80 miglia dalla costa.

2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

1. 03. Catanoso, Russo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza, e fino a una distanza di 80 miglia dalla costa nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno.

2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

1. 04. Catanoso, Russo.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Pesca del pesce spada).

1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione n. 11-03 dell'International commission for the conservation of atlantic tunas (ICCAT), dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno sono vietati la

pesca, anche a seguito di catture accessorie, la detenzione a bordo, il trasbordo, lo sbarco e la commercializzazione di esemplari di pesce spada.

2. Nello stesso periodo di cui al comma 1, è vietato l'utilizzo dell'attrezzo « palangaro di superficie derivante »; in tale periodo, l'utilizzo del palangaro è consentito solo qualora esso sia stabilmente posato sul fondo del mare.

3. In deroga al comma 2, le autorità competenti possono autorizzare l'utilizzo del palangaro per la pesca del pesce spada anche nel periodo ivi indicato da parte di unità da pesca i cui proprietari possono dimostrare di esercitare esclusivamente o prevalentemente la pesca di grandi pesci pelagici con il palangaro, purché siano utilizzati ami di misura non inferiore a 7 centimetri di lunghezza, in conformità a quanto previsto dalla citata raccomandazione n. 11-03 dell'ICCAT.

4. I proprietari delle unità da pesca di cui al comma 3 possono, nel periodo di cui ai commi 1 e 2, depositare i documenti di bordo presso i competenti uffici del porto in cui si trova l'unità, effettuando un periodo, anche parziale, di arresto dell'unità per fermo della pesca del pesce spada.

5. Ai marittimi membri dell'equipaggio delle unità da pesca di cui al comma 4 è attribuito un indennizzo pari al trattamento economico minimo garantito previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria applicabile, con riferimento alla rispettiva qualifica.

6. Ai proprietari delle unità da pesca di cui al comma 4 è attribuito un indennizzo, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti *de minimis*, nella misura determinata in base alla tabella 2 allegata alla presente legge.

7. Gli indennizzi di cui ai commi 5 e 6 sono attribuito agli aventi diritto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite delle competenti capitanerie di porto.

8. Nel periodo di cui al comma 1 è vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di qualsiasi tipo di pesce spada fresco o congelato, ad eccezione di

quello pescato dalle unità da pesca di cui al comma 3, previa presentazione della documentazione necessaria a certificare la provenienza del pesce spada dalle attività di pesca autorizzate ai sensi del medesimo comma.

9. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di pesce spada proveniente da Paesi terzi, per cui non sia possibile accertare che la relativa cattura è avvenuta senza l'utilizzo di attrezzi o sistemi di pesca proibiti dall'Unione europea.

2. 1. Catanoso, Russo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

(Razionalizzazione e coordinamento delle iniziative finanziate in attuazione delle politiche comunitarie e nazionali al settore della pesca e dell'acquacoltura).

1. Al fine di coordinare le politiche di finanziamento nazionali del settore ittico con quelle comunitarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, garantendo il raggiungimento degli obiettivi politici e la ripresa economica dell'Unione europea, è prevista la possibilità di avvalersi della Banca europea per gli investimenti (BEI) per sostenere l'innovazione e lo sviluppo di competenze delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, contribuire alla realizzazione delle infrastrutture strategiche, finanziare azioni a favore delle piccole e medie imprese (PMI), sostenendo l'innovazione e lo sviluppo di competenze.

2. Con particolare riferimento alle iniziative di cui al comma 1, è altresì possibile avvalersi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e dell'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per favorire l'accesso al credito, nonché la

copertura assicurativa dei rischi delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del presente Art. 2 con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e poi con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura di cui al successivo Art. 28 e di concerto con ISMEA, individua i detti interventi, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.

2. 2. Catanoso, Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Limitatamente al settore della pesca, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi di secondo grado di cui al comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e fruire delle garanzie da essi rilasciate, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

*** 2. 4.** Venittelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis: Limitatamente al settore della pesca, le imprese non finanziarie di grandi dimensioni, nonché gli enti pubblici e privati possono partecipare al capitale sociale dei confidi di secondo grado di cui al comma 1 dell'articolo 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e fruire delle garanzie da essi rilasciate, purché le piccole e medie imprese socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea.

*** 2. 5.** Zaccagnini, Ricciatti, Franco Bordo.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso).

1. I coefficienti di ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso, tra i sistemi di pesca interessati, sono determinati come segue:

SISTEMA	%
Circuizione (PS)	20
Palangaro (LL)	20
Tonnara fissa (TRAP)	20

2. La restante parte del contingente di cui al comma 1 è ripartita tra gli operatori nazionali della pesca sulla base di una procedura ad evidenza pubblica indetta con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, al netto di una quota annuale per la pesca sportiva/ricreativa (SPOR) e per la cattura accidentale da stabilire con il medesimo provvedimento.

3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 entra in vigore il 1° gennaio 2018.

4. In sede di prima applicazione il provvedimento di cui al comma 2 è emanato entro il 31 ottobre 2017.

5. Le eventuali risorse finanziarie derivanti dalla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera *b*) sono riversate nel fondo di cui all'articolo 3.

2. 01. Venittelli.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso).

1. I coefficienti di ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso, tra i sistemi di pesca interessati, sono determinati come segue:

SISTEMA	%
Circuizione (PS)	20
Palangaro (LL)	20
Tonnara fissa (TRAP)	20

2. La restante parte del contingente di cui al comma 1 è ripartita tra gli operatori nazionali della pesca sulla base di una procedura ad evidenza pubblica indetta con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, al netto di una quota annuale per la pesca sportiva/ricreativa (SPOR) e per la cattura accidentale da stabilire con il medesimo provvedimento.

3. La disciplina di cui ai commi 1 e 2 entra in vigore il 1° gennaio 2017.

4. In sede di prima applicazione il provvedimento di cui al comma 2 è emanato entro il 31 ottobre 2016.

5. Le eventuali risorse finanziarie derivanti dalla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 2 sono riversate nel fondo di cui all'articolo 3.

2. 02. Venittelli.

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso).

1. Con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è ripartito annualmente, entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, il contingente nazionale di cattura del tonno rosso secondo i seguenti criteri:

a) il 60 per cento tra i sistemi circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) in egual misura;

b) la restante parte tra gli operatori professionali della pesca sulla base di una procedura ad evidenza pubblica indetta con il provvedimento di cui al presente

comma, al netto di una quota annuale per la pesca sportiva/ricreativa (SPOR) e per la cattura accidentale da stabilire con il medesimo provvedimento.

2. La disciplina di cui al comma 1 entra in vigore il 1° gennaio 2017.

3. In sede di prima applicazione il provvedimento di cui al comma 1 è emanato entro il 31 ottobre 2016.

4. Le eventuali risorse finanziarie derivanti dalla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 1, lettera *b*) sono riversate nel fondo di cui all'articolo 3.

2. 03. Venittelli.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Catanoso, Russo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Pesca tradizionale e stagionale con l'attrezzo « ferrettara »).

1. Al fine di tutelare le specificità della pesca tradizionale e stagionale ed evitare i disagi che lo svolgimento di attività di pesca costiera può determinare nei confronti della navigazione da diporto, è consentita la pesca con l'utilizzo dell'attrezzo denominato « ferrettara », purché di lunghezza non superiore a 2,5 chilometri e con una maglia di apertura non superiore a 180 millimetri, nel periodo dal 15 aprile al 31 agosto di ogni anno, nei limiti stabiliti dall'atto di abilitazione all'esercizio dell'attività, e comunque a una distanza di più di tre miglia dalla costa. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a modificare il proprio decreto 21 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 24 settembre 2011, al fine di adeguarlo alle disposizioni del presente comma.

2. I proprietari delle unità da pesca abilitate all'utilizzo della ferrettara e del palangaro, nello svolgimento dell'attività di pesca, possono utilizzare e detenere a bordo uno solo di tali attrezzi.

3. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono sanzionate ai sensi delle norme vigenti.

3. 2. Catanoso, Russo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica).

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito a decorrere dal 2016 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di seguito denominato « Fondo », finanziato con le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 21 e con eventuali altre risorse messe a disposizione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Il Fondo è finalizzato, nel rispetto della vigente normativa europea, alla realizzazione:

a) di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali;

b) di ristrutturazioni finanziarie e produttive, anche secondo i parametri previsti dagli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;

c) di società miste, di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi;

d) di interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici;

e) di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio;

f) di interventi per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del presente Art. 3 con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e poi con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura di cui al successivo Art. 28, individua i detti interventi, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.

3. 3. Catanoso, Russo.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui al comma 4 dell'articolo 21 e con eventuali altre risorse messe a disposizione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali *con le seguenti:* reperite e messe a disposizione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. 4. Catanoso, Russo.

Al primo comma, sostituire: articolo 21 *con:* articolo 22.

3. 5. Catanoso, Russo.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con priorità a quelle aziende che adottano strategie di pesca sostenibili ed utilizzano attrezzi di pesca più selettivi.

3. 7. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: ricerca *aggiungere le seguenti:* , anche di progetti di ricerca finalizzati alla realizzazione e sperimentazione di strumentazioni ecocompatibili quali reti da pesca biodegradabili,

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 4, secondo periodo, dopo la parola: 60 cento *inserire le seguenti:* di cui almeno il 5 per cento è riservato al finanziamento

dei progetti previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera d).

3. 8. Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 2 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) di interventi di ricerca e di sviluppo della rilevazione e della consistenza di esercizio dell'attività di pesca non commerciale in mare, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 6 dicembre 2010, per favorire una reale conoscenza del valore socio-economico che tale attività ha sulla filiera e sull'indotto, sul turismo e la nautica di settore in Italia.

3. 13. Rostellato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

g) di interventi per gli investimenti nella filiera ittica volti alla pesca ricreativa-sportiva-subacquea, vettore di turismo con tutte le attività correlate.

3. 6. Zaccagnini, Ricciatti, Franco Bordo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

g) di interventi per favorire l'incremento e lo sviluppo della pesca sportiva e ricreativa in mare;

h) di interventi per favorire l'incremento e lo sviluppo della pesca ricreativa in mare quale settore strategico di integrazione del turismo costiero al fine di ampliare l'offerta ricettiva in tutto il territorio nazionale e durante tutto l'anno solare;

i) di interventi per agevolare la piccola pesca costiera e tradizionale affinché sviluppino la pesca ricreativa attraverso *charter* di pesca.

3. 9. Catanoso, Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato ad istituire, di concerto con le regioni interessate, delle aree di pesca dedicate alla sola pesca ricreativa, attraverso creazione di barriere di protezione dall'erosione delle coste e dalla pesca illegale costiera, oppure attraverso la parziale apertura alla pesca ricreativa, con limitazioni alle attrezzature di pesca e di pescato, delle zone destinate al ripopolamento.

3. 10. Catanoso, Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali autorizza, di concerto con le regioni interessate, i gestori di impianti di mitili e di allevamenti di pesci in mare a utilizzare temporaneamente e/o giornalmente, previo pagamento di un corrispettivo, zone ben identificate e delimitate della superficie in concessione, per praticare la pesca ricreativa. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce tempi e modalità di tale esercizio.

3. 11. Catanoso, Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali autorizza, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con le regioni interessate, la conversione delle piattaforme e dei pozzi metaniferi marini non più in uso in zone di ripopolamento ittico da dare in concessione alle Associazioni di settore per la pesca sportiva, per la pesca ricreativa e per la pratica dello *snorkeling*. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, stabilisce tempi e modalità di tale esercizio.

3. 12. Catanoso, Russo.

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Piccola pesca).

1. Nelle zone marittime caratterizzate da un'elevata concentrazione di attività di piccola pesca artigianale, qualora ne facciano richiesta i proprietari di almeno il 70 per cento delle unità da pesca che esercitano tale attività, iscritte nel compartimento marittimo di riferimento, può essere vietata la pesca a strascico a distanza inferiore dalle tre miglia dalla costa. L'individuazione delle zone di cui al presente articolo e le modalità per la sua attuazione sono disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. 1. Catanoso, Russo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Interventi a favore degli imprenditori ittici).

1. Dopo il comma *1-bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, è inserito il seguente:

1-ter. A decorrere dall'anno 2015, gli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al comma *1-bis* del presente articolo sono destinati ad imprenditori ittici singoli e associati che applicano il relativo CCNL o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del Reg. n. 1379/2013, per la realizzazione di programmi finalizzati a:

a) alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;

b) alla tutela della concorrenza nei mercati internazionali e alla razionalizzazione del mercato interno;

c) alla promozione dell'aggiornamento professionale e alla divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione del presente articolo 4 con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e poi con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura di cui al successivo articolo 28, individua i detti interventi, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.

4. 2. Catanoso, Russo.

Sostituire la rubrica con la seguente:
(Interventi a favore della filiera ittica).

4. 3. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 1, sostituire il comma 1-ter con il seguente:

1-ter. A decorrere dall'anno 2015, le risorse di cui al comma 1-bis del presente articolo sono destinate alla realizzazione di programmi finalizzati:

a) alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità delle produzioni nazionali e della trasparenza informativa;

b) alla promozione delle produzioni nazionali di qualità nel mercato interno ed internazionale anche attraverso campagne di sensibilizzazione verso i consumatori;

c) all'aggiornamento professionale in materia di sostenibilità ambientale, econo-

mica e sociale in favore degli addetti del comparto della pesca e dell'acquacoltura anche attraverso interventi di formazione continua e permanente.

1-quater. I programmi di cui al comma precedente possono essere realizzati da imprenditori ittici, organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura costituite ai sensi degli articoli 6 e seguenti del regolamento (UE) n. 1379/2013, nonché da associazioni di organizzazioni di produttori costituite ai sensi delle pertinenti norme del codice civile.

*** 4. 4.** Venittelli.

Al comma 1, sostituire le parole da:

1-ter. A decorrere dall'anno 2015 *fino a:* c) alla promozione dell'aggiornamento professionale e alla divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente *con le seguenti:*

1-ter. A decorrere dall'anno 2015, le risorse di cui al comma 1-bis del presente articolo sono destinati alla realizzazione di programmi finalizzati:

a) alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità delle produzioni nazionali e della trasparenza informativa;

b) alla promozione delle produzioni nazionali di qualità nel mercato interno ed internazionale anche attraverso campagne di sensibilizzazione verso i consumatori;

c) all'aggiornamento professionale in materia di sostenibilità ambientale, economica e sociale in favore degli addetti del comparto della pesca e dell'acquacoltura anche attraverso interventi di formazione continua e permanente.

1-quater. I programmi di cui al comma precedente possono essere realizzati da imprenditori ittici, organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura co-

stituite ai sensi degli articoli 6 e seguenti del regolamento (UE) n. 1379/2013, nonché da associazioni di organizzazioni di produttori costituite ai sensi delle pertinenti norme del codice civile.

*** 4. 5.** Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

Al comma 1, dopo la parola: singoli *inserire la seguente frase:* , organizzati in associazioni professionali di categoria riconosciute.

*** 4. 6.** Arlotti.

Al comma 1, dopo la parola: singoli *aggiungere le seguenti:* organizzati in associazioni professionali di categoria riconosciute.

*** 4. 7.** Venittelli.

Al comma 1, dopo le parole: della pesca *aggiungere le seguenti:* commerciale e non commerciale.

4. 8. Rostellato.

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera: d) all'integrazione della pesca ricreativa con la piccola pesca costiera e tradizionale.

4. 9. Catanoso, Russo.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione).

1. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Qualora entro quarantotto ore

dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante dell'unità da pesca esibisca all'Autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo:

a) la sanzione è ridotta a 100 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;

b) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento.

*** 4. 01.** Venittelli.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.

(Modifica all'articolo 1193 del codice della navigazione).

1. All'articolo 1193 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora entro quarantotto ore dalla notifica della violazione relativa alla mancata detenzione a bordo dei documenti prescritti, il comandante dell'unità da pesca esibisca all'Autorità che ha contestato l'infrazione tali documenti di bordo:

1) la sanzione è ridotta a 100 euro se si tratta di documenti che richiedono aggiornamento;

2) la sanzione è annullata se si tratta di documenti di cui la legge prescrive la tenuta ma che non richiedono aggiornamento.

*** 4. 02.** Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Fondi paritetici professionali).

1. Una quota degli stanziamenti erogati ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 3 per cento della dotazione complessiva, debbono essere destinati al finanziamento di progetti settoriali di formazione dei lavoratori della pesca marittima, presentati dalle associazioni nazionali degli armatori, dei lavoratori, anche non partecipanti al fondo medesimo.

4. 03. Catanoso, Russo.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Programmazione negoziata).

1. Nei documenti unici di programmazione per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono definiti, per i rispettivi periodi di riferimento, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua una quota da destinare agli obiettivi di cui al comma 1; nell'ambito di tale quota, almeno il 30 per cento delle risorse è destinato alla realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la CCCPA di cui al successivo Art. 28 e la Conferenza

Stato Regioni valuta e propone al CIPE gli obiettivi strategici e dispone successivamente con propri decreti in merito alla realizzazione dei nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura approvati dal Cipe per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo.

5. 1. Catanoso, Russo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Pesca sportiva e ricreativa).

1. È vietato l'utilizzo del palangaro nelle attività di pesca sportiva e ricreativa.

5. 2. Catanoso, Russo.

Al comma 1, dopo la parola: definiti, aggiungere le seguenti: previo parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,.

5. 3. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Norme per la semplificazione dell'acquisizione di titoli marittimi).

1. Il titolo di marinaio autorizzato alla pesca, di cui all'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, può essere conseguito anche dai soggetti che non hanno sostenuto l'esame previsto dal numero 5) del primo comma del medesimo articolo,

qualora possano dimostrare di essere stati imbarcati con la qualifica di capo barca per la pesca costiera per un periodo di almeno cinque anni.

2. Il titolo di meccanico navale di seconda classe per motonavi, di cui all'articolo 271 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, può essere conseguito anche dai soggetti che non hanno sostenuto l'esame previsto dal numero 5) del primo comma del medesimo articolo, qualora possano dimostrare di essere stati imbarcati con la qualifica di motorista abilitato per un periodo di almeno cinque anni.

3. Il Governo provvede ad apportare al regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni del presente articolo.

6. 1. Catanoso, Russo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Distretti di pesca).

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, è sostituito dal seguente:

«ART. 4. – *(Distretti di pesca)* – 1. In attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentite le regioni interessate, istituisce i distretti ittici per aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico.

2. I criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti ittici di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni e la Commissione Consultiva Centrale della Pesca e dell'Acquacoltura di cui al successivo articolo 28 sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità sociale, economica ed ecologica.

3. I distretti ittici perseguono le seguenti finalità:

a) sostengono azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;

b) valorizzano i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali;

c) promuovono la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità.

6. 2. Catanoso, Russo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche marine, in attuazione del principio di sostenibilità, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituisce, con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di gestione della pesca (OGP) a livello di ciascuna sub-area geografica del Mediterraneo (GSA), come istituite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, con le seguenti finalità:

a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche marine

presenti nell'ambito della sub-area geografica di pertinenza;

b) attivare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa sub-area geografica;

c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività ed i mestieri di pesca;

d) monitorare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

6. 3. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 2, dopo le parole: cui al comma 1 *inserire le seguenti:* e le attribuzioni ad essi di specifiche competenze.

6. 4. Fedriga, Guidesi.

Al comma 3, dopo la parola: perseguono *aggiungere le seguenti:* in particolar modo.

6. 5. Fedriga, Guidesi.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Incentivi per la costruzione di nuove unità da pesca).

1. Al fine di promuovere una diminuzione dell'impatto dell'attività della pesca di pesci pelagici, il presente articolo prevede la concessione di incentivi per la sostituzione delle unità da pesca di medie dimensioni con unità di dimensioni mag-

giori, previa rinuncia a una percentuale della capacità di pesca.

2. In caso di demolizione di due o più unità da pesca di lunghezza « fuori tutto » compresa tra 12 e 20 metri, può essere rilasciata una licenza di pesca per l'esercizio dell'attività con utilizzo di un'unità di nuova costruzione, di lunghezza « fuori tutto » superiore a 20 metri, da adibire alla pesca mediterranea di grandi pesci pelagici, previa rinuncia al 10 per cento di tonnellate di stazza lorda complessiva.

3. È concesso un contributo a fondo perduto pari al 60 per cento delle spese documentate sostenute per la costruzione delle nuove unità da pesca di cui al comma 2. Il contributo di cui al presente comma può essere destinato anche a organismi societari o cooperativi, costituiti per lo specifico scopo, con compagine societaria interamente composta da pescatori professionali.

4. In deroga ai commi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, in luogo della demolizione delle unità da pesca cui non è stata rinnovata la licenza di pesca, la vendita delle medesime unità all'estero o la loro trasformazione in unità da diporto.

7. 1. Catanoso, Russo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura).

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fatte salve le specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali, può, con apposita convenzione, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle

organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.

2. I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese della pesca, di cui al comma 5 e dagli enti bilaterali previsti dai rispettivi CCNL, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali e possono anche essere costituiti all'interno di specifici centri di assistenza già costituiti.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la commissione CCPA di cui al successivo articolo 28 sono stabilite le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP ed i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, i CASP sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. L'attività dei CASP è comunque esercitata senza oneri per l'erario.

5. Ai fini del presente articolo, nonché di tutte le altre norme vigenti in materia, per associazioni rappresentative della pesca si intendono le strutture settoriali per la pesca delle Centrali cooperative nazionali riconosciute, le associazioni nazionali delle imprese di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura, le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti tra loro i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'imprenditoria ittica:

a) il comma 5-*undecies* dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10, è così modificato:

5-*undecies*. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001,

n. 226, e successive modificazioni, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le strutture settoriali per la pesca delle Centrali Cooperative nazionali riconosciute, le associazioni nazionali delle imprese di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura, le organizzazioni sindacali nazionali stipulanti tra loro i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'imprenditoria ittica e gli enti bilaterali previsti da tali contratti collettivi, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programmanazionale.

7. 2. Catanoso, Russo.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: L'incarico per lo svolgimento delle predette attività può essere conferito altresì ai Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) riconosciuti ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 27 marzo 2008, con le modalità definite dal decreto di cui al successivo comma 3.

7. 3. Oliverio.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. I CASP sono costituiti dalle associazioni nazionali delle imprese della pesca maggiormente rappresentative, di cui al comma 5, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali, dalle organizzazioni dei lavoratori autonomi o dalle organizzazioni dei datori di lavoro ».

7. 4. Oliverio.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I CASP di cui al comma 1 sono istituiti dalle associazioni rappresentative del mondo della pesca, di cui al comma 5, dai loro enti bilaterali previsti da ciascun CCNL di riferimento, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali.

b) sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai fini del presente articolo, nonché delle altre norme vigenti in materia, per associazioni rappresentative del mondo della pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni sindacali nazionali che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca e dell'imprenditoria ittica, in corso di validità.

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Le associazioni di cui al comma 5, qualora siano soci di una associazione che le unisce, si considerano rappresentate esclusivamente da quest'ultima.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

1. Allo scopo di favorire la cooperazione nel settore della pesca, i compiti e le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 possono essere svolti attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria di cui al comma 5 dell'articolo 7.

c) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sostituire il comma 5-undecies con il seguente:

5-undecies. Sono destinatari degli interventi del Programma nazionale gli imprenditori ittici di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale e, relativamente alle iniziative di cui agli articoli 16, 17 e 18 del predetto decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di pesca, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura, le organizzazioni sindacali nazionali, che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca e della imprenditoria ittica in corso di validità e gli enti bilaterali previsti da ciascun CCNL, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale.

7. 5. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 2 dopo le parole: organizzazioni sindacali sono aggiunte le seguenti: e dalle associazioni di pesca ricreativa – sportiva – subacquea; per associazioni di pesca ricreativa – sportiva – subacquea si intendono quelle aventi una organizzazione ed una rappresentatività in almeno sei regioni italiane.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole: dell'acquacoltura sono aggiunte le seguenti: e della pesca ricreativa-sportiva-subacquea.

7. 6. Franco Bordo, Zaccagnini, Ricciatti.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai fini della presente legge per associazioni rappresentative della pesca si intendono le associazioni nazionali riconosciute delle cooperative di pesca, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese della pesca, le associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni nazionali che abbiano stipulato i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca.

7. 7. Oliverio.

Al comma 5, dopo le parole: imprese di acquacoltura aggiungere la seguente: riconosciute.

*** 7. 8.** Venittelli.

Al comma 5, dopo le parole: imprese di acquacoltura aggiungere la seguente: riconosciute.

*** 7. 9.** Arlotti.

Al comma 5, dopo le parole: associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura inserire le seguenti: , le organizzazioni più rappresentative della pesca ricreativa già riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che ad oggi fanno parte del tavolo permanente della pesca ricreativa in mare presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

7. 10. Catanoso, Russo.

ART. 8.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo).

1. Allo scopo di favorire la cooperazione nel settore della pesca, i compiti e le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 possono essere svolti attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria di cui al comma 5 dell'articolo 7.

8. 2. Catanoso, Russo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 8.

(Norme derogatorie in materia di pesca costiera ravvicinata).

1. Nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre di ogni anno, le unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata che esercitano prevalentemente la pesca di grandi pesci pelagici utilizzando il palangaro possono esercitare l'attività di pesca a una distanza dalla costa non superiore a 80 miglia, mantenendo le relative dotazioni di sicurezza.

2. Nel periodo di cui al comma 1, le unità da pesca di cui al medesimo comma di lunghezza « fuori tutto » pari o superiore a 18 metri, dotate del sistema di identificazione navale anticollisione *Automatic identification system* (AIS), possono esercitare l'attività di pesca senza limiti di distanza dalle coste, mantenendo le relative dotazioni di sicurezza.

TABELLA 1
(Articolo 1, comma 1)

Sistema di pesca	Percentuale	Quota minima (tonnellate)
Circuizione (PS)	60	50
Palangaro (LL)	20	5
Tonnara fissa (TRAP)	8	–
Pesca sportiva e ricreativa (SPOR)	2	–
Quota non divisa (UNCL)	10	–

TABELLA 2
(Articolo 2, comma 6)

Dimensione dell'unità da pesca (tonnellate di stazza lorda – GT)	Contributo fisso unitario (euro)	Contributo per GT (euro)
da 1 a 10	500	160
fino a 25	1.300	85
fino a 50	2.700	40
fino a 100	4.200	12
fino a 250	4.700	8
fino a 500	6.000	4
fino a 1.500	7.500	2

8. 3. Catanoso, Russo.

Al comma 1, dopo la parola: pesca inserire le parole: e dell'acquacoltura, e, in fine, aggiungere le seguenti: o altre forme di aggregazione quali le reti di impresa.

8. 4. Arlotti.

Al comma 1, dopo le parole: nel settore della pesca aggiungere le seguenti: commerciale e non commerciale.

8. 5. Rostellato.

Al comma 1 dopo le parole: nel settore della pesca aggiungere le seguenti: dell'acquacoltura e sostituire le parole: societaria

e consortile con le seguenti: societaria, consortile o altre forme di aggregazione quali le reti di impresa.

8. 6. Venittelli.

Al comma 1 dopo le parole: del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 aggiungere le seguenti: sono estesi anche alla pesca ricreativa-sportiva-subacquea e, e, dopo le parole: maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: e delle associazioni di pesca sportiva di cui all'articolo 7 comma 2.

8. 7. Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Licenze di pesca).

1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo, oltre il termine di scadenza degli otto anni, entro i sei mesi successivi e in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una sovratassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. Nei casi indicati dal presente comma la nuova licenza permane in vigore per otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.

2. Ferma restando la scadenza naturale dell'atto amministrativo, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore se il passaggio avviene tra cooperative diverse di pesca, ditta individuale, soci di cooperativa o viceversa, durante il periodo di vigenza della licenza.

8. 01. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 9.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: ed in particolare alle azioni volte ad attuare una gestione della pesca fondata sul rendimento massimo sostenibile.

9. 1. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

ART. 9-bis.

(Licenza di pesca).

1. La tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di

pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza degli otto anni, entro i sei mesi successivi e in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una sovratassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'emanazione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma la nuova licenza resta in vigore per otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa.

2. Ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o tra i soci e la cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi.

4. Nel caso di procedura relativa al rilascio di nuova licenza di pesca, l'interessato, dopo l'acquisizione al procedimento dell'istanza redatta ai sensi del decreto ministeriale 26 gennaio 2012, può richiedere all'ufficio marittimo competente una attestazione che abiliti temporaneamente all'esercizio dell'attività di pesca, nelle more della conclusione del procedimento.

9. 01. Oliverio.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11.

(Agevolazioni in favore del lavoro autonomo).

1. Le iniziative realizzate ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di

programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo, sono estese ai settori della pesca professionale e dell'acquacoltura marittimi e delle acque interne.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura di cui al successivo ART. 28, individua i destinatari degli interventi di cui al comma 1, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.

11. 1. Catanoso, Russo.

Al comma 1, dopo le parole: marittima e dell'acquacoltura, sono aggiunte le seguenti: e della pesca ricreativa – sportiva – subacquea di cui all'articolo 7 comma 2.

11. 2. Franco Bordo, Ricciatti, Zaccagnini.

ART. 12.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 330 del codice della navigazione dopo le parole: « può essere fatto verbalmente » sono aggiunte le parole: « , ovvero in forma scritta quando il contratto di arruolamento prevede l'applicazione di un CCNL del settore.

12. 1. Catanoso, Russo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. In caso di sospensione dell'attività di pesca, le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, sono estese

per gli armatori imbarcati su navi da pesca, ivi compresi i marittimi imbarcati in regime di impresa familiare.

Conseguentemente, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

2-ter. Il trattamento di cui al comma 1 è pari all'80 per cento dei salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ed è erogato, dietro istanza degli aventi diritto, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

12. 2. Catanoso, Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012 n. 92, dopo la lettera b) è inserita la seguente: « b-bis) interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca ».

12. 3. Oliverio.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Contributo cessazione rapporto di lavoro).

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole « chiusura del cantiere » sono aggiunte le seguenti: c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca per cause non imputabili al datore di lavoro (esempio malattia, infortunio, fine campagna di pesca eccetera);

12. 01. Catanoso, Russo.

ART. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 tonnellate con le seguenti: 10 tonnellate.

***13. 1.** Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

Al comma 1, sostituire le parole: 25 tonnellate con le seguenti: 10 tonnellate.

***13. 2.** Venittelli.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo capoverso.

13. 3. Venittelli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Il lavoro a bordo delle imbarcazioni da pesca rientra fra le mansioni particolarmente usuranti ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, commi da 34 a 38 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche.

13. 4. Catanoso, Russo.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Ulteriori misure di razionalizzazione fiscale e tributaria).

1. Alla Tabella A del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al punto 3 dopo le parole: « trasporto delle merci », sono inserite le seguenti parole: « , alla pesca ».

14. 01. Catanoso, Russo.

ART. 16.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Charter fishing).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede a redigere un regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca non commerciale definita *charter fishing* al fine di adeguare tali attività alle definizioni e agli indirizzi diramati in ambito della Commissione generale pesca del Mediterraneo (CGPM).

2. Per *charter fishing* si intende l'attività di pesca ricreativa praticata da una barca, a noleggio commerciale, con conducente e/o guida di pesca a bordo abilitata, a scopo ricreativo o sportivo mediante l'impiego degli attrezzi cui al successivo articolo 22 della presente legge. Il conducente e/o guida di pesca e l'imbarcazione non devono essere, contemporaneamente, in possesso di licenza per la pesca commerciale.

3. Nell'esercizio dell'attività di *charter fishing* possono essere utilizzate solo unità da diporto come definite dalle leggi 11 febbraio 1971, n. 50 e 6 marzo 1976, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni.

16. 01. Rostellato.

ART. 17.

Sopprimerlo.

17. 1. Catanoso, Russo.

Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 2).

17. 2. Catanoso, Russo.

Al comma 1, lettera a) numero 3, dopo le parole: cultura del mare aggiungere le parole: , delle acque interne.

17. 3. Catanoso, Russo.

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: della pesca professionale aggiungere: e dell'acquacoltura.

***17. 4.** Arlotti.

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo le parole: della pesca professionale aggiungere: e dell'acquacoltura.

***17. 5.** Venittelli.

Al comma 1, lettera b) in fine aggiungere le seguenti parole: o dei soci dell'impresa di pesca o di allevamento, che prestano attività lavorativa nell'impresa, ed il cui reddito derivante dalla partecipazione alla società sia prevalente rispetto al reddito complessivo da lavoro.

17. 6. Oliverio.

Al comma 1 dopo la lettera g) inserire la seguente: h) le unità autorizzate al pescaturismo potranno essere dotate di una imbarcazione appoggio, regolarmente autorizzata dal competente ente tecnico e in regola con le dotazioni di sicurezza, al servizio dei turisti imbarcati per le finalità di sicurezza e di osservazione di luoghi particolari lungo la costa.

*** 17. 7.** Venittelli.

Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: h) le unità autorizzate al pescaturismo potranno essere dotate di una imbarcazione appoggio (regolarmente autorizzata dal competente ente tecnico e in regola con le dotazioni di sicurezza) al servizio dei turisti imbarcati per le finalità di sicurezza e di osservazione di luoghi particolari lungo la costa.

***17. 9.** Franco Bordo, Zaccagnini, Ricciatti.

Dopo la lettera g) inserire la seguente: h) Le attività di pesca sportiva ricreativa subacquee vettori di turismo sono quelle esercitate dalle associazioni sportive, ricreative, subacquee nelle acque interne nelle aree costiere e marine con uso di canne e lenze, bilancini ricreativi, trabucchi e bilancelle e con unità da diporto anche turistico ricreativo. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 120 giorni dalla data di promulgazione della presente legge si redigerà un regolamento applicativo sentite le associazioni di pesca ricreativa, sportiva, subacquea riconosciute ai sensi dell'articolo 7 comma 2.

17. 10. Franco Bordo, Ricciatti, Zaccagnini.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: h) l'autorizzazione all'attività di pesca turismo rilasciata dal capo del compartimento marittimo ufficio di iscrizione dell'unità di pesca, ha validità triennale e segue le date di rilascio e successiva scadenza della certificazione di annotazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico ».

17. 8. Catanoso, Russo.

Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:

ART. 17-bis.

(Attività di pesca ricreativa in mare).

1. È attività di pesca ricreativa in mare, l'attività di pesca marittima che sfrutta le risorse acquatiche vivi per fini ricreativi.

2. La pesca ricreativa in mare si suddivide in pesca ricreativa al solo fine ricreativo, pesca per lo sportivo intesa come attività agonistica effettuata durante manifestazioni o gare sportive e pesca per il turismo intesa come pesca ricreativa

organizzata attraverso imprese ed effettuata con barche da diporto prese a noleggio con l'equipaggio e noleggiata per la battuta di pesca.

3. La pesca ricreativa in mare può essere praticata:

a) mezzo navale utilizzato per la pesca da diporto;

b) dalla riva, intesa come spiaggia, scogliere, porti e canali.

17. 01. Catanoso, Russo.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1. Catanoso, Russo.

Al comma 4, sostituire le lettere a), b), c) con le seguenti:

a) le visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca e le visite previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 271 e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono effettuate gratuitamente dai medici della sanità marittima in qualità di medici del lavoro;

b) i collaudi delle navi da pesca previsti dal codice della navigazione e dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) i registri degli infortuni previsti dagli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30 maggio 2000 e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

18. 2. Oliverio.

Sopprimere il comma 5.

18. 3. Oliverio.

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

18. 4. Oliverio.

ART. 19.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di contribuire alla gestione sostenibile degli ambienti marini, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone, in collaborazione con gli enti locali interessati, progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci, anche attraverso l'attivazione, per i titolari di licenze di pesca che si impegnino al conferimento sistematico dei rifiuti, di meccanismi incentivanti quali il recupero delle penalizzazioni per infrazioni gravi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

19. 1. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 20.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dall'esercizio della propria attività di pesca professionale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Gli altri prodotti devono provenire da imprese della pesca o dell'acquacoltura operanti nell'ambito dello stesso compartimento marittimo o di compartimenti limitrofi, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consi-

glio, del 20 novembre 2009 e al regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011.

20. 1. Oliverio.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori della pesca e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

20. 2. Oliverio.

Al comma 4, in fine, dopo le parole: della propria attività, aggiungere le seguenti: di pesca professionale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

20. 3. Oliverio.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99 è sostituito dal seguente: « 5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai soggetti e alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 25 metri e comunque alle partite di peso inferiore a 25 chilogrammi ».

20. 4. Catanoso, Russo.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. È abrogato il comma 4 dell'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Conseguentemente, all'articolo 18 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 3 è sostituito con il seguente:

3. Al fine di garantire la qualità e una migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, da soggetti d'impresa esercenti la pesca, almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome commerciale di ogni specie;
- b) il peso vivo espresso in chilogrammi;
- c) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto.

20. 5. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 21.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 21.

(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette).

1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la parola: « (ICRAM) » sono inserite le seguenti: « tre (sei) esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale di cui al comma 5 dell'articolo 7 presenti nella regione uno (due) in rappresentanza delle imprese di pesca, uno (due) in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno (due) in rappresentanza delle imprese di acquacoltura, ».

2. All'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n.426, e successive modificazioni, le parole: « o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziate tra loro » sono sostituite dalle seguenti: « associazioni ambientaliste riconosciute, associazioni delle imprese della pesca e

delle cooperative di pesca di cui al comma 5 dell'articolo 7 presenti nella regione ».

21. 1. Catanoso, Russo.

In rubrica, dopo la parola: pesca, aggiungere le seguenti: commerciale e non commerciale.

21. 2. Rostellato.

Al comma 1 sostituire le parole da tre fino alla fine del periodo con le seguenti: un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Conseguentemente, al comma 1 e ovunque ricorra sostituire la parola: ICRAM con la seguente: ISPRA.

21. 3. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 1, dopo le parole: delle imprese di acquacoltura, aggiungere le seguenti: due esperti in rappresentanza delle associazioni di pesca ricreativa, sportiva, subacquea.

21. 4. Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: nonché tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca non commerciale comparativamente più rappresentative.

21. 5. Catanoso, Russo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché due esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca non commerciale.

21. 6. Rostellato.

Al comma 2 sostituire le parole delle imprese della pesca e delle cooperative della pesca con le seguenti: delle imprese e delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura.

21. 9. Venittelli.

Al comma 2, dopo le parole cooperative della pesca imprese della pesca, aggiungere le parole: le organizzazioni più rappresentative della pesca ricreativa già riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che ad oggi fanno parte del « tavolo permanente della pesca ricreativa in mare presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ».

21. 7. Catanoso, Russo.

Al comma 2, dopo le parole imprese della pesca aggiungere le seguenti parole: , associazioni di pesca non commerciale.

21. 10. Rostellato.

Al comma 2, in fine, dopo la parola pesca aggiungere e dell'acquacoltura.

21. 8. Arlotti.

Al comma 2, in fine, dopo le parole cooperative di pesca, aggiungere le seguenti: e di pesca ricreativa – sportiva – subacquea.

21. 11. Ricciatti, Franco Bordo, Zaccagnini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché cooperative di pesca non commerciale.

21. 12. Catanoso, Russo.

ART. 22.

(Pesca non professionale).

Sopprimerlo.

22. 1. Catanoso, Russo.

Sostituire la rubrica dell'articolo 22 con la seguente: Pesca sportiva e ricreativa.

22. 2. Catanoso, Russo.

Al comma 1, sostituire le parole la pratica di pesca sportiva e ricreativa con le seguenti: la pratica di pesca ricreativa – sportiva – subacquea.

22. 3. Zaccagnini, Ricciatti, Franco Bordo.

Al comma 2, sopprimere le parole: La comunicazione ha validità annuale.

22. 4. Catanoso, Russo.

Sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Nulla è dovuto dai soggetti di cui al secondo comma del presente articolo. La comunicazione di cui al secondo comma ha validità decennale.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: La comunicazione ha validità annuale.

22. 5. Catanoso, Russo.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire il numero: 60 con il seguente: 40.

Conseguentemente, sostituire il numero: 30 con il seguente: 50.

22. 6. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 4, dopo le parole Capitanerie di porto, aggiungere le seguenti: ed una quota del 20 per cento destinata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è gestita a favore delle associazioni di pesca ricreativa – sportiva – subacquea di cui all'articolo 7 punto 5.

22. 7. Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.

(Misure di salvaguardia dalla pressione di pesca sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate).

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono consentire l'introduzione, nelle acque interne regionali, di specie non locali e non invasive, senza pregiudizio agli *habitat* naturali e alla fauna selvatica locale, ai soli fini della pesca sportiva o della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate.

22. 01. Arlotti.

ART. 23.

Sopprimerlo.

23. 1. Catanoso, Russo.

Al comma 1 dopo le parole: è abrogata inserire le seguenti: , mentre la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) qualora esistano piani di gestione locali è ammesso l'uso del palangaro fisso e derivante come pesca ricreativa a non più di 30 anni nella temporalità di esercizio delle relative prescrizioni locali.

23. 2. Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

ART. 24.

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Dal momento dell'avvenuta ricezione dell'attestazione della presentazione dell'istanza di concessione, vige il principio della *prorogatio* della precedente concessione. La *prorogatio* decade in caso di successivo rigetto.*

24. 1. Rostellato.

ART. 26.

Al comma 2 dopo le parole: ai codici ATECO aggiungere le seguenti: 03.11.00.

***26. 1.** Franco Bordo, Ricciatti, Zaccagnini.

Al comma 2 dopo le parole: ai codici ATECO aggiungere le seguenti: 03.11.00.

***26. 2.** Venittelli.

ART. 27.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 27.

(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese si applica il canone meramente ricognitorio così come determinato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, adottato in base all'articolo 03, comma 2, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 494. Per le aree non occupate da strutture produttive, il canone così determinato si applica nella misura pari ad un decimo di quanto previsto.

2. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica.

***27. 1.** Zaccagnini, Ricciatti, Franco Bordo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 27.

(Disposizioni in materia di canoni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese si applica il canone meramente ricognitorio così come determinato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, adottato in base all'articolo 03, comma 2, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 1993, n. 494. Per le aree non occupate da strutture produttive, il canone così determinato si applica nella misura pari ad un decimo di quanto previsto.

2. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica.

***27. 2.** Venittelli.

Al comma 1, sostituire dalle parole: si applica fino alla fine del comma con il seguente periodo: si applicano gli importi di canone definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595 attuativo dell'articolo 3, comma 2 del decreto legge n. 400 del 1993 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494, legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, aggiornati dagli indici ISTAT.

I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica; per le sole aree occupate da impianti di difficile rimozione le cui strutture fisse e mobili occupano un'area complessiva inferiore al 20 per cento del totale, il canone sopra definito è ridotto del 50 per cento.

****27. 3.** Arlotti.

Al comma 1, sostituire dalle parole: si applica fino alla fine del comma con il seguente periodo: si applicano gli importi di canone definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595 attuativo dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 400 del 1993 convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494, legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, aggiornati dagli indici ISTAT. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica; per le sole aree occupate da impianti di difficile rimozione le cui strutture fisse e mobili occupano un'area complessiva inferiore al 20 per cento del totale, il canone sopra definito è ridotto del 50 per cento.

****27. 4.** Venittelli.

ART. 28.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 28.

(Ripristino dell'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura).

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, dopo il comma 20 inserire il seguente:

« 20-bis. La Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'ac-

quacoltura continua a svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato ».

2. Il testo delle lettere *l), m), n), o), p)*, del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2014 n. 154, in osservanza di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della presente legge, è così modificato:

l) cinque rappresentanti della cooperazione designati dalle strutture settoriali per la pesca delle centrali cooperative nazionali riconosciute contraenti un contratto collettivo nazionale del lavoro del settore della pesca e dell'imprenditoria ittica;

m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca contraenti un contratto collettivo nazionale del lavoro del settore della pesca e dell'imprenditoria ittica;

n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura;

o) due rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva;

p) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali contraenti un contratto collettivo nazionale del lavoro del settore della pesca e dell'imprenditoria ittica.

28. 1. Catanoso, Russo.

Al comma 1, sostituire il comma 20-bis con il seguente:

20-bis. La Commissione consultiva centrale e le Commissioni consultive locali della pesca e dell'acquacoltura continuano a svolgere le funzioni di cui agli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: Commissione consultiva centrale della pesca marittima, *con le seguenti:* Commissione consultiva centrale e Commissioni consultive locali della pesca.

28. 2. Fedriga, Guidesi.

Al comma 1, dopo le parole: Commissione consultiva centrale *aggiungere le seguenti:* e le Commissioni consultive locali; *sostituire la parola:* continua *con la seguente:* continuano *e sostituire le parole:* all'articolo 3 *con le seguenti:* agli articoli 3 e 10.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: Commissione consultiva centrale *aggiungere le seguenti:* e delle Commissioni consultive locali.

28. 3. Fedriga, Guidesi.

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente: Fanno parte della commissione due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute.

28. 4. Franco Bordo, Zaccagnini, Ricciatti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura è composta dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-

stali, che la presiede, e dai seguenti membri:

a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) un dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

c) un dirigente del Ministero della salute, nominato dal Ministro della Salute;

d) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

e) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

f) un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, nominato dal Ministro dello sviluppo economico;

g) un dirigente del Ministero della difesa, nominato dal Ministro della difesa;

h) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

i) un ufficiale del comando generale del corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a capitano di vascello, nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

j) quindici dirigenti del settore pesca ed acquacoltura in servizio presso le amministrazioni regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

k) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;

l) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;

m) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;

n) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca non professionale comparativamente più rappresentative;

o) sei rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

p) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del Regolamento (UE) n. 1379 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

q) cinque rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dall'ISPRA e da altri enti pubblici ed istituzioni di ricerca;

r) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini del comma 1, lettere da *k)* a *o)* qualora le associazioni siano socie di una associazione che le unisce, il rappresentante è designato da quest'ultima;

b) sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I componenti della Commissione restano in carica 3 anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato;

c) dopo il comma 4 inserire il seguente:

4-bis. Entro due mesi dalla data della prima seduta la Commissione predispone

ed adotta un regolamento interno di funzionamento il quale disciplina tra l'altro:

a) la pubblicazione online del verbale;

b) l'organizzazione di dirette streaming delle sedute;

c) le incompatibilità con il ruolo di commissario, anche al fine di evitare il configurarsi di eventuali conflitti di interesse.

28. 5. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

(Pesca del tonno rosso).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, e fatti salvi i coefficienti di ripartizione e le quote individuali attribuite con decreto ministeriale 17 aprile 2015, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, garantendo al palangaro (LL) ed alla tonnara fissa (TRAP) complessivamente non più del 70% del suddetto incremento.

2. In attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento comunitario attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (*International commission for the conservation of the atlantic tuna*), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto di natura non regolamentare a ripartire tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, riservando, ove appropriato, un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPQR), nonché un livello adeguato per il contingente indiviso (UNCL) onde assicurare, in ossequio

alla vigente normativa internazionale europea, un'adeguata copertura dei quantitativi di tonno rosso oggetto di eventuali catture accessorie (*by-catch*) nonché di possibili superamenti rispetto ai contingenti di cattura originariamente assegnati, con particolare riguardo ai sistemi palangaro e tonnara fissa.

3. Il decreto di cui al comma 2, nel rispetto del principio comunitario della stabilità relativa, tiene altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale ed ambientale alla base delle medesime raccomandazioni ICCAT.

28. 01. Venittelli.

ART. 29.

Sopprimerlo.

29. 1. Catanoso, Russo.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 7, comma 1, dopo le parole: acque marine, aggiungere le seguenti: salmastre ovvero dolci.

29. 2. Ferraresi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 7, comma 1, lettera b) dopo le parole: acque marine aggiungere le seguenti: salmastre ovvero dolci.

29. 3. Ferraresi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 7, comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) compiere attività di pesca professionale nelle acque salmastre o dolci con strumenti, attrezzi, apparecchi ovvero

mezzi che per quantità ovvero caratteristiche si pongano in violazione della normativa in vigore.

Conseguentemente al comma 1, capoverso ART. 8, comma 1, dopo la lettera: c) inserire le seguenti: c-bis).

29. 4. Ferraresi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 7, comma 1 lettera d) sostituire le parole: sottoposte alla sovranità con le seguenti: nazionali entro le 12 miglia.

29. 5. Catanoso, Russo.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 7, comma 1, lettera g), dopo le parole: agli stabilimenti di pesca aggiungere le seguenti: e acquacoltura.

29. 6. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso ART. 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Se coloro che esercitano la pesca sportiva e/o ricreativa commettono le seguenti violazioni:

a) pescano più dei 5 kg. giornalieri di pescato;

b) pescano in zone vietate e/o interdette;

c) vendono il pescato;

d) pescano ad una distanza inferiore a 500 mt. da un peschereccio;

e) pescano una specie protetta oppure una specie durante il periodo in cui la pesca è chiusa;

vengono applicate le sanzioni previste con un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole forestali da ema-

narsi entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della presente legge.

29. 7. Catanoso, Russo.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 8, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: « l'arresto da due mesi a due anni » con le seguenti: « l'arresto da sei mesi a tre anni »;

b) sostituire le parole: « o con l'ammenda » con le seguenti: « e con l'ammenda »;

c) sostituire le parole: « da 2.000 euro a 12.000 euro » con le seguenti: « da 5.000 euro a 25.000 euro ».

29. 8. Ferraresi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 8, comma 1, sostituire le parole: l'arresto da due mesi a due anni con le seguenti: l'arresto da sei mesi a tre anni;

29. 11. Ferraresi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 8, comma 1, sostituire le parole due mesi a due anni o con l'ammenda con le seguenti: due mesi a due anni e con l'ammenda.

* **29. 10.** Ferraresi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 8, comma 1, sostituire le parole due mesi a due anni o con l'ammenda con le seguenti: due mesi a due anni e con l'ammenda.

* **29. 12.** Venittelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 8, comma 1, sostituire le parole: da 2.000 euro a 12.000 euro con le seguenti: da 5.000 euro a 25.000 euro.

29. 9. Ferraresi, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 9, nel comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) sospensione della concessione e dell'autorizzazione alla pesca sportiva ricreativa a chi fa uso commerciale del prodotto pescato.

29. 13. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 9, sopprimere il comma 2.

29. 14. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 9, nel comma 2, dopo le parole: titolare dell'impresa di pesca aggiungere le seguenti: e del titolare della licenza di pesca sportiva/ricreativa.

29. 15. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 9, comma 3, sostituire le parole: del certificato di iscrizione con le seguenti: dell'iscrizione.

* **29. 16.** Zaccagnini, Ricciatti, Franco Bordo.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 9, al comma 3 sostituire le parole: del certificato di iscrizione con le seguenti: dell'iscrizione.

* **29. 17.** Venittelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 10, comma 1, dopo la lettera z) aggiungere la seguente:

z-bis) pescare con qualsiasi attrezzo nei fiumi e nel mare o frequentare le aree quando vi è un allertamento da parte della Protezione Civile salvo espressa autorizzazione della Protezione Civile o altro Ente territoriale.

29. 18. Franco Bordo, Ricciatti, Zaccagnini.

Al comma 1, lettera a) capoverso ART. 10 sopprimere il secondo periodo del comma 6.

29. 19. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 11, sopprimere il comma 1.

29. 20. Catanoso, Russo.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 11, comma 1, sopprimere la lettera f). Conseguentemente aggiungere al successivo comma 2, dopo le parole: comma 1 le seguenti: lettera f) e.

29. 22. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 11, comma 1, dopo le parole le violazioni dei divieti posti dall'articolo 10, comma 1, lettere aggiungere la seguente: a).

29. 21. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 11, dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. Chiunque viola il divieto posto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), è soggetto esclusivamente alla confisca del prodotto pescato accessoriamente o accidentalmente.

29. 23. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 11, sopprimere il comma 4.

29. 24. Catanoso, Russo.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 11, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere a) e b), 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 75.000 euro da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 5 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

c) oltre 25 e fino a 100 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

d) oltre 100 e fino a 200 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro;

e) oltre 200 kg di pescato al disotto della taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro.

*I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*).*

29. 25. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 11, sopprimere il comma 8.

29. 27. Catanoso, Russo.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 11, al comma 8, sopprimere le lettere a) e b).

29. 28. Catanoso, Russo.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 11, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 516 euro chiunque violi le limitazioni di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/68 nell'esercizio della pesca in apnea.

8-ter. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 207 euro a 1033 euro chiunque violi gli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/68 nell'esercizio della pesca in apnea.

29. 29. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 11, sopprimere il comma 9.

29. 30. Catanoso, Russo.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 11, sostituire il comma 9 con il seguente: 9. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di limitazione di cattura, nel caso in cui il quantitativo totale di prodotto della pesca, raccolto o catturato giornalmente, sia superiore a 5 kg, il pescatore sportivo, ricreativo e subacqueo è soggetto al pagamento della

sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 500 e 12000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) oltre 5 kg e fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 500 e 3000 euro;

b) oltre 10 kg: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2000 e 12000 euro.

I predetti importi sono raddoppiati nel caso in cui le richiamate violazioni abbiano a oggetto le specie ittiche tonno rosso (*Thunnus thynnus*) e pesce spada (*Xiphias gladius*).

29. 31. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 11, sopprimere il comma 10.

29. 32. Catanoso, Russo.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 11, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

11. Chi pesca con qualsiasi attrezzo o frequenta un'area durante il periodo di allertamento, se non espressamente autorizzato dalla protezione civile e frequenta tali luoghi è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa di 500 euro.

29. 33. Franco Bordo, Zaccagnini, Ricciatti.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso ART. 12.

29. 34. Catanoso, Russo.

Al comma 1, lettera a) capoverso ART. 12, al comma 4 sostituire le parole: del certi-

ficato di iscrizione con le seguenti: dell'iscrizione.

29. 26. Venittelli.

Al comma 1, lettera a), capoverso ART. 12, comma 4, sostituire le parole: del certificato con le seguenti: dell'.

29. 35. Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968).

1. All'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 dopo le parole «per la raccolta di» sono inserite le seguenti: «ricci di mare».

2. All'articolo 140, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

g) l'uso di rastrelli a mano per la cattura dei molluschi bivalvi è vietato a meno che non abbiano larghezza dell'apertura inferiore a 35 cm e maglia superiore a 20 mm di apertura.

29. 01. Zaccagnini, Franco Bordo, Ricciatti.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

1. All'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 ottobre 1968 n. 1639, sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:

a) durante la stagione balneare, a distanza inferiore a 200 metri dalle spiagge nell'orario compreso fra le 9:00 e le 18:30. In presenza di costa rocciosa, il pescatore in apnea può operare senza

alcuna distanza minima da costa anche all'interno di tale fascia oraria, ma solo in assenza di bagnanti in vista nel raggio di 50 metri.

29. 02. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Misure di salvaguardia dalla pressione di pesca sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate).

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono consentire l'introduzione, nelle acque interne regionali, di specie non locali e non invasive, senza pregiudizio agli habitat naturali e alla fauna selvatica locale, ai soli fini della pesca sportiva o della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate,.

29. 03. Venittelli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968).

1. All'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 dopo le parole: «per la raccolta di» sono inserite le seguenti: «ricci di mare» e all'articolo 140, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-bis) l'uso di rastrelli a mano per la cattura dei molluschi bivalvi è vietato a meno che non abbiano larghezza dell'apertura inferiore a 35 cm e maglia superiore a 20 mm di apertura.

29. 04. Venittelli.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 aggiungere infine le seguenti parole: « anche della pesca ».

29. 05. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

1. Le licenze di pesca sperimentale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sono pubblicate, al momento del rilascio, sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di agevolare il monitoraggio della quantità e della tipologia delle deroghe concesse e in relazione a quali progetti specifici.

29. 06. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.

(Estensione limiti pesca costiera ravvicinata).

1. La pesca marittima ravvicinata è esercitata nelle acque marittime fino a una

distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza, e fino a una distanza di 80 miglia dalla costa.

2. Il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il terzo comma dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto della Presidenza della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 29-bis, aggiungere il seguente:

ART. 29-ter.

(Semplificazione adempimenti pesca).

1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe sanitarie di cui al decreto del Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e dei relativi adempimenti, le prestazioni effettuate a bordo di unità da pesca attraccate in banchina possono essere effettuate anche dai medici di base e/o del lavoro, e si intendono rese entro il circuito doganale. Sono comprese le certificazioni semestrali di sanificazione/derattizzazione.

29. 07. Catanoso, Russo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del professor Giorgio Brosio sul federalismo fiscale negli Stati Uniti (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>) ...	223
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	223

AUDIZIONI

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione del professor Giorgio Brosio sul federalismo fiscale negli Stati Uniti.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Giorgio BROSIO, *professore emerito di scienza delle finanze presso l'Università degli Studi di Torino*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI e i deputati Giovanni PAGLIA (SI-SEL), Roger DE MENECH (PD) e Federico D'INCÀ (M5S).

Giorgio BROSIO, *professore emerito di scienza delle finanze presso l'Università degli Studi di Torino*, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Brosio per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione di Alfonso Sabella, già assessore alla legalità del Comune di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	224
COMITATO REGIME DEGLI ATTI	225

Giovedì 19 novembre 2015 — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.

Audizione di Alfonso Sabella, già assessore alla legalità del Comune di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione del dottor Alfonso Sabella, magistrato, già assessore alla legalità del Comune di Roma.

Alfonso SABELLA, *già assessore alla legalità del Comune di Roma*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, riguardante la situazione della criminalità organizzata ad Ostia.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i

senatori Franco MIRABELLI (PD), Giuseppe LUMIA (PD), Stefano ESPOSITO (PD), i deputati Claudio FAVA (SI-SEL), Francesco D'UVA (M5S), Celeste COSTANTINO (SI-SEL), Andrea VECCHIO (SCpI), ai quali risponde l'audito.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Alfonso Sabella per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunica infine, in merito al calendario dei lavori, che martedì 24 novembre avrà luogo l'audizione del dott. Nicola Gratteri, Presidente della Commissione per l'elaborazione di proposte normative in tema di lotta, anche patrimoniale, alla criminalità, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; mercoledì 25 novembre avrà luogo l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei

Gruppi, nonché l'audizione del prefetto Marilisa Magno, presidente della Commissione di accesso al Comune di Roma Capitale. Infine, martedì 1° dicembre si svolgerà la programmata missione a Bruxelles e giovedì 3 dicembre si svolgerà la programmata missione ad Ostia.

La seduta termina alle 15.30.

COMITATO REGIME DEGLI ATTI

Il Comitato Regime degli atti si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti	226
--	-----

*Giovedì 19 novembre 2015. – Presidenza
del vicepresidente Giuseppe ESPOSITO.*

La seduta comincia alle 10.20.

**Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e
sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti.**

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto MANENTI, il quale svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai quesiti formulati dal vice presidente ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC), dai senatori CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e dai deputati FERRARA (SEL), SPERANZA (PD), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 13.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	227
Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	227
AVVERTENZA	227

Giovedì 19 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario CATANIA.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Mario CATANIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando.

(Svolgimento e conclusione).

Mario CATANIA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Andrea ORLANDO, *Ministro della giustizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, consegnando una relazione alla Commissione, comprensiva di una serie di tabelle statistiche predisposte dagli uffici competenti del ministero, relative alla fattispecie di reati in tema di contraffazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Mario CATANIA, *presidente*, la deputata Susanna CENNI (PD), e i deputati Filippo GALLINELLA (M5S) e Davide BARUFFI (PD).

Andrea ORLANDO, *Ministro della giustizia*, risponde ai quesiti posti.

Mario CATANIA, *presidente*, nel ringraziare il Ministro, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDICE GENERALE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Seguito dell'esame di una questione relativa alla disciplina dei cosiddetti interventi di fine seduta	3
<i>ALLEGATO 1 (Intergrazione del parere della Giunta per il Regolamento del 24 ottobre 1996)</i>	12
Esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n. 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati), Doc. II, n. 11 (Articoli 1-bis e 12, comma 2-bis: nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati) e Doc. II, n. 13 (Articolo 12: previsione del Codice per la trasparenza e la garanzia dell'autonomia dei deputati)	4
<i>ALLEGATO 2 (Obblighi di condotta per i deputati previsti da disposizioni vigenti)</i>	14
Esame di questioni relative alle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti	10

GIUNTA DELLE ELEZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	17
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (II e XI)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo, C. 1751 Businarolo e C. 3433 Ferranti (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	18
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. Emendamenti C. 3220 Sorial	19
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici. Atto n. 218 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. Nuovo testo C. 3365 Businarolo ed abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	20
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i>	23

II Giustizia

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali. Atto n. 205 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	25
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere</i>)	32

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima. C. 2892 Molteni e C. 3384 Marotta (<i>Esame e rinvio</i>)	27
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	30
---	----

INTERROGAZIONI:

5-06653 Camani: Sui ricorsi contro le decisioni di diniego alle domande di protezione internazionale	30
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	34
5-06648 Tripiedi: Sull'utilizzo dell'immobile ove aveva sede il tribunale di Desio	31
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	38
AVVERTENZA	31

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-07042 Manlio Di Stefano: Sui rapporti tra Italia e Siria	40
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	42

IV Difesa

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2015 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 224 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ...	44
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	45
5-07040 Frusone: Sulle notizie riguardanti l'acquisizione di parti di velivolo F-35 nella versione a decollo verticale	45
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	46
5-07041 Artini: Sulle iniziative atte a garantire la sicurezza del personale italiano operante sui velivoli <i>Eurofighter Typhoon</i>	45
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	47

V Bilancio, tesoro e programmazione

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Atto n. 211 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Valutazione favorevole</i>) ..	50
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari. Atto n. 221 (Rilievi alla VII Commissione) (<i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	50

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015. C. 3332 Governo. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014. C. 3302 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	52
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004. (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	52

INTERROGAZIONI:

5-06356 Senaldi e altri: Sulla disciplina relativa al corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà	54
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	56
5-06038 Grillo e altri: Sulle criticità finanziarie del bilancio del comune di Catania	55
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06876 Sottanelli: Uniformazione del regime normativo tra i diversi sistemi di carte di pagamento	58
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	68
5-06934 Paglia: Prospettive industriali in relazione all'acquisto da parte di alcuni fondi di investimento del gruppo Istituto centrale delle banche popolari	58
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	70
5-06935 Marco Di Maio: Iniziative per correggere la disciplina IVA dello <i>split payment</i> relativamente alle prestazioni rese da cooperative socie di un consorzio allo stesso consorzio	58
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	73
5-06936 Sandra Savino: Mancata fruizione del <i>bonus</i> degli 80 euro a causa di errori nel modello 730 precompilato	59
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	74
5-06937 Alberti: Iniziative per chiarire l'assoggettamento alle imposte immobiliari locali delle piattaforme petrolifere	59
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	76

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Nuovo testo unificato C. 1454 e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	78

SEDE REFERENTE:

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria. C. 3369, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	60
ALLEGATO 7 (<i>Emendamenti</i>)	79

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi. Atto n. 226 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	62
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-02750 Vacca: Sulle contestazioni al libro di M. Mazzucco « Sei come sei » presso il liceo classico statale « Giulio Cesare » di Roma	84
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	88
5-04502 Marzana: Sulle esternalizzazioni dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche	85
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	90
5-06488 Rubinato: Sui contenuti della prova INVALSI presso l'istituto tecnico agrario « G.B. Cerletti » di Conegliano (TV)	85
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	92

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale. C. 2497 Russo e C. 3333 Mazzoli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	85
<i>ALLEGATO 4 (Proposte emendative presentate)</i>	93
<i>ALLEGATO 5 (Emendamenti approvati)</i>	95

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale), audizione di rappresentanti della Federazione Nazionale Stampa Italiana (FNSI) e dei professori Astolfo Di Amato, Giulio Enea Vigevani, Alberto Mattiacci e Marco Gambaro	87
---	----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	87
-----------------------------	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	97
Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazione di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. Nuovo testo C. 3365 Businarolo ed abb. Alle Commissioni II e XI (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	104

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE. Atto n. 222 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio</i>)	98
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06938 Castiello: Sulle iniziative per risanare il disastro ambientale provocato dall'incendio al deposito di fitofarmaci denominato Agrimonda a Mariglianella (NA)	100
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	105

5-06939 Pastorelli: Sulle iniziative per la salvaguardia della salute del Lago di Bolsena, in particolare nel rispetto delle direttive comunitarie	101
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	106
5-06940 Zaratti: Sulle iniziative per sanare il deficit attuale di <i>governance</i> dei Parchi nazionali .	101
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	108
5-06941 Mazzoli e Borghi: Sulle iniziative per la messa in sicurezza e bonifica dei siti di ripristino ambientale del viterbese contaminati da traffici illeciti di rifiuti	101
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	109
5-06942 Matarrese: Sulla capacità complessiva degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani assimilati presenti nella regione Puglia	101
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	110
5-06943 Terzoni: Sull'attuazione e operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti .	102
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	111
INTERROGAZIONI:	
5-05805 Valiante: Sul rispetto dei principi costituzionali e giurisprudenziali delle procedure di nomina di organi direttivi e presidenziali degli Enti Parco	102
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	112
5-06371 Terzoni: Sull'aggiornamento dell'Albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di Enti Parco	102
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	114
5-06001 Liuzzi: Sulle procedure concorsuali per l'individuazione di specifiche professionali presso l'Ente Parco dell'Appennino Lucano-Val d'Agri Lagonegrese	103
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	115
5-06873 Giovanna Sanna: Sulla vicenda dell'isola di Budelli dell'arcipelago della Maddalena ..	103
ALLEGATO 11 (Testo della risposta)	117
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
RISOLUZIONI:	
7-00404 Dell'Orco: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative.	
7-00846 Franco Bordo: Revisione del collegamento ferroviario Orte-Falconara con la linea Adriatica-Nodo di Falconara e valutazione di soluzioni alternative (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	120
INTERROGAZIONI:	
5-01689 Dell'Orco: Vigilanza sul livello di sicurezza dei <i>guardrail</i> sulla rete autostradale, con particolare riguardo alle cause dell'incidente verificatosi il 28 luglio 2013 sull'autostrada A16	121
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	124
5-05551 Bonaccorsi: Interventi volti alla promozione dell'efficienza e della competitività del sistema portuale italiano	122
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	127
5-05815 De Maria: Autocertificazione dei requisiti necessari per l'esenzione dal pedaggio autostradale per i veicoli degli organismi senza scopo di lucro	122
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	128
5-06145 Burtone: Utilizzo delle stazioni dismesse lungo la tratta Potenza-Metaponto per progetti di pubblica utilità	122
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	130
5-06391 Romanini: Stato di attuazione del piano di soppressione dei passaggi a livello sulla tratta Parma-La Spezia	122
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	132

5-06510 Ginefra: Disservizi sulle tratte pugliesi gestite da Ferrovie del Sud Est	123
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	134
5-06582 Crivellari: Disagi derivanti dalla riduzione da parte di Trenitalia dei treni Intercity sulla tratta Trieste-Roma, con particolare riferimento ai collegamenti tra il Polesine e la Capitale	123
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	135
AVVERTENZA	123

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. Nuovo testo C. 3365 Businarolo e abbinate (Parere alle Commissioni riunite II e XI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	136
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	149

ATTI DEL GOVERNO:

Relazione concernente l'impiego dei fondi per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, in materia di partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale. Atto n. 211 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	142
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	151

INTERROGAZIONI:

5-05186 Tino Iannuzzi: Problematiche connesse alla realizzazione di una centrale a biomasse nel comune di Capaccio	144
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	153
5-06703 Prodani: Strategie organizzative e funzionali dell'Enit-Agenzia nazionale del turismo.	
5-06779 Cancellieri: Funzioni e attività della nuova Enit-Agenzia nazionale del turismo ...	145
<i>ALLEGATO 4 (Testo congiunto della risposta)</i>	155

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni un « New Deal » per i consumatori di energia COM(2015) 339 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: « Avvio del processo di consultazione pubblica sul nuovo assetto del mercato dell'energia » COM (2015) 340 final (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	145

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-06654 Manlio Di Stefano: Tutela occupazionale dei lavoratori della società D.N.G. s.r.l. .	156
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	159
5-06894 Rostellato: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Michelin.	
5-06897 Gribaudo: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Michelin.	
5-06871 Airaudo: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Michelin.	
5-06912 Dadone: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali nella società Michelin	157
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	163
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell'interesse pubblico. C. 3365 Businarolo e abb. (Parere alle Commissioni riunite II e XI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	164
ALLEGATO 1 (<i>Proposta approvata dalla Commissione</i>)	175

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Atto n. 212 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione</i>)	164
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	176
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	177

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	166
ALLEGATO 4 (<i>Subemendamenti a proposte emendative del Relatore</i>)	178
ALLEGATO 5 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	185
Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori. C. 3115 Baroni (<i>Esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 913 Biondelli</i>)	168

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00792 D'Incecco: Iniziative in materia di vaccinazioni	174
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero e C. 3191 Causin	174
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	184
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	187

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva 2001/110/CE concernente il miele. Atto n. 223 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	185
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio	186
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	186
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione del professor Giorgio Brosio sul federalismo fiscale negli Stati Uniti (<i>Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>) ...	223
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	223

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione di Alfonso Sabella, già assessore alla legalità del Comune di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	224
COMITATO REGIME DEGLI ATTI	225

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto Manenti	226
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Sulla pubblicità dei lavori	227
Audizione del Ministro della giustizia, Andrea Orlando (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	227
AVVERTENZA	227

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 12,60



17SMC0005560